RIFLESSIONI
DI UN
ITALIANO,
SOPRA LA
CHIESA
IN GENERALE,
SOPRA IL
CLERO
SI REGOLARE,
CHE
SECOLARE,
SOPRA I
VESCOVI,
ED I
PONTEFICI ROMANI,
E SOPRA I
DIRITTI ECCLESIASTICI
DE'
PRINCIPI.

IN BORGO FRANCONE:
MDCCLXVIII.

ECCELLENZA!

Io ho, Eccellenza, procurato di soddisfare il meglio, che ho potuto, al suo nobilissimo, e lodevolissimo desiderio, ed a' suoi venerati comandi. Ella mi ha imposto di stendere in carta, e dare alla luce i miei sentimenti, qualunqu' essi si fossero, intorno alla Chiesa, al Clero, ai Pontefici, ed ai Diritti de' Principi sopra le cose, e le persone della Chiesa. Io Le ho voluto prestare, come conveniva, ubbidienza: e posso assicurarla, che nello eseguire i suoi comandi io a niun' altra cosa ho avuto riguardo, che unicamente alla verità. Iddio mi sia testimonio, e se mento, punitore severo, che nella composizione di quest' opera da niuna malvagia passione sono stato sospinto, e strascinato giammai a dire cosa, che io giudicassi

lontana dal vero, od a piantare alcuna proposizione, che non avessi prima da ogni lato a tutto mio potere accuratamente esaminata. Prima di tutto ho voluto trattare separatamente degli Ordini Religiosi, il qual partito per due cagioni è stato da me preso. La prima si è, che le cose, che s'hanno da dire intorno a' frati, sono tante, e per la maggior parte così fattamente loro proprie, che a volerle mischiare con quelle dell' altro Clero partorirebbero confusione: la seconda n'è, ch' essendomi per avventura venuta alle mani la Relazione del Regno di Cumba, nella quale viene narrato come per le varie colpe de' Religiosi quel Regno sia stato rovinato, e distrutto, ho stimato dovermi quella Relazione servire per potervi far sopra delle Riflessioni ad intendimento di mostrare, che per quelle medesime ragioni, e per alcune altre ancora la medesima disavventura a tutti gli altri Stati, dove gli Ordini Religiosi sono ricevuti, debba necessariamente toccare. Dopo aver premesse queste mie Riflessioni intorno a' Frati, passo poi a trattare della Chiesa

in

in generale, e de' Preti, de' Vescovi, de' Metropolitani, de' Pontefici in particolare: ragiono de' Concilj, dell' origine, e del progresso delle ricchezze delle Chiese, de' beneficj, della Giurisdizione ecclesiastica, delle Immunitá, e di altre cose tali, che alla dottrina, e disciplina ecclesiastica appartengono: finalmente esamio i Diritti de' Principi sopra le cose, e le persone della Chiesa, e mostro quali confini siano posti tra la Chiesa, e la Società civile, e come quella da varie parti in varj tempi gli abbia con indicibile danno degli Stati civili trapassati, ed ancora nella usurpata possessione con universale sommo pregiudizio si conservi. Io ho adunque fatto la parte mia. Ora tocca a Vostra Eccellenza ed a' suoi eguali di fare il dovere suo, che dovere assoluto di ogni fedele ministro si è tanto di rendere accorto il suo Principe de' torti e danni, che vengono recati a lui, a' suoi sudditi, ed a tutto lo Stato, come di disporlo a volere efficacemente, e risolutamente mettere in opera tutti i mezzi, e tutte le forze sue per liberare i sudditi dalle tirannie di

 quelli,

quelli, che gli opprimono, dalle rapacità di quelli, che i denari e le possessioni loro rapiscono, dagli insulti di quelli, che ogni cosa possono intraprendere impunemente, dalle ingiustizie di quelli, che si fanno giustizia a posta sua, dalle usurpazioni di quelli, che in un medesimo Stato ardiscono di farsi delle Leggi, ed una Giurisdizione separata, dalle inique prepotenze di quelli, che tutto vogliono avere, tutto godere e dare nulla, nulla contribuire, nulla insieme cogli altri sopportare, e finalmente dalle frodi, ed astuzie di quelli, che sotto il pretesto della religione, e della salute eterna cercano di dare a tutti la morte col veleno della Superstizione.

Io mi raccomando a Vostra Eccellenza, perchè mi conservi la grazia, e protezione sua.

INDI-

INDICE

DELLE MATERIE PRINCIPALI COMPRESE NELLA RELAZIONE DEL REGNO DI CUMBA, E DELLE RIFLESSIONI SOPRA DI ESSA.

INDICE

DELLE PRINCIPALI MATERIE, CHE SI CONTENGONO NELLE RIFLESSIONI SOPRA LA CHIESA IN GENERALE, SOPRA IL CLERO SECOLARE, SOPRA I VESCOVI, ED IL ROMANO PONTEFICE, E SOPRA IL DIRITTO ECCLESIASTICO DE' PRINCIPI.

Dei

De'

RELA-

RELAZIONE

DEL

REGNO DI CUMBA.

ACCOMPAGNATA DI RIFLESSIONI SOPRA I FRATI, LE LORO ORIGINI, I LORO PROGRESSI, ED I MALI, CHE CAGIONANO.

*   *   *

Est ardelionum quædam - - natio,
Trepide concursans, occupata in otio,
Gratis anhelans, multa agendo nihil agens;
Sibi molesta & aliis odiosissima,
Hanc emendare, si tamen possum, volo
Vera fabella: pretium est operæ attendere.

PHÆDRUS.

*   *   *

RELA-

RELAZIONE
DEL
REGNO DI CUMBA.

Quello immenſo ſpazio di terra, che giace tra lo Impero della China, ed il Regno della Braſilia Portogheſe, viene abitato da diverſi popoli, parte de' quali ſono piccioli, feroci, ed independenti, e parte grandi, umani, e ſottomeſſi a' loro Sovrani. Il Regno di Cumba è il maggiore di tutti, e Chamos è la Città, dove riſiedevano i Re della mia Famiglia, laquale ora per le funeſte Rivoluzioni; che vi ſono nate, e che racconteremo fra poco, è ſpogliata del ſuo antico trono, ed eſigliata dal ſuo patrio Regno ſenza ſperanza veruna di potervi ritornare giammai. Il Popolo di Cumba era una volta manſueto, docile, amante della fatica, temperante, e per conſeguenza felice: oggi egli è

 inquieto,

inquieto, torbido, dominato dalle paſſioni, pieno di vizj, intemperante, e diſgraziato. Non è guari, che i coſtumi di queſta infelice nazione erano così buoni, come dicemmo. Non ſono più di cencinquanta anni, che il Popolo di Cumba non aveva ancora veruna idea di quelle pericoloſe paſſioni, che roveſciano le famiglie private, e diſtruggono gli ſtati interi. Il travaglio della campagna era allora la principale occupazione della noſtra gente: niuno era coſi ricco, niuno così nobile, niuno così male educato, che reputaſſe coſa disdicevole, o ſoverchia, o difficile il metter mano allo aratro, il condurre il carro, il ſeminare, il mietere, il menare a paſcolo l'affamato beſtiame. Non v'erano, che que' padri di famiglia, i quali travagliando erano pervenuti ad una età decrepita, ed inabile al lavoro, che a caſa ſi dimoraſſero; ma eſſi intanto per non ſi ſtare interamente in ozio, badavano a preparare qualche cibo per riſtorare l'affaticata famiglia al ſuo ritorno della campagna. Pochi erano gli artigiani: e queſti medeſimi impiegavano quel tempo, che loro avanzava dallo eſercizio della loro arte, nel lavorare la propria campagna. Poche erano parimente le arti, poichè altre non erano in uſo, che quelle che per le faccende della campagna, e per li biſogni di una vita

rurale,

rurale, e semplice facevano di mestieri. La caccia, ed i giuochi pubblici, ne' quali la gioventù, e tutta la gente vigorosa si esercitava a lanciare destramente le freccie, ed a maneggiare le armi, erano quegli esercizj, che si praticavano in certi giorni di ogni mese, ed in tutto quel tempo, che la campagna non richiede lavoro. Questa vita laboriosa, e semplice rendeva la gente sommamente sobria, ed innocente. I prodotti della campagna, i pesci, e gli animali sì domestici, che selvatichi del proprio paese bastavano per nudrire, e per vestire tanto i cittadini, quanto la casa reale. Nulla si sapeva di commerzio, nulla del lusso, che è figlio del commerzio, e nulla di tutti que' vizj, che dal commerzio, e dal lusso vengono generati. Le qualità necessarie ad un giovane sposo per poter acquistare una sposa di merito si erano l'amore al travaglio, ed il rispetto verso i suoi genitori: Le virtù, che alle giovani procuravano per tempo marito, si erano la modestia, l'economia, ed il piacere al lavorare. Queste erano le uniche doti, che acquistavano, e che cercavano gli sposi. Le terre non escivano delle famiglie per via di matrimonj: e però ognuno badava ad aumentare le sue facoltà colla temperanza, e colle fatiche delle sue mani. Quindi niuna famiglia privata

era eccessivamente ricca, e niuna estremamente povera; le facoltà della maggior parte erano ad un di presso eguali. La temperanza, e le fatiche rendevano quella gente casta nello stato di verginità giovanile, e fedele nello stato matrimoniale. Ogni marito, ed ogni moglie aveva la libertà di rinonziare al matrimonio, e di passare ancora ad altro legame con altra persona, quando avesse una volta a dovere provato davanti al Magistrato di aver gravi cagioni per non poter più stare nel matrimonio di prima. Questo costume impediva gli adulterj, le risse domestiche, e gli altri disordini, che la diversità, e contrarietà degli animi fra marito; e moglie sogliono partorire altrove. Così pure niuno vi era di età virile, che non avesse moglie, e poche erano le donne, che fossero sterili. E questa gran popolazione rendeva ogni giorno la campagna più colta.

L'amore della gloria, che allora dominava ne' cuori del popolo, era cagione, che ognuno procurasse a tutto potere di distinguersi in ogni sorta di virtù. Nell' amministrazione degli uffici pubblici cercavasi la fama della fedeltà, della giustizia, della prudenza, e dell' incapacità di essere corrotto: Nel travaglio della campagna andavasi in traccia della gloria di avar fatto na-

scere

ſcere o i primi frutti. o i più ſaporiti, o i più copioſi: nella guerra volevaſi il nome di valoroſo, d'intrepido, di paziente, di ſobrio, e di magnanimo: nelle pratiche domeſtiche bramavaſi l'onore d'eſſere il più temperante, il più pacifico, il più ſavio, il più regolato de' coſtumi. Le Leggi avevano deſtinati de' premj per coloro, che in qualche virtù ſopra tutti gli altri ſi foſſero grandemente diſtinti. Le medeſime Leggi avevano ſtabilite delle pene per coloro, che co' loro vizj aveſſero o danneggiato, o ſcandalezzato altrui. I premj erano talor una corona di frondi, onde ſi cingeva il capo del più virtuoſo cittadino, talor degli ſtravizzi pubblici, che in altrui onore ſi tenevano, talvolta de' giuochi pubblici, che per queſto fine ſi decretavano, e tal altra delle canzoni, e de' verſi, che per celebrare l'altrui virtù ſi componevano, e ſi andavano poi ſempre privatamente cantando per eternare la memoria di quella perſona, che ſe gli aveva meritati. Ma queſti premj di qualſiſſia ſorta erano ben raramente accordati, poichè non ſi voleva avvilirli col rendergli comuni. Tutti s'ingegnavano di acquiſtarli: ma pochi ne venivano onorati. Le pene conſiſtevano nell' infamia, che a' cattivi cittadini, ed a' vicioſi uomini o in vita, o in morte talor con

 qualche

qualche pubblico apparato, con qualche ſolennità, e con qualche ſtrepito giudiziale, e talor ſenza giuſta la qualità del ſuo delitto veniva loro decretata. La pena di morte non era in uſo, perchè le altre minori baſtavano per reprimere i vizioſi, e tenere in freno i delinquenti. La privazione della ſepoltura era il maggiore ſupplizio di tutti, e veniva decretato anche contro i vivi per quando veniſſero a morire.

A queſte virtù ſi accoppiava il timore, e l'amore. Di un Dio ſupremo, eterno, immortale. La nazione adorava queſto Dio ne' templi di quà, e di là per entro al Regno a queſto fine ſenza verun faſto, e ſenza luſſo alcano fabbricati. Tutti quei giorni, del meſe, in cui ſi tenevano i giuochi pubblici, ſi radunava la gente di buon mattino in queſti ſagri edifizj. Ivi ſi cantavano degli Inni, che rammemoravano i beneficj, che l'uman genere riceve giornalmente da Dio, che eſprimevano la gratitudine, la quale per cagione di queſti Divini favori la nazione gli profeſſava, che comprendevano le minacce delle pene future ai rei, e cattivi uomini, e le promeſſe de' premj eterni alla gente dabbene e virtuoſa. Finito il canto ſi laſciavano ſull' altare quantità di fiori di ogni ſorta ſecondo la varietà delle ſtagioni, e vi ſi deponevano i ſegni de' primi frutti.

frutti. Questo era l'unico sagrifizio, che si faceva ad un Dio, di cui il popolo confessava di non poter arrivare a conoscere la proprietà, e di cui però niun idolo vi era in niuna parte del Regno.

Le Leggi erano poche, ma chiare, e savie. Così pochi erano ancora i processi, e pochi i Magistrati. Queste Leggi avevano principalmente in mira di formare, e regolare i costumi della gente, di eccittarla alla giustizia, alla temperanza, all' umanità, al desiderio della gloria, al travaglio, all' amore della patria, e della Religione. Ogni impiego, ed ogni ufficio pubblico era separatamente da diverse persone amministrato: e niun soggetto poteva dal Re venire incaricato di più di uno ufficio. perchè volevasi non solo obbligare ognuno a volgere tutta la sua cura dietro al suo impiego, ma sippure prevenire gli assalti dell' avarizia, della ingordigia, e della prepotenza. Per questi stessi motivi non duravano le cariche perpetuamente in una sola persona; ma il Re era obbligato di non lasciar niun Ministro più di dodici anni nel suo ufficio. I Magistrati erano ordinariamente gente dabbene, e virtuosa, sì perchè i costumi del popolo erano generalmente buoni, come perchè il Re doveva scerre quel-

le persone, che dalla nazione a pluralità de' voti gli venivano nominate.

La gente era per sua natura sommamente umana, e non portavasi a fare la guerra con qualcuno de' suoi vicini, se non era a ciò provocata o per rispignere gli assati loro, o per ottenere il riparo de' torti a qualche parte del suo popolo fatti. Il Re non poteva dichiarare a nissuna circonvicina nazione la guerra senza aver prima richiesti, e raccolti i pareri del popolo. In tale caso ognuno era soldato, ed ognuno portavasi alla milizia a sue proprie spese non ricevendo dal Re, se non che una certa quantità di pane al giorno. Le spoglie rapite agli inimici erano proprie del Re, ed i prigionieri di guerra divenivano i suoi lavoratori di campagna. Ma perchè la famiglia reale non divenisse per questo o troppo potente, o troppo prosuntuosa, essa era soggetta a certe Leggi, che la ritenevano nella moderazione, nella temperanza, nella religione, e nell' amore de' suoi sudditi. Questi eleggevano ogni anno cento persone, che dovessero essere gli osservatori, ed i consiglieri del Re. Sicchè la preda fatta in guerra non poteva introdurre il lusso, nè la cupidigia frà sudditi, perchè niun suddito se la poteva appropriare, e non serviva neppure a guastare, e corrompere

la

la casa Reale, perchè le Leggi, ed e i cento uomini, e la buona educazione dal Principe ricevuta per tempo lo impedivano dal farne abuso. Laonde la nazione era felice al di dentro, e temuta, e rispettata al di fuori.

Questi furono i costumi, e queste le Leggi di Cumba fino al principio del Governo di Tandi, che era il Padre di mio Tritavo. Ma sotto la di lui reggenza cominciò a formarsi un terribile cangiamento nella seguente maniera. I Tongheri, che sono un picciolo popolo, e feroce, e de' più vicini alla Brasilia Portoghese, condussero a Chamos una truppa di Cristiani Europei, e li diedero contro una certa misura di oro, ed una certa quantità de' prodotti del nostro paese al Re Tandi. Questi Europei eccitarono in un istante la maraviglia della Corte, e furono riguardati come uomini estraordinarj, e miracolosi. Essi sapevano la musica, la pittura, la scultura, l'astronomia, la fisica, la medicina, ed altre cose tali, che riscuotono il rispetto, e la venerazione. La loro musica dilettava la gente: Le pitture, e le opere di scultura la sorprendevano, ed i loro discorsi sopra la natura dell' erbe, degli animali, e degli uomini la confondevano. Ma quel che più di ogni altra cosa oppresse di stupore il nostro popolo si fu la chirurgia,

la medicina, e l'astronomia. Essi facevano delle guessigioni, che si erano fin là giudicate impossibili: essi predicevano le ecclissi in avvenire, e dimostravano quante ne fosser già passate, e ne indicavano il tempo preciso. Ciò fece nascere negli animi della gente il pensiero, ch'essi fossero i confidenti, i ministri, i famigliari di Dio. Di fatto essi si appellavano da se medesimi Missionarj di Gesu Cristo, che dicevano essere il vero Dio, e per distinguersi fra di loro, chi si chiamava, della compagnia di Gesù, chi dell' ordine di San Domenico, e chi di quello di San Francesco. Per confermare vie maggiormente questa opinione nel popolo si mettevano essi a fare cose ch'erano tenute per impossibili, e ch' eglino chiamavano miracoli. Così facevano tornare in vita i morti, davano la vista a' ciechi, dirizzavano i gobbi, facevano comminare gli storpj, e parlare i muti. E benchè eglino tutte queste cose con lo ajuto di mille frodi, ed imposture operassero, tuttavia la gente, che era semplice, e leale, non se ne accorgeva, ma credeva veramente, ch' eglino facessero questi miracoli per essere assistiti da particolare grazia di Dio, e però niuno dubitava, ch' essi fossero in fatto missionarj della Divinità, come appunto si spacciavano. Laonde in brevissimo spazio di tempo

tutto

tutto il Regno di Cumba, trattone alcuni villaggj fu i confini, accettò la Religione de' miffionarj, e divenne Criftiano in un con tutta la Corte, e Cafa Reale. Ciò fatto fi fabbricarono de' tempj per il nuovo Dio, e per gli fanti della nuova Religione. I Miffionarj vollero anch' effi avere le loro cafe per potervi abitare fepa. ratamente. E quefte Chiefe, e quefte cafe furono edificate al gufto Europeo magnifiche, e fontuofe per modo, che le abitazioni di que' del paefe altro ormai non parevano al paragone di quelle, che ricoverj di animali falvatichi. Il Re, e le altre perfone più cofpicue, e più facoltofe della nazione cominciarono ad avere a fchifo gli antichi loro tuguri, e però vollero tutti i nobili, e tutti i ricchi come di concerto avere delle cafe fatte alla nuova maniera degli Europei. Per alzare quefte nuove fabbriche convenne impiegare una immenfa quantità di gente, per la qual cagione fu e da molti, e per affai lungo tempo negletto il lavoro della terra, talchè la campagna di parecchj cittadini venne a fruttare affai meno di prima, ed a proporzione che fi andavano alzando le fontuofe cafe, fcemarono fempre più le annue entrate della benefica terra. I Miffionarj intanto ponevano ogni loro cura nello attirarfi vie maggiormente la benevolenza, e la ftima del po-

polo,

polo. Quindi si fecero ad aprire pubbliche scuole nelle loro case per istruire la gente nella Religione, per renderla, com' assi dicevano, umana, e colta, e per insegnarle le scienze, e le arti liberali. come la fisica, la medicina, l'astronomia, la pittura, la musica, e cose somiglianti. Il popolo correva a gran truppe per sentire le loro lezioni, ed i vecchj padri di famiglia avrebbero stimato di tradire i loro figliuoli, se non gli avessero mandati fino dalla loro più tenera fanciullezza ad imparare dai Missionarj quelle dottrine, lequali secondo la persuasione di quella buona gente procuravano la confidenza, e la famigliarità della Divinità. Queste lezioni de' Missionarj empirono ben presto il paese di pittori, di musici, di scultori, di medici, di astronomi, e di altri si fatti, che si chiamavano letterati. Ma intanto la campagna, che restò privata de buona parte de' suoi cultivatori, produceva ogni giorno minor quantità di frugi, e si cominciò nel Regno a sentire la fame, ed a provare tutti que' disagj, che tira dietro a se la penuria degli alimenti.

Il male divenne ancora maggiore, quando i Missionarj cominciarono a ricevere per compagni, e fratelli, e ad aggregare al loro ordine tutti que' giovani, che o maggiori talenti, o maggiori ricchezze degli altri posse-

possedevano. Il desiderio di poter riuscire Missionarj, e di divenire più che ogni altro partecipe, e poi anche dispensatore della grazia Divina ispirava a tutta la gioventù un fiero ardore di potersi rendere degni di essere accettati in qualcuno di questi ordini sacri. Quindi altri con gli studj, altri con donare alle case de' Missionarj, o tutte le possessioni paterne, oppure parte di quelle s'ingegnavano di potervi entrare. Per questa maniera le case dei Ministri di Dio divennero in breve tempo ricche di uomini abilissimi ad ogni cosa, e di terre, e possessioni fertilissime. Ma all' incontro il popolo andava sempre peggiorando, e camminando a gran passi verso la povertà, e la miseria.

E' sembra, che ciò avesse finalmente dovuto far aprire gli occhi alla gente, ed indurla ad odiare, ed a scacciare dal Regno coloro, che erano la cagione di sì gravi malanni. Ma la bisogna andò tutt' altramente. Niuno pensava più a derivare da' Missionarj la origine delle sue disavventure. Essi si eran già guadagnato intieramente l'affetto, e la stima comune, ed avevano con mille arti incantato la nazione intiera. Essi avevano alzato una infinità di chiese, ognuna delle quali era dedicata a qualche santo del loro ordine. Ad ognuno di questi santi veniva attribuita qualche particolare

colare virtù di soccorrere la gente, come di risanare dalle più gravi infermità, di liberare da più spaventosi pericoli, di restituire i sensi perduti, e cose simiglianti, per le quali ognuno veniva mosso a venerare, ed amare teneramente quegli ordini, i quali producevano santi così salutari, e che tanta cura si pigliano di venire al soccorso degli sciagurati. Le arti del dipingere, e dello scolpire servirono mirabilmente al fine, che si erano proposti i Missionarj; imperocché coll' ajuto di queste poterono appiccare ad ogni altare, ad ogni colonna, e ad ogni angolo ne' muri delle chiese le imagini di quel santo, che volevano, e rappresentarvi al vivo que' miracoli, ch' essi stimavano bene di atttribuirgli per attirargli la devozione, e i voti, ed il denaro della gente. Inoltré ogni giorno vi era qualche solenne musica in qualche chiesa, ogni giorno qualche predica, ogni giorno qualche indulgenza, ed ogni giorno qualche funzione estraordinario lequali cose attiravano tutta l'attenzione della gente a' Missionarj, e la rendevano come sbalordita, e priva di ogni raziocinio, e sentimento umano. Finalmente ogni ordine aveva erette le sue proprie confraternite mediante lequali diventavano loro familiari, somiglianti a' frati coloro, che per essere o stretti col legame del matrimonio, o

da

da qualunque altro ostacolo impediti non potevano divenire veri frati di professione. I Missionarj per rendersi benevola, ed assoggettarsi, e piegare a loro talento tutta queste gente tenevano tratto tratto degli oratorj privati, ordinavano delle divozioni singolari e facevano delle prediche particolari, nelle quali occasioni poi si mettevano a raccomandare a' loro devoti delle pratiche, ed a ispirare loro delle dottrine, lequali erano da essi tenute nascose nel pubblico, perchè conoscevano, che tendevano alla destruzione dello stato, alla ruina delle famiglie, ed al vantaggio unicamente de' loro conventi.

Quando i Missionarj si videro bastevolmente potenti alla Corte, e tanto, come volevano rispettati dal popolo, cominciarono essi a svelare degli altri articoli nuovi della loro Religione, i quali dapprincipio erano stati da loro taciuti, perchè avrebbero potuto per avventura o impedire, o ritardare almeno i loro progressi. Questi articoli furono i seguenti. Che Gesù Cristo ha messo un suo Vicario in questo mondo, il quale ha un' autorità illimitata sopra tutti i veri Cristiani, ed é come un Dio in Terra, Re di tutti i Re, dispotico padrone di tutti i Regni, esente da ogni errore, e superiore ad ogni legge; Che certe azioni umane sono

assolu-

assolutamente illecite senza la sua permissione, e dispensa, o senza la licenza di quelli a' quali egli ha immediatamente conferita una tale Autorità: che tale autorità fu da lui attribuita a qualcuno di essi Missionarj solamente, e che però da li innanzi certe azioni non si potrebbero omai più operare senza che se ne fosse prima da detti Missionarj ottenuta la permissione: così furono proibiti i matrimonj fra certi gradi di parentela, e non si dava la licenza di maritarsi, se non se a chi pagava una certa somma di denaro ad arbitrio di essi Missionarj. Fra questi nuovi articoli vi era, che il matrimonio è uno stato d'imperfezione, che la vita celibe è uno stato più perfetto, ma che lo stato più perfetto di tutti si è la vita de' Missionarj. Essi insegnarono ancora, che il più sicuro mezzo di redimere i peccati si è di fare limosina, e che la migliore, e più efficace, ed a Dio più gradita limosina e quella, che si dispensa per far dire messe, per addobbare gli altari de santi, e per fare fondazioni religiose. Essi dimostrarono in oltre essere comandato da Dio, che ogni cristiano debba pagare le decime di tutte le sue raccolte, e di tutti i parti de' suoi bestiami a coloro, che sono i sacerdoti del nuovo Vangelo, che servono all' Altare, predicano la parola di Dio,

e che

e che amministrano i Sagramenti a' fedeli. Essi predicarono finalmente, che i matrimonj una volta contratti non si possono più per niuna cagione disfare, e che l'uomo, e la donna debbono secondo il testo del Vangelo restare perpetuamente uniti, e che non si possano separare l'uno dall' altro nè per comune consenso; nè per qualsissia contrarietà di animi, e di sentimenti. Dopo avere aggiunte queste nuove leggi a quelli articoli di fede, che avevano palesati, e spiegati dapprima, essi cominciarono a predicare, e ad insegnare ne' catechismi, che è difficilissima cosa il salvarsi attesa la quantità delle Leggi; allequali un fedele non deve contraffare, e che la massima parte de' cristiani medesimi piombano nell' inferno, luogo di eterna perdizione. Ma che ci sono però due buoni rimedj ancora per ottenere l'eterna salute, l'uno de' quali si è la limosina per le messe, e per le fondazioni de' luoghi sacri, e l'altro le indulgenze, le quali si possono guadagnare a' certi tempi, e giorni sotto certe condizioni, e particolarmente facendo carità alle chiese de' Missionarj.

Gli effetti di tali nuove dottrine furono i seguenti. Gli uni davano o in vita, o in morte o tutta, o la maggior parte de' loro beni a fine di guadagnarsi per questo verso l'eterna salvezza, e lasciavano all' incon-

tro perire di fame le loro donne, i loro figliuoli, ed i loro più stretti parenti: Gli altri concepirono dell' abborrimento per lo matrimonio, come di uno stato troppo imperfetto, ed abbracciarono il celibato. Parecchj altri fuggivano il matrimonio per il nuovo giogo, che venne imposto a' maritati di non potersi separare per veruna cagione giammai. E tutti perderono il coraggio di travagliare la campagna tanto per le nuove massime, che come sopra è detto, i Missionarj seminarono, quanto per la recente gravissima e durissima obbligazione di dover ora pagare le decime, le quali a conto fatto venivano a spogliare ogni sette anni i possessori de' bestiami ed i lavoratori della campagna di tutta l'entrata di un anno. Laonde la popolazione andava ogni giorno diminuendo sempre più, ed i pruni, gli stecchi, e l'erbe salvatiche si dilatavano sopra la terra, che si lasciava incolta. All' incontro i Frati oziosi, i letterati inutili, gli artigiani superflui, i nemici della fatica, gli spigolistri, i picchiapetti, i paltonieri, i pitocchi, e l'altra gente inutile cresceva ogni giorno maggiormente.

L'ozio, il bisogno, e le indulgenze produssero poi ancora degli altri vizj. L'uomo disoccupato non aveva altra occupazione, che di soddisfare le sue passioni.

L'uomo

L'uomo assalito dalla miseria cercava di ripararsi coll' ajuto delle frodi, delle soperchierie, e degli assassinamenti; e niuno aveva più ribrezzo di offendere Iddio, perchè le indulgenze, che leggiermente si ottenevano, promettevano da parte di Dio l'impunità a tutti. Le Leggi criminali antiche non servivano più a nulla: e niuno si pigliava il menomo fastidio di quelle Leggi, che al più condannavano all' infamia, od alla privazione della sepoltura. Convenne cangiare, e rendere più severe le Leggi criminali; e fu mistieri d'inventare ogni sorta di crudeli supplicj per punire i diversi orribili delitti, che erano venuti in uso. Ma l'acerbità delle nuove pene non ha poi servito ad altro, che a rendere la gente più disperata, più crudele, più inumana, e più dispregiatrice della vita, e dell' onore. Oltrediché i Missionarj vennero in soccorso de' delinquenti di ogni sorta perchè vollero, che quando questi si fossero una volta ricoverati ad una delle loro chiese; allora la giustizia non li potesse più ritirare da quelle: il che servì ad accrescere grandemente il numero, e la temerità degli scellerati.

Siccome le Leggi criminali così dovettero ancora venire necessariamente cangiate le Leggi civili, poichè quelle, che vi erano, essendo poche, e dirette per la

maggior parte a regolare i coſtumi, non poterono più ſervire a nulla sì toſto, che la bontà degli antichi coſtumi venne guaſtata dalla malignità, de' nuovi. Il popolo univerſalmente corrotto e ridotto in povertà commetteva ogni giorno mille frodi, mille ſoperchierie, e mille torti ne' contratti, nelle liti, e nelle ſucceſſioni. Ogni ora ſentivaſi una nuova maniera d'ingiuſtizia inventata, ed uſata de qualcuno in pregiudizio dell' altro, della quale prima non ſe ne aveva avuta idea veruna. I proceſſi cominciarono adunque ad eſſere infiniti. e queſta gran copia di liti accrebbe il numero degli avvocati, de' Magiſtrati, degli ſcrivani, e dell' altra gente di queſta fatta, che vive a' danni degli uomini. Gli avvocati, ed i notai erano una rea, e ſcellerata genia, che andava ſolamente in traccia del guadagno, e che per amore di queſto badava unicamente a ſuſcitare, e tirare in lungo le liti. I Magiſtrati eſſendo anch' eſſi per lo più di corrotti coſtumi, ed oppreſſi dalla povertà lungi dal tagliare le gambe alle frodi, alle violenze, ed alle ingiuſtizie, le ammettevano liberamente davanti al loro tribunale, e le accarrezzavano, purchè veniſſero cariche di oro, e di argento, e di altri importanti regali. Anzi i Magiſtrati erano il più delle volte non ſolamente

i patro-

i patrocinatori, ma benanche gli autori de' torti, e delle cabale. Sicchè egli fu meſtieri di fare nuove Leggi civili tanto per regolare i contratti, le ſucceſſioni, i proceſſi, ed altre coſe ſimili, quanto per mettere freno agli Avvocati, e Magiſtrati. Ma ſiccome i Miſſionarj avevano fatto credere, che nel Regno non vi foſſe altra gente abile a tanta impreſa, che alcuni ſoggetti, i quali avevano fatto i loro ſtudj preſſo i Geſuiti, così ne fu data l'incombenza a dieci perſone, le quali nelle ſcienze avevano fatto i maggiori progreſſi. Ma queſte ſcienze, che inſegnavavano i Geſuiti, non erano punto adattate nè al bene dello ſtato, nè all' utilità de' privati. Tutto era ſottigliezze, tutto difficoltà inutili, tutto concettini ſenza ſpirito, tutto arzigogoli irragionevoli, tutto pregiudizj, tutto falſità, tutto confuſione, e diſordine. Non vi s'imparava una giuſta morale, non una ſana politica, non una vera, ed ordinata giuriſprudenza, non la ſtoria del paeſe, non coſa alcuna finalmente che poteſſe ſervire a procurare il bene de' ſudditi, e la proſperità dello ſtato. Eppure le ſcuole de' Geſuiti erano meno cattive di quelle degli altri Miſſionarj, poichè in queſte oltre tutti i mali, e vizj ſudetti vi regnavano ancora il fanatiſmo, e la bizzarria.

Questi soggetti ridussero in poco di tempo a fine un gran volume di Leggi civili, lequali oltre all' essere scure, difficili, impraticabili, ed infinite di numero non si confacevano punto nè coi costumi, nè colla maniera di pensare, nè colla maniera di vivere della nostra nazione, nè col clima, ed altre circostanze del nostro Regno. Con questa occasione proposero i Missionarj ancora a mio bisavolo un Codice di Leggi canoniche, le quali essi dicevano essere necessarie in un paese Cristiano. Il Re non esitò a far promulgare nel popolo le Leggi civili, lequali attesi i difetti, onde erano cariche, furono la cagione, che presto dopo si aumentò vieppiù il numero delle liti, e per conseguenza de' perniziosi avvocati, e degli ingordi Magistrati ancora. Ma esso mio Bisavolo non potè risolversi, a far nella medesima maniera pubblicare le Leggi canoniche. Imperciocchè egli trovò, che queste miravano tutte al vantaggio de' conventi, e del clero, alla distruzione del governo secolare, dello stato civile, e del popolo laico. In esse stabilivansi due potenze una spirituale, e l'altra temporale, e questa doveva essere disposta ad ubbidire in ogni cosa ed in ogni tempo a quella. Le immunità personali, e reali del Clero vi venivano estese peggio di prima. I casi delle dispense da concedersi da' superiori

ſuperiori eccleſiaſtici vi erano ſtati di gran lunga ampliati. Vi venivano ordinati altri fori, altri giudici, ed altri tribunali per giudicare le cauſe eccleſiaſtiche, e del Clero. Una infinità di queſtioni, e di controverſie vi erano dichiarate eccleſiaſtiche, e da poterſi ſolamente conoſcere da' giudici ſpirituali. In ſomma tutto vi tendeva all' oppreſſione della ſocietà civile, ed allo alzamento del Clero.

Il Re, e buona parte de' ſuoi conſiglieri, benchè foſſero ciechi ammiratori de' Miſſionarj, arrivarono tuttavia a conoſcere tutte queſte loro cattive mire, e tutti i diſordini, che potrebbe produrre un codice di Leggi ſi fatte. Sicchè la Corte ſi dichiarò di non poter permettere, che coteſte Leggi veniſſero promulgate. I Miſſionarj ſi sforzarono dapprincipio di perſuadere il Re, ed i ſuoi conſiglieri per ogni ſorta di mezzi, acciocchè ſi veniſſe a queſta pubblicazione: e non avendolo potuto per queſti loro modi a niun patto piegare, ſi miſero a ſollevare il popolo, ed a predicare la ribellione contro il ſovrano. In tutte le loro funzioni eccleſiaſtiche, in tutte le loro prediche, in tutti i loro Oratorj, in tutte le loro ſcuole, ed in tutti i loro privati ragionamenti cercavano eſſi di moſtrare alla gente, che il Re era un miſcredente, un tiranno, un

 oppreſ-

oppressore dell' innocenza, del la fede, e de' buoni costumi, un nemico degli Ecclesiastici, e de' savj loro regolamenti, che conveniva deporlo, se si poteva, e se no, che bisognava ucciderlo. Così avvenne appunto. Un perfido, e scellerato suddito ammazzò il Re, mentre andava alla caccia; il parricida fu ricompensato: la memoria del Re detestata: ed il figlio non potè altramenti pervenire al trono, che promettendo a' Missionarj, ed alla nazione intiera di voler pubblicare il nuovo Codice di Leggi Canoniche e di ergere i nuovi tribunali ecclesiastici, il che fu prontamente eseguito. Dopo di questo per gli Missionarj così felice successo, stabilirono essi un tribunale d'Inquisizione, il quale andava di tanto in tanto praticando le più orribili crudeltà contro i migliori soggetti del paese, parte de' quali venivano ogni anno pubblicamente abbruciati, parte spogliati di tutte le loro facoltà, e parte mandati in esilio fra le genti barbare, e feroci. Talchè niuno ci fu, il quale in qualunque si sia cosa pensasse differentemente da' Missionarj, che non venisse tosto in una di queste maniere punito.

Essendo lo Stato in queste circonstanze avvenne, che alcuni pochi divennero eccessivamente ricchi, e che infiniti altri caddero all' incontro in una estrema povertà.

vertà. Fra i Ricchi s'introdusse ben presto il lusso nelle tavole, ne' vestimenti, ne' mobili, nel numero de' domestici, ed in altre cose tali, che servono a contentare la vanità degli uomini. Per queste cagione andò il denaro de' facoltosi a collare nelle botteghe di que' mercatanti, e di quelli artigiani, che via dagli altri si seppero distinguere nel somministrare merci, e manifatture tali, che potessero soddisfare l'ambizione, la dilicatezza, la vanità, e la cupidigia de' ricchi. L'esempio di costoro fu seguitato da quelli, che avevano bensì molto minor copia di denaro, e di terre, ma che erano spinti dalla medesima ambizione, e dall' invidia a non voler cedere in niuna cosa a' possessori di ricchezze maggiori, ed il numero di questi poveri ambiziosi si fece a poco a poco così grande, che in breve spazio di tempo tutta la nazione fu in preda ad uno eccessivo lusso. Gli effetti di un tale lusso si furono, che la gente impoveriva ogni giorno maggiormente, che la cultura delle terre veniva sempre più negletta, ed abbandonata, che le facoltà di molti passarono nelle mani di pochi mercatanti, ed artigiani, che una gran copia di persone si astenevano da' matrimonj per lo timore delle spese, che il popolo andava alla giornata incredibilmente scemando, e che sotto una bella

apparenza stava nascosta una grande, e funesta miseria. I Missionarj lungi dal far comprendere alla gente, che il lusso era la loro ruina, si studiarono a tutto potere di conservarlo, e di fomentarlo, perchè ciò riusciva sommamente utile ad ogni ordine del clero. I mendicanti andavano per le case de' voluttuosi, e degli ambiziosi ad adularli, ad intrattenerli, a carezzarli, e ne portavano via per lor mercede i pranzi, le cene, e le ricche elemosine per gli loro conventi. I discepoli di San Domenico s'ingegnavano di acquistare da costoro o per niente, od a vile prezzo le terre per gli loro conventi, e gli ornamenti per le loro chiese. I Gesuiti andavano facendo lo stesso mistiere, ed oltre a questo prestavano denaro ad usura, vendevano merci di ogni sorta, e facevano travagliare i loro fratelli laici in diverse fabbriche, e manifatture.

I Frati, che furono sempre perfettamente concordi finchè si trattò di ridurre la nazione a quel segno, a cui avevano sempre mirato, cominciarano a disunirsi, ed inimicarsi vicendevolmente come furono pervenuti al fine de loro bramato. I Gesuiti si erano acquistata una immensa riputazione tanto alla corte, come presso il popolo, e niuno degli altri ordini Religiosi aveva potuto salire ad una stima sì grande, e sì universale.

Ciò

Ciò dava gran pena a' discepoli di San Domenico, e di San Francesco, poichè tanto per ambizione, come per cagione del loro interesse avrebbero desiderato di essere riputati al pari de' Gesuiti. Non sapendo adunque i Domenicani, i Francescani, i Cappuccini, ed altri tali ordini come altramente fare, comminciarono ad attaccare la dottrina, e la religione de' Gesuiti, mostrando che sostenevano una infinità di sentenze contrarie a' buoni costumi, alla Religione, al bene degli stati, ed alla sicurezza de' Principi. Le dottrine de' Gesuiti erano veramente tali, come venivano descritte dagli altri, ma essi si difesero ed accusarono vicendevolmente gli altri ordini di frati per la loro vita sregolata per le loro pratiche cattive, e per la loro morale troppo severa, e troppo impraticabile. Ogni partito trovò i suoi clienti, ed i suoi avvocati, e la furia di queste controversie invase tutte le case sì de' Signori, come de' plebei, Quindi nacquero le discordie, le inimicizie, e le fazioni nelle case private, poichè ognuna abbracciava partito, ognuna perseguitava a morte chiunque era del sentimento contrario senza verun riguardo a parentela, ad amicizia antecedentemente avuta, nè ad altre cose tali, che per altro mantengono il vicendevole rispetto fra la gente..

Mio

Mio Padre, che da' Gesuiti era stato educato, non istette guari a proteggere il loro partito: ed era già entrato in pensiero di bandire del Regno tutti gli altri Missionarj. Ma egli fu impedito dalla morte di poter eseguire il suo disegno poichè avendo un giorno ricevuto da un frate Zoccolante, cui per avventura toccò di dovere allora comunicare nella Chiesa Cattedrale, il sagramento dell' Eucaristia, esso ne morì presto dappoi. Molti ne presero sospetto, che il Re fosse stato avvelenato dal Missionario per levare ai Gesuiti un così appassionato loro protettore: ma siccome si sapeva; che questo frate odiava, ed aveva fatto grandissimo strepito contro a' Gesuiti principalmente per quella dottrina, che professano, che sia lecito di uccidere in certi casi i principi regnanti, così non parve essere giusto, e ben fondato un tale sospetto. Con tutto ciò io venni poi da lì a non molto a risapere, che appunto a suddetto fine era stata dal frate medesimo avvelenata l'ostia, con cui egli comunicò il Re mio Padre.

Io succeſſi al padre mio nel governo dal Regno: e perchè io era ancora giovane, non mi volli fidare a me stesso, ma mi scelsi per mio principal consigliere un vecchio uomo per probità di costumi, per prudenza di consiglio, e per lealtà di animo fra la nazione somma-

fommamente rinomato. Le prime cure di questo venerabile vecchio fi furono di moftrarmi il peffimo ftato, in cui fi trovava il regno. Egli mi narrava, come ne' tempi paffati veniva governata la nazione: egli mi efponeva le fue antiche leggi, i fnoi coftumi, e le fue maniere di vivere: egli mi faceva vedere, che il popolo godeva allora una petfetta felicità, e che l'innocenza de' fuoi coftumi, l'amore del travaglio, e la facilità de' matrimonj manteneva l'abbondanza nel popolo, e la tranquillità nelle cafe private. Egli paragonava lo ftato di allora con lo ftato prefente, e mi faceva toccare colle mani, che la nazione era oggimai ridotta alla più deplorabile miferia. Egli mi moftrava le campagne incolte, le ville e le città fceme di abitatori, la mancanza degli alimenti, ed il luffo ecceffivo della gente. Egli mi faceva offervare, che per una gran moltitudine di fudditi induftriofi, innocenti, pacifici, ed offervatori delle leggi, e de' buoni coftumi, che avevano avuto i miei anteceffori, io aveva oggimai acquiftato un picciolo numero di fudditi poltroni, amanti dell' ozio, delle cabale, delle liti, e delle difpute, dati alla vanità, alla luffuria, ed all' incontinenza, fchiavi del denaro, e ribelli delle Leggi, e del governo. Egli diceva, e mi faceva comprendere,

che

che i Missionarj Europei erano l'unica cagione di tutti questi malanni, e che però conveniva del tutto scacciare questi mostri dal Regno, se io voleva cominciare a mettere in ordine lo sregolato, e distrutto mio Stato. Io aveva già presa la deliberazione di ubbidire ai consiglj di così fedele ministro: ma i Gesuiti accortisi di questo mio disegno si misero a sollevarmi contro tutto il popolo superstizioso, e fatti certi loro accordi con un popolo barbaro, che abita vicino al mio regno, e che viene chiamato i Teranzi, li disposero ad invadere improvisamente le mie terre, di unirsi ai ribelli e di venire a levarmi la vita. In queste funeste circostanze io trovai ogni ordine di persone così corrotto, i miei tesori così vuoti, la confusione così universale, le forze dello stato così ruinate, che essendo certo di non potermi più sostenere sul trono, mi feci ajutare da' alcuni de' miei amici, e mi salvai colla fuga, talchè dopo diversi anni, e dopo varj tristissimi casi arrivatimi pervenni in Sicilia senza aver mai più potuto avere alcuna notizia dell' infelice Regno di Cumba, e delle cose succedute colà dopo la mia partenza.

RIFLES-

RIFLESSIONI
SOPRA LA
RELAZIONE
DEL
REGNO DI CUMBA.

Questa Relazione, che fu da me ritrovata per uno accidente, che quì non importa di riferire, mi fece una così grande impressione nell' animo, che tosto mi posi a considerare, ed esaminare fra me medesimo i mali, che vengono partoriti da' Frati nelle Republiche, e negli stati cattolici, i quali ritrovai non essere punto minori di quelli, che cagionarono nel Regno di Cumba. Quindi ho stimato di fare cosa vantaggiosa al pubblico con lo accennare, e noverare partitamente i principali malanni, che provengono da nostri Frati, e di addurre

durre in seguito que' mezzi, che io stimo più convenevoli per levare, od almeno diminuire così gravi, e perniziosi disordini. E siccome io non sono stato spinto a questa impresa da veruna biasimevole passione, ma che unicamente mi ci ha condotto l'amore del bene comune, così mi Lusingo, che niun leggitore, per quanto appassionato protettore de' Frati egli sia, mi potrà giammai tacciare di maldicente, o di calunniatore. Del che io vivo con tanto maggiore speranza, quanto è più grande la premura, che ho di astenermi nel distendere queste mie riflessioni da ogni espressione ingiuriosa, e che possa far nascere contro di me qualche sinistro sopetto. Io medesimo abomino tutti coloro, che dicono, e scrivono male de' Religiosi unicamente per poter dir male, e per avere materia da mettere in opera la loro forza calunniatrice. Questi non meritano da essere ascoltati da niuno tantopiù che i loro discorsi sono per lo più ripieni di false relazioni, e di altre cose vituperevoli.

Il costume di abbracciare una singolare maniera di vivere, e di praticare cose inusitate e stravaganti per distinguersi dal rimanente degli uomini in fatto di religione, e di pietà, non ha come altri per avventura potrebbe pensare, avuto la sua prima origine fra noi al-

tri

trì criftiani, ma è già molto prima ftato introdotto, ed offervato da' pagani. I facerdoti della gran Madre degli Dii facevano profeffione di menare una povera, trifta, ed auftera vita; e però andavano da una provincia in altra portando attorno la immagine della Dea, e pregando la gente, che per amore di Lei li fovveniffero colle loro limofine, afficurandoli, che le Dea ne avrebbe loro per quelle carità renduta la mercede, e che gli avrebbe colmati de' fuoi beneficj. I facerdoti di Bellona coftumavano di cavarfi da fe fteffi per atto di religione il fangue dalle proprie vene; e lafciatolo grondare nel concavo delle loro mani ne fpruzzavano poi l'idolo della Dea. Minuzio Felice racconta, che molti gentili, i quali volevano, parere fanti, ufavano di andare attorno co' piedi fcalzi, e colla tefta coperta di veli di una ftrana maniera. I facerdoti di Atene, e dell' Egitto fchifavano ogni commerzio colle donne, fi oftenevano dalle carni, e non bevevano vino. Certe fette di fuperftiziofi pagani fi fcorticavano, e martirizzavano da fe fteffi, finchè aveffero perduta una gran quantità del loro fangue. Minuzio Felice, che defcrive quefte varie maniere di martirj, che diverfe claffi de' divoti, e religiofi idolatri fi davano, ne li rimproverò acremente, e diffe loro in faccia; che quefti

non erano misterj, non sagrifizj, e non atti di religione, ma cose da spaventare, e da fare orrore. Tertulliano nel capo quarto della sua Apologia mostra, che i Cristiani sono da preferirsi ai Gentili, perchè, dic' egli: „ Noi ci serviamo di quel medesimo cibo, „ di quel medesimo vestimento, e di quelle medesime „ bisogne, di cui vi servite voi altri idolatri. Noi „ non assomigliamo ai Brammani, ed ai Ginnosofisti „ degli Indiani, poichè noi non ci nascondiamo, com' „ essi, per le selve, e non rigettiamo le cose neces„ sarie per vivere: noi non dispregiamo niuna cosa, „ che la bontà di Dio ha creata per nostro vantaggio: „ noi viviamo con esso voi, e non ci allontaniamo „ dalla vita comune. „

I sentimenti di Tertulliano in questo punto erano i sentimenti di tutti i Cristiani di allora. Nel Vangelo non viene fatta la menoma menzione degli ordini Religiosi: Questi non furono noti nè agli Apostoli, nè a' fedeli del primo, e del secondo secolo. Sicchè fino allora a niuno era per anche venuto per la mente il pensierò di menare una vita separata, e diversa da quella degli altri Cristiani. San Paolo, e Santo Antonio furono i primi a scegliere un genere di vita straordinario, e differente da quello degli altri fedeli.

Verso

Verso la metà del terzo secolo, quando cominciò la perfecuzione di Decio, fuggì Paolo da' fuoi perfecutori, e ritiroffi fulle alpi, e cangiandovi di tempo in tempo dimora, gli venne finalmente fatto di abbatterfi in una rupe pofta fra mezzo ad un deferto, dov' egli ftabilì di fiffare il fuo foggiorno. Quivi dimorò egli fino all anno novantefimo di fua età, nel qual tempo Santo Antonio fi portò alla volta, di quel deferto, e lo fcoperfe. Quefti avea anch' egli già nell' anno ventefimo di fua età abbracciata la vita afcetica. Dieci anni dappoi fi condufs' egli in un deferto, dove per lo fpazio di venti anni foggiornò in una fabbrica diroccata. Nel principio del quarto fecolo fi lafciò egli perfuadere da una moltitudine di gente che era colà concorfa per ammirarlo, e perimitare il fuo efempio, a fortire dal fuo nafcofto buco, e di lafciarfi da effi vedere. Il fuo efempio induffe parecchi a volerlo feguitare, e da quel tempo in quà furono eretti molti monafterj, ch' egli reffe come padre, ed infpettore. Dopo che Antonio ebbe già radunati molti difcepoli nella Tebaide, Ammonio introduffe la medefima maniera di vivere anche nella Nitria. Ma il più celebre di coftoti Romiti fi fu Pacomio, perchè egli unì parecchi di quefti monafteri in un medefimo corpo di

congregazione, ai quali egli prefcriffe una regola certa, e ftabile. Coftoro fi chiamarono Cenobiti, e crebbero in breviffimo tempo a numero grandiffimo, talchè vollero anche le donne feguitare il loro efempio, e facendo voto di virginità, fabbricarfi de' conventi per condurvi una vita fomigliante a quella de' Cenobiti fottomettendovifi alle medefime regole, e vivendovi in comunione. S. Ilarione fu il primo, il quale moffo dall' efempio di Santo Antonio, introduffe quefto genere di vita nella Paleftina. Vi è chi pretende, che San Bafilio foffe il primo a portare quefte medefime regole nella Grecia, ma il Bingamo nel libro fettimo cap. 2. §. 12. delle fue Origini ecclefiaftiche dimoftra, che quefta opinione non è altramenti vera, e che quel fanto non fu, fe non fe il Direttore di quelli, che colà avevano abbracciato lo ftato monaftico. Santo Atanafio effendo andato a Roma conduffe feco lui una quantità di cotefti romiti, e monaci e quefta forta di vita effendo piaciuta agli Italiani, vi furono in picciolo tratto di tempo fondati di molti monafterj, e prefto vi fi moltiplicarono i Monaci, che di là poi fi eftefero per tutto l'occidente.

Cotefti Monaci erano divifi in diverfe claffi. Gli uni erano Cenobiti, i quali, come abbiamo veduto, vive-

vivevano in comunione: Gli altri chiamavansi Anacoreti: e questi erano quelli, che dopo essere stati per qualche pezza di tempo Cenobiti, andavano a rinchiudersi in una più ristretta solitudine. San Girolamo fa menzione di un' altra razza di Monaci, ch' egli chiama Rhemoboti, e sono que' medesimi, che Cassiano nomina Sarabaiti. Costoro amavano di vivere insieme in due, o tre solamente: vivevano a lor talento senza legarsi a qualche certa regola, ed andavano di continuo viaggiando da una città, e da una villa all' altra, adducendo per iscusa del loro vagabondare, che non trovavano in verun luogo la perfezione, di cui andavano in cerca.

La quantità di cotesti Monaci di tutte le classi crebbe in breve sì fattamente, che i Cristiani di que' tempi ne restavano maravigliati. Non erano scorsi, se non che diciassette anni dopo la morte di Santo Antonio, che Rufino, il quale n'era stato testimonio di vista, si dichiarò, che non doveva andare guari, che tanti fossero i Monaci ne' deserti, quanti gli abitatori nelle città. Le Monache, la di cui fondatrice, e Madre dicesi, che sia stata una certa Syncletica di Macedonia, erano in quel torno di tempo già arrivate al numero di venti mila. Ma di gran lunga superiore era la moltitudine

de' Monaci. Santo Antonio fondò i ſuoi primi monaſterj nella Tebaide inferiore, e San Pacomio nella ſuperiore. Amonio gli aveva piantati ſulle Montagne di Nitria, l'egizziano Macario nel deſerto di Scetide, Ilarione in Paleſtina, Aonete in Siria, e Gregorio in Armenia, perlocchè agli viene anche chiamato lo Apoſtolo dell' Armenia.

Fra queſte maniere di uomini bizzarri, che avevano ſcelto così ſtrani generi di vita vi mancavano ancora gli ſtyliti. Simeone ſi miſe adunque nel ſecolo quinto ad inventare una molto ſtraordinaria maniera di dover piacere a Dio. Egli ſtette per lo ſpazio di quarantaotto anni continuamente in piedi ſu delle colonne, eſpeſto agli ardori del ſole, ed a tutti i rigori delle varie ſtagioni. Egli andava da una colonna all' altra, e quando mutava colonna, egli ſaliva ſu di un' altra più alta, come ſe l'altezza della colonna doveſſe contribuire non poco alla perfezione della vità, ed alla grandezza della virtù. Le ſue faccende ſu queſte colonne erano di dire orazione, e di predicare alla gente, che in gran folla concorreva per udirlo. Durante l'orazione egli ſi andava piegando per innumerabili volte così profondamente, che veniva a toccare colle dita de' piedi la fronte della teſta. Vi erano di quelli,

che

che avevano la curiosità di fapere, quante fiate ei fi piegaffe al giorno, trai quali vi fu Teodoreto celebre Vefcovo di Ciro, che moffo dal medefimo defiderio volle andare ad offervarlo. Egli arrivò a numerare mille duecento, e quarantaquattro di cotefti contorcimenti, e vedendo, che ancora non era tardi, e che troppi altri ne avrebbe avuto a contare, fi rimafe del numerare più oltre, poichè ben prevedeva, che Simeone gli avrebbe alla fine con fue tante contorfioni confufo affatto la memoria. Col lungo andare fi marcì a cotefto fanto una gamba, e la perdette: ficchè egli per non mutar genere di vita, fi fcegliò di ftarfi fulla colonna col folo ajuto dell' altro piede, ed in quefto ftato finalmente morì. Daniele, Giuliano, e parecchi altri feguitarono l'efempio di Simeone, e furono però chiamati Styliti.

I Pagani tenevano tutti quefti romiti, e Monaci per gente oziofa, e piena di vizj. Puoffi vedere in Eunapio, ed in varj altri autori, che vengono citati dall' Amaja nella fpiegazione della L. 26. C. de Decur. L. 10. di quante furfanterie, e di quanti orribili misfatti veniffero da' Gentili incolpati cotefti abitatori de' deferti. E benchè tutte le loro accufe, non fiano forfe appoggiate al vero, non è però da negare, che

 di

di molti mali, e di ogni sorta non ne commettessero costoro. Imperciocchè la maggior parte di loro riducevasi ad abbracciare una sì fatta vita unicamente per poter vivere a loro agio, e per esentarsi dall' obbligo di concorrere insieme cogli altri a sostenere le gravezze dello stato. Il numero di costoro divenne si grande ed il male ne andò tanto avanti, che l'Imperadore Valente dovette per una legge, che e la 6. C. de Decur. Lib. 10. tit. 31., comandare, che niuno più ardisse di ritirarsi ne' deserti, e che quelli, che già ci erano, dovessero restituirsi a que' luoghi, donde n' erano partiti, per sottomettersi ai pesi dello Stato.

Questa Legge non ebbe, se non che pochissimo effetto. Ma non andò guari, che i Monaci tratti dall' amore della cose mondane si restituirono in gran quantità a quelle città, dalle quali erano prima per odio, alloro dire, del secolo fuggiti: Essi cominciarono ad amare il commerzio degli uomini, a pigliare affetto per gli affari del mondo, ed a mischiarsi in tutte le faccende, in tutte le controversie, ed in tutti gl' interessi de' secolari. Non vi aveva quasi processo, in cui qualcuno di questi Romiti, e Monaci non vi volesse avere qualche parte. Non si faceva quasi alcun matrimonio, e non si conchiudeva, verun contratto, dove

qual-

qualcuno di costoro non vi avesse avuto qualche maneggio. Finalmente essi arrivarono colla loro temerità così oltre, che si diedero a suscitare controversie, a creare fazioni, a rovinare le famiglie, ed a perturbare la pubblica, e privata quiete, come ce ne rendono chiara, e sicura testimonianza, Eunap. Aedes pag. 78. San Giovanni Crisostomo Ora. 17. Pap. Theod. Lib. 5. cap. 19. Zosim. Lib. 5. Liban. Orat. e Santo Ambrogio nell' Epistola 29. Sulpit. Sever. Dial. 1. cap. 8. I Magistrati per riparare e tanti, e così gravi disordini furono costretti di aver ricorso agli Imperadori per ottenerne, che volessero tenere in freno questa gente uscita delle selve per mettere sossopra le città, e le famiglie private. Teodosio il grande vinto dalle istanze de' Magistrati fece una legge, con cui comandò, che i Monaci dovessero lasciare le città, ed i borghi, e ritornarsene alle loro selve; ma questo medesimo Imperadore mosso dalle sollecitazioni de' Monaci rivocò pochi mesi dappoi il suo proprio editto, come si può vedere dalla Legge 12. Cit. de Monach. del Cod. Theod.

Dalle Leggi, che diversi Imperadori hanno promulgate rispetto a' Monaci vedesi chiaramente, che essi erano in que' tempi ancora soggetti a' Principi secolari, e che non appartenevano punto alla Gerarmia Ec-

clesiastica. Il che va inteso non solamente de' Monaci Solitarj, ma de' Cenobiti ancora. E ciò viene confermato delle testimonianze di Isacco Alberto nel suo Archieraticon pag. 60. del Lindano Panopl. L. 4. cap. 75., e di Graziano medesimo, il quale attesta, che fino ai tempi di Siricio, e di Zosimo i Monaci non venivano compresi sotto l'Ecclesiastica Gerarchia. Caus. 16. qu. 1. post cap. 39.

Noi dicemmo poc' anzi, che Santo Atanasio era stato cagione, che i Monaci s'introducessero ancora nell' Occidente. E di fatto d'allora in qua' essi vi si propagarono per indicibile maniera. Santo Augustino gli ajutò col favore di sua autorità nell' Africa e questo santo viene ancora tenuto per l'Institutore de' Canonici Regolari. Il dotto Francesco Duareno nel suo Trattato de Sacr. Eccl. Minist. Lib. 1. cap. 21. lo afferma per certo, il Bingamo nelle sue Orig. Eccles. Lib. 7. cap. 2. §. 9. ha questa opinione per molto verisimile. Ma Onofrio Panvinio nelle sue Annotaz. al Platina Vit. Pontif. Vit. Gelas., ed Ospinian. de Orig. Monach. L. 3. cap. 6. sostengono, che i Canonici regolari non da cotesto Santo, ma da Papa Gelasio sulla fine del secolo quinto siano stati istituiti. San Martino, San Massimo, e San Cassiano furono quelli che stabilirono, e dilatarono

rono gli ordini Monastici per la Francia. Ma tutti questi furono superati da San Benedetto, il quale ebbe la bella sorte di fondare una Religione, che non solamente per riguardo a se stesso fece de' progressi grandissimi, ma servì ancora di rampollo a molte altre regole di frati, gl' inventori delle quali si lusingarono di poter più sicuramente condurre i suoi seguaci alla perfezione col cangiare il colore dall' abito, o col mutare il cappuccio, o coll' aggiugnere, o togliere qualche cosa alla regola dell' ordine di San Benedetto. Laonde le Religioni, ed i monasterj si moltiplicarono a dismisura, ed in breve tempo ogni paese fu pieno di case, dove si erano messe ad abitare delle maschere Monacali. I miracoli che da costoro si operavano in ogni luogo, ed in grandissima copia, fecero sbalordire la gente, empirono di stupore il Signori grandi, ed i piccioli, siccome quelli che erano ignoranti, e non conoscevano le arti, e le pie frodi degli operatori, e levarono in somma a tutti li popoli cristiani per sì fatta maniera il cervello, che grandi, e piccoli, sovrani, e sudditi, uomini, e donne tutti e tutte s'affrettavano di correre alle loro chiese, a' loro conventi, ed alle loro celle, a venerargli, ed a regalarli di molti danari, e di ampie terre.

Vennero

Vennero poi i secoli barbari dei tempi di mezzo, ne' quali la ignoranza, e la superstizione de' Laici, e de' preti era salita al più alto grado, che potesse arrivare. I Monaci all' incontro avevano conservata qualche tintura di dottrina di cui si servirono poi per uccellare il popolo, e per fargli credere tutto quello, ch'essi volevano. Allora eglino poterono inventare, ed operare a posta loro migliaja di miracoli sotto gli occhi della credula, e superstiziosa gente, che niuno avrebbe ardito di dubitare della verità di alcuna di quelle finzioni, e di quelli ingannevoli artifizj. Allora fu loro facile di farsi adorare dal popolo per quelle vittorie, ch'essi raccontavano di guadagnare alla giornata contro i demonj dell inferno, i quali da' frati secondo le loro relazioni venivano ora scacciati con vergogna, ora banditi da' luoghi abitati, e mandati sulle cime delle più alte, e deserte montagne. Allora fu loro di gran vantaggio lo avere inventate mille maniere di devozioni, il far crescere la copia de' Santi, il celebrare molte feste, il molto predicare, il molto confessare, ed il molto cantare in coro. Il popolo nauseato, e stomacato della ignoranza, e della malvaggia vita del Clero secolare aveva già posto tutta la sua confidenza, e dedicata tutta la sua venerazione a' frati. Il sodo, ed

il

il massiccio della Religione Cristiana era già ignorato, e negletto da tutti. I dieci precetti del Decalogo appena erano conosciuti: Il Vangelo non veniva spiegato da veruno, nà da veruno inteso. Le pratiche, e la disciplina dell' antica chiesa erano ignorate da tutti. Tutta la divozione, e la disciplina degli ecclesiastici era ridotta all' osservare le cerimonie, e formalità del rituale, all' arte di ben cantare in coro, ed al celebrare con una certa pompa, e magnificenza le sacre funzioni. Frequenti erano i pellerinaggj, frequenti e con molto calore raccomandate le messe per gli defunti, e frequenti le devozioni a' Santi particolari, dei quali venivano da' frati composte le vite, e raccontati con assiduità per le case de' privati i miracoli, acciocchè non si stancassaro di venerare, e di arricchire que' monasterj, che per mezzo de' loro santi potevano ottenere a' lor fedeli tutte le grazie temporali, e spirituali secondo la ubbia di que' tempi.

L'avidità de' Monaci andò crescendo insieme colle loro ricchezze. Essi incorraggiati dalla protezione, che godevano de' Papi ebbero l'ardire di appropriarsi le decime, che appartenevano a' vescovi, ed a' parochi. Essi esponevano al popolo, se essere più esperti, e più capaci di travagliare nella vigna del Signore, che non

erano

erano i preti, se saper meglio di questi guidare la gente per la via della salute, se essere predicatori più bravi, e confessori più diligenti de' preti: quindi volere la giustizia, e la ragione che la gente non paghi più le decime al clero secolare, me sibbene a loro. Ma questo non bastò loro: che vollero anche essere esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, e vivere del tutto sotto la dipendenza del Papa, il che fu loro da' Pontefici, i quali connobbero il vantaggio, che ne dovevano sperare, poco a poco ben sì, ma però agevolmente conceduto. Gli abati ottenerò in oltre da' Papi la licenza di potersi scegliere a loro piacere de' Lettori per gli loro monasterj, e di essere ordinati dai così detti Corepiscopi. Diversi altri Privilegj ancora furono loro accordati da' Papi, i quali comprendevano assai bene, e lo andavano esperimentando in effetto, che in questa maniera veniva ad aumentarsi sommamente l'autorità della Santa Sede. ed e la moltitudine de' suoi difensori.

Queste così immense ricchezze, e questi così esorbitanti privilegj, giunsero finalmente a guastare i costumi, e la disciplina de' Monaci Benedettini, i quali poste in dimenticanza le regole del loro santo fondatore andavano in gran quantità a soggiornare nelle corti

de'

de' principi, a condurre compagnie, e reggimenti di ſoldati alla guerra, ed e cacciarſi fra il popolo per ſuſcitarvi liti, controverſie, inimicizie, ed ogni ſorta di diſordini. Coteſto ſregolamento commoſſe diverſi ſanti uomini a volere iſtituire de' nuovi ordini religioſi, dove una vita più coſtumata, e più auſtera ſi doveſſe menare, e dove le ricchezze del mondo non poteſſero giugnere a pervertire i frati. Quindi fu fondato da San Romualdo l'ordine de' Camaldoleſi, da San Brunone quello de' Certoſini, e qualche altro da altri. L'oggetto di tutti coteſti ordini nuovi ſi fu di tenere lungi i vizj mediante lo ſprezzo, e l'allontanamento de' beni, e delle ricchezze del mondo. Ma queſto fine fu ben preſto anche da queſte nuove regole de' frati perduto interamente di mira. I creduli, e ſuperſtizioſi devoti ſorpreſi dalla vita ſevera e rigoroſa, che conducevano i fondatori, ed i primi diſcepoli de' nuovi ordini, e confuſi, e ſtrabiliati dalla quantità, e dalla grandezza de' miracoli, che di coſtoro aſſiduamente ſi raccontavano, correvano in frotte a deporre le loro ricchezze in coteſti moniſterj, e non avendo i lor ſuperiori coraggio abbaſtanza per rifiutarle, n'avvenne, che in breve tempo vi s'introduſſe l'abbondanza, e l'opulenza, ed in un con eſſa la corruzione,

ſicome

ſiccome loro inſeparabile, e fedele compagna. Laonde la Riforma avrebbe avuto biſogno di un' altra Riforma: ma lungi dal penſare ad una tale impreſa i nuovi ordini conſervarono le ricchezze, e le terre acquiſtate di mano in mano, e ſi ſtudiarono a tutto potere di procacciarſi alla giornata di nuovi teſori, e di nuove poſſeſſioni. Talché i nuovi ordini, ed i vecchj, e i veſcovi, e i parochi, e tutto in ſomma il Clero ſi regolare, che ſecolare di comune concerto divennero i predatori delle terre e de' denari de' ſecolari, gli ſpogliatori delle ricchezze degli ſtati, ed i diſtruggitori delle private famiglie.

Si doveva ſperare, che gli ordini mendicanti, i quali vennero ſu ne' tempi poſteriori, doveſſero mettere riparo a tanti diſordini, e che aveſſero per riſpetto alla povertà, al diſpregio del mondo, ed all' innocenza de' coſtumi da ſervire di eſempio a tutti gli altri ordini religioſi. Noi vedremo in breve quali, e quanti vantaggj, abbiano coſtoro procurati al mondo, ed alla religione criſtiana.

Gl' Inſtitutori di queſti nuovi ordini di Mendicanti ſi furono San Domenico, e San Franceſco due celebri perſonaggj del ſecolo decimo terzo. Queſti fondarono gli ordini de' Frati Predicatori, e de' Frati Minori:

Le

Le quali regole amendue crebbero in breve ſpazio di tempo a tanta quantità di religioſi, ed a tanta riputazione ſalirono, che empierono tutto il mondo criſtiano di arditi, e venerati campioni, le cui principali premure ſi erano di ſradicare gli eretici; di eſtendere, e ſollevare al più alto grado, che foſſe mai poſſibile, l'autorità pontificia, e di abbindolare la gente colla profeſſione, e col vanto della loro povertà.

San Domenico di nazione Spagnuolo, e dell' illuſtre caſata dei Guzman dopo avere qualche tempo predicato contro gli albigeſi ſi determinò l'anno 1215. in un con altri nove ſuoi compagni di voler fondare un ordine di frati Predicatori, ad intendimento di fargli predicare contro gli eretici, che allora andavano ſurgendo tanto in Francia, come in Italia. A queſto effetto andò San Domenico alla volta di Roma per ottenere da Papa Innocenzo terzo l'approvazione dell' ordine da lui meditato. Queſto Pontefice avendo differito di compiacere al Santo di quella ſua dimanda, ne fu poi prevenuto dalla morte; e toccò ad Onorio terzo la ſorte di confermare la novella Regola. Ma quantunque l'Anteceſſore di Papa Onorio non aveſſe per anche approvato l'ordine, che voleva formare San Domenico, egli non laſciò tuttavia di ſervirſi tanto del

Santo, quanto de' fuoi compagni per mandargli a bandire la vera fede di Crifto agli eretici, ed a ftimolare i principi, ed i popoli alla perfecuzione di coloro, che foffero oftinati a non lafciarfi convertire colle buone. Eglino avevano ordine di informarfi per ogni luogo, e di prendere in lifta i nomi degli eretici, che vi avevano, di notare le opinioni, che ogni diverfa fetta fofteneva, dello zelo, che moftravano i cattolici per ifterminarli, e della premura, che avevano i vefcovi, per convertirli, e per impedirne gli ulteriori progreffi. Divenuti per quefta maniera le fpie del Pontefice effi andavano di tanto in tanto a Roma per rendergli di ogni cofa conto fedele. Per quefto loro ufficio fu loro dato il nome d'Inquifitori, e San Domenico fu fatto dallo fteffo Papa Innocenzo Inquifitor Generale. Ma cotefti Inquifitori non avevano in quel tempo ancora verun Tribunale d'Inquifizione, poichè il loro impegno contro gli eretici oftinati fi riduceva foltanto a dover follecitare i Principi, ed i Magiftrati, perchè efiliaffero, o puniffero coloro, i quali venivano da effi Inquifitori accufati per tali. Lo zelo degli Inquifitori andava fovente tant' oltre ancora, ch' eglino follevavano il popolo, e davangli una croce di panno da metterfi full' abito da chiunque li voleva feguitare,

e le

o le conducevano contro gli eretici ad ucciderli, a dar loro la caccia, fervendo effi medefimi di guide, e di Generali.

I Frati minori furono fatti Inquifitori anch' effi: ma benchè non la cedeffero nè in crudeltà, nè nella diligenza di correre quà e là per gli paefi, dove credevano di poter fcoprire, e perfeguitare qualche eretico, agli Inquifitori della regola di San Domenico, non ebbero tuttavia i primi la forte di effere al pari di quefti riputati, ed impiegati. Noi dicemmo poco prima, che fondatore di quefta Regola de Frati Minori fi fu San Francefco, il quale effendo ftato mercatante in affifi ftabilì tutto in un tratto di cedere e rinonziare a fuo Padre Pier Bernardo la fua bottega, e mifefi, com' egli credeva, ad imitare gli Apoftoli, ed a voler vivere nella povertà privo di ogni bene, e di ogni foftegno. Secondo il coftume di que' fecoli, ne' quali niuna idea avevafi dei veri doveri, di noftra Religione, non iftette egli molto a trovare una gran quantità de' feguaci, per li quali compofe poi una Regola, che fu approvata da Innocenzo terzo nel 1215. e confermata da Onorio terzo fuo Succeffore nel 1223.

Cotefti nuovi ordini ottenero da' Papi di effere efenti dalla Giurisdizione Vefcovile, e di potere in ogni luo-

go sentir le confessioni, e di assolvere i penitenti senza domandarne la licenza nè a' vescovi, nè a' parochi. Il qual privilegio partorì poi delle lunghe, e funestissime controversie fra il Clero secolare, e cotesti ordini de' Mendicanti, che furono alla fine terminate da' Papi a danno de' secolari.

Costoro inventarono la Teologia Scolastica; e coll' introdurre questa nelle seccole riuscì loro di bandirne la Dommatica, laquale non poteva per niun verso piacere ai Pontefici. Lo studio delle antichità sacre, e della Storia ecclesiastica, le quali scienze allora già erano state fuor di modo guaste, e corrotte da' frati, venne del tutto spento, e sepolto, talchè poi per più secoli non se ne fece più menzione veruna, il che a' Pontifici servì mirabilmente per potere aumentare, e stabilire la loro potenza si spirituale, che temporale sulla crassa ignoranza de' Cristiani.

Per acquistarsi maggior riputazione nel volgo inventarono essi ancora diverse feste, e varie divozioni particolari, che attirarono la gente in frotte alle loro chiese. I Domenicani istituirono la festa del Rosario, i Francescani quella della Porziuncula, e quella del Cordone, e dietro allo esempio di questi gli Agostiniani istituirono quella del Coreggio, ed i Carmelitani

quella

quella dello Scapolare. Nel medeſimo tempo furono erette delle congregazioni, degli oratorj, e delle cappelle di queſti nomi, e titoli, e fecero tanto con queſte loro feſte, e ciance, che tutta la gente cercava di entrare in coteſte compagnie, e confraternite, e che niuno credeſſe di poterſi ſalvare, ſe in una o più di eſſe non ſi faceſſe ſcrivere. Da ciò traevano i frati grandiſſimo profitto, perchè avendo eglino ottenuto da' Ponteſici delle indulgenze plenarie, il perdono di tutti i peccati, e tanti altri privilegj per chiunque entraſſe in quelle congregazioni, e faceſſe limoſina, tutti correvano là a vuotare le loro borſe, immaginando di poter col mezzo di un' abbondante limoſina liberare le anime loro da qualunque più grave peccato. Ma ſiccome il guadagno, che per queſta via ſi faceva, era grandiſſimo, così le diverſe regole di frati ne concepirono ben preſto della geloſia, e dell odio l'una contro dell' altra. Laonde quel convento, che aveva meno concorſo di gente, ſi dava a fingere a tutto potere de' miracoli, ed a moſtrare per eſſi, che Iddio amava più di favorire la ſua feſta, e la ſua confraternità, che quella degli altri monaſterj: e ſe queſta aſtuzia non baſtava, il convento meno frequentato aggiugneva alla feſta, e devozione ſua propria, la feſta, e la devozio-

 ne

ne dell' altro. Così per cagion di esempio, quando i Frati minori di qualche luogo non potevano fare gran guadagno colla festa della porzioncola, e colla compagnia del Cordone, allora essi facevano mettere sulle mura della loro chiesa la madonna del Rosario, se questa era quella, che andasse più al genio della gente, se nò, vi facevano dipignere quelle cosa, che più le piacesse, e raccontavano poi, e predicavano i miracoli, che davanti a tale nuova immagine ogni giorno succedevano, finochè venisse loro fatto di attirare il popolo alla loro chiesa. Per questa cagione nacquero spesse volte delle fierissime controversie, e di gravissimi processi tra le diverse regole de' frati, perchè l'una non voleva a patto veruno che l'altra si potesse servire nè della sua festa, nè delle sue devozioni, nè di alcun' altra invenzione, che avesse qualche somiglianza con esse, e l'altra all' opposto voleva pur fare quello, che le tornava il conto. Quindi i Domenicani per essere più sicuri, che altri ordini non potessero loro rubare la loro festa del Rosario, ottennero l'anno 1569. da Papa Pio quinto una Bolla, con cui viene ad essi soli riservata la facoltà di poter disporre del Rosario, e proibito a tutti gli altri ordini Religiosi di poter alzare alcuna cappella, o formare veruna congregazione sotto il nome del Rosario. Que-

Queste scandalose pratiche, e queste favolose invenzioni, le quali tutte tendono troppo manifestamente a smugnere le borse de' cristiani, fecero alla fine perdere ogni concetto presso le savie, e giudiziose persone a tutti cotesti ordini religiosi. Quindi diversi soggetti illustri per santità risolsero di voler fondare de' nuovi ordini, i quali avessero ad abbracciare una perfetta povertà, ed a menare una vita inuocente, ed incorrotta per ogni verso. Tra questi novelli Fondatori i più celebri sono San Francesco di Paola, che istituì i Romiti di San Francesco, ossia i Paulani, il Beato Gaietano Tienne, che fondò l'ordine de' Teatini, e Santo Ignazio di Loyola, che introdusse l'ordine de' Gesuiti. Tutti questi ordini professavano sul bel principio di voler vivere nella più strema povertà, ma in breve tratto divennero come ognun sa, i più ricchi conventi del mondo: perchè le medesime arti, e le medesime frodi misero in opera per accumulare ricchezze, lequali erano state già prima adoperate dagli altri ordini Religiosi. Ed a queste molte altre ancora ne aggiunsero, che seppero col loro proprio ingegno ritrovare, e che prima non erano state o conosciute, o praticate da veruno. E siccome nel rinvenire queste arti i Gesuiti furono i più felici di tutti, così le loro

ricchezze vennero alla fine a superare di gran lunga tutte quelle degli altri ordini insieme.

Dopo di avere così in di grosso, e fior fiore narrato l'origine, ed il progresso degli ordini religiosi, i quali, come vedemmo, non per alcuna divina disposizione, nè per verun consiglio degli Apostoli, ma dietro allo esempio de' pagani furono da persone cristiane istituiti, intendiamo noi al presente di far vedere per diverse ragioni, che cotali ordini lungi dallo essere vantaggiosi alla religione cristiana, arrecano grandissimo nocumento e pregiudizio e alla vera fede, e agli stati de' Principi, ed a tutte le famiglie private. Incomincerò adunque dal mostrare, che i frati sono perniziosi ad ogni società civile, perchè vanno privando ogni repubblica di molti membri, che le potrebbero essere per qualche verso giovevoli. Poichè in prima ognuno, che abbia ad essere ricevuto in un qualche convento, deve essere sano, e robusto della persona, perchè le loro costituzioni non permettono, od almeno la loro costante pratica non lo soffre, che alcuna persona debile del corpo, e cagionevole di salute possa venire ammessa alla professione religiosa. Ed in ciò procedesi con tanto rigore, che se nell' anno del Noviziato qualche difetto viene scoperto nel Novizio, egli

egli viene tosto da' frati rimandato a casa sua, quando qualche estraordinaria cagione non intervenga, come di gran ricchezza, e simile, che muova i suoi superiori a ritenerlo. Ognun vede, che questo si è un immenso danno alla repubblica, la quale ha sempre un sommo bisogno di gente sana, e gagliarda per poterla impiegare parte nell' agricoltura, parte nello esercizio delle arti, e delle manifatture, parte nella milizia, e parte negli impieghi politici, negli ufficj civili, e negli altri occorrenti affari, a' quali le persone infermiccie, e meschine di forze non sono atte del tutto, o poco almeno possono servire. Se i conventi non fossero riempiuti, che di persone difettose, come a dire di gobbi, ciechi, storpj, castrati, infermi, vecchj, decrepiti, e simili, il male o cesserrebbe affatto, o non sarebbe almeno grande. E di così fatte persone appunto dovrebbero essere composti i Monisterj, perchè tutto l'impiego de' Religiosi si riduce finalmente a dir messa, a salmeggiare in coro, a confessare, e predicare. E perchè non potrebbero questi ufficj venire ottimamente eseguiti anche da gente difettata, debile, e priva di perfetta salute? In questa maniera i frati farebbero il loro dovere, e le Repubbliche non resterebbono spogliate del fiore della loro gente. Anzi le

Reppubbliche avrebbero allora una grande obbligazione con li Conventi, perchè per questo modo verrebbero ad essere per qualche rispetto utili quelle persone, che per altro non servirebbero, che ad essere pesi inutili della terra, o che dovrebbero venire mantenute negli spedali. Quando a questo partito si potessero ridurre i Religiosi, un' altra disposizione ancora sarebbe però necessaria, laquale regolasse le loro facoltà, perchè non fossero eccessive, e provvedesse per gli acquisti futuri, acciocchè non se ne potessero da loro fare, se non che in caso di bisogno, e colla licenza del principe, e de' suoi tribunali.

I frati non prendono mai un novizio, che non abbia qualche sorta di merito o per l'abilità, o per la sua dottrina, o per le sue ricchezze, o per la sua nascità. Ora queste tali persone possono molto meglio venire impiegate nelle Repubbliche che ne' conventi. Un giovane abile, di bella mente, e disinvolto è ordinariamente buono a tutto, un amante delle scienze serve a cultivar le dottrine, un ricco giova per l'uso, che si può fare del suo denaro, uno di buona condizione, potrà essere impiegato, se non in altro, nella milizia. Ella è adunque una cosa ingiusta, che quando un tal fiore ci è nel campo della Repubblica, vengano tosto i

frati

frati a coglierlo, e che ne privino la società, che n'è come padrona, e che se ne potrebbe con comune vantaggio servire. Io voglio qui prevenire una opposizione, che mi si potrebbe fare in favore de' frati, poichè taluno dirà, che se i Frati levano via dalla Repubblica la gente di talento, e di dottrina, essi l'impiegano però a far fiorire le scienze, il che viene alla fine ridondare in utile della Repubblica medesima. Noi concediamo, che i Religiosi abbiano contribuito assai all' aumento, e miglioramento delle scienze, e noi dobbiamo con grato animo riconoscere quei gran beneficj, che ci han procurati que' monaci Benedittini, i quali ne' secoli barbari andavano disotterrando, e discoprendo i Manoscritti degli antichi autori, e poi con esatta diligenza li copiavano. Noi non possiamo negare i dovuti elogj a diversi Religiosi, che si sono dagli gli altri in materia di dottrina distinti, come il Mabillon, il Petavio, il Montfaucon il Sirmondo, il Mallebranche, i Pagi, e tanti altri. Ma all' incontro egli è certo ancora, che se certi Religiosi hanno fatte del bene alle scienze, una infinita di altri ha fatto ad esse de' mali gravissimi, incredibili perpetui, ed assolutamente irreparabili, il che più manifestamente vedrassi per quello, che ci faremo a dire orora. Inoltre egli è da

consi-

considerare, che se questa brava gente fosse restata al secolo, essa avrebbe certamente scritto con maggior giudizio, con maggior libertà, con maggiore spirito, e finalmente con maggiore amenità. Noi siamo d'avviso, che chiunque si fa frate, deve necessariamente rimanere infetto di certe massime, di certi pregiudizj, e di certe passioni, che sono proprie della Religione. Quelli che si fanno frati, non entrano ne' conventi se non che da giovani, anzi nella più tenera età, e rari sono coloro, che si serrino in un monistero. quando sono già uomini fatti, e che hanno già con lo studio di molti anni acquistato un sufficiente capitale di dottrina. I Novizj giovani si fanno frati senza conoscere ancora lo spirito della loro Religione, e senza aver niuna notizia del vero carattere degli altri Religiosi, che sono entrati nel monistero prima di loro. E siccome ai religiosi viene per le loro regole interdetto lo eserzicio di quasi tutte le passioni, così questi giovani frati, che sani sono, e vigorosi, e che qualche passione debbono necessariamente avere, raccolgono tutto l'impeto delle loro passioni, e lo sfogano tutto nel praticare quelle cose, che o dal loro istituto vengono prescritte, o dagli altri religiosi operate. Qui si volge ogni loro affetto, qui esso s'interna, qui si appicca, e s'allesica talmen-

talmente, che non li lascia mai più, ma cresce, s'inforza, s'invecchia, e se ne muore con loro. Sicchè questi Novizj, che praticano continuamente gli altri frati, che da loro imparano, e che con loro in un Rifettorio convengono, dove sempre si ripetono le medesime massime, sempre si riproducono i medesimi pregiudizj, sempre si mettono in mostra le medesime regole, sempre si torna in campo colle medesime ciance, e sempre finalmente si pensa, e si opera all' istesso modo, passano poi a studiare, e coltivare le scienze con quelli stessi pregiudizj, e con quelle cattive prevenzioni, che hanno imbevuto da giovani; e che sentono ripetersi di bel nuovo ogni momento. E se talvolta avviene, che a forza di conversare con altri dotti uomini, o di leggere i libri de' secolari arrivino in qualche punto a comprendere il vero, ed a liberarsi di qualche pregiudizio, ne rimane loro tuttavia una infinita copia di altri pregiudizj addosso, coi quali passano a trattare le scienze, e così da questo canto le deturpano, e guastano, se anche da qualche altro lato le coltivano, e migliorano. Noi potremmo addurre una gran copia di esempj per provare la verità di questa nostra asserzione, a' quali noi non possiamo qui dare luogo, perchè ciò troppo oltre ci menerebbe. In Italia, ed

ed in Francia, ma più ancora in Italia vi ha una infinità di Frati, i quali non credono nulla, non hanno religione veruna, e che sono però veri Atei, od al più Deisti nell' animo loro, sebbene all' apparenza fanno sembiante di essere Cristiani. Questi sono veramente spregiudicati per rispetto alle inezie comuni alli altri Religiosi lor pari. Se questi si mettessero ad insegnare con diligenza, e con attenzione le scienze, sarebbe verisimile che della loro bocca, e della loro penna non uscissero gran fatto di quelle dottrine infette de' pregiudizj de' loro colleghi. Ma il male si è, che la maggior parte di questi è occupata nel darsi buon tempo, e lieta vita, e non si curano di studiare troppo, nè si danno la pena di penetrare nel midollo delle scienze, e di arrivare fino alla loro radice per poter conoscere ciò che appartenga veramente a quelle scienza, che hanno per le mani e ciò che le sia stato da qualche prosuntuoso matto temerariamente aggiunto. Questi trattano per lo più troppo superfizialmente le scienze, e però si contentano di schiantarne soltanto que' pregiudizj, che sono troppo aperti, e che presto si manifestano; ma non sanno poi ravvisare, nè mettere in vista quelli, che sono avvinchiati alla radice, e che non si distinguono così di leggieri dal vero albero,

della

della fcienza. In fomma quefti trattano le fcienze non già per amore di effe, ma per guadagnarfi de' foldi, coi quali vanno poi ad infegnare a qualche donna, o fanciulla l'arte di rimettere il diavolo nell' inferno. Alcuni pochi tra quelli, che amano le fcienze, e s'ingegnano di poffederle, si danno talvolta alle matematiche, ed alla Filofofia, ed in quefte fcienze poffono riufcire eccellenti maeftri, perchè i pregiudizj religiofi non vengono ad offufcare loro la mente, e ad impedire i loro progreffi. Ma perchè quefti fono rari, ne viene, che pochiffimi fono que' frati, da' quali la Republica poffa ritrarre alcun vantaggio, il quale farebbe forfe ftato maggiore, fe quefti medefimi foffero rimafti al fecolo. Un' altra Rifleffione deve qui aver luogo ancora. La maggior parte di quefti Frati, che fono veramente dotti, ed eruditi, non fi curano per lo più di altre cofe, che di quelle che riguardano gli ftudj ecclefiaftici. E quefti fono tra noi ftudj, che o niuno, oppure pochiffimo vantaggio apportano alla focietà, al di cui bene ogni favio, e ragionevole uomo deve avere principalmente riguardo. Intorno a quefte fcienze ecclefiaftiche fi è da noftri Religiofi già detto, e fcritto cotanto, ch' egli farebbe piuttofto da defiderare, che qualcuno fi faceffe a diftruggere almeno due terzi di

questa fabbrica, che con lo tanto scrivere si è nella cattolica Religione con gran suo danno alzata finora.

Attese adunque queste ragioni riescono oltre ogni credere perniziose ad una Repubblica quelle Religioni di Frati, le quali più delle altri s'ingegnano di farsi onore colle scienze, sia che si mettano ad insegnarle a' secolari, o sia ch' esse per se medesime, e tra di loro pretendano di coltivarle. Imperciocchè in tutti i loro insegnamenti, ed in tutti li loro studj regna principalme, e la dottrina de' pregiudizj, l'amore delle inezie, e delle puerilità, l'inclinazione alle dispute; e finalmente la pedanteria, e la sofisticheria. Da ciò nasce che il medesimo spirito si diffonde da per tutto, poichè come pensano i Frati di una Repubblica, così pensa ancora ordinariamente la maggior parte del popolo, parte del quale immediatamente da essi, parte da' loro scolari, uditori, ed ammiratori ha imparato la medesima maniera di pensare, di giudicare, di raziocinare, e di trattare le scienze: Costoro ci guastano la gioventù fino dalla loro più tenera fancinllezza: Essi cominciano dallo insegnare un latino, che è una lingua mista di latino, di gotico, di langobardico; e di quella favella, che si parla nella Provincia, in cui tengono scuola. E per insegnare questo miscuglio

fanno

fanno consumare ai giovani intorno a cinque, o sei anni. Oltrecchè li trattano con tanta fierezza, e tanto gli occupano; e danno lor tanto rravaglio, che cominciano per queste cagioni i giovani ad odiare per tempo ogni altra scienza ancora. Nel medesimo tempo si suole ancora insegnarle la storia; ma per insegnarla si compongono a bella posta i più cattivi libri, dove non ci è metodo, non ordine, non giudizio, non criterio alcuno. Per lo più si prende per le mani quella storia, che abbraccia i tempi più rimoti da noi, dove le favole, e le cose maravigliose nascondono la verità. Essi fanno da' loro studenti con gran fatica imparare a memoria, e gli obbligano a tenere per certe quelle cose, nelle quali gli eruditi, e dotti uomini si occupano a scoprire il falso, ed il favolloso. Ed ecco quì il primo impedimento per acquistare una vera, una soda, ed una giudiziosa dottrina. Questa medesima storia de' tempi favolosi venendo da loro trattata senza ordine, nè metodo veruno, i giovani giungono per ciò a fare un abito nel disordine, e nella confusione. Ecco il secondo ostacolo al progresso nelle scienze. La storia de' tempi più vicini, la vera cronologia, la spiegazione dei costumi degli uomini, la descrizione de' governi, le cagioni della grandezza, e della de-

 cadenza

cadenza degli Stati, in una parola, la filosofia della storia, per cagion della quale unicamente questo studio può divenire utile, ed ameno, viene da loro interamente negletta. Se mai accade, che tocchino ancora la storia de' secoli più vicini a' nostri, ciò fassi solamente per salto, e per imprimere alla gioventù per tempo una idea vantaggiosissima in favore de' Papi, della loro autorità, della loro infallibilità, della loro suprema podestà, e di altre loro prerogative sì fatte. All' incontro viene da loro alla medesima gioventù con queste favolose, e dal resto delle cose distaccate storielle ispirato un odio contro tutti i monarchi, e principi della terra, e contro tutti quelli o secolari, od ecclesiastici, i quali siano per qualunque motivo caduti nella disgrazia de' Papi. In questa maniera la gioventù non viene ad aprendere la cognizione della storia, ma sibbene quella delle favole, e delle favole più opposte alla verità, e più nocevoli allo stato. Ecco il terzo impedimento ad un vero profitto negli studj. Rispetto all' eloquenza i Frati non si occupano per lo più in altro, che nello istillare ai giovani una gagliarda passione per l'uso delle figure rettoricche, degli arzigogoli, de' capricci, de' giuochi di parole, de' concettini, e di somiglianti baje, che lungi dal

rendere

rendere un uomo eloquente ad altro non servono, che a guastare il cervello, a ruinare il buon gusto, e ad esiliare la natura. Essi non insegnano, e volendo ancora, non potrebbero per la loro troppo poca esperienza mostrare, dove consista il massiccio dell' eloquenza, quale sia quell' arte, e quale quello stile, che sa persuadere la gente, e quale sia finalmente quella forza, che mette in moto gli affetti umani. Essi non sanno mostrare dove, e quando si convenga la persuasione, e dove, e quando sia da dare una spronata agli affetti. Essi hanno pochissima cognizione del sodo, del massiccio, e del raziocinio, che sia da adoperarsi nelle orazioni. Essi non sanno distinguere come sia da regolare a' nostri tempi un' aringa giudiziale, e come una predica nelle chiese, come sia da distendere una scrittura legale, e come da comporsi una orazione. Tutto è confuso presso di essi, tutto imbrogliato, e tutto disordinato. Ecco però come viene da essi ruinato un giovane studente, ecco con quai preparamenti egli esce delle loro scuole per entrare nelle scuole maggiori. Costui non sa il latino, non il greco, non la vera storia de' tempi rimoti, non quella del suo paese, non la Cronologia, non l'arte oratoria, non ha cognizione di libri buoni, non ha

 alcun

alcun buon gusto, non sa fare alcun giusto criterio, non tiene l'arte di giudicare, non possiede alcun fondamento per ben raziocinare; all' incontro egli ha il capo pieno di una lingua composta a capriccio, e che si chiama latina, egli ha la mente offuscata da' pregiudizj, la memoria carica di favole, l'animo oppresso, ed avilito dalla superstizione, la volontè aliena degli studj per le crudelta sofferte, il giudizio corrotto per le cattive regole imparate, la libertà di pensare incatenata dalle false prevenzioni imbevute, e la facoltà di parlare guasta, e mal diretta. Essendo così ben preparati si avvanzano i giovani a studiare le scuole maggiori, come la logica, la fisica, le matematiche, la medicina, il diritto civile, e Canonico, e la Teologia. Parte di queste scuole vengono insegnate da' secolari, i quali per lo più sono già stati nella loro gioventù, e ne' loro primi studj guastati da' frati, e ritengono però ancora fitti negli animi loro o tutti o la maggior parte de' pregiudizj, che loro sono stati nella più tenera età istillati. Ma posto ancora, che a questi tali maestri sia per avventura riuscito di scacciare lungi da se le tenebre, le falsità, e le inezie, essi possono tuttavia poco giovare a quelli studenti, che vengono ad ascoltarli, perchè gli insegna-

ſegnamenti de' frati ſi trovano talmente abbarbicati negli animi della gioventù, che niuna forza di verun maeſtro è ormai più capace a ſvellerli, e sradicarli. Un' altra parte delle ſcuole maggiori viene inſegnata da' Religioſi, e comecchè alcuni di eſſi, come di ſopra è detto, ve n'abbia, i quali aſſai bene ſanno comunicare ad altri le ſcienze, tuttavolta la maggior parte ſono di quelli, che nel regno della cecità, dell' ignoranza, e de' pregiudizj vivono. Se coſtoro ſono maeſtri di Logica, tutta l'arte loro ſi aggira nello inſegnare il ſillogiſmo, nel moſtrare come s'abbia a fare uſo del nego, del concedo, del diſtinguo, nello iſpirare l'amore delle diſpute, e nello ammaeſtrare gli ſcolari nella bravura di non cedere mai alla ragione, e del non darſi vinto giammai. Nella loro ſcuola nulla s'impara dell' arte di giudicare, e raziocinare ſaviamente, nulla dell' arte critica, ed ermeneutica, nulla delle qualità del buon guſto, nulla della maniera di prevenire le illuſioni de' ſenſi, nulla de' mezzi di rintracciare in ogni coſa, e di ravviſare la verità, nelle quali coſe conſiſte propriamente l'arte, e la forza della vera Logica. Lo ſteſſo ſuccede nella Metafiſica, e nella fiſica: le quale ſcienze vengono ordinariamente trattate da' frati per maniera, che in luogo di ſcien-

ze altro non sono che un miscuglio, un ammasso, ed un guazzabuglio di sentenze cavate senza ordine, e senza metodo da' Libri de' filosofi Aristotelici, Cartesiani, Mallebranchiani, Leibniziani, e Neutoniani. Imperocché questi nostri buoni frati pretendono di essere Eclectici, e di prendere tutto il bello, e tutto il buono da per tutto. Ma la disgrazia degli Eclectici è sempre stata fino da Potamone Alessandrino e d'Ammonio Sacca in quà, che hanno in ogni tempo mostrato poco giudizio nel fare la scelta, e che in luogo di comporre un corpo di dottrina con quello, ehe vi avesse di più giudizioso, e più vero nelle altre scuole, egli è loro avvenuto di fabbricarsi un sistema misterioso, barbaro, enigmatico, fanatico, e ripieno di pregiudizj, e di superstizioni. Ma il luogo, dove la barbarie de' frati ha propriamente la sue sede, ed il suo trono, si è la storia ecclesiastica, ed il Diritto canonico. Colà è, che s'insegnano quelle dottrine cotanto perniziose alle Repubbliche dell' autorità del Pontefice sopra i Principi della Terra, della forza delle sue Leggi, delle sue bolle, e delle sue Scomuniche. Colà è, che si sostiene, che il Papa può dispensare contro la Legge naturale, contro quella del Vangelo, e

contro

contro i precetti degli Apostoli: (*) Colà è, che si sente questo assioma, che il Pontefice „ omnia potest „ extra ius, supra ius, contra ius. „ Colà si stabilisce l'autorità del Papa sopra i Concilj della Chiesa, e colà si leva a' Vescovi tutta la loro autorità col rendergli semplici consultori, e sudditi del Papa, dove toltone il diritto della Primazia; sono assolutamente del tutto eguali a lui. Colà si fomentano, e nutriscono gli odj de' Cherici contro a' laici. Colà si sostentano con mille furberie, e con mille sofismi le immunità de' Cherici dal foro secolare, e dall' obbligo di pagare le contribuzioni, che agli altri cittadini vengono imposte. Colà si mettono in mostra gli eccessivi, e biasimevoli privilegj, che il Clero si secolare, che regolare ha ingiustamente ottenuto contro i suoi legittimi sovrani, e quelli, che a' Regolari furono conceduti in pregiudizio de' Vescovi, e del Clero secolare. Colà finalmente s'insegnano, e con mille falsità si sostentano tutte quelle

(*) Gl. can. Presbyter 28. Can. Lector 34. Can. si quando 15. qu. 6.
Fagnan. Cap. super Eo de Bigam. n. 1617. Papa est major Apostolo nec Pauli, nec Petri præceptis astringitur. In altra parte dice omnia potest extra ius, supra ius, contra ius.

ree maſſime, che al governo, ed alle Repubbliche poſſono eſſere per alcun verſo pregiudizievoli. Queſte adunque ſono le dottrine, che da' frati vengono inſtillate alla gioventù: queſti ſono gli allievi, che vengono fatti da' Religioſi: queſti ſono i principj, che vengono comunicati a quelli, che un giorno debbono eſſere impiegati a ſervire la Repubblica negli ufficj civili, e militari. E qui rimane ancora da conſiderare, che oltre che i Frati pervertiſcono la gioventù per riſpetto a quelle ſcienze, che ad eſſa vanno inſegnando, queſta medeſima gioventù reſta ancora al bujo riguardo a tante altre ſcienze, che alla maggior parte degli ſcolari ſarebbe neceſſario di ſapere. Così queſta povera gente eſce delle ſcuole da una parte carica di pregiudizj, e dall' altra parte ignuda delle ſcienze più neceſſarie. I Frati non inſegnano l'arte Politica, non le ſtoria della nazione, non la critica, non la economia degli ſtati, e delle Repubbliche, non l'agricultura, non la ſcienza di far fiorire i paeſi per il mezzo di una ben regolata popolazione, di ben dirette arti, e manifatture, e di un vantaggioſo commerzio, non l'arte nautica; non l'arte militare, non l'archittettura, non altre coſe ſomiglianti, le quali a mille doppj ſono più vantaggioſe, che tutte quelle pedanteſche

dottrine,

dottrine, che vengono ordinariamente trattate da' frati. La onde se ci mettiamo ad esaminare cosa alla fine sappia uno di quelli scolari, che abbia fatto i suoi studj appresso i Frati, noi vedremo, che tutta la sua scienza si riduce ad intendere qualcuno de' più facili autori latini, a sapere quanti piedi debba avere uno esametro, ed un pentametro, ad aver qualche notizia delle figure rettoriche, sa possedere l'arte di fare un sillogismo, e di scoprire qualche sofisma dei più ovvi in barbara celarent, di aver qualche picciola tintura dei primi elementi matematici, di aver sentito nominare l'Ontologia, la Psicologia, e la Metafisica, e di tenere ancora a mente qualche dottrina inutile, ed astrusa de Ente, de Vacuo, e Somiglianti, di avere il cervello confuso da diverse dottrine fisiche cavate senza giudizio dai differenti sistemi di Aristotile di Cartesio, di Leibnizio, di Neutono, e da qualche altro autore oscuro, e negletto da tutti i savj, di saper fare qualche esperimento dei più comuni con allegarne per lo più od una falsa, o non la principale cagione, di essere imbevuto di una storia ecclesiastica piena zeppa di favole, e spogliata di tutto il vero, e finalmente di avere acquistata una piena cognizione di un giure Canonico, i di cui Principj ad altro non sono diretti,

 che

che all' alzamento del Papa, all' avvilimento de' Principi secolari, all' abbassamento de' Concilj, e de' Vescovi, alla esenzione del Clero dalla soggezione ai suoi legittimi Sovrani, dal peso delle contribuzioni, e dal foro de' Secolari, all' aumento delle ricchezze degli ecclesiastici, ed alla intera distruzione de' laici. Ora veggiamo ancora quello, che costui non sa. Noi cominceremo dalla lingua latina, di cui egli non conosce nè punto nè poco la forza, e la proprietà, e non intende gli autori più difficili, che hanno scritto in essa, come sarebbe a dire Plauto, Orazio, Livio, Petronio Arbitro, Giuvenale, Tacito, Persio e simili, e non sa comporre neppure una riga di vero latino. Egli non sa il greco, che pur è una lingua cotanto necessaria per poter riuscire o buono Storico, o buon Oratore, e buon Medico, o buon Teologo, o buon Legista: Egli non ha cognizione di quella eloquenza, che convince le menti colle ragioni, e muove gli animi colla forza del dire; egli non sa la storia del suo paese, e della storia generale egli ha una notizia tale, che secondo quello, che si è veduto poc' anzi, sarebbe molto meglio, che non ne avesse niuna affatto: Egli non intende nè una vera fisica, nè le arti matematiche: egli non sa l'arte di governare i paesi,

nè

nè di far fiorire uno ſtato : Egli finalmente non ha niuna idea dei diritti di un Principe, nè delle ragioni de' ſudditi. Queſta è adunque l'iſtruzione, che riceve nella ſua giovanile età quella gente, che un giorno deve poi ſervire ad eſſere impiegata nelle cariche delli ſtati, e delle Repubbliche. Noi proviamo un grandiſſimo dolore dello eſſere ridotti a queſta eſtremità, che non poſſiamo fare una ſemplice deſcrizione delle Scuole de' frati, ſenza ch'egli paja, che noi vogliamo fare una ſatira. Noi ſiamo alieni da ogni ſorta di maldicenza: eppure noi ſiamo noſtro mal grado coſtretti a dover ſembrare calunniatori col ſolo deſcrivere le ſcuole de' frati, poichè queſte ſono così male inſegnate, e mal regolate, che la verità ſorpaſſa di gran lunga ogni credenza umana. Ma laſciamo omai, che per noi parli un imparziale, e dotto franzeſe, cioè il Signor Louis René de Caradeuc de la Chalotais Procurator Generale del Re Criſtianiſſimo nel Parlamento della Gran Brettagna. Queſti nel ſuo ſaggio della Educazione Nazionale pag. 20. dice così

„ L'amminiſtrazione delle Claſſi è corriſpondente all'
„ uniformità de' Conventi. Le correzioni hanno della
„ ſomiglianza colla diſciplina clauſtrale, e ſembrano
„ fatte per abbaſſare gli animi, che dovrebbero eſſere

„ ſolle-

„ sollevati. Tutto cotesto contegno è tristo, e fastidio-
„ so, ed il suo più ordinario effetto si è di far venire
„ in odio gli studj per tutto il rimanente della vità dell'
„ uomo. Com' è egli possibile, che de' fanciulli resi-
„ stano a menare una vita sendentaria, e sforzata, al-
„ la quale appena si possono adattare gli uomini adul-
„ ti, e robusti? Egli è contro natura, che un giovi-
„ notto debba in un solo mezzo giorno stare seduto
„ per lo spazio di cinque, o sei ore. Oltre dicchè in
„ coteste scuole regna una così perpetua e costante so-
„ miglianza, che deve recare noja, e spogliare di og-
„ ni affetto per le scienze i giovani. Sempre viensi
„ in campo colla lingua latina, e sempre si mettono
„ innanzi degli argomenti. Non si procura giammai
„ di ispirare ne' petti della gioventù dell' amore per le
„ scienze, e per le arti. Il fastidio, e l'aridità sono
„ la solita compagnia degli studj giovanili. E siccome
„ queste cose fanno venire in abborrimento gli elemen-
„ ti di tutte le scienze, e di tutte le arti, così veg-
„ giamo, che ordinariamente la gioventù tralascia di
„ darsi alla lettura sì tosto, che è uscita dei collegj.
„ Il primo frutto di ciò, che si chiama istituzione del-
„ la gioventù, si è, che si rimangono senza verun og-
„ getto di applicazione in un tempo, dove il bisogno

„ richie-

„ richiederebbe, che fossero più applicati, che mai,
„ per tenere lungi i pericoli, che nascono dall' ozio,
„ il quale viene bersagliato dagli assalti delle più vio-
„ lente passioni. - - - Nei nostri collegj non vi ha di-
„ vertimento veruno per gli spiriti volubili, e mutabi-
„ li de' giovani, che vorrebbero essere intrattenuti con
„ cose diverse, e con istudj ameni. I loro passatem-
„ pi sono degli enimmi, de' balletti, delle opere
„ drammatiche male composte, mal' eseguite, e per
„ ogni verso ridicole. Cotesti esercizj sono tanto più
„ vituperevoli, quanto più è increscevole la perdita
„ del tempo, che viene impiegato in cose di niun
„ giudizio. I Maestri abituati alle sottigliezze Scolasti-
„ che, insegnano il medesimo esercizio alla gioventù,
„ la quale alla fine impura anch' essa cotesto mistiere,
„ e s'avvezza a disputare, e girandolare. Per la qual
„ cagione ve ne hanno parecchj, i quali tutto il corso
„ della loro vita tanto amano le dispute, ch' egli pa-
„ re, che siano sempre nei banchi delle scuole. Ma
„ il maggior difetto di cotesta educazione egli è senza
„ dubbio questo, che la gioventù non vi riceve la me-
„ noma istruzione nè la menoma idea delle virtù mo-
„ rali, e politiche. E questo vizio non potrassi per-
„ avventura scansare giammai, fintantochè i giovani

„ vengono

„ vengono confidati a delle perfone, le quali hanno
„ rinonziato al mondo, e che non che poffano impa-
„ rare a conofcerlo, debbono procurare a tutta forza
„ di fuggirlo. La noftra educazione non è; com' era
„ quella degli antichi Romani, corrifpondente, ed
„ uniforme a' noftri coftumi. Dopo avere fopportate
„ tutte le fatiche, e tutto il tedio de' colleggj, la gio-
„ ventù, che i n'è ufcita, deve poi metterfi ad im-
„ parare ancora, in che confiftano i doveri Comuni
„ degli uomini, poichè non avendo effa per anche
„ ricevuto verun principio per poter giudicare delle
„ azioni, delle maniere, delle opinioni, e dei coftu-
„ mi della gente, le refta ancora ogni cofa da ap-
„ prendere intorno a punti di tale momento. La de-
„ vozione, che le viene iftillata, non è che una imi-
„ tazione della Religione, e non già la Religione me-
„ defima: Le pratiche, allequali viene avvezzata;
„ dovrebbero effere quelle della virtù, ma effe non
„ hanno di quefta, fe non che l'ombra. „ Il medefi-
mo Autore dice a pag. 13.: „ Come mai effi potuto
„ giudicare, che uomini, i quali non hanno che fare
„ con lo ftato, che fono ufi a riputare affai più un
„ religiofo, che uno de' primi capi dello Stato,
„ che ftimano più il loro ordine, che la patria, che prefe-

„ rifcono

„ riſcono le loro regole alle Leggi del paeſe, foſſero capa-
„ ci di educare, ed iſtruire la gioventù di un Regno?„
Per buona ventura de' Principi, e de' popoli alcuni di
queſti così guaſtati giovani riconoſcono per tempo la lo-
ro ignoranza, e procurano di liberarſi da quei pregiu-
dizi, che ſono loro ſtati iſtillati, e vanno in traccia di
cognizioni più ſavie, più neceſſarie, e più vantaggio-
ſe; e queſti ſono appunto quelli, che impediſcono la
ruina degli ſtati a forza d'illuminare i loro ſovrani, di
fare ſavj regolamenti, di ſpandere quella luce, che è
poſſibile, ſopra il reſto del popolo, di mettere il mor-
ſo al Clero ſi regolare, che ſecolare, e di ajutare in og-
ni poſſibile maniera i ſudditi laici. Noi poſſiamo age-
volmente comprendere, quanto giovino allo ſtato quel-
li, che o non hanno mai avuto, od avendole avute,
hanno poi dato un addio alle iſtruzioni de' frati, e
quanto nuocano all' incontro quelli, che ſono ſtati
iſtrutti da' Frati, e che ritengono nell' animo loro co-
ſtantemente i loro principj, facendo un paragone degli
ſtati, e delle Republiche infra di loro. Noi veggiamo
tutto il giorno, che quali ſtati dove non ci è la religio-
ne cattolica Romana, e dove per conſeguenza i frati
non poſſono ſpandere il loro veleno, ſono ordinaria-
mente i più felici di tutti o per riſpetto alla potenza,

o per

o per riguardo alla ricchezza almeno a considerarli in quelle circostanze di clima, di estensione, e di posizione, in cui sono. Per cagione di esempio l'Inghilterra non è uno stato di gran lunga sì vasto, come la Francia, o la Spagna, o come sono li stati ereditarj di casa d'Austria uniti insieme: eppure l'Inghilterra è uno stato assai più felice, che non sono quegli stati così vasti, e così immensi: esso è incomparabilmente più ricco di quelli: e se vogliamo riguardarlo a proporzione dell' estensione, che ha, esso è anche di molto più potente di ciascheduno degli stati suddetti: anzi possiamo ancora con franchezza affermare, che presentemente quello Stato è assolutamente, e senza aver riguardo alla proporzione della sua estensione con quella degli altri Stati il più potente di tutti. Così l'Olanda è infinitamente più ricca degli Stati sopra mentovati, benchè il suo terreno sia così angusto, e così sterile, come ognuno sa. Così il Re di Prussia è a proporzione de' suoi piccioli Stati più potente, e più ricco, ed i suoi paesi sono a proporzione della loro posizione settentrionale più floridi, e più bene stanti, che non sono gli stati, e le Repubbliche Cristiane. Potrebbesi fare il medesimo paragone fra gli stati più piccioli de' Protestanti, e quelli di minor considera-

zione

zione de' cattolici, e da per tutto vedrebbesi la medesima cosa, cioè che a proporzione gli Stati, dove non ci sono frati, superano in potenza, ed in ricchezza quelli, dove i frati sono i maestri del popolo. Ma questo andrebbe troppo in lungo, e riuscirebbe inutile, perchè ognuno può far da se medesimo questa comparazione, purchè abbia una sufficiente cognizione de' paesi. Ma quello, che in questo vi è principalmente da considerare si è, che tutti questi Stati de' Protestanti erano una volta miserabili, ed infelici al pari degli altri: e questo fu appunto allora, quando vi regnavano ancora i frati, e quando quelli, che dovevano menare il timone del governo, ed occupare i più importanti impieghi della Repubblica, avevano ricevute le loro istruzioni da' frati. Noi veggiamo oggidì, che quelli stati, che sono governati da un Principe ecclesiastico, sono ordinariamente i più disgraziati di tutti, benchè alcuni di essi giacciano mirabilmente bene per rispetto al clima, alla buona qualità del terreno, ed alla copia delle acque, onde vengono bagnati. In questi l'agricultura languisce, il commerzio attivo è bandito, le arti sono oppresse, le scienze esiliate, le strade impraticabili, la pulizia è negletta, i sudditi muojono di fame, e tra la infinità di miserabili case si

presenta solamente di tanto in tanto agli occhi del passaggiere o una magnifica chiesa, od un superbo, e vasto convento di Religiosi, che è tutto il bello, che vi ha in somiglianti paesi. E la cagione di queste tante miserie si è, che in questi paesi attesa la qualità de' loro sovrani le massime, e le istruzioni de' frati vengono con maggiore esattezza osservate, e messe in pratica di quello, che si faccia negli altri paesi parimente cristiani. Ognun vede chiaramente da quello, che si è detto finora su questo proposito, che tutto il bene, e tutto il male degli stati interj dipende dalle istruzioni, che riceve la gioventù. Essendo adunque la istruzione, che danno i frati, così cattiva, e nocevole, come si è mostrato, ne siegue, ch' essi sono perniziosissimi allo stato. Qui mi opporrà per avventura taluno, che non tutte le Religioni de' Frati insegnano le scuole, e che però per questo capo non convenga dichiararli nocevoli tutti. A questo io rispondo, che tutti i frati di qualunque Religione hanno però i medesimi pregiudizj, e che tutti mirano allo stesso fine, cioè di falsificare tutte le scienze e di vilipendere tutte le massime più necessarie allo stato, di voler innalzare la Corte Romana, di abbassare i Principi Secolari, di opprimere ad ogni potere i laici, e di sollevare se stessi

sulle

ſulle ruine altrui. In queſte maſſime ſi accordano tutte le Religioni di Frati, e chi non ha il modo d'inſegnarle nelle ſcuole, trova però mille occaſioni di comunicarle altrui o per il mezzo della converſazione familiare, o per lo praticare continuo, che fanno nelle caſe de' ſecolari, o per la quantità de' libri, che fanno intorno a queſto propoſito giornalmente ſtampare.

Ella è una querela già vecchia, e comune, che i Frati diſtruggono la popolazione: ma il volgo non capiſce, quanto importi ad ogni ſtato di eſſere ben popolato, e quanto da ciò dipenda la felicità di ognuno in particolare. La gente idiota crede, che quanto meno vi ha di popolo, tanto più vi ſia da mangiare per loro. Queſto è un falſo ſuppoſto, che abbaglia molta gente. L'alimento neceſſario per la gente di uno ſtato viene unicamente dal travaglio, e però più che vien travagliato, più vi è di alimento, e per conſeguenza quanto minore è la ſomma del travaglio, tanto maggiore deve neceſſariamente eſſere la mancanza de' viveri. Ma ſe ci è poca gente, che travaglia, poco deve ancora venire ad eſſere l'alimento, che n'è il ſuo effetto. Parte dello alimento viene ricavato dal proprio terrenno del paeſe: laonde ci vuole una gran copia di agricoltori, perchè quando eglino ſono po-

 chi,

chi, parte della campagna resta incolta, e parte viene coltivata così malamente, che in vece di rendere il tre, il quattro, il cinque, ed anche il più per cento, non ne rende se non che il mezzo, o l'uno al più. Parte dell' alimento, che non viene prodotto dal proprio terreno; deve essere arrecato da altri paesi, e per questo ci vuole il commerzio passivo; ma se lo stato continuamente riceve dagli altri stati, ed esso non manda niente del suo in quelli, conviene che alla fine perisca: e per questo e molto più necessario il commerzio attivo: ora per far andare il commerzio sì passivo, che attivo, sono necessarj i mercatanti, ed i loro subalterni. Inoltre acciocchè ci sia da sostenere il commerzio attivo, cioè quello, che trasporta le cose di un paese in altre terre, ci vogliono oltre i prodotti dell' agricultura anche quelli delle arti, e delle manifatture. Dunque sono necessarj in uno stato gli artigiani, e gli artefici. Di questi ne fanno di bisogno ancora per fornire gl' istrumenti, e le macchine bisognevoli agli agricoltori, ed a' mercatanti del paese; dunque gli artigiani debbono essere in gran copia, perchè ne bisognano di quelli, che facciano cose da poter mandar fuori del paese, e di quelli, che lavorino per la gente travagliatrice di quello. In ogni stato vi sono

ancora

ancora de' possessori di molti beni, i quali accumulano *molto* denaro con discapito degli altri: ci vogliono adunque degli artefici anche per cavare il denaro da costoro, e per farlo andare in giro, la dove per altro resterebbe morto nello loro borse, e sepolto nelle loro casse. Finalmente ci vuol della gente per la milizia dello Stato, e se questo è grande, molti vogliono pure essere li soldati. Ecco adunque che immensa quantità di uomini è necessaria per esercitare, e sostenere in un paese quel travaglio, che conserva lo stato. Sicchè quando i Frati ci levano que' soggetti, che sono necessarj al travaglio, essi vengono nel medesimo tempo a levare una parte del nostro alimento. Inoltre quel Principe, che non ha se non pochi sudditi poco amanti della fatica deve indispensabilmente esser debile di forze, e però gli debbono mancare i mezzi di poter ajutare i sudditi suoi, e di potergli difendere dalle oppressioni de' loro vicini. Quindi i Frati, privano il principe ancora di una parte delle sue forze. Io so bene quello, che in questo propositosono soliti di obbjetare i Frati, ed i loro fautori. Essi dicono, che se da un canto nuocono alla Repubblica coll' impedirne la popolazione, dall' altro però l'ajutano col sollevare diverse famiglie dall'

 obbligo

obbligo di mantenere talvolta con grande ſpeſa i loro ſigliuoli. Queſto è un diſcorſo, con cui non dovrebbero mai venire in campo, dopocchè ſi è veduto, quanto poco a peſo ſiano i figli ai loro padri ne' paeſi de' Proteſtanti. In Olanda, in Inghiltera, negli ſtati del Re di Pruſſia, in Danimarca, in Iſvezia, nella maggior parte degli Svizzeri non ci ſono nè conventi, nè benefizj. Eppure quę' paeſi ſono ricchi, benchè toltane l'Inghilterra, niuno di quelli ſia fertile per ſua natura. La cagione di ciò ſi è, che tutto il popolo è occupato a guadagnare, e che niuno vi ſta ozioſo: e però un padre di quelle contrade, che abbia molti figli, è ſicuro di avere un giorno molte perſone tntte intente a procacciarſi e per ſe, e per lui il biſognevole ſoſtentamento. Così non faſſi da noi; e ciò non ſi fa, perchè abbiamo il comodo di cacciare i figli ne' Moniſterj; la onde noi ſtiamo colle mani alla cintola, e pochi ſono fra noi coloro, che penſino al travaglio, ed all' induſtria. Che ſe non ci foſſero moniſterj, il padre s'ingegnerebbe, e s'ingegnerebbero col tempo i ſuoi figliuoli ancora a procurarſi dell' alimento e delle ricchezze. Sicchè lungi dallo ajutare i frati le famiglie private eſſi ſono a quelle di nocumento grandiſſimo, perchè ſono eſſi, la cagione dell' ozio, in cui ognu-

no

no si vive, e della dappocaggine, che regna in quasi tutte le case. Diamo un poco una occhiata a quelle città della Germania, che parte sono protestanti, e parte cattoliche Romane. Noi vederemo, che i cittadini protestanti sono quasi tutti ricchi, e che i cittadini cattolici sono quasi tutti poveri. La ragione di questa disparità si è, che i primi non hanno conventi, e però tutti si pongono a faticare per qualche verso ed i secondi hanno i Monasterj, che fomentano l'ozio e la poltroneria, che partorisce la povertà. Dirassi, per avventura, che questo ragionamento procede rispetto a' plebej. Ma che le persone illustri non possono mettersi egualmente a travagliare, ed a commerziare, come fanno quelli di bassa condizione. In tutti li paesi protestanti ci sono case, e famiglie tali, che per rispetto alla nobiltà possono gareggiare con quelle de' cattolici. E la nobiltà protestante è ordinariamente assai più ricca della cattolica nonostante che quella non abbia il modo di collocare i suoi figli nè nei Monisteri, nè ne i capitoli. All' incontro questa nobiltà mette in opera ogni onesta cosa per rendersi abile a potere occupare i migliori impieghi civili, e militari: essa cerca di ben cultivare, e migliorare le sue terre: essa procura di avere e di guadagnarsi colla sua virtù degli

importanti ufficj nelle Corti, e nelle Repubbliche straniere: essa modera decentemente le spese del proprio mantenimento, e scansa in ogni cosa l'eccessivo lusso. E questi sono i veri modi, coi quali si acquistano le ricchezze, e se le conservano assai più, che col mezzo delle prebende capitolari, e del cacciare i figlivoli ne' Monisterj.

I Monisterj sono perniziosi in una Repubblica per le gran ricchezze, che ordinariamente possegono, e che di continuo ammassano i frati, le quali non escono poi mai più delle loro mani, per ajutare lo stato o per sollevare i poveri cittadini, che portano soli tutti i pesi della Repubblica. Questo è un punto degno della più grande attenzione del Leggitore. I contadini, che già col solo lavorare, e coltivare la terra si rendono le persone più utili, e più necessarie dello stato, i cittadini, i quali coll' esercitare le arti, le manifatture, il commerzio, e col sagrificare i loro figliuoli alla milizia arrecano gia un immenso vantaggio alla Repubblica, debbono tuttavia sostenere ancora gli altri pesi dello stato, e pagare dazj, pedagj, tributi, e diverse altre contribuzioni si fatte. I Frati all' incontro, che per dir poco, non apportano assolutamente il menomo vantaggio alla società civile, sono esenti

da

da ogni aggravio, e da ogni contribuzione. Questa è una ingiustizia, che fa orrore: ma l'orrore s'accresce ancora maggiormente in chi considera, che i secolari posseggono per la maggior parte sì tenui facoltà, che debbono continuamente menare una vita penosa, che debbono bene spesso astenersi de' necessarj alimenti, che debbono abbreviare i loro sonni, e che debbono rinonziare a' piaceri, ed agli agj della vita, dove all'incontro i frati conducono una vita tranquilla, e si danno buon tempo, e godono le loro ricchezze senza curarsi nè dello stato, nè di veruna persona del mondo. Il male non sarebbe però tanto grande, quando i frati facessero annualmente delle spese così larghe, che consumassero almeno la maggior parte delle loro entrate, e che questa loro uscita collasse nelle mani de' secolari, ond'è composto lo stato, in cui sono i loro monisterj. Ma la bisogna va tutt' altramente. Poichè i Frati ordinariamente spendono quanto più poco possono, e siccome non hanno che pensare, e fare, così sanno trovare tutti i mezzi possibili per minorare la loro uscita. Inoltre quel poco, che spendono, se ne va buona parte in altri paesi. Gli addobbi delle Chiese, la cera bisognevole per le illuminazioni, i panni per gli vestimenti, gli utensili di oro, e di argento per il servizio

delle Chiese, le pitture, i marmi, ed oltre cose simili non si possono sempre avere in que' paesi, dove i frati dimorano, o non si possono avere di quella qualità, che i frati le ricercano: e però essi spediscono il loro denaro altrove, ed i poveri secolari di que' contorni non possono mai cavarne benefizio veruno. Dal possedersi adunque da' frati così immense ricchezze, e così vaste terre, come ordinariamente hanno, nascono due gravissimi mali: l'uno si è, che i cittadini debbono necessariamente essere poveri, perchè i loro beni sono nelle mani de' frati, e debbono rimanere poveri, perchè i frati non lasciano più scappare fuori quello, che si hanno tirato dentro, e finalmente debbono divenire di giorno in giorno più poveri ancora, perchè la povertà diventa ogni giorno maggiore, come ogni giorno s'aumentano le ricchezze ancora. L'altro male si è, che per essere i beni de' frati esenti da ogni contribuzione l'erario del Principe ne viene a soffrire grandissimo danno, e quando l'erario sta male, ne deve venire delle due cose l'una, cioè o che al Principe è mistieri alzare tanto maggiormente le imposizioni, e gli aggravj de' suoi sudditi secolari, con che alla fine verrà a ruinarli del tutto, o ch' egli debba tralasciare di provedere a' bisogni dello stato, e che si risolva di

volere

volere con animo tranquillo rimirare, e contemplare lo ſterminio della Repubblica anzi che levare le immunità eccleſiaſtiche con raſcuotere le neceſſarie contribuzioni da' beni de' frati. Egli cade qui in acconcio di torre di mezzo un' obbiezione, che in ſuo favore ci fanno in queſto punto i frati, e che va facendo grandiſſima impreſſione ſopra gli animi degli idioti, i quali non veggono più in là di quello, che i frati lor permettono, e che non hanno ingegno abbaſtanza per riconoſcere l'inganno dell' apparenza, e diſcoprire la verità. I Frati dicono, che è bene, ch' eglino poſſeggano, ed accumulino delle ricchezze, perchè il Principe in caſo di biſogno ha ſempre de' teſori preparati, donde egli può ricavare il biſognevole per ſovvenire a ſe ſteſſo, e per ajutare lo ſtato, ed allegano molti caſi, ne' quali i Moniſterj hanno ſomminiſtrato a' principi delle riguardevoli ſomme di denaro. Ma queſta è una pura, e pretta illuſione, che i Frati vanno facendo ai ſecolari, ed ai Principi per conſolarli nelle loro miſerie. Imperocchè primieramente in tali caſi di neceſſità i Moniſterj non contribuiſcono mai tanto, quanto potrebbero, e quanto ſarebbe di biſogno, e per cento eſempj, che potremmo ſu di ciò addurre, noi ci contenteremo di allegarne un ſolo.

Quando

Quando nell' anno 1640. i Portoghesi scossero il giogo di Spagna, e si elessero un Re della casa di Braganza, vi era in tutto il Regno gran penuria di denaro: il nuovo Re non sapeva nè come mantenersi nella sua recente dignità, nè come difendersi contro gli sforzi del Re Filippo, che cercava ogni mezzo per ridurre i Portoghesi sotto l'ubbidienza, e soggezione di prima. Fu adunque bisogno di ricorrere a' mezzi straordinarj, e convenne fra le altre cose, che la nobiltà, ed il Clero sì secolare, che regolare fornissero a questo fine del denaro. Tutto il Clero unito insieme possedeva incirca tre parti de' beni, e delle ricchezze dello Stato, ed i secolari non ne avevano, che intorno alla quarta parte. La ragione, l'equità, e la giustizia avrebbero dunque voluto, che il Clero contribuisse una somma tre volte maggiore di quella, che avessero potuto mettere insieme i secolari. Ciò però non ostante la nobiltà pagò centomila croizate, ed il Clero, compresivi i frati non ne diede, che quarantamila solamente. Ora leviamo da questa ultima summa quel tanto, che ha somministrato il Clero secolare, e potrassi agevolmente arguire, quanto leggiera debba essere la summa pagata da' Monasterj, che pure erano molti, e ricchi. Questi sono gli ajuti, che i Frati porgono

ai

ai Principi, ed allo Stato. Ma ſupponghiamo pure, che in caſo di neceſſità i Frati arrecchino al Principe tutto quello, che gli poſſono comodamente dare; poco giova tuttavia ai Sovrani, ed allo ſtato queſto ſoccorſo. Quando queſta ſumma è conſumata, allora non c'è più rimedio niſſuno. I ſudditi ſono ruinati, i Monaſterj ſono già eſauſti, ſicchè il Principe non ſa più come ripararſi. Quindi è neceſſario avanti ogni altra coſa di conoſcere, dove conſiſta la ricchezza del Principe, e donde dipenda la fortuna dello ſtato. La ricchezza, e la buona ſorte de' Sovrani proviene unicamente dalle ricchezze, e dalla buona ſorte de' loro ſudditi. Se queſti ſono comunemente agiati, beneſtanti, e facoltoſi, il Principe ha ne' caſi di biſogno tanti teſori, quanti ſono i ſuoi ſudditi, e queſti ſono teſori, che non ſi conſumano, e che non ſi poſſono vuotare giammai. La ragione di ciò ſi è, perchè i ſudditi non diventano, e non ſi conſervano ricchi, ſe non che a forza d'induſtria, e di travaglio, e queſte ſono ſorgenti, che quando una volta ſono trovate, non ſi perdono più così di leggieri: queſte producono ſempre nuove ricchezze, e però ſempre ſomminiſtrano al principe, ed allo ſtato nuovi mezzi di avere del denaro. La ricchezza dunque del ſovrano non conſiſte

nello

nello avere frà i ſuoi ſudditi qualcuno, che abbia radunata, e tenga ſepolta gran copia di denaro, e che ſia in iſtato di ſomminiſtrarne per una o l'altra volta qualche gran ſumma al ſuo padrone. Ma la fortuna del Principe ſi è di avere ſudditi, che ſiano induſtrioſi, che travaglino, e ſempre acquiſtino nuove ricchezze per poterne fornire una parte allo Stato. Ora ſe il ſovrano permette, che i Moniſterj tirino a ſe tutte le poſſeſſioni, e tutto il denaro, impoſſibile coſa è, che i ſudditi poſſano ingegnarſi ad acquiſtare del denaro a forza d'induſtria, perchè queſta non ſi può eſercitare, quando non c'è il capitale per mettere inſieme quello, intorno a cui eſſa avrebbe da aggirarſi. E ſe anche queſto capitale viene per avventura meſſo inſieme, non permettono tuttavia i Monaſterj all' uomo induſtrioſo di volare in alto, perchè eſſi attraggono le ricchezze a ſe, e quelle, che ſono attirate coſtantemente ritengono, e ruinano per queſto modo tutti coloro ancora, da' quali dovrebbe ricavare il frutto della ſua induſtria. Inoltre ſiccome il ſovrano non tira alcuna contribuzione ordinaria da' beni de' Moniſterj, e che eſſo deve tuttavia ſoſtenere le immenſe ſpeſe, che alla giornata gli occorrono di fare, così ha neceſſariamente da cadere tutto il peſo di queſte ſpeſe ſopra i ſudditi

diti secolari, i quali per questa cagione vengono oppressi, e perdono l'animo di faticare, e di ingegnarsi a mettere insieme del denaro, perchè i pesi dello stato vanno loro di tanto in tanto tarpando le ali e levando i frutti di tutto il loro travaglio. I Frati fanno i loro tesori a forza di unire insieme il denaro, che vanno cavando di anno in anno dalle entrate delle loro possessioni: che però quando questo denaro è stato una volta somministrato al Principe, conviene poi lasciare loro molti anni di respiro per poterne radunare dell' altro, avanti che si possa obbligarli ad ajutare il sovrano con qualche altra riguardevole summa. Ma i tesori, che ammassano i sudditi, sono i prodotti del loro lavoro, e della loro industria. e se queste due sorgenti non vengono otturate da' frati, esse procurano ogni giorno del denaro a' sudditi: sicchè questi sono presso chè giornalmente in istato di dare al Principe ne' casi di necessità una parte di quello, che hanno ricavato. Per leggiere, che siano le esazioni, che in tali casi sotto qualunque titolo si fanno da' sudditi facoltosi, la summa intiera dello esatto verrà però sempre ad essere di gran lunga maggiore di qualunque summa, che sia stata contribuita da i Monisterj. E queste esazioni, quando vengano solamente praticate ne' casi di necessità,

e che

e che però non durino troppo lungo tempo, non atterriscono i sudditi, nè fanno loro perdere il coraggio: poichè essi continueranno tuttavia sempre il loro travaglio, ed il loro commerzio, essendo sicuri, che da lì a non molto hanno da cessare queste molestie, e che i frutti della loro industria resteranno poi interamente ad essi.

I Frati sono sempre o nemici del Principe, o persecutori del popolo. Se il Sovrano fa tutto a loro modo, essi sono amici suoi: ma all' incontro si servono della sua autorità per ruinare i sudditi, per attirare a se tutti i beni de' secolari, per opprimere il commerzio, per far occupare i principali impieghi dello stato da gente indegna, e schiava di loro, e per potere commettere impunemente certe sorte di delitti, che riescono a danno, e disonore de' laici. Uno spirito satirico disse in questo proposito, ch' egli pare, che i nostri Religiosi facciano a' Sovrani la medesima proposizione, che il demonio fece a Gesù Cristo, quando venne a tentarlo nel Deserto, ,, Hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraverisme. ,, Noi daremo, o Sovrani, tutto quello, che vorrete, se voi abbandonerete i vostri sudditi all' arbitrio nostro. Che se i Principi non fanno così, i frati divengono i loro nemici,

mi, e non hanno verun timore di fare loro apertamente la guerra. Diversi Principi dell' Europa si vanno lusingando, che con lo scacciare da i loro stati i Gesuiti, essi abbiano messa in sicuro la loro vita, ed allontanata ogni sollevazione popolare dai loro Regni. L'esperienza ci farà certamente vedere il contrario: quella ci farà comprendere, che lo spirito de' frati è da per tutto; ed in tutte le lor differenti religioni eguale, che tutti pensano ad un modo; che tutti all' istesso fine mirano, che in tutti regna l'ambizione, e l'avarizia; e che se le altre Religioni, non sono per ora arrivate a poter fare tanto, quanto i Gesuiti; ciò è unicamente d'attribuirsi a questo, ch' esse non hanno saputo trovare que' mezzi, che dalla sola abilità de' Gesuiti furono rinvenuti. Questo è certo, che la bisogna non può andare lungo tempo così; e che però i Sovrani saranno necessitati di venire all' una, o l'altra di queste due risoluzioni; cioè o di mettere freno all' avarizia, all' ambizione, ed alle dissolutezze de' frati, o di permettere, che i loro sudditi vengano interamente rovinati, e che periscano alla fine anche i loro proprj Stati. Il secondo partito non è verisimile che sia per aggradire a' Sovrani; sicchè dovranno necessariamente abbracciare il primo. Allora vedranno

cosa siano capaci d'intraprendere i frati, benchè non siano della Compagnia di Gesù: Grideranno, che vengono violate le immunità ecclesiastiche, che non viene rispettata la religione, che il Principe è un eretico, un dispotico, un tiranno, ch' egli vuol tutto per se, e per gli suoi Ministri, che è mal servito, che si lascia gabbare da quelli, che gli stanno dattorno, che fa spese eccessive, e che per supplire a queste, egli ricorre a' mezzi irregolari, ed empj. Questi sono discorsi, che in diverse parti dell' Europa già si vanno facendo adesso anche da que' frati, che non sono Gesuiti, e che sono loro nemici capitali, come ogni leggitore, che abbia familiare pratica co' frati, può avere più volte inteso esso medesimo. Ma i frati non si contenteranno già del semplice gridare: essi ricorreranno a Roma, solleveranno la Santa Sede contro i loro Monarchi, e se questo non basterà, passeranno a sedurre i sudditi, ed a sollecitarli a commettere degli eccessi contro i loro Principi. I Sovrani sanno trovare compenso ad ogni si fatto disordine; ma resta però sempre vero, che i frati non mancheranno da canto loro di fare ogni possibile sforzo per vendicarsi di que' Principj, che si mostreranno loro contrarj per amore del pubblico bene. I Regicidj, e le sollevazioni de'

poli

popoli sono sempre Stati i principali articoli del catechismo de' Frati di qualunque Religione. Quando gl' Imperadori greci vollero levare il culto de' Santi, i Frati furono i primi a fare lo strepito grande, a sollevare il popolo, ed a consigliare la morte di tali Imperadori. Questi Monarchi avevano forse torto di voler tutto in un tratto mettersi a perseguitare i Santi; ma non toccava però a' Monaci nè di fare quel chiasso, nè di eccitare la gente a fare quelli eccessi, che ha fatto. Papa Gregorio settimo non era Gesuita, ma Monaco Benedettino, quando egli covò nell' animo tutti que' progetti, ch' egli poi mise in esecuzione sì tosto, che divenne Papa, e che tanti, e così incredibili disordini cagionarono. Egli fu il primo Papa, che ardì di deporre i Principi, ed Imperadori, di liberare i sudditi dal legame del giuramento inverso i suoi Monarchi, e di sollecitarli, perchè facessero guerra al suo principe, e lo sterminassero. Egli fu il primo a pretendere, che un Imperadore dovesse da lui ricevere l'assoluzione dalla Iscomunica nella più ignominiosa maniera, che potesse cadere in pensiero a mente umana. Egli fu il primo, che suscitò crudeli, e lunghe guerre tra i Vassalli, ed i Sovrani, nelle quali una indicibil copia di sangue cristiano fu sparso per

lunga pezza di tempo con incredibile crudeltà. Questi pensieri non vennero a Papa Gregorio certamente dettati dello Spirito Santo: ma dovettero infallibilmente essere in lui prodotti dallo Spirito Monastico, poichè ancora prima di essere eletto Papa egli ne aveva già dato varj, e manifesti indizj. Non era Gesuita il Monaco Vala, nè Vatberto suo compagno, per il consiglio de' quali Papa Gregorio quarto scrisse ai Vescovi della Francia, ch' essi, benchè Vassalli, e possessori di gran feudi, dovessero ubbidire piuttosto a lui, che all' Imperatore Lodovico loro legittimo Sovrano. Non era Gesuita, ma Domenicano colui, che fece morire l'Imperadore Arrigo VII. col dargli da inghiottire nel santissimo Sagramento della Comunione un' Ostia a questo empio fine a bella posta avvelenata. Non era Gesuita, ma Francescano un certo Giovanni Petit, il quale fu il primo ad insegnare, e sostenere publicamente, che è lecito ad ogni privato di ammazzare un Principe tiranno. Giovanni Duca di Borgogna fece l'anno 1407. uccidere in pubblica strada Luigi Duca di Orleans suo primo cugino. Dopo questo così orribile fatto venne in campo il suddetto Padre Petit, il quale in un pubblico luogo alla presenza di parecchj Principj, e Monarchi, di Cardinali, di altri ecclesiastici, di Professori, o di

una

una infinità di cittadini fostenne la propofizione fuddetta. „ Egli è certo, difs' egli, che ogni privato può
„ dar la morte ad un principe tiranno, e quantunque
„ quefta mia afferzione fia per fe medefima affai manifefta, io ve la voglio tuttavia provare con dodici
„ ragioni in onore de' dodici Santi Apoftoli. „ Non era Gefuita, ma Domenicano il Padre Giacomo Clemente, che affaffinò Arrigo terzo Re di Francia, e non era Gefuita il fuo Priore, il quale fi mife a difenderlo pubblicamente foftenendo, che il P. Clemente aveva operato bene, e che era un martire della Religione, effendo egli ftato per quefto fuo parricidio meffo a morte: Quando Paolo quinto fulminò il fuo interdetto contro la Repubblica di Venezia, non furono i Gefuiti foli; ma con effi anche i Cappuccini, ed i Teatini, che ricufarono di ubbidire agli ordini del fenato, e che fi lafciarono fcacciare dallo Stato Veneziano piuttofto, che di piegarfi in quefto punto. Quando Arrigo quarto fu dopo la fua converfione alla noftra fede dichiarato, e ricevuto per Re di Francia, ordinò l'univerfità di Parigi, che ognuno doveffe a quefto Re preftare il folito giuramento di fedeltà. Ma fi unirono coi Gefuiti i Cappuccini di non voler fare quefto paffo prima che non aveffero fu di ciò gli ordini da Roma.

Quando nella guerra per la successione di Spagna i Franzesi assediarono Barcellona, i più valorosi difensori della città furono i figlj, e discepoli di San Francesco, poichè questi non si contentarono già di animare solamente i soldati, e cittadini alla difesa, ma essi occuparono le mura, e rispignevano i nemici con tutto il furore dei più marziali guerrieri. Noi potremmo una gran copia di somiglianti esempj addurre: ma questi possono bastare per far conoscere, che tutti i Frati in tutti i tempi hanno sempre praticata la massima de' Gesuiti, cioè di procurare di levare o la corona, o la vita a que' Monarchi, che non sono Stati di loro aggradimento. E posto ancora, che non tutti i Frati fossero per egual maniera cotanto nemici de' lor Sovrani, egli non si può tuttavolta negare, che tutte le Religioni non vadano di accordo almeno nell' insegnare, che il Papa è sopra tutti i Principi della Terra, che ogni suddito debba piuttosto a lui, che al proprio suo Sovrano ubbidire, che le Leggi canoniche vanno avanti le civili, che il Clero deve godere ogni immunità reale, e personale, che il principe non ha verun diritto nè sopra le persone, né sopra i beni di quelle persone, che servono l'altare. Ora qui consiste appunto il male, e queste sono quelle dottrine, che avvelenano

gli

gli Stati, che distruggono le particolari famiglie, e che fanno perire i principi.

Tutti i Frati di tutte le Religioni sono pieni di uno spirito di persecuzione, che li fa incrudelire contro chiunque pensa diversamente da essi. Tutti i più gran talenti hanno avuto da sostenere delle terribili persecuzioni dalla parte de' frati. I primi Ristoratori delle scienze, come per cagione di esempio delle belle lettere, della Logica, della Fisica, delle Matematiche, della Medicina, e perfino della Giurisprudenza ebbero tutti senza eccezzione a provare le crudeltà de' Frati, i quali hanno sempre avuto incostume di tenere ferme co' denti, e colle unghie tutte le superstizioni, tutte le falsità, tutti i pregiudizj, e tutte le cattive maniere di trattare le scienze, ch' erano in uso al tempo del nascimento della loro Religione. E chiunque ha avuto il coraggio di voler scacciare le tenebre, e di apportare del lume in qualche scienza è sempre stato da' frati perseguitato per modo, che gli è convenuto o abbandonare la patria, o vivere nell' estrema miseria, o perire per la mano del carnefice. Questo animo persecutore ha conservato tutto il suo vigore nelle Religioni anche a' nostri tempi: perchè niuno si può ardire di alzare ban-

diera contro un' opinione ricevuta comunemente presso i frati, che tosto non gli venga gridato contro, ch' egli è un eretico, un innovatore pernizioso, un empio, un incredulo, e si fa tanto strepito, che alla fine il volgo lo mostra colle dita, ognuno l'ha in odio, ed in abominazioe, ed il Santo uffizio dell' inquisizione, od ancora la potestà secolare gli mette le mani addosso. Io credo, che tale spirito di persecuzione, derivi principalmente da due cagioni, l'una si è, che ogni Religione di Frati è fermamente persuasa, che la Perfezione abbia la sua residenza solamente dentro ai recinti de' lor Monasterj, e che di fuori sia il regno delle tenebre, del vizio, e dell' errore: L'altra cagione si è perchè sono da giovani assuefatti a seguitare sempre le medesime opinioni, e le medesime pratiche, a sentir da' loro maestri, e ne' loro rifettori vituperare tutte le dottrine, tutte le opinioni e tutti i costumi che non si confanno colle loro maniere di pensare, di giudicare, e di operare ed a non leggere mai altri libri. che quelli, che servono a confermare i loro sentimenti. Noi osserviamo tutto il giorno come quelli che si danno solamente ad una certa scienza, o professione, e che sempre stanno attaccati ad una certa spezie di libri, e di maestri, senza curarsi di altre scienze,

enze, e di altri libri, sono sempre gente ostinata, inflessibile, dura, capricciosa, e dispregiatrice crudele di tutto quello, che non si confà colla loro scienza, colle loro opinioni, e co' loro libri. Così per cagione di esempio i nostri avvocati d'Italia, i quali ordinariamente non leggono altri libri, che i legali, e che consumano tutto il dì a scrivere consulti, a dettare istanze, a frustare gli indici de' loro libri, ed a sentirsi proporre de' casi, sono fermamente persuasi, che la loro scienza sorpassi tutte le altre, che ogni altra cosa sia una pazzia rimpetto alla loro professione, e sono così inumani, che odiano a morte tutti coloro, che si danno o alle belle lettere, o alla Filosofia, od alle Matematiche, od a qualche altra scienza sì fatta. Queste cagioni adunque sono a mio avviso quelle, che fanno nascere, e conservano ne' petti de' Religiosi quel così crudele spirito di persecuzione. Or queste ragioni fanno, ch'eglino debbano odiare, ed avere in orrore non solamente que' particolari, che da loro disentiscono, ma eziandio quelle Religioni intere de' Frati, le quali abbiano opinioni, o pratiche opposte a quelle di loro. L'esperienza ci può servire quì di ottimo testimonio. I Frati di San Francesco hanno avuto delle guerre crudeli con quei di San Domenico per la contrarietà di

 opinio-

opinioni, che in due punti nacque fra di loro. La prima opinione riguarda la immacolata concezione della Beata Vergine. Scoto aveva insegnato, che essa era nata senza la macchia del peccato originale: e per provarlo faceva il Dottor sottile questo ragionamento, che siegue. „ Iddio ha potuto salvare la Beata vergi-
„ ne dal peccato originale, oppur' egli ha potuto las-
„ ciarvela solamente un momento od egli ha potuto
„ lasciarvela ancora per qualche spazio di tempo, e
„ purificarla poi nell' ultimo momento. „ Scoto non mancava nel medesimo tempo di recare in mezzo delle ragioni per provare la possibilità di cadauna di queste tre proposizioni, e poi egli veniva a concludere così.
„ Dio sa quale di queste tre cose egli abbia fatto: ma
„ egli è però a noi più convenevole di portare della
„ Madonna quel giudizio, che le riesce di maggior
„ onore, e gloria, poichè non è contrario nè alla
„ scrittura, nè all' autorità della Chiesa. „ Per questa cagione adunque tengono tutti i Francescani per infallibile la sentenza, che la Beata vergine sia Stata concepita senza veruna macchia di peccato originale. All' incontro un certo Giovanni di Monzon Professore di Teologia sostenne con pubbliche tesi l'anno 1387. in Parigi, che questa sentenza de' Francescani non sia

sicura.

ſicura. Queſte teſi attizzarono il fuoco della diſcordia tra le due Religioni, ognuna delle quali ebbe ricorſo a Papi, a Concilj a Scomuniche, al braccio ſecolare, e ſi perſeguitarono a vicenda talmente, che molti dell' una, e dell' altra Religione furono meſſi in prigione, molti dovettero ſcappare da' loro conventi, e molti furono tormentati fino alla morte. L'altra diſputa nacque fra di loro per cagione delle ſtimate di San Franceſco. Ad ognuno è nota queſta ſtoria, che tutti i ſavj critici riguardano per una favola. I Domenicani, che ſono ſempre Stati altresì i Rivali de' Franceſcani, non oſando negare queſto fatto s'ingegnarono di partecipare della gloria de' Franceſcani coll' inventare anch' eſſi un ſomigliante fatto in favore del loro proprio ordine. Eſſi vennero adunque in campo con Santa Cattarina da Sienna, che era aggregata, mentre viveva, al loro terzo ordine, e si miſero a predicare, e ſoſtenere, ch' eſſa era Stata aggraziata da Domeniddio del dono delle ſtimate al pari di San Franceſco: e per provarlo producevano una Lettera della Santa, in cui ella dava parte di queſta grazia da Dio ottenuta al proprio ſuo confeſſore. I Franceſcani inviperiti per queſta favola, che veniva a ſcemare l'onore di San Franceſco, non mancarono di fare un grande ſtrepito contro i Domini-

cani,

cani, e di ricorrere al Papa, che era fisto quarto, e però per loro buona ventura Francescano ancora esso, il quale decise la causa in favore del suo ordine, e diede il torto a' Domenicani. Ma questi non si rimasero tuttavia dal vantare le stimate della loro santa. Queste controversie, e questi odj implacabili delle due Religioni sono stati la principal cagione, per cui il povero Padre Savanarola fu abbrucciato vivo in Firenze, poichè i Francescani facevano continue prediche si contro il frate suddetto come contro tutto i l'ordine suo, e biasimavano tanto pubblicamente come privatamente per le case de' privati la condotta, e la dottrina dell' ordine di San Domenico, e tanto alla fine fecero, che il popolo si sollevò, e volle morto sul rogo il frate. I Domenicani arrabbiati contro i Francescani non sapendo a che altri mezzi ricorrere fecero camminare diversi de' loro frati sopra un mucchio di brage accese a' piedi nudi, e questi vi passavano sopra francamente, senza che il fuoco gli offendesse. E questi miracoli dovevano servire per provare la superiorità delle loro dottrine, e del loro istituto sopra le sentenze, e l'istituto de' Francescani. Ma costoro ebbero i loro eroi anch' essi, i quali facevano gli stessi miracoli dei Domenicani per dimostrare l'eccellenza del loro ordine, e de' loro

inse-

insegnamenti. I Domenicani dovettero adunque ricorrere ad inventare degli altri miracoli, ma i Francescani non la cedettero loro neppure rispetto a coteste invenzioni novelle. I medesimi Domenicani ebbero ed hanno ancora delle guerre terribili coi Gesuiti, le quali furon prodotte dalla gelosia, che i primi già sul bel principio concepirono contro i secondi, e dalla disparità della dottrina nel punto della Grazia, e nella materia del Probabilismo. Santo Ignazio, ed i suoi compagni si misero a fare i Catechisti, ed i direttori delle coscienze senza essere neppure graduati in Teologia. Ciò dispiacque sommamente a' Domenicani, che allora occupavano la maggior parte delle cattedre Teologiche, ed erano i predicatori, e direttori ordinarj del popolo, ed i confessori de' Re, ed Imperadori. Laonde essi fecero mettere in prigione a Salamanca tanto il nuovo Patriarca Santo Ignazio, quanto i suoi discepoli, e furono ritenuti nelle carceri per ben ventidue giorni. Ciò non per tanto la nuova compagnia di Gesù si acquistò una reputazione immensa, presso la gente amante della novità, e che secondo la maniera di pensare di allora vedeva di buon occhio l'istituzione di nuovi ordini Religiosi. Il credito grande de' nuovi compagni di Gesù fu cagione della ruina de' Domenicani, i quali comin-

ciarono

ciarono ad andar pian piano perdendo le loro cattedre, la confidenza de' popoli, e la direzione della coscienza delle teste coronate. Intanto accadde, mentre il P. Aquaviva era Generale de' Gesuiti, che il P. Prudenzio de Montemajor Gesuita di Salamanca fece in questa città sostenere una tese, laquale veniva ad essere direttamente contraria alla dottrina de' Domenicani intorno la Predestinazione. Non andò guari, che un altro Gesuita, cioè il celebre Ludovico Molina compose a bella posta un libro per dimostrare la maniera, con la quale Iddio agisce sopra le creature, e come le creature gli resistano. Quest' opera, che è intitolata Concordia della grazia, e del Libero arbitrio distruggeva anch' essa il sistema de' Domenicani. Il P. Banez scrisse adunque contro quest' opera: Molina vi rispose: si stamparono degli altri libri ancora sì dall' una, che dall' altra parte, ne' quali ciascheduna trattava i suoi avversarj da eretici. I Domenicani sostenevano, che i Gesuiti sono Pelagiani, ed i Gesuiti replicavano, che i Domenicani erano Calvinisti. Il famoso Melchior Cano scrisse in proposito de' Gesuiti alla Corte di Madrid le seguenti parole: „ Voglia Iddio, „ che io non abbia la medesima sorte di Cassandro, a „ cui non fu prestata fede, che solamente dopo la

„ presa

„ presa di Troja. Se si permette, che i Padri della „ Società vadano continuando di quella maniera, co„ me hanno cominciato, io prego Iddio, che non „ giunga il tempo, in cui i Re medesimi vorranno, „ ma non potranno a' loro resistere. „ Un altro Domenicano, cioè il P. Alfonso Vindano andava intanto predicando per tutte le città della Spagna, ch' egli aveva ricevuto ordine dal Cielo di dover rivelare a' fedeli, che Santo Ignazio è a casa del Diavolo con tutti i suoi compagni. Il fuoco di questa disputa si distese per tutte le Religioni de' frati di tutta l'Europa, e giunse perfino alla Santa Sede, dove diede infinite molestie a più di un Pontefice, che non hanno mai potuto trovare il mezzo di spegnerlo. A questa funesta controversia si aggiunse poi ancora quella del Probabilismo, e del Probabiliorismo, che fece tanto strepito perfino a' nostri giorni, e per cui si sono commesse da' una parte, e dall' altra le più indegne ed abominevoli cose del mondo. Ma la più fiera di tutte le guerre Religiose si fu quella, che nacque tra i Francescani, ed i Cappuccini, della quale noi daremo quì una brevissima relazione per far comprendere, che lo Spirito di persecuzione domina ne' conventi di San Francesco assai più, che in tutte le altre Religioni.

Anzi

Anzi per non essere tacciati di malignità, è di parzialità alcuna noi trascriveremo per succinto modo questa storia da un Autor Franzese, il quale non può per veruna maniera essere giudicato nè infedele, nè parziale, sì perchè egli non ha verun particolare affetto per niuna di queste due Religioni, come perchè ha procurato di omettere tutti que' fatti, che ne' libri, ne' quali viene trattato di questa guerra serafica; furono rapportati senza bastevoli prove. (*)

Un Francescano chiamato Fra Mattio de Bassi uomo dabbene, ma di corto intendimento s'intrattenne un giorno con parecchj altri del suo ordine a ragionare delle virtù, e de' meriti del gran Patriarca San Francesco. L'uno diceva che il loro Santo Patriarca era superiore a Gesù Cristo medesimo, perchè egli aveva restituita la vista a maggior numero di ciechi, raddirizzato maggior quantità di zoppi tanto nel genere degli uomini, come in quello delle bestie, discacciato una più gran copia di demoni dai corpi degli ossessi; e renduta la vita ad un più gran numero di morti; che non aveva

(*) Querelles Litteraries, ou Memoires pour servir à l'Histoire des Revolutions de la Republique des Lettres.

aveva fatto in questo mondo il Salvatore istesso. Un altro narrava, che San Francesco aveva ucciso a posta fatta un figlio di un medico, per avere la gloria, ed il piacere di poterlo far tornare in vita. Tal altro raccontava, che Frate Giovanni delle Valli per ispeziale grazia di San Francesco aveva la facoltà di sentire nella distanza di quattordici ore l'odore della venuta di Frate Giunipero, il quale era un uomo di questa fatta, che la sua occupazione si era di giuocare co' fanciulli a que' giuocchi, che sono tra di loro ordinariamente in uso. Ognuno in somma faceva qualche racconto in onore di San Francesco, e dell' ordine da lui istituito, e fu fatta particolarmente menzione della scala bianca, che il Santo Patriarca ha indicata a' suoi discepoli per fargli salire a dirittura al Paradiso, come pure del solenne privilegio, che godono tutti i Francescani di non poter essere gabbati, beffeggiati, nè soperchiati da' maliziosi demonj. Il qual privilegio è così certo, che essendo un dì caduto per arte diabolica in una brage, che stava sotto terra, un certo Padre Cregio, il quale aveva contezza di questa prerogativa dell' ordine suo, ed essendo immediatamente stato sorpreso, e legato da centomila Diavoli, egli si mise a gridare: „ Ego sum „ Franciscanus, Domini Diaboli, ego sum Francisca-

 „ nus. „

San Francesco: nè mai potè riposare, nè darsi pace veruna, finchè non gli fu detto, che l'abito di San Francesco era una cocolla giunta ad un cappuccio acuto in punta. E per assicurarlo vieppiù della verità della descrizione fattagli San Francesco gli comparve la medesima notte vestito con un cappuccio di una bella punta. Mosso da questa visione il frate diliberò del tutto di voler cavarsi il vestimento, che aveva portato fino allora, e di metterfene addosso uno, che fosse conforme a quello del Santo. Egli aveva per avventura nella sua cella una vecchia, e sucida tonica, di cui gli parve di potersi servire per farsene un abito nella guisa, che bramava. Egli vi aggiunse però un cappuccio lungo, ed acuto, e messossi indosso questo vestimento, e cintosi il corpo di un ben grosso cordone, se ne andò immantinente alle mura del suo convento di Monte Falcone, e saltato giù da quelle senza farsi gran male s'incamminò egli con una croce in mano alla volta di Roma per chiedere dal Pontefice la permissione di poter portare il cappuccio alla foggia di quello di San Francesco.

Era allora la Sede Pontificia occupata da Clemente settimo. Frate Mattio essendo dopo varj disastri pervenuto a Roma, ed avendo ottenuta la licenza di po-

ter parlare al Papa, gli fece palese la sua risoluzione di voler riformare l'abito de' Francescani, e gli narrò le ragioni, onde era Stato a tale impresa commosso. Clemente dopo averlo benignamente, e lungamente ascoltato accordò al frate quel tanto, che richiedette con questa condizione però, ch' egli si dovesse presentare una volta all' anno davanti al suo provinciale nel tempo del capitolo dei Frati Minori dell' osservanza.

Dopo che Frate Mattio fu dal Pontefice dichiarato Francescano riformato, ei stimò di dover predicare contro l'abito de' Francescani: e si scelse però la Marca di Ancona per incominciare la predicazione del suo Vangelo. Da principio la missione sua non ebbe fortunati progressi: imperocchè la gente badava a beffeggiarlo, ed a schernirlo. Talchè i fanciulli gli gettavano del fango in faccia, e pigliavanlo per lo cappuccio, e glielo facevano andare in giro. Ma per questo il nuovo Vangelista non si perdette punto di animo: che anzi forte, ed intrepido continuò la sua missione senza poter tuttavia tirare veruno nel suo partito.

In questo mezzo venne il tempo, che i Frati Francescani tennero il loro capitolo provinciale. Frate Mattio vi si presentò secondo l'ordine, che ne aveva

avuto

avuto dal Papa. In questa occasione il Padre Provinciale, che già da qualche tempo andava in traccia di sua persona, lo fece catturare, e mandollo in una prigione, dove dovette vivere a pane, ed acqua.

Catterina Cibo Duchessa di Camerino essendo informata della prigionia, e del mal trattamento del Religioso mossa a pietà di lui tanto seppe operare presso Clemente settimo, che i Frati furono obbligati di doverlo mal loro grado mettere in libertà. Dopo di che Frate Mattio si portò nelle terre di quella Duchessa, e godendo di sua protezione, e continuando la sua predicazione venne a capo di guadagnarsi de' discepoli, fra i quali il principale si fu fra Luigi di Fossombrone suo vecchio amico, che era Stato soldato prima di entrare nell' ordine de' Francescani, e che conservava tuttavia quello spirito di eroismo, quella franchezza, e quello ingegno pronto a tutto, che aveva avuto nella vita militare. Questo si fu un grande acquisto per Frate Mattio, poichè senza l'opera di fra Luigi non avrebbe mai potuto pigliare forza, e far radici, e sollevarsi in alto la nuova Riforma.

Il Provinciale de' Francescani, a cui stava molto a petto la perdita di sì valoroso soggetto, mise in opera

ogni cosa per riacquistarlo protestando di volerlo avere nelle sue mani o morto, o vivo. E non potendo alla fine trovare altro rimedio si mise ad adunare de' Soldati, e messo si alla loro testa andò ad assediare quel luogo, dove sapeva essersi ritirato fra Luigi. Questi vedendo la truppa de' soldati, che veniva alla volta sua per caturarlo, e non avendo forze de poter loro resistere non istimò però di doversi perdere d'animo, ma facendo sembiante di avere sotto li suoi ordini una compagnia di soldati faceva nel luogo, dove alloggiava, un grandissimo strepito, assegnando ad alta voce i posti, dove ognuno aveva da mettersi, e le porte, che dovevano occupare, e dando altri ordini somiglianti. Talchè il capitano, che comandava la soldatesca destinata al servizio del Padre Provinciale temendo di dover venire a qualche sanguinosa zuffa coll' avversario partito, disse al suo padre condottiere. „ Padre s'egli fosse pregio dell' „ opera, io mi porterei insieme coi miei Soldati a qua- „ lunque impresa, e non temerei di spargere il mio, „ ed il loro sangue. Ma io non veggo, che bisogno „ ci sia, e che onore possa farmi a venire a fare l'e- „ stremo di mia possa, a dar di piglio alle armi, ed a „ fare un macello per una semplice controversia mo- „ nacale, Anzi io sono sicuro, che ne sarei deriso,

„ e bef-

„ e beffeggiato da' miei compagni per tutto il tempo „ di vita mia. „ E ciò detto il capitano voltò le ſpalle inſieme coi ſuoi ſoldati, perlochè andò a vuoto l'impreſa del padre provinciale.

I Frati Franceſcani tentarono un' altra fiata di ſorprendere con ſoldati il ſuddetto padre di Foſſombrone, che deſinava ad una tavola in un con fra Mattio, e due altri compagni Cappucini. Ma anche queſta volta furono riſpinti i Franceſcani, ed i loro ſoldati dalla bravura, e dalle minacce de' loro religioſi avverſarj. Un giorno, che fra Luigi ſi trovava in un Moniſtero di Camaldoleſi, il Provinciale mandò una mano dei più robuſti, e valoroſi Franciſcani, che vi avevano nella Provincia, alla volta del frate ribelle per codiarlo, e ſtraſcinarlo al ſuo convento. Ma frate Luigi n'ebbe per tempo ſentore, e ſi ritirò ſulla cima di un monte inſieme con altri ſuoi compagni, ed aſpettò l'arrivo de' ſuoi avverſarj. Come queſti furono giunti al luogo da lui diviſato, egli li fece dal ſuo partito attaccare, e precipitare giù dal monte, conche fu finita per queſta fiata la battaglia. Egli ebbe a ſoſtenere diverſi altri sì fatti aſſalimenti, che lungo ſarebbe il raccontare, ma ei fu vittorioſo in tutti, e coſtumava di far cantare ſolennemente il Te Deum Laudamus ognivolta,

ta, che gli veniva fatto di atterrare i suoi persecutori. Il Padre Provinciale de' Francescani vedendo, che non poteva trarre vantaggio veruno dall' uso della forza, e dallo impiegare li sbirri serafici contro i nuovi Riformatori, si dispose ad abbandonare del tutto la via della violenza, ed a servirsi de' mezzi de' trattati e delle negoziazioni. Molte volte covennero i due partiti per trattare di riconcilazione, e molti anni durarono questi maneggi. Ma ogni cosa fu indarno, e tutte le volte si separarono senza avere operato altro, che di essersi vicendevolmente dette mille villanie, e di aver messo all' ordine le mani, e i piedi per darsi de' pugni, e de' calci. La Duchessa di Camerino era la protettrice costante della nuova Riforma, e tanto si adoperò presso Papa Clemente, che questo Pontefice pubblicò nell' anno 1528. una Bolla per confermare con essa come aveva fatto prima solamente a voce, il nuovo ordine de' Religiosi. Con questa Bolla il Pontefice permise a i Riformatori di poter accattare la limosine da per tutto, e quello, che per loro più montava, di poter portare la barba, ed il cappuccio acuto in punta. Il Duca, e la Duchessa di Nocera accrebbero il numero de' Protettori dell' ordine Cappuccino, e lo ajutarono contro gl' intrighi, e gli sforzi contrarj de'

Padri

Padri Francescani. Finalmente si convenne tra l'un partito e l'altro di tenere di bel nuovo un' altra adunanza comune per vedere se ci fosse qualche verso di ricomporsi. L'assemblea fu tenuta in presenza del Duca di Nocera, e del Papa medesimo. I Cappuccini diedero principio al trattato di composizione col rimproverare ai Francescani la loro sregolata, empia, o scandalosa maniera di vivere. I Franciscani risposero: „ Aspettate, che il vostro cammino abbia fumato così „ lungo tempo, come il nostro, e voi vedrete poi in „ effetto, che voi non farete in niuna cosa migliori „ di noi. „ L'effetto di questa radunanza si fu, che il Papa ordinò, che i Franciscani avessero in avvenire di ostenersi dal recare veruna molestia a' Cappuccini, e che amendue gli ordini dovessero vivere in pace, ed amarsi vicendevolmente.

Ma nè questo trattato di riconciliazione, nè quest' ordine del Pontefice ebbero la virtù di poter mettere fine alle querele, e discordie dei due ordini contendenti. I Cappucini guadagnavano ogni giorno nuovi soggetti per il loro ordine, e tiravano sempre maggiori limosine per il loro refettorio. All' incontro pochi erano omai quelli, che si volessero fare Francescani, e le limosine di questi andavano alla giornata sceman-

do oltre modo. Gli Asti, li Iesi, gli Occhini soggetti di alta riputazione avevano abbracciata la riforma, e preso il cappuccio, e lasciatasi crescere sul mento la barba.

Il generale de' Francescani non sapendo come per altra via impedire i cotanto rapidi progessi dell' ordine Cappuccino, nè come allontanare la imminente ruina dell' ordine suo prese il partito di tirare nel laccio fra Luigi di Fossombrone, che era come il capitano, anzi la Colonna de' Cappuccini. Il Generale lo fece sotto finto pretesto, e sotto promessa dell' impunità venire da se, e come l'ebbe in suo potere, rotta la fede data gli, lo fece legare e comandò, che gli fosse strappato il reo cappuccio da dosso, e che il rubelle frate fosse condotto in prigione. I Protettori di fra Luigi s'ingegnarono a tutta forza per liberarlo dalla carcere: ma il generale trovò questa volta i suoi protettori anch' esso, e seppe si bene impegnare diverse potenze in vantaggio dell' ordine suo ed i danno della Riforma, che il Papa fu costretto di dover suo malgrado scacciare da Roma i Cappuccini. Questo discacciamento produsse in un atimo per tutta la città un grandissimo rumore, e tutto il popolo si querelava del Papa, e de' suoi Cardinali per il torto, che a suo giudi-

zio

zio veniva fatto a' poveri banditi Frati. Un Romito andava gridando per la città. „ Il Papa mantiene ed „ abbraccia i voluttuosi, gli adulteri, gli usuraj, i „ ladri, gli assassini, e l'altra gente cattiva, ed egli „ scaccia all' incontro la pietà ed il buon esempio di „ tutta la città. „ Queste grida, e questo tumulto del popolo obbligò il Pontefice a dovere incontanente richiamare, e ristabilire in Roma l'ordine Cappuccino.

Dopo così felice successo ei sembrava, che i Cappuccini non avessero omai da pensare ad altro, che a godersi tranquillamente il favore, e le limosine del popolo. Ma de' gravi, e funesti casi turbarono la quiete, e disonorarono l'ordine di questi Religiosi. Fra Luigi di Fossombrone, che fino allora era Stato come il creatore, ed il sostegno di tutto l'ordine, commosso da fiera rabbia per non essere Stato eletto Generale da' Frati suoi, mise tanto romore nell' ordine, e fece tante minacce, e tanti disordini cagionò, che fu necessario di scacciarlo dall' ordine, in cui egli poi mai più rientrò, e fu da lì innanzi sempre fierissimo persecutore della regola da lui medesimo fabbricata. Frate Mattio de Bassi, quello stesso, a cui è venuto prima di tutti in capo il pensiere della Riforma, abbandonò anch' egli l'ordine suo, e lo lasciò per sempre. Ma

peggio

peggio fece il loro famoso Generale Occhino, il quale non solo divenne apostata dell' ordine, ma sippure della Religione cattolica Romana, e ritirossi a Ginevra, dove sposò una donna, di cui era grandemente innamorato. Egli travagliò poi a comporre de' libri indispregio della Santa Sede, ed a spargere delle dottrine in favore della Poligamia. I Francescani non mancarono di gridare in tutte queste occasioni, „ scandolo, „ scandolo, e fecero nuovi ricorsi al Papa, e nuove protezioni adoperarono. Ma tutti gli sforzi loro furono inutili. I Cappuccini furono sempre sostenuti, ed i Francescani dovettero alla fine risolversi di sopportarli, benchè non in pace, perchè le discordie tra di essi durano tuttavia, e non vi è dubbio, che dureranno sempre in avvenire, se non per altro, certamente per la divisione della pagnotta.

Come le Religioni, delle quali abbiamo parlato finora, sono in guerra tra di esse, così tutte le altre hanno con qualche altra, o con tutte le altre qualche disputa, e dissensione. Così per cagione di esempio i Carmelitani hanno una occulta rabbia contro tutte le altre Religioni, perchè queste non vogliono credere, ch' essi siano così antichi, come pur vorrebbero essere reputati. Alcuni Carmelitani pretendono di discendere

da

da Enoc, e di essere però anteriori al Diluvio stesso. Se questa sentenza è vera, conviene che nell' Arca di Noè essi fossero nel numero degli animali o puri, o impuri, giacchè certo è che tra gli uomini, che vi avevano, niuno era Carmelitano. Ma la maggior parte di questi Religiosi si contentano però di far venire la sua origine dal Profeta Elia. Essi pretendono, che questo Profeta ha istituito il loro ordine, e fondatolo sul Monte Carmelo. All' incontro i Bollandisti hanno dimostrato, che i Carmelitani ebbero la loro prima origine nel secolo duodecimo, e che un certo Bertoldo fu il primo Generale del loro ordine, che poi nella Chiesa venne venerato per beato. Questa parve una grandissima ingiuria a' Carmelitani, e si avvisarono di doverla rispignere con un monte di calunnie, di maldicenze, e di villanie, che rovesciarono addosso i Bollandisti, e tutto l'ordine Gesuitico, ma particolarmente contro il P. Papebrochio, che era allora il più dotto fra i Bollandisti. Essi pubblicarono de' Libri, a cui davano titoli pellegrini, e che spiravano l'odore dell' antichità dell' ordine, in di cui vantaggio venivano a luce. „ Il nuovo Ismaele, il Gesuita ridotto in „ polvere, il Gesuita Papebrochio istorico conghiettu„ rale, e bombardante „ furono i titoli de' libri, ch'

ebbero

ebbero maggior voga nel mondo. Il fuoco di questa controversia andò si innanzi, che i Carmelitani giunsero a fare proibire dalla Inquisizione di Spagna gli atti de Santi composti da' Bollandisti, che furono da quel Tribunale tacciati come eretici, empj, sediziosi, scismatici, temerarj, prosuntuosi, e che so io. I medesimi Carmelitani deferirono al mentovato Tribunale della Inquisizione Spagnuola una Lettera dell' Imperadore Leopoldo, che questo Monarca aveva scritta in favore del P. Papebrochio al Re di Spagna, e l'accusarono come eretica, e scismatica. Ma io non la finirei mai, se volessi fermarmi ad accennare tutte le dispute, che hanno gli ordini religiosi fra di loro. Laonde passerò una volta più oltre.

I Frati guastano comunemente la Religione, e la Morale Cristiana. Io non voglio qui mettermi a riferire i modi che tengono, le cose che operano, ed i principj che insegnano in danno sì dell' una, che dell' altra. Certe cose non si possono raccontare, senza che dalla semplice narrazione ne risulti una fiera satira. E satire non vogliamo noi parere di scrivere, poichè il nostro fine si è solamente d'illuminare, ed istruire altrui, e non già di mordere, e lacerare l'altro uomo. E pertanto io non dirò nulla della loro Teologia astratta,

ta, ideale, confuſa, piena di diſpute inutili, di difetti gravi, e di pregiudizj funeſti, e delle calunnie mordaci, onde caricano i loro avverſarj. Nulla dirò neppure del metodo triſto, nojoſo, diſordinato, difficile, ſpinoſo, che oſſervano nelle loro ſpiegazioni, ne' loro trattati, e ne' loro libri, talchè lo ſtudiare la Teologia, e le Morale rieſce la più moleſta, e più malinconica coſa del mondo, laddove dovrebbe eſſere la più agevole, e più amena fatica di un uomo Criſtiano. Paſſerò ſotto ſilenzio quella poca cura, che hanno nello ſpiegare, ed apprezzare sì ne' loro libri, come nelle loro prediche i veri precetti di Dio, e del Vangelo, e quella grande, e continua premura, che moſtrano di raccomandarci ſempre i precetti della Chieſa, i quali benchè ſiano ottimi, e degni di tutta la venerazione, e debbano da' Criſtiani venire puntualmente eſeguiti, ſono però tanto riſpetto al loro proprio merito, come riguardo allla morale, ed al bene del proſſimo di gran lunga inferiori a quelli di Dio. Non parlerò delle funeſte, e triſte idee, che ci danno di un Dio infinitamente giuſto bensì, ma nell medeſimo tempo infinitamente buono, e miſericordioſo. Non farò menzione alcuna delle vite de' Santi, che a poſta loro inventano, de' miracoli che fingono, e della ſollecitudine, che

hanno

hanno di tacere da per tutto di Dio, e di mettere sempre in veduta le virtù de' loro Santi o falsi, o veri, che siano. Finalmente non farò parola di quel sempre predicare, e raccomannare le flagellazioni, i digiuni, le limosine per gli defunti, e mai per gli vivi, la ritiratezza, la vita celibe, e tutte in somma quelle pratiche o buone, o cattive, o religiose, o superstiziose, che ne' monasteri si usano, e che non possono per molti motivi aver luogo nella società civile, dove il bene del prossimo in particolare, e della Repubblica in generale ricerca, che in luogo di queste ciance, che a persone oziose, e ritirate dal mondo solamente si adattano, ognuno si dia al travaglio, alla generazione, ed all' ajutare colle sue fatiche. e colle sue facoltà il prossimo suo. Io dirò adunque solamente, che la Religione, e la Morale ricevono del danno da' Frati, perchè non le trattano, come debbono, perchè vi confondono l'utile coll' inutile, perchè vi frammischiano mille quistioni, e dispute assurde, astruse, e di niuna importanza, e perchè sfigurano queste scienze per modo, che dopo aver presso di loro studiato per diversi anni la Teologia, nulla si sa pero della vera Teologia, e dopo aver sentito spiegare da loro la morale, nulla si sa ancora della buona morale. Io sono di avviso, che

a Leg-

a Leggere i Catechiſmi del Boſſuetto, e dell' Abate Fleury s'impara aſſai più di ſana, e ſoda Teologia, ed aſſai maggiore notizia della Religione ſi acquiſta, che col frequentare tutte le ſcuole Teologiche de' noſtri Frati. Ed egli è altresì certo, ed incontraſtabile, che i Libri di Senofonte, di Epittèto, di Arriano, di Plutarcò, di Cicerone, di Seneca, oppure le opere di certi nòſtri moderni Filoſofi, ſono aſſai più utili per lo ſtudio della Morale, e ſervono infinitamente più a far conoſcere la virtù; ed a raccomandarne la pratica, che tutti i libri di Teologia, e di Filoſofia morale, che ſono Stati ſcritti dai noſtri Frati finora. Non è qual continuo piatire intorno al più probabile, o men probabile, non è quel perpetuo miſurare i peccati mortali, e veniali; non è quel trattare con tanto impegno; e con tanto romore della Beatitudine formale, della Beatitudine obbjettiva, della poſſibilità dello Stato di pura natura, e di ſomiglianti altre inezie, che renda utile, e lodevole lo ſtudio della Teologia, e della Morale. Ma l'utilità di queſti ſtudj conſiſte nel dare una chiara, e ſenſata ſpiegazione dei doveri dell' uomo verſo Iddio, verſo ſe ſteſſo, e verſo il proſſimo ſuo; nello eccitare l'uomo a venerare come deve il ſuo creatore, nello iſpirirare un gagliardo amore per la virtù;

e nello infiammare i cuori umani di un vero ardore per il bene comune. Queste cose non s'imparano da' Libri de' nostri Teologj, e Moralisti; eppur sarebbero queste sole, ch' essi ci dovrebbero insegnare con quella premura, con cui costumano d'istruirci intorno a quelle altre cose, parte delle quali sono di minore importanza, e parte sono affatto indegne di essere conosciute da mente umana. Se noi riguarderemo cogli occhi della mente que' paesi, dove Frati ci sono in abbondanza, noi scorgeremo subitamente, che tutta guasta è in quelli la Religione, e la Morale, e che pochissimi hanno una giusta idea de' doveri, che la natura, e la Rivelazione hanno imposto all' uomo. La Religione, e la Morale di tali paesi si riduce a' precetti seguenti: di dovere stimare il Papa o pari, o non molto inferiore a Dio, di tenere per fermo, che al Papa sia soggetto di ragione ogni uomo, ed ogni principe del mondo, di credere fermamente che il Papa possa emendare, derogare, e distruggere anche del tutto le Leggi della natura, e del Vangelo, e ch' egli non possa in niuna sua risoluzione, in niuna sua decisione, in niuna sua impresa, che riguardi la fede, e la disciplina, errare giammai, e che lo Spirito Santo lo accompagni, lo regga, o lo sostenga, anche quando ei pensa, opera,

risolve,

risolve, e decide mosso unicamente da una forte passione. Un altro precetto di Religione, e Morale Monacale si è di dover venerare il Clero, come superiore, di non offenderlo in cosa veruna, di non molestarlo ne' beni, di non incomodarlo nella persona, di mantenerlo, di arricchirlo, di difenderlo contro gli assalti di chicchessia a spese unicamente de' laici, e senza ch'egli sia obbligato a dover contribuire per modo alcuno cosa veruna. Gli altri precetti sono di dover pagare esattamente le decime, di venerare colle preghiere, co' fatti, e colle abbondanti limosine i Santi, di far leggere di molte messe, di andare con diligenza alle prediche, dove questi precetti accuratamente si spiegano, di frequentare gli oratorj, di digiunare sovente, di battersi, di abborrire, più che sia possibile, i matrimonj, di andare spesso in pellegrinaggio, di fare legati pii per la liberazione delle anime del purgatorio, di non rompere il digiuno, di non toccare in certi giorni nè butiro, nè cascio, nè latte, nè ova, e di fare cotali altre pratiche superstiziose, e Farisaiche. Ora ognun può giudicare da se stesso, se questa sia una vera Religione, ed una giusta Morale. La Religione, e la Morale lungi dal prescrivere le cose suddette, le rifiutano, le abborriscono, e le condannano. I veri

precetti della Religione, e della Morale sono di amare Iddio, di amare se stesso; e di amare il prossimo suo, di essere giovevole a quanti si può in particolare, ed a tutto lo Stato in generale. Ora di queste Leggi, e di questi precetti non se ne fa appena menzione in que' luoghi, dove la Religione, e la Morale vengono insegnate da' Frati. Il giudizioso Autore del Saggio della educazione Nationale, le cui parole abbiamo in altro proposito riferite di sopra, parla in questo punto così. „ Noi siamo imbevuti di idee monacali, onde noi veniamo governati senza saperlo, e senza che ce n'accorgiamo noi medesimi. I Capi delle Chiese sono „ unicamente amatori di certe pratiche di divozione „ (perchè non ci ardiremo noi di dirlo, dacchè lo ha „ detto anche il savio, e virtuoso Abate Fleuri?) che „ non si confanno colle vere idee della Religione. „ Quindi hanno la loro origine quelle congregazioni, „ quelle confraternite, e quelle conventicole, le quali „ tengono lontano il popolo Cristiano da que' luoghi, „ dove si dovrebbe imparare la vera Religione, e che „ fanno, che i Pastori non possano badare ad istruire „ in fatto di Religione se stessi per essere poi in istato „ d'istruire gli altri. „ Egli è un principio certo dalla ragione insegnato, e dall' esperienza confermato, che

quanto

quanto è più pura la religione, che altri professa, tanto più puri sono i suoi costumi, più savia la sua condotta, e più virtuose le sue inclinazioni. Ognuno può fare questa osservazione da per se stesso nell' Italia medesima. Coloro, che ogni giorno fanno la festa di qualche Santo, che procurano di avere tante reliquie di Santi, quante sia possibile, che consumano tutto quel tempo, che possono a leggere i miracoli o falsi o veri de' Santi si veri, che finti, che hanno il cervello pieno di quistioni, di dispute, e di dottrine teologiche, sono senza verun dubbio la maggiore canaglia, e la vera feccia di tutta l'Italia: perchè in avarizia, in superbia, nell' arte di calunniare, nello spirito di vendetta, nelle trappole, e nelle cabale sorpassano di gran lunga tutto il rimanente della gente viziosa. Ora la cagione di tutti questi malanni sono i Frati, perchè essi hanno guastata la religione coll' introdurvi per il loro proprio interesse uno eccessivo culto de' Santi, e delle reliquie, essi hanno corrotto le vere dottrine della religione con lo spargere le vite di tanti santi da loro finti a capriccio, e con attribuire a quelli una infinità di falsi miracoli, lequali ridicole vite, ed assurdi miracoli vengono a spegnere negli animi della gente la idea della vera religione, ed in sua

vece ve ne piantano una falsa: talchè gli scioccherelli col loro prestare tanta fede alle ciance fratesche si dimenticano, o non imparano giammai i veri principj della Religione, ed all' incontro si pongono a tenere per cose comandate da Dio, e degne di lode, e virtuose, certe matte pratiche, e certe dottrine, che sono o indifferenti, od anche cattive in se stesse; ma che gran frutto ai loro inventori, e promotori, cioè ai frati, arrecano. Noi non intendiamo per questo di biasimare un regolato culto de' Santi, che è approvato dalla Chiesa, ma solamente quello eccessivo, che per acquistare ricchezze hanno introdotto, e promosso i frati. Egli è certo, che ne' primi tempi della Chiesa poco era in voga l'uso del venerare i Santi: Quindi allor chè all' Imperadore Leone Isaurico parve che questo costume avesse fatto troppo maggiori progressi, che non doveva, pres'egli partito, di abolire del tutto il culto de' Santi, perchè non ne seguissero de' cattivi effetti, come di fatto sono seguiti, dacchè questo abuso prevalse. All' Imperatore resistettero i Frati, amando eglino meglio di lasciarsi tagliare a pezzi, che di lasciar levare il culto de' Santi, da cui doveva per diversi rispetti dipendere la fortuna degli ordini Monacali. Costoro sollevarono quanto più popolo poterono in

favore

favore de' Santi, ed attesero a tutto potere a predicare la ribellione, a mettere a romore la gente, e ad offendere nelle più strane guise la maestà dell' Imperadore. Egli è impossibile di raccontare le scelleratezze, che in questa occasione commisero i frati. Vi ebbe, per cagione di esempio, un certo Andrea Calybete, che dalla sua cella scorse furiosamente per mezzo al popolo, ed avventatosi all' Imperadore si mise a dirgli in faccia un monte d'ingiurie, chiamandolo un altro Valente, un altro Giuliano, ed un persecutore di Gesù Cristo. Un certo Frate Stefano, che insino allora aveva atteso a sollazzarsi sovente con una bella monaca, avendo inteso la risoluzione dell' Imperadore si trasse sulla piazza pubblica, e presa l'immagine del suo Sovrano, si diede a calpestarla co' piedi, vomitando nel medesimo tempo varie calunnie contro di lui, e gridando per più riprese, ch' egli pregava Iddio, che mandasse un fuoco dal cielo a divorare tutti costesti persecutori de' Santi. Ma io non istarò qui a narrare le abominevoli cose commesse in tale occasione da' frati, poichè, come dissi prima, questa è cosa da non poterne venire a capo. Egli basta di avvertire, che cotesta controversia per il culto de' Santi, fu continuata sotto diversi Successori di Leone Isaurico, e che

i principali avverſarj di que' Monarchi, che al culto de' Santi ſi andavano opponendo, ſempre ſi furono i Frati. La medeſima diſputa eſſendo penetrata dall' Oriente in Occidente Carlo Magno convocò un Concilio a Francoforto, e volle, che i Padri di quel Concilio la eſaminaſſero, e decideſſero. La deciſione di tale Concilio ſi fu contraria a quella del Concilio di Nicea, che era in queſto propoſito Stato celebrato prima in Oriente. Sicchè ſecondo la mente dei Padri congregati in Francoforto non era a niuno Lecito di venerare i Santi. L'Imperadore mandò gli atti del Concilio al Papa, e gli ſcriſſe nel medeſimo tempo una lettera, e gli ſpedì ancora de' Libri, ch' egli aveva fatto comporre per dimoſtrare, che non doveváſi preſtare verun culto a' Santi (*). Papa Adriano ſi contentò di confutare il meglio, che potè, con diverſi argomenti i Libri mandati gli, e di diſapprovare gli atti del Concilio. Ma ſiccome la Santa Sede aveva ricevuto di molti, e grandi benefizj da Carlo Magno, e che ne ſperava ancora in avvenire, il Pontefice non

paſſò

(*) Carol. M. de Imagin. Hadrian. Epiſt. VII. Svarez, & Bin. ad Concil. Francf.

passò più oltre, nè furono contro l'Imperadore dell' Occidente usate quelle violenze, che sono State messe in opera contro gl' Imperadori Orientali. Imperocchè l'interesse del Papa voleva, ch' egli mantenesse alla Santa Sede il favore degli Imperadori Occidentali, acciocchè col loro aiuto si potesse difendere dagli Imperadori Greci, che si studiavano di tenerla nell' ubbidienza, e sotto al giogo, da cui i Pontefici tentavano di poterla sottrare: ed all' incontro il medesimo interesse della Corte Romana richiedeva, che i Pontefici s'ingegnassero di offendere quantopiù potessero gl' Imperadori Orientali, e di farli per tutte le maniere possibili venire in odio al popolo, perchè così facendo avessero il modo di ribellarsi, e di partirsi dalla ubbidienza de' loro legittimi, ed antichi padroni, per poter poi divenire essi medesimi Signori di Roma, come di fatto seguì. Ma per tornare al culto de' Santi, egli è da notare, che in Inghilterra succedette a' Santi ad un di presso quello, che era loro arrivato in Germania, cioè che la gente cominciò ad averli in poco conto, e che gli uomini dotti si misero a dispregiarne il culto. Ma i frati tenero forte contro tutte queste imprese. Essi non solamente sostennero, e difesero il culto de' Santi, ma lo promossero, ed ampliarono fino a tanto che

l'ebbero ridotto a quel segno di superstizione, in cui lo veggiamo oggi giorno. In ogni convento vi era un certo numero di frati, che dovevano pensare ai modi di ritrovare, e di procacciare o qualche osso, lo qualche pezza dell' abito, o qualche altra si fatta reliquia di qualche Santo; e se non si potevano avere delle reliquie di veri Santi, dovevasi a ciò supplire colla ossa, e coi vestimenti di coloro, che erano Stati per gli loro misfatti condannati alla morte, oppure di quelli, che venivano seppelliti nelle chiese de' loro Monisterj, perchè le reliquie di cotali corpi più agevolmente, che quelle degli altri si potevano acquistare. In ogni convento vi aveva un qualche frate, che doveva ingegnarsi di far vedere al popolo de' nuovi miracoli di que' Santi o finti, overi, che nelle loro chiese venivano custoditi, e venerati. In ogni convento finalmente dovevasi comporre qualche relazione, o qualche libro della vita, de' miracoli, e dei gloriosi fatti de' suoi Santi. Nè si credeva allora, come neppure si crede, adesso da essi, che l'inventare cotali bugie si fosse, o sia una cosa illecita, e vituperevole. Egli vi ebbe perfino un certo Simeone Metafraste, che compose delle regole da osservarsi per non discostarsi troppo dal verisimile nelle invenzioni di così fatte relazioni,

zioni, e ftorielle monacali. Ma ciò però non oftante i Frati poco fi curarono, e niente ancora prefentemente fi curano di cotefte regole, poichè le vite de' Santi, ch'effi compofero, e che vanno componendo alla giornata, fono così piene zeppe di falfi, e puerili racconti, che altri, che uno ftordito, e fuperftiziofo fciofcone non vi può preftare fede alcuna. E chi non crede alle mie parole, fi pigli la pena di dare una occhiata alle vite di Santo Antonio, di San Vicenzo Ferrerio, di Santo Arrigo, del Beato Gerolamo da Corlione, che fono pur ftate ftampate a' noftri dì, e colla licenza de' fuperiori; fenza far menzione di tanti altri fimili libercoli, che fi vanno mettendo a luce ogni giorno, e vi troverà annoverati tanti miracoli indegni di ogni fanto, tante cofe puerili, tante dottrine fanatiche, e tanti principj contrarj all' onore di Dio, che per poco, ch'egli fia criftiano, gli fi dovranno per l'orrore che ne avrà, arricciare tutti i capelli addoffo.

Ma non folamente colle loro vite de' Santi, e colle invenzioni de' falfi, e ridicoli miracoli hanno coftoro fuor di modo corrotta la Religione, e la morale Criftiana. Effi le hanno dato un egual tracollo ancora coll' introdurvi tante difpute, e tante quiftioni, don-

de

de poi sono venuti scismi, e scandali gravissimi. Non sarebbero per aventura mai nati nella Chiesa cattolica degli scismi per cagione della grazia, della predestinazione, e della transustanziazione, se i libri, e le dispute de' frati non gli avessero cagionati. Avanti che il Monaco Gotescalco fosse uscito in campo con quelle sue controversie sopra la grazia, nelle quali ebbe per principali avversarj Floro Diacono di Lione, e Incmaro Vescovo di Reims, non si era ancora giammai il mondo cattolico levato a romore per una controversia di questa sorta. Avanti, che Ratramno monaco di Corbia avesse dato alla luce quell' opera, con cui ha voluto mostrare di proposito, che nel santissimo sagramento dell' Eucaristia vi è presente il vero corpo di Gesù Cristo, ed avanti che questa opinione fosse stata per novella, e per eretica impugnata dai famosi Scoto e Pascasio Roberto contemporenei di Ratramno, questa controversia non aveva in alcun tempo mai afflitta la Chiesa col partorirvi scandali, e divisioni. L'istessa cosa può dirsi di tante altre controversie, che debbono la loro origine ai ridicoli scritti, ed alla sofistica, ed inetta Teologia de' frati, ma che contuttociò sono giunte a dare degli urti terribili alla Religione, ed alla Morale.

I Frati

I Frati sono perniziosi per lo frequentare, ch' essi fanno le case de' privati. Una conversazione di un frate non può riuscire a bene; essa non può esser che nocevole, e deve necessariamente portare del danno. Una causa cattiva non può produrre un buono effetto. Un frate divoto renderà superstiziosa quella casa, dove usa, e dove viene creduto. Un frate non ha idea della vera divozione: sicchè quella, che da lui s'impara, deve essere falsa, o superstiziosa. Un frate dotto vi empirà, se lo praticate, di mille fandonie, e di mille false dottrine, perchè il Refettorio, ed i Principj Monacali non permettono giammai ad un frate di giugnere ad una dottrina pura incorrotta, limpida, scema di macchie, e libera da' pregiudizj. Se ci sono de' frati, i quali abbiano dato un calcio a tutti i pregiudizj monacali, questi hanno per l'ordinario gettato dietro le spalle anche ogni principio di Religione, e di morale: e costoro portano il più delle volte con seco nelle case de' privati la dissolutezza, la lussuria, l'irreligione, e lo spirito di libertinaggio.

I Frati di San Francesco, siccome hanno un Istituto più singolare degli altri ordini Religiosi, così meritano, che di essi si faccia una particolare menzione. Niuno dubiterà, che di essi non si possa dire quello

stesso,

ſteſſo, che generalmente di tutti i Frati ſi è detto finora. Eſſi hanno in queſte coſe il medeſimo ſpirito, che gli altri, e le maſſime, e le pratiche, che ſono comuni agli altri ordini Religioſi, vengono non ſolamente con lo ſteſſo, ma con molto maggiore ardore oſſervate anche da loro. Ma eſſi, come mendicanti, hanno in oltre uno ſpirito particolare, che tutto è loro proprio, e per cui vie maggiormente ſi diſtinguono dagli altri, e molto più nocivi rieſcono. Guglielmo di Santamore Autore rinomato del ſecolo decimo terzo in un ſuo libro, che è intitolato „ De' Pericoli degli ultimi tempi „ ſi eſprime intorno a' Frati mandicanti nella ſeguente maniera. „ Tutti coloro, che predicano ſenza miſſione, ſono falſi predicatori, ſe anche accadeſſe, che coſtoro faceſſero de' miracoli. „ Nella Chieſa cattolica non c'è altra miſſione legittima, che quella de' Veſcovi, e de' Parochi. I Veſcovi fanno le veci dei dodici Apoſtoli, ed i Parochi quelle dei ſettantadue diſcepoli. Diraſſi per avventura, che per poter predicare baſta di averne ottenuta la facoltà: Ma il Papa farebbe torto a ſe medeſimo volendo perturbare i diritti dei Veſcovi, che ſono ſuoi fratelli. L'unico mezzo pertanto d'impedire la predicazione de' falſi Apoſtoli ſi è di fare in guiſa,

„ che

„ che non acquistino il loro necessario sostentamento.
„ Quando questo loro mancherà, eglino tralascieran-
„ no senza verun dubbio il mistiere del predicare. Se
„ mi si dimanda, che male vi abbia a mendicare il
„ suo bisognevole, io rispondo, che quelli, che vo-
„ gliono vivere mendicando divengono necessariamente
„ adulatori, maldicenti, mentitori. E se si dicesse
„ ch' ella è una perfezione lo abbandonare tutto per
„ l'amore di Gesù Cristo, e di mettersi in necessità
„ di dover mendicare, io sostengo all' incontro, che
„ la perfezione consiste in lasciare tutto, e nel segui-
„ tare Gesù Cristo coll' imitarlo nella pratica delle
„ buone opere, cioè a forza di travagliare, e non già
„ di mendicare. Non si trova in verun luogo, che
„ Gesù Cristo, ed i suoi Apostoli siano andati accat-
„ tando limosina. Ma essi impiegavano il lavoro della
„ loro mani per guadagnare da sostentarsi. Le Leggi
„ umane stesse condannano i mendicanti validi, per-
„ chè adunque sopportiamo noi questa gente, che of-
„ fende la polizia degli Stati. Questi Monasteri ridi-
„ coli, e vergognosi dei mendicanti debbono essere
„ per necessità a carico alle città. Sta egli bene di
„ consagrare per tal maniera la poltroneria? Egli è
„ l'ozio, egli è un esteriore Farisaico, egli è final-

„ mente

„ mente uno spirito di ciarlataneria, che mette in
„ contribuzione la semplicità de' fedeli. Essi fanno
„ sembiante di aver per la salute delle anime un zelo
„ maggiore, che gli ordinarj pastori. Essi si vantano
„ di aver fatto de' gran servigj alla Chiesa. Essi badano
„ per cagion del loro interesse ad adulare di continuo
„ le persone, che lor credono, e dimorano molto
„ volentieri nelle corti de' Principi. Essi mettono
„ in opera certi artifizj, per mezzo de' quali si fanno
„ dare de' beni temporali o in vita, o alla morte del
„ donatore. Essi fannola guerra a tutte quelle verità,
„ che non sono loro a grado; e s'ingegnano di farle
„ sollenemente condannare. Essi fanno litigi per essere
„ ricevuti: essi non vogliono portare pazienza di niente:
„ e vanno grandemente in collera, quando i particolari
„ non danno loro bene da mangiare, e de
„ bere. Essi eccittano tutte le potenze temporali contro
„ chiunque ardisce di censurarli, ed illuminarli.
„ Benchè lo Stato loro gli obblighi a dover stare separati
„ dal mondo, essi vogliono tuttavia frammischiarsi
„ in ogni cosa, e dispongono a posta loro di tutti
„ i beneficj, e di tutte le dignità ecclesiastiche. „

San Bonaventura, benchè ei fosse egli medesimo dell' ordine di San Francesco, non ha potuto tuttavia tratte-

trattenersi nel suo Trattato „ della Povertà di Gesù Cri-
„ sto, e dell' Apologia dei Poveri „ di rimproverare ai
suoi fratelli, che essi già al suo tempo si scostavano
troppo dai loro doveri. Esso gli accusa, che si mi-
schiano negli affari del mondo, che lusingano i testa-
tori per ridurli a voler eleggere la sepoltura ne' loro
conventi, e per obbligarli a fare i testamenti a capric-
cio di essi frati, che fanno fabbricare con troppe spese
Chiese e Monisterj troppo superbi: ch' essi sono nel
medesimo tempo contemplativi, ed imbrogliatori; che
fanno gl' importuni nelle case de' loro ospiti, ch' essi
dimandano con tanto impero la limosina „ che quelli
„ che passano, hanno un egual timore di abbattersi in
„ un frate mendicante, come di avvenirsi in un ma-
„ landrino. „ Questa è una espressione molto forte,
e che in bocca di un altro verrebbe tacciata di satirica,
di calunniosa, e d'insolente. Ma poichè essa appar-
tiene a San Bonaventura, i Frati del suo ordine, che
già altresì hanno gran commerzio co' Santi, potranno
su di ciò intendersela col loro Santo medesimo. Per
altro ognun vede da se stesso, che le surriferite descri-
zioni quadrano a maraviglia anche per gli mendicanti
de' nostri tempi. E da questo devesi arguire, che lo
spirito degli ordini mendicanti è sempre Stato lo stesso

in tutti i tempi, e facendo qualche rifleſſo ſulla condotta de' frati mendicanti de' tempi preſenti ſcopriraſſi manifeſtamente, che quello ſpirito lungi dallo ſcemare di forza per lo andare de' ſecoli, ha ſempre aumentato il ſuo vigore ſecondo che andò prolongando la ſua durata. Ora queſta condotta de' frati mendicanti è ſommamente abominevole: e però eſſi ſono per queſto capo molto più degli altri frati biaſimevoli, e pernizioſi. I Principi, ed i particolari non ſi ſono fino adeſſo potuti aſſai bene accorgere nè del male, che queſti ordini mendicanti effettivamente commettono, nè di quello, che ſono capaci di fare. E ciò è provenuto da queſto, che i Geſuiti hanno finora procurato di tenergli baſſi, e di allontanargli dalle Corti. Ma ora, che ai Geſuiti ſi dà la caccia da per tutto, i Mendicanti cominciano ad alzare il capo, e proveraſſi in breve tempo, che ruine, e che ſtragi ſappiano fare coſtoro, ſe i Principi non li terranno in freno, e ſe i privati continueranno ad accarezzargli, come hanno fatto finora. Leggendo gli ſtorici de' tempi più rimoti da' noſtri ho oſſervato, che quaſi tutte le volte, che i noſtri antenati avevano biſogno di un ruffiano, o di una ſpia, o di uno aggiratore, o che avevano diviſato qualche tradimento, o che alcun altra rea impreſa me-

ditavano,

ditavano, essi usavano di servirsi di qualcuno di questi frati, che sempre si lasciavano adoperare a tutto; e questo costume era così universale, che i medesimi Autori di Novelle, quando descrivono una qualche storia di loro finzione, dove faccia mestieri di farvi entrare qualche mezzano per mettere ad effetto un qualche malvagio disegno, quasi sempre narrano, che a tal fine fosse impiegato un frate di qualcuna delle Regole di San Francesco, volendo essi Novellatori nelle loro finzioni uniformarsi al costume, che correva in allora. Se noi ci porremo a paragonare per rispetto a questo punto i mendicanti de' nostri giorni con que' de' tempi andati, noi scopriremo, che cotesti frati sono e furono sempre i medesimi: e la ragione n'è chiara, poichè vi è sempre Stata la medesima causa del lasciarsi essi impiegare così, che è la pagnotta, per amor della quale agevolmente si conducono a fare ogni cosa.

Che genia di frati debbano essere cotesti Francescani da ciò puossi agevolmente argomentare, che niun ordine Religioso ha mai avuto tante guerre intestine, e nel medesimo tempo così fiere, come hanno avuto costoro. Noi abbiamo accennato di sopra quella guerra, che nell' ordine è nata per cagione de' Cappuccini. E perchè non pajamo satirici, e maldicenti, nè possiamo

essere tacciati di parlare senza bastevole fondamento, ci piace di esporre quì ancora quella, che nell' ordine medesimo fu suscitata da Elio lor Generale. San Francesco aveva comandato, che i suoi Discepoli dovessero osservare una perfetta povertà, e che non solamente niun frate, ma neppure alcun convento avesse a possedere nulla. Questa regola non parve buona a diversi de' suoi seguaci, che avrebbero voluto avere le chiese così magnifiche, i conventi così belli, e le rendite così grandi, come i Monasterj delle altre Regole Religiose. Capo di questi era Elio secondo Generale de' Frati di San Francesco. E per poter con più sicurezza incominciare a porre dall' uno de' lati il comando del Fondatore, il quale non era ancora guari, che era passato all' altre vita, egli deliberò di volergli far alzare una chiesa sontuosa. Al quale intendimento egli si mise a dare ordine, che si raccogliesse per ogni provincia tanto danaro, quanto si potesse il più, e fece mettere da per tutto delle cassette per uso di accattare la limosina. Questa impresa dispiacque forte a coloro, che non volevano scostarsi dalla Regola di San Francesco, e che desideravano, che fosse osservata appuntino. Sicchè sospinti da un santo zelo fecero eglino levare via quelle cassette, e tanto seppero operare, ch' Elio

ch' Elio fu depofto dal fuo ufficio di Generale. Ma non andò guari, che il depofto fu rimeffo nella fua dignità di prima, dove continuò a mandare ad effetto i fuoi difegni, ed a favorire coloro, che volevano allontanarfi da quella cotanto rigorofa del loro Iftitutore. Gli Spirituali, che così fi chiamavano quelli, che tenevano con San Francefco, avendo alla loro tefta Cefario intrepido, e valorofo frate porfero le loro fuppliche al Padre Generale Elio, perchè voleffe cangiare penfiero: ma coftui feppe guadagnarfi la grazia di Papa Gregorio nono, e ne ottenne la licenza di poter gaftigare a fuo talento tutti coloro, che fi metteffero a fargli qualche oppofizione. Sicchè prevalendofi di quefto fuo nuovo diritto egli mandò parte degli Spirituali in efilio, parte li difperfe per li conventi di varie provincie; e parte li fece rinferrare nelle prigioni de' fuoi Monafterj. Tra quefti fu principalmente Cefario, il quale avendo voluto falvarfi colla fuga dalla carcere, ebbe la mala ventura di effere colpito con una mazza, e morto dal cuftode di quella. Elio venne in fofpetto di aver fatto trucidare il cattivello Cefario: è però egli fu nuovamente depofto. Ma per quefto non rimafe, che non fi confervaffero i due contrarj partiti, dei quali quello, che teneva con Cefario, fi fecero nominare i Ce-

sarini, e dichiararono per martire cotesto loro così benemerito maestro. Continuando adunque e crescendo sempre via maggiormente la rabbiosa controversia, Papa Innoncenzo stimò bene di doverla una volta per mezzo di sua sentenza definire, e la decise in favore de' Cesarini, dichiarando, che l'ordine di San Francesco potesse bensì avere conventi, chiese, e biblioteche, ma con questa condizione però, che la proprietà ne dovesse appartenere a San Pietro, ed alla Sede Pontificia. Quantunque questa decisione tornasse in vantaggio degli Spirituali, essi non ne furono tuttavia contenti, e tornarono però a far delle nuove mosse, e de' nuovi sussurri, talchè il loro Generale Crescenzio dovette mandare in esilio tutti coloro, che mostravano di non volere star cheti, ed acquietarsi alla sentenza del Papa. Intanto che durava questa matta disputa vennero alla luce le Profezie dello Abate Giachimo. L'Autore di esse, qualunque egli si fosse, predicava, tra diverse altre cose, che era vicina la destruzione della Sede di Roma per gli gravi scandali, ch' ella dava, e per le molte iniquità, che commetteva alla giornata: egli assicurava in oltre, che si sarebbe predicato un nuovo Vangelo, e che questa commissione sarebbe stata confidata da Dio a certi poveri, e vir-

e virtuosi soggetti. Gli Spirituali si servirono accortamente di coteste Profezie, che dalla stolta, e superstiziosa gente d'allora venivano comunemente tenute per vere, e facendone l'applicazione a se medesimi si misero predicando, e scrivendo a dimostrare, che San Francesco era l'Angelo, di cui parlavano quelle Profezie, e ch' essi, ma essi soli erano i Missionarj spediti da Dio a predicare il nuovo Vangelo.

Papa Niccolò volle mettere fine a questa così lunga controversia, confermando colla sua celebre Bolla Exiit la decisione di Papa Innocenzo, e prononziando, che la proprietà di tutte quelle cose, che godessero i frati di San Francesco, si aspetti alla Santa Sede. Ma gli Spirituali non furono contenti nemmeno di questa nuova decisione. Pier Giovanni Oliva, uomo per dottrina, e per innocenza di costumi riputatissimo si mise alla testa dei malcontenti: e si diede a scrivere in loro favore, ed a biasimare la condotta della Corte Romana, nel che egli andò tanto oltre, che non ebbe ribrezzo di sostenere in una sua postilla, ch' ei fece all' Apocalisse di San Giovanni, che la Chiesa di Roma era la vera meretrice di Babilonia. Frattanto quei del partito contrario tendevano sempre più a scostarsi dalla regola di San Francesco, e sotto il Generalato del P.

Mattio aquaſparta loro protettore principiarono eſſi perfino ad inventare de' modi per fare ricchezze, e ad accattare pubblicamente limoſina de' danari, per il quale fine, non volendo eſſi toccarli colle proprie mani, conducevano ſeco de' giovanotti, che li prendeſſero, e portaſſero per eſſi a' loro conventi. Gli Spirituali ne divennero tanto più oſtinati, e più fieri ed intrapreſero di ſepararſi del tutto dagli altri. Quindi formarono un nuovo ordine ſotto la condotta di Liberato uomo di auſtera vita, e perchè coteſta nuova regola fu confermata da Papa Celeſtino, eſſi ſi fecero chiamare Celeſtini. Papa Bonifacio, che aveva in coſtume di diſtruggere tutto quello che era Stato fatto per Celeſtino, diſapprovò, ed abolì con ſua Bolla il nuovo ordine de' Celeſtini. Ma eſſi ſtettero ſaldi, e non che ſcemaſſero, ſi andarano dilatando per varie parti dell' Europa alla barba di Papa Bonifacio, e de' ſuoi Succeſſori, e malgrado le fiere perſecuzioni, che n' ebbero a ſofferire. Queſti medeſimi furono alla fine del ſecolo decimo terzo chiamati Fraticelli, e furono ſempre nemici de' Papi, loro perſecutori, chiamandoli antipapi, e riguardandoli per empj, e ſcellerati uomini. Intanto davano opera i Franceſcani men rigoroſi a ſoſtenere i gagliardamente il partito, e l'autorità del Papa, dichiaran-

chiarandolo per infallibile, il che ridondava in tanto maggior onore, e confermazione del loro ordine, e riuſciva a tanto maggior carico, e vitupero de' Fraticelli, e de' loro diſcepoli, de' ſeguaci, e de' fautori, onde già grande n'era la copia. I Papi all' incontro ne rendevano loro il merito col regelarli di tanto in tanto di nuovi privilegj, e col bandire in loro favore delle nuove Bolle, tra le quali una delle più celebri, e per li diſcepoli di San Franceſco più importante, e più vantaggioſa ſi è quella, con cui venne dichiarata per vera quella ſolenne, ed indegna favola delle ſtimmate di San Franceſco, del quale ebbeſi l'ardire di fingere, che Geſù Criſto ſia venuto a ſegnarlo delle ſue preziofe ſtimate nel monte della Vernia, con laquale sfacciata impoſtura i frati ſi ſono fatto largo nel mondo, e ſe lo vanno facendo ancora. Queſta grazia de' Pontefici gli ha renduti così baldanzoſi, che non ebbero più verun ribrezzo d'inventare mille altre ſcandaloſe frottole in onore del loro San Franceſco, ch' eſſi cominciarono a vantare per un ſecondo Geſù Criſto aſſicurando la gente, che niuna diſparità vi aveva tra il mercante di Aſſiſi, ed il figliovolo di Dio. Quindi ſcriſſe frate Alpicio da Piſa un Libro, che ha per titolo le Conformità di San Franceſco con Geſù Criſto,

che è il più biaſimevole libro, che ſia venuto al mondo attefe le orribili beſtemmie, ch' egli contiene. Di queſto libro fu poi fatto un fedele benſi, ma molto imperfetto, e troppo ſuccinto eſtratto, che è noto ſotto il titolo dell' Alcorano de' Franceſcani. Ma non oſtanti tutti coteſti sforzi, ed impegni de' Franceſcani non poterono eſſi venire a capo di diſtruggere i Fraticelli, i quali ad onta de' martirj, a' quali parecchj di loro hanno dovuto ſoggiacere, ſempre andavano e in Italia, ed in Francia creſcendo di numero. I Franceſcani frullavano, imperverſavano, e facevano il diavolo a quattro per ruinare coteſti loro avverſarj, ma niente poteva giovare. Clemente quinto penſando di poter por fine a così fiera, e ſanguinoſa controverſia fece nel Concilio generale celebrato a Vienna nel Delfinato una deciſione, in cui fu ordinato a' Franceſcani, che doveſſero rinonziare ad ogni proprietà ſi in particolare, che in comune, ma fu tuttavia loro nel medeſimo tempo conceduto, che in que' luoghi dove foſſe difficile il raccorre giornalmente tanta di limoſina, quanta ne occorreſſe loro alla giornata, eſſi poteſſero avere delle caneve, e de' granai per conſervarvi le vettovaglie, che riuſciſſe loro di accattare. Papa Giovanni vigeſimo ſecondo confermò la deciſione di Clemen-

Clemente ſuo anteceſſore, e ſi diede a volere ancora perſuadere colle buone gli Spirituali, perchè voleſſero ſpontaneamente deporre que' loro veſtimenti corti, e que' loro cappucci. Ma ogni coſa andò a vuoto: e non ci fu verſo veruno di piegare coſtoro: ſicchè il Papa diede ordine, che gli Spirituale veniſſero proceſſati dal Tribunale dell' Inquiſizione, e meſſi a morte nè più nè meno, che gli altri eretici. Eſſi il chiamavano l'Anticriſto: ed egli gli faceva mettere arroſto: Eſſi ſtrillavano: ed egli faceva fatti. Le perſecuzioni Pontificie lungi dal ridurre a dovere gli Spirituali gli incoraggiarono a venire in campo con un altra dottrina di nuovo conio. Uno ſpirituale di Narbona ſi miſe ad inſegnare, che Geſu Criſto, ed i ſuoi Apoſtoli non poſſedevano nulla di proprio nè in comune, nè in particolare. Queſta novità levò a romore l'ordine de' Domenicani, quello de' Franceſcani, la Sorbonna, l'univerſità di Parigi, ed altre. I Domenicani dicevano, che queſta dottrina era falſa, all' incontro i Franceſcani ſoſtenevano andando in ciò d'accordo con gli Spirituali, che tale dottrina non conteneva verun errore, e ch'eſſa era anzi del tutto conforme alle antecedenti deciſioni de' Pontefici. Ogni partito ſi ſtudiava di ſoſtenere la ſua opinione il più, che foſſe poſſibile. I

Fran-

Francescani si mostarono più fieri, e più arditi degli altri. Sicchè Papa Giovanni vigesimo secondo ne concepì sdegno, e collera, e comandò, che si dovesse tenere per falsa, ed ereticale la nuova dottrina de' Francescani. In un' altra separata Bolla rivocò egli ancora la Costituzione di Papa Nicolò terzo, nella quale veniva riservata alla Santa sede la proprietà di tutti que' beni, che a' Francescani venissero dati in carità. Questo Papa diceva, che la proprietà di quelle cose, che si consumano coll' uso, non poteva venire segregata dall' uso medesimo, e che però la Chiesa Romana non poteva arrogarsi il diritto di una tale proprietà. Sicchè egli abolì nel tempo stesso sì le costituzioni di tutti i suoi antecessori in questo affare promulgate, come ancora tutti i Procuratori, che vi avevano per gli conventi per amministrare la proprietà de' beni de' frati in nome della Santa sede. Cotesta decisione del Pontefice, che fu confermata con delle altre, ridusse alla disperazione i Francescani, e particolarmente gli Spirituali. Il Papa aveva allora una grave controversia con l'Imperadore Luigi il Bavaro. I più valenti Frati dell' ordine di San Francesco, come a dire Marsilio di Padova, Giovanni da Genova, Michele da Cesena, Berengario, Francesco di Esculo, Arrigo di Halem', e Gugliel-

Guglielmo Occamo il più dotto, e più animoso di tutti, si buttarono dal partito dell' Imperadore e scrissero di varj trattati in favore delle ragioni imperiali, ed in danno della Chiesa Romana. Cotesti scritti cominciarono a spargere del lume nel mondo, ed il Papa cominciò da quel tempo in quà a perdere molto di sua autorità, e riputazione. Ma all' incontro i Dominicani spinti dalle sollecitazioni papali, e commossi dalla propria passione cercavano per ogni verso di poter mettere le unghie addosso a cotesti frati Spirituali, e quanti ne coglievano tanti ne mandavano per la via del fuoco all' altro mondo. Finalmente cominciarono i Papi a cangiare condotta, ed in luogo del fuoco, s'avvisarono di mettere in opera la clemenza, e la dolcezza. Essi permisero, che l'ordine di San Francesco si dividesse in due regole, delle quali quella, che stava alle decisioni de' Papi, ebbe il nome di Conventuali, e quella all' incontro, che amava un maggior rigore per rispetto alla povertà, fu chiamata dei Frati dell' osservanza. Ma questa si divise poi dopo altre nuove guerre in altre sette, come abbiamo veduto più addietro. Ecco quì in succinto la storia di questi rabbiosi discepoli di San Francesco, i quali per cotesto loro spirito inquieto, torbido, facinoroso, che fino a' nostri giorni

ni si è mantenuto in essi, e senza verun dubbio vi si manterrà fino al loro totale sterminio, sono del tutto meritevoli di un particolare odio, ed abborrimento.

Degni di un odio si fatto sono ancora i Domenicani, a' quali è venuta in capo quella crudele, ed abominevole idea dell' Inquisizione, la quale per certo non poteva cadere in altre menti, che in quelle de' frati, che sono i nemici, e persecutori di tutto il genere umano. E perchè non paja, che noi a torto chiamiamo costoro crudeli, intendiamo quì di dare una picciolissima relazione delle crudeltà, che da questo Tribunale dove più, dove meno si esercitano. L'invenzione di questo vitupero appartiene a San Domenico, ed a' suoi discepoli. L'approvazione ne fu fatta da' Pontefici, ed il ministero ne fu commesso a' Domenicani, ed in qualche luogo anche a' Francescani. Questo Tribunale è destinato per gli eretici, e loro fautori, per gli magi, le streghe, e bestemminatori, e per quelli, che frappongono degli ostacoli, e resistono o al Tribunale dell' Inpuisione medesima, o ai servi, e ministri di essa. Sotto il nome di eretici vengono compresi anche quelli, che per lo trattare con essi, per lo leggere i loro libri, per lo lodare qualche loro sentimento, per lo ascoltare qualche loro predica,

per

per lo censurare qualche punto della disciplina, o dottrina Romana, o per altri simili cose si rendono sospetti di eresia: finalmente fra gli eretici vanno intesi ancora gli ebrei, i maomettani, e gli altri infedeli tutti.

L'Inquisizione comincia il suo processo dalla citazione del reo, il quale viene citato per tre differenti volte, e se non comparisce, gli viene incontanente lanciata contro la scomunica. Il più sicuro partito si è di comparire alla prima citazione, sì perchè col tirare innanzi altri si rende più sospetto, e viene riguardato inoltre per contumace, anzi che nò, come perchè se uom fuggisse, l'Inquisizione ha per ogni luogo tante spie, e tanti ministri, che in un luogo, o in altre verrebbe sicuramente rattrappato. Pervenuto ch' egli è nelle mani degl' Inquisitori niuno gli può più parlare, e niuno può supplicare per lui. Egli viene sepolto in ispaventevoli carceri, che giacciono sotto terra e dove non si arriva se non che per varj circuiti, ed ambagi. Dopo che vi è stato per alcuni giorni, od anche, come il più delle volte avviene parecchj mesi, il custode della carcere, il domanda s'egli non bramasse per avventura di essere ascoltato. Essendo condotto davanti agl' Inquisitori costoro fanno sembiante di maravigliarsi del trovarsi egli colà, e lo domandano chi egli sia, cosa

voglia,

voglia, e cosa egli abbia da dire loro. S'egli risponde, che desidera di essere chiarito del suo delitto, gli viene dalla parte degli Inquisitori fatta una severa ammonizione, perchè egli si disponga a confessare ogni cosa da per se stesso. S'egli non confessa nulla, e non si accusa da se medesimo, esso viene ricondotto nella prigione, perchè abbia tempo di pensarci sopra. Dopo lunga pezza di tempo egli viene di bel nuovo tratto dalla carcere, e nuovamente interrogato come prima, e se non vi è mezzo di ridurlo a confessare alcuna cosa da per se stesso, gli viene dato il giuramento, perchè si obblighi di dire la verità sopra ogni punto, intorno a cui verrà interrogato. S'egli non vuol giurare, esso viene senz' altro processo giudicato, e condannato per reo. Dopo prestato il giuramento, gli vengono fatti degli interrogatorj sopra tutto il corso di vita sua, e gl' Inquisitori il vanno di tanto in tanto esortando a voler di sua propria volontà confessare il suo dilitto, promettendo gli in tale caso ogni clemenza, e benignità. Con questo mezzo ingannevole arrivano i giudici sovente a ricavare dallo incauto, e semplice reo troppo più, che non sapevano prima. Alla fine gli viene presentata una querela per iscritto, in cui oltre que' delitti, de' quali egli è accusato, infiniti altri so-

no

no espressi, e messi a suo carico inventandoli gli Inquisitori a posta loro. Questa è una delle più maladette astuzie, che il demonio potesse mettere loro in capo giammai. Perchè non sapendo il reo, de' quali delitti egli sia veramente accusato, ne viene, ch' egli talvolta viene a confessare di quelle cose, che prima erano a' suoi giudici del tutto ignote. Inoltre se il reo scolpandosi sulle imputazioni, che gli vengono date, di alcune si lamenta meno, che delle altre, essi ne ricavano un indizio, che egli possa essere reo anche di queste, per le quali mena poco romore. Ciò fatto gli viene assegnato un avvocato; cui non è lecito di parlargli, se non se in presenza degl' Inquisitori medesimi, e tutto il patrocinio, che questo difensore gli presta, si è di esortarlo caldamente a voler far confessione di ogni cosa. Finalmente dopo molti esami gli vengono comunicati tutti i capi di que' delitti, ond' egli fu veramente trovato o reo, o sospetto. Se le sue risposte non piacciono a' giudici; e se qualche suo delitto non è pienamente provato, si procede alla tortura. Tre sono le sorte de' tormenti, che a questi poveri disgraziati vengono dati, quello della corda, che è fra i crudeli il più mite, quello dell' acqua, che è più acerbo, e quello del fuoco, che è il più inumano,

e barbaro di tutti. L'animo mio abborifce di efporre i modi di quefti crudeliffimi fupplizj, e la penna non mi reggerebbe a defcrivere per quali maniere, e quante fiate, e quanto lungamente i cattivelli vengano martirizzati. Se il reo ha forze baftevoli per fuperare cotefti orribili martirj, il che troppo rade volte interviene, egli deve effere rincondotto alla fua prigione, dove gli fi tendono nuovi lacci, e nuovi inganni. Gli viene mandata gente alla carcere, la quale fa fembiante di avere pietà di lui, e di tenere il fuo partito maladicendo il Tribunale dell' Inquifizione ed il fuo barbaro rigore. Se quefto non bafta per trargli qualche confeffione di bocca, gl' Inquifitori cominciano a fare i pietofi anch' effi, moftrano di effere fopra modo dolenti della fua disgrazia, e lo vanno efortando a voler confeffare il fuo peccato, afficurandolo, che una parola fola è fufficiente per liberarlo da così gravi fupplizj. La fine di tutto quefto proceffo fi è, che il reo indiziato viene condannato a qualche pena ftraordinaria, il convinto, o il confeffato or alla Galera, ed or ad effere flagellato, e talvolta a dovere finire i fuoi dì in una prigione. Ma il più delle volte vengono i rei confegnati alle giuftizia fecolare colla proteftа bensì dalla parte degl' Inquifitori, che non debbafi

loro

loro dare la morte. Ma se il giudice secolare ubbidisce alle finte preghiere, e proteste dello Inquisitore col non punire di morte il reo, che gli fu consegnato, l'Inquisizione mette le mani addosso al giudice medesimo, e lo riguarda, lo processa, e condanna nè più nè meno, che come un vero eretico. I beni di quelli, che vengono messi nell' Inquisizione, sono confiscati ipso iure: ed i poveri figliuoli, e parenti, che non ne hanno la menoma colpa, debbono da lì innanzi andare mendicando il pane. Ne' casi dubbj, dove non si sa se l'accusato sia piuttosto innocente, che reo, il Direttorio dell' Inquisizione vuole, che il prigioniero venga condannato come reo: ma all' incontro si procura di consolarlo con assicurarlo, che s'egli muore innocente, esso n'andrà tanto più agevolmente in Paradiso. Noi abbiamo detto di sopra, che i rei vengono con ogni solleecitudine obbligati a dover da per se medesimi confessare le loro colpe: e che inoltre dopo alcuni esami viene loro presentata una nota di diversi delitti, nella quale oltre i veri vene sono compresi anche una gran quantità di falsi, che i giudici si fingono a posta loro. Ora egli avviene il più delle volte, che gli sciagurati vengono a confessare spontaneamente de' delitti, de' quali essi non furono accusa-

 ti,

ti, e che per lo addietro erano nascosi alli Inquisitori. Ciò deve intervenire anche a' più cauti prigioneri di cotesto Tribunale, perchè nello esaminare la nota, che gli viene data, egli vi trova non solo il vero suo peccato, e quel proprio di cui è Stato accusato: ma egli ve ne scorge ordinariamente degli altri ancora, i quali benchè furon da' frati a lor talento per allora finti per non esserne lui ancora Stato davanti a loro per rispetto a quelli accusato, tuttavia esso gli ha effettivamente commessi, e sa di esserne reo; sicchè egli credendosi scoperto viene a confessare anche questi, che prima non erano saputi dagl' Inquisitori. Oppure il disgraziato trova in cotesta perfida nota de' delitti accompagnati da certe circostanze aggravanti, laddove egli non è reo, che del semplice delitto senza di quelle circostanze: onde ei confessa il delitto, e niega le circostanze, benchè neppure questo delitto fosse prima noto agli Inquisitori. Ora quando il reo o nell' esame vocale, o nel rispondere a questa nota viene a confessare spontaneamente un delitto, egli deve anche indicare i testimonj, che vi erano presenti. I testimonj di tali cose sono per lo più complici essi medesimi: sicchè vengono poi catturati anch' essi: e questi vengono poi a confessare altri delitti, e ad indicare altri testimonj,

laonde

laonde ne nafce una infinità di proceffi, i quali per quefta infame maniera di procedere vanno pullulando l'uno dall' altro per modo, che il Tribunale dell' Inquifizione trova fempre materia da poter faziare il crudeliffimo animo fuo. O maladetto Tribunale dell' Inquifione, o invenzione infernale, o vitupero, ed infamia de' noftri fecoli! E voi, o Principi, tollererete, ancora a' giorni nôftri in quefta luce delle lettere, ed in quefto fplendore dell' umanità in mezzo a' voftri Stati cotefti affaffini, cotefte tigri, e cotefti divoratori, perfecutori, diftruggitorì de più fedeli, e de' più affennati fudditi voftri?

Fino a qui noi abbiamo fuccintamente efpofto i mali, che i Frati producono fi negli ftati, come nelle private famiglie. Ora egli rimane da vedere, come fi poffa rimediare a tanti malanni. I mezzi a tal fine acconcj fono a generali, e poffono fervire per ogni contrada o particolari, e dipendono però dalle varie circoftanze di ogni paefe in particolare. Noi non poffiamo quì ragionare fe non che de' primi: e tocca a' Principi, ed a' loro miniftri lo fcoprire, riconofcere, e mettere in opera, ciafcuno nel fuo ftato, gli ultimi.

La prima cofa, che convien fare, avanti di penfare al mettere mano a' frati, fi è di riformare il Clero

 fecola-

ſecolare, il che è meſtieri di fare per tre cagioni, cioè primieramente per amore dell' ordine, del decoro, e della Religione, ſecondariamente per guadagnarſi un partito forte contro i Frati, e terzo per far vedere al popolo, che non è lo ſpirito di perſecuzione, nè il deſiderio delle ricchezze, nè qualche altra cattiva mira, che ci muove a voler far delle novità contro i frati, ma che a ciò ſiamo unicamente condotti dallo amore del bene comune, e della Religione. Quindi è neceſſario di fare in guiſa, che niuno poſſa divenir prete, ſe non avrà prima dato infallibili prove di eſſere almeno mezzanamente buon teologo, e di eſſere dotato di prudenza, e di purità di coſtumi. Queſto ſi può agevolmente ottenere col fondare de' ſeminarj, ne' quali abbia da ſoggiornare per qualche anno, e da imparare le ſcienze biſognevoli per uno eccleſiaſtico, chiunque ſi voglia far prete, Queſti Seminarj vogliono eſſere provveduti di Lettori, e Profeſſori ſavj, dotti, ſpregiudicati, zelanti del pubblico bene, ed amici del Principe, e del ſuo miniſtero. A queſti deve eſſere data l'incombenza di trattare le ſcienze eccleſiaſtiche per maniera, che i diſcepoli acquiſtino odio per tutte le favole, per tutte le falſe dottrine, e per tutte le ſuperſtizioni, onde ſono finora ſtate infette, e guaſte le ſcienze della

Teolo-

Teología, della Storia Sacra, e del Diritto Canonico. Chi moſtrerà di comprendere, e di eſſere perſuaſo di quelle verità, che gli verranno eſpoſte da' Profeſſori quegli ſarà ammeſſo agli ordini Sacri, quando inoltre i ſuoi coſtumi ſiano buoni, ed incorrotti. All'incontro chiunque darà a divedere di preſtare maggiore fede alle falſe ſentenze, ed alle ſuperſtizioſe e ree dottrine, che ſono ſparſe per entro a' Libri Teologici, canoniſti e ſtorici, ſarà mandato fuori del ſeminario, e non potrà giammai paſſare a verun ordine ſacro. Inoltre non deveſi creare maggior quantità di preti, che non faccia di biſogno nello Stato. Quanti ſono i beneficj, tanto poſſono eſſere i preti. Così ſi coſtumava nell' antica Chieſa, e così ha da farſi ancora, ſe non ſi vuole aver della canaglia in luogo di Miniſtri di Dio. Il proprio patrimonio, ed il traffico delle meſſe non ha da ſervire per un titolo ſufficiente, per cui un giovane poſſa eſſere ordinato ſacerdote. Ma quando, che reſterà vacante un beneficio, ſi ſpedirà dal ſeminario qualche cherico, o qualche prete per amminiſtrarlo, e fuori di quelli, che occupano qualche beneficio, e che ſervono per queſto modo ad una qualche Chieſa, non ci hanno da eſſere altri preti, che vadano attorno per le Chieſe e per le caſe private a mendicare vergogno-

famente le meffe, o che fi ftieno, effendo beneftanti per fe medefimi, oziofi fenza fare nulla, e fenza fervire niuna chiefa, (che fono cofe direttamente oppofte allo fpirito del Vangelo, ed alla pratica de' primi fecoli criftiani.

Quando il Clero farà così regolato, il Principe ne ritrarrà diverfi vantaggi. Poichè primieramente coftoro daranno la caccia a tutte le fuperftizioni, ed a tutti i pregiudizj, ed illumineranno il popolo, il quale in luogo delle favole, che aveva prima imparate, come tanti articoli di fede, da' frati, e da' loro feguaci, verrà da' nuovi preti iftruito circa la Legge di Dio, e della Natura, ed acquifterà per guefta maniera una vera idea della Religione, e dei doveri di un fuddito. Secondariamente un Clero così fatto farà fempre amico della Corte, e le farà fedele in tutte le occafioni, perchè avendo la mente illuminata di una dottrina favia, e fpregiudicata ei non può a meno di non conofcere l'obbligo fuo, ed effendo dotato di buoni, e regolati coftumi, non gli mancherà giammai la volontà di operarlo. Laonde il Principe non avrà più che temere nè dalla parte del Papa, nè da quella de' Frati, perchè il Clero, ficcome quello che ha una giufta idea dell' autorità papale, e dello abufo, che fe n'è fatto,

e che

e che ha eziandio una perfeta notizia de' mali, che per lo addietro furono, e che tuttora alla giornata vengono cagionati da' frati, si metterà sempre dal partito del Principe, e lo sosterrà contro qualunque ingiusta impresa de' suoi nemici, e manterrà il popolo soggetto, e fedele al suo sovrano. Finalmente un tal Clero, a cui nello studio delle scuole si sono fatte vedere, e comprendere tutte le favole, tutte le malizie, tutte le false dottrine, e tutte le pratiche superstiziose, che hanno inventate i frati, a cui si è istillata una vera scienza, a cui si è ispirato l'amore della vera pietà, e della vera religione, è giuoco forza, che divenga nemico de' frati, che procuri di renderli odiosi al popolo, e che soccorra per questo modo ad agevolare i disegni del Sovrano.

Taluno sarà di avviso, che prima d'intraprendere una Riforma de' frati, egli faccia mestieri, che il Principe metta nello Stato suo un ordine si fatto, che chiunque voglia stare al secolo, vi possa vivere agiatamente, e trovarvi qualche maniera di sostentarsi, quando ei non abbia i mezzi di vivere colla sua propria facoltà. Quindi vorrassi, che un tal Sovrano abbia avanti ogni cosa da introdurre, e far fiorire nel suo paese il commerzio, le arti, e l'agricultura, perchè in

qualcuna di queste professioni possa ognuno col suo travaglio trovare con che sostenersi comodamente. Io all' incontro non veggo, che questo provvedimento, per quanto sia per altro lodevole, e vantaggioso, debba parere assolutamente necessario. Imperocchè egli basta per mio giudizio, che il Principe non soffra alcun pitocco, che vada accattando limosina, e che sia rigoroso punitore de' ladri, e di tutti coloro, che col gabbare altrui fanno le spese a se stessi: in tale caso chi non può, o non vuole farsi frate, deve necessariamente pensare a qualche maniera lecita, ed onesta di vivere al mondo, e si farà però strada da se stesso, senza che il Principe glie l'abbia per anco preparata. Costui dovrà risolversi a travagliare la campagna, o ad esercitare qualche arte, od a fare il mercatante, benchè il Principe non si sia finallora data nissuna premura di far fiorire, e di proteggere queste arti. Il travaglio viene da se, pur chè negli Stati non vengano tollerati i mendicanti, i poltroni, e gli oziosi divoti.

Ciò premesso il più sicuro mezzo di levare tutti i malanni, che hanno prodotto, e che vanno cagionando i Frati, egli sarebbe di distruggerli, e di abolirli tutti a poco a poco nel proprio stato, e di non lasciarne più entrare degli altri. Questa impresa non è così malegevole

legevole da effettuarsi, come altri per avventura avvisa. Il Principe non deve far palese, essere la sua mira di dare la caccia, e di estirpare tutti i Religiosi. Egli deve eseguirlo a poco a poco di modo chè si vegga l'effetto prima, che l'intenzione, e che il popolo vegga mancarsi, i frati prima, che egli se n'accorga, che il principe abbia voluto disfarli. Quando il Clero è ben regolato, quando egli fa il suo dovere, quando egli è continuamente sollecito ad illuminare la gente, ed a farle capire, in che cosa consista la vera religione, deve riuscire molto facile ad ogni Principe la distruzione de' frati, e de' lor monisterj. Il sovrano opera: il clero conferma con ragioni le sue opetazioni, ed il popolo le approva, e le loda. Vi ha quulche convento, dove i frati menano una vita scandalosa, e sfregolata, questo va sterminato per la via de' processi criminali. Vi ha qualche altro convento, dove i Frati sono per l'ordinario dati alla pietà, ossia per meglio dire alla superstizione, ed alle pratiche religiose, che in realtà sono le pratiche di una male intesa divozione, per lo sterminio di questo il miglior rimedio sarà di obbligare i frati a vivere esattamente secondo le regole del loro istitutore, lequali sono sempre assai più rigorose, ed austere, che non è la vita, e la pratica

comune

comune de' frati. Sopra tutto conviene aftrignerli al travaglio, che è quella cofa, per cui tutti i frati hanno l'abborimento maggiore. Quafi tutti i fondatori delle Religioni de' Frati hanno loro prefcritto per regola, che doveffero occuparfi molto nel travaglio, e guadagnarfi per quefto modo il loro foftentamento. Per quefta cagione vollero ancora effi fondatori, che i frati da Meffa, ficcome quelli, che non poffono al pari degli altri attendere al lavoro, doveffero effere molto pochi, e che uno o due per ogni convento doveffero baftare, affinchè i frati laici poteffero fentire la meffa almeno i giorni feftivi. Sicchè il Principe può comandare, che i frati abbiano da offervare il precetto de' loro fondatori anche rifpetto a quefto punto, e che non debbano quindi innanzi ricevere frati da meffa, ma che la maffima parte di loro abbiano ad effere laici, talchè poffano travagliare, e meritarfi per tale modo il pane. Da tale comando feguirà l'una delle due cofe, cioè o che niuno vorrà più entrare in una di quefte religioni, dove non può ftarfi oziofo colle mani alla cintola, donde non può comodamente ufcire a frequentare le cafe e dove non fi può coi fuoi ftudj far onore veruno, o che fe pure ci farà tuttavia della gente, la quale nonoftante una tale riforma non abbia ribrezzo d'addoffarfi

l'abito

l'abito monacale, questi conventi non potranno più arrecare gran pregiudizio nè allo stato, nè a' privati; giacchè gente, che è data unicamente al travaglio, non può nè colle sue prediche, nè colle sue istruzioni, nè col suo conversare sedurre nessuno, e non ha nè l'abilità, nè il tempo di spargere il veleno della superstizione. Egli non sarebbe la prima volta, che si farebbe una legge, con cui venisse imposto ai frati di dover lavorare. L'Imperadore Ludovico il Pio nè ha già fatta una al suo tempo, ed egli la fece col parere de' piu savj fra li monaci medesimi, fra' quali si fu Benedetto Abate di Annania. Con questa Legge veniva comandato a tutti i frati di dover travagliare colle proprie mani, e non ne venivano esentati neppure gli Abati stessi. La Legge non ebbe effetto, perchè i Frati in luogo di ubbidirle si diedero a moltiplicare le ore del canto, e quelle dell' orazione sì vocale, che mentale: ma se si fosse avuta tanta fermezza nel far eseguire la legge, quanto coraggio si è mostrato nel farla, i frati si sarebbero certamente a poco a poco dileguati da tutti gli Stati suoi. Or quello che ha fatto un Imperadore cotanto Cristiano, che per la sua dabbenaggine ebbe il sopranome di Pio, perchè non l'hanno da poter fare gli altri Principi Cristiani ancora? Ci sono alcune

Religio-

Religioni, il di cui iſtituto è cattivo da per ſteſſo, di modo che i frati operando male, e portando danno allo Stato, ed a' privati, altro non fanno, che ubbidire alle regole del proprio loro fondatore. Per ſterminare coſtoro vuolſi fare sì, che il Clero non laſci traſcorrere veruna occaſione di far comprendere alla gente, quanti mali, e quanti disordini partoriſca una tale razza di frati: e dopo che il popolo n'è Stato per queſto modo chiarito, il Principe può mandare un ordine a tutti i frati di queſta fatta, che non abbiano più da ricevere novizio veruno per lo ſpazio di trenta, o quaranta anni, ſenza dar loro punto a divedere qual ſie lo ſcopo di tale comando. Coteſti Religioſi ſi luſingheranno di poter ricevere novizj almeno dopo paſſato il tempo prefiſſo: ma intanto in tale frattempo la maggior parte de' frati morrà, e quelli, che rimarranno ancora, ſaranno già pervenuti ad una età decrepita, purchè il Principe abbia avuto la cura di non permettere, che dalle foreſtiere Provincie Religioſe ſi ſiano potuti tirare de' ſoggetti per eſſere ſurrogati a' morti, od a' vecchi ne' conventi del ſuo Stato. Quando i frati ſono una volta ridotti a così picciolo, e diſpregievole numero, allora niuno più ſi prende veruna briga nè verun penſiero di loro, ed il Principe

può

può passare ad abolirli del tutto senza il menomo dispiacere di chicchesia. Questa maniera potrebbesi tenere per disfare i frati mendicanti, i quali a niun patto vanno tollerati, perchè sono il flagello di uno Stato, i nemici naturali di ogni principe, ed i distruggitori della religione, e di tutta la vera morale, alla quale hanno sostituita una morale fanatica, dispregiatrice di tutte le virtù sociali, e coltivatrice di mille pratiche ridicole, e superstiziose. Che riguardo può mai avere un Principe Cristiano per cotesti ordini Religiosi, e che scrupolo il può mai frastornare dallo ingegnarsi di schiantare questa pestilenza dal suo paese? Gesu Cristo, e gli Apostoli hanno pure espressamente condannati, ancora prima, che venissero al mondo, tutti questi Instituti Religiosi: essi hanno pure biasimato quello andare vestito differentemente dagli altri, quel tenere una maniera di vivere diversa da quella degli altri Cristiani, quel volere fare i Profeti nel popolo, quel non volersi dare a verun travaglio, quello starsi continuamente ozioso e quel vivere a carico degli altri fedeli? Essi hanno pur detto, e comandato, che noi dobbiamo schifargli, che li correggiamo, e che se non si vogliono emendare, non diamo loro da mangiare? „ Attendite a falsis prophetis, „ qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus

„ autem

„ autem ſunt lupi rapaces. Matth. VII: 15. Denun-
„ ciamus - - - vos ut ſubtrahatis ab omni fratre am-
„ bulante inordinate, & non ſecundum traditionem;
„ quam acceperunt a nobis. - - Si quis non vult ope-
„ rari, non manducet. Audivimus inter vos quoſdam
„ ambulare in quiete, nihil operantes; ſed curioſe
„ agentes. &c. II. Theſſal. III: 6. 10. 11. 14. 15. „

Che ſe il diſtruggere affatto i Frati per avventura ſembra o troppo dura, o troppo malagevole impreſa; tale non può però parere una Riforma di quelli. Quindi noi ci faremo ad accennare alcune maniere generali, le quali ſi potrebbero per noſtro avviſo mettere in opera per venire ad una tale Riforma.

La prima maniera ſi è di ridurre le varie Religioni di frati, che eſiſtono in uno Stato, al più picciolo numero, che ſia poſſibile. E per poter venire a capo di queſto, potrebbonſi adoperare quelli ſteſſi mezzi, che noi abbiamo ſuggerito or ora per abolire tutto il fratiſmo in generale. Quelle Regole di Frati, che danno più briga, e che apportano più danno allo Stato, vanno adunque diſtrutte in uno di que' modi, che abbiamo indicato di ſopra. E queſta ſi è una impreſa da poterſi con tutta facilità mandare ad effetto; perchè il popolo lungi dal fare veruna cattivo giudizio, quando

vede

vede mandare in malora folamente l'una Religione, o l'altra, loda, e benedice il fovrano, che lo hà tratto dal giogo degl' importuni, e perniziofi frati, e fe la gente non fa tutti i motivi, onde fia ftata moffo ad una fi fatta rifoluzione il principe, effa ne prefume, o ne finge a pofta fua tanti, quanti a fuo giudizio dovrebbero baftare per abolire nello ftato que' frati, che il Principe non ha voluto fofferire più oltre.

Vi ha chi penfa effere ciò troppo malagevole da efeguirfi in Italia per la oppofizione del Papa; il quale non permetterà giammai; che in qualfiffia ftato d'Italia vengano fcemati gli ordini Religiofi, che fono le colonne, ed i fondamenti di quella Potenza, ch' egli conferva ancora in Italia. Ma quefta è una difficoltà, che per più cagioni non può oggimai avere luogo fra noi. Imperocchè fi lafcia, che il Papa protefti, come ei vuole, e ch' egli mandi tante bolle, quante gli piace: e faffi non oftante quello, che aggrada, e mandafi ad efecuzione le fue rifoluzioni; rifpondendo al fommo Pontefice umiliffimamente; e quelle ragioni in propria difefa adducendo, che parranno più a propofito. Egli non è da temere, che la Corte Romana venga oggi giorno a veruna eftremità, e che faccia ufo delle Scomuniche contro veruno principe dell' Italia:

poichè quella Corte già sa, che sono passati i tempi degli Arrighi, e che il lanciare in questi giorni una scomunica contro ad un Sovrano altro effetto non produce, che lo sdegno degli uni, e le beffe degli altri. E per questo è necessario, che il Clero, come dissi da principio, sia bene istrutto, e che venga riformato a forza di Seminarj per modo, che abbia una dottrina sana, e spregiudicata, e che conosca il suo dovere di essere sempre ubbidiente ai comandamenti del suo Sovrano. Che se ciò non ostante qualche Principe, o qualche suo ministro teme di doversi attirare per una tal cagione di troppe, e d'insuperabili molestie, un sicuro mezzo di mettersi al coperto di qualunque pontificia intrapresa sarà, che il Principe faccia colleganza con altri Sovrani d'Italia, e che li persuada a fare lo stesso, ed a venire alla medesima Riforma; nel quale caso certa cosa è, che il Pontefice non ardirà giammai di venire alla fulminazione di una scomunica contro tutti i principi collegati, se anche fossero solamente due, o tre, perchè egli ben sa, che troppo è da temere dalle forze unite, e da una resistenza comune.

(o) I frati acquistano una così grande copia di novizj, perchè gli adescano, e li tirano nella gabbia nella età

più

più tenera, che con tutta facilità cede agli inganni, che non ha veruna cognizione del fecolo, e che fi lafcia dar da intendere, che ne' monifteri fi goda il miglior tempo del mondo. Gli adulti, che hanno praticato il mondo, non fi vanno a chiudere ne' conventi fe non fe per alcuno accidente, che lor corrompa il cervello, e la fantafia, o per difperazione non fapendo, come vivere altramenti. Per levare adunque così fatti difordini conviene avere rifugio a diverfi mezzi. E primieramente per impedire, che i Religiofi non poffano a pofta loro accecare gl' incauti giovanotti, fa di meftieri, che il Principe faccia una legge; che niuna perfona poffa entrare in qualfiffia convento di uomini, o di donne, e di fare ivi il noviziato, fe non averà compiuti gli anni venticinque, fuor che quando il candidato, o la fanciulla patiffero o nella mente, o nel corpo tale, e fi grave difetto; che niun vantaggio ne poteffe da loro fperare giammai lo ftato: nel quale cafo il Sovrano potrà permettere, che quefte perfone entrino ne' Monifterj in qualunque tempo; che verrà loro a grado. E quefto è il provvedimento che fa bifogno di prendere rifpetto a quelli, che in età ancora troppo tenera vorrebbero divenire frati. Riguardo agli adulti, che rifolvono di mafcherarfi con un abito religiofo

mossi da un cervello guasto, e da una fantasia corrotta, io stimo, che costoro, stieno meglio ne' conventi, che nello Stato, e che però non se ne debba rendere loro difficile lo ingresso. Restano quelli, che si fanno frati per non trovare nel secolo da poter vivere comodamente, ed a questo disordine non puossi riparare per altro modo, che con l'introdurre, conservare, proteggere, ed aumentare il commerzio, le arti, e l'agricultura. E quando questi sostegni della vita umana abbiano una volta in uno Stato ben messo radice, non è da temere, che alcuno, il quale passi gli anni venticinque, e sia sano di mente, si faccia frate.

Ma niuna cosa potrà giovare più a fare inguisa, che a pochi venga il talento di farsi frati, e di chiudersi ne' Monasterj, quanto l'introduzione delle scienze di buon gusto, lo stabilimento dei veri principj della Religione cattolica, e la cura di ridurre la gente ad una consuetudine di ben pensare. Il governo dello Stato ha da essere il duce, i Professori all' incontro, ed il Clero hanno da essere gli esecutori di questa impresa. Se il popolo sarà una volta comunemente persuaso, che non i cilicj, non gli austeri digiuni, non il celibato eccessivo, non una fiera disciplina; non una perpetua ritiratezza, non una pazza rinonzia de' beni suoi, ma

il

il travagliare, il sudare, ed il vegliare per il bene di sua famiglia, del suo prossimo, e del suo Stato apre all' uomo le porte del Paradiso, egli è da tenere per fermo, che pochi saranno quei pazzi, che vorranno rinonziare alla loro libertà, alle loro facoltà, ed alle loro pratiche, ed amicizie per il puro amore di una qualche Regola monacale.

Costantino il grande, vedendo come dopo ch' egli ebbe coi suoi larghissimi doni grandemente arricchite le chiese ognuno correva a farsi prete, e che però la Repubblica restava privata di molti utili membri, pubblicò una legge, con cui comandava, che niun decurione, niun figlio di un decurione, e niun altro soggetto capace per li pesi, e funzioni dello Stato dovesse essere ammesso agli ordini sacri, e che se qualcuno avesse contraffatto a questa legge, egli sarebbe scacciato dal sacro ministero, ed allo Stato civile rimandato. Egli confermò questa sua legge con un' altra legge, che è ad un di presso del medesimo tenore, e che si trova nel Cod. Theodos. de Episc. Eccl. & Cleric. cap. 3. & cap. 6. Valentiniano I. e Valente Imperadori ordinarono dipoi, che niun ricco nè nobile, nè plebeo potesse venire dalla Chiesa assunto agli ordini sacri, come ce ne fa chiari la L. 17. nel citato titolo del

 mentovato

mentovato Codice Teodofiano : questa legge fu rinnovata ancora dall' Imperadore Arcadio, come si vede dalla L. 32. l. c. Avvi la Novella terza dall' Imperador Giustiniano, nella quale ei proibisce al Patriarca di Costantinopoli, ed agli altri Patriarchi del suo Impero, di non permettere, che venga ordinato un maggior numero di cherici, di quello, che concedono le antiche costituzioni, egli vi vieta loro ancora di passare ad altre ordinazioni, finchè la quantità de' preti sia una volta ridotta al numero dalle antiche Leggi prescritto: finalmente egli vi comanda loro, che quando sarà giunto il tempo di poter venire a delle nuove ordinazioni, esso si riserva di nominare coloro che saranno da ordinarsi con divieto a' Patriarchi di dare le ordinazioni o qualsissia persona, che venisse loro presentata, o raccomandata da verun altro soggetto. La stessa cosa viene confermata dal medesimo Imperadore nella Novella decimasesta. Le Leggi accennate fin qui parlano bensì del Clero secolare solamente, ma i medesimi Imperadori ne hanno fatte di peggiori contro i Frati, dei quali in queste loro leggi parlano con un dispregio tale, come se li tenessero per la più inutile, e più sporca canaglia del mondo. Leggansi in questo proposito le parole dello Imperadore Valente, il quale

nella

nella L. 76. C. de Decur, & L. 63. C. Theodof. eod. così si esprime: „ Quidam ignaviæ sectatores, deser-
„ tis civitatum muneribus captant solitudines ac secre-
„ ta, & specie religionis cum cœtibus monozonton
„ congregantur. Hos igitur, atque ejusmodi depre-
„ hensos in latebris consulta præceptione mandamus,
„ atque ad municipia patriarum subeunda revocari, &
„ pro tenore nostræ sanctionis familiarium rerum care-
„ re illecebris, quas per eos censuimus vindicandas,
„ qui publicarum essent subituri munera functionum. „
Veggasi il Gotofredo ne' Commenti a questa Legge 63. del Cod. Theod. S. Gregorio Lib. 2. Epist. 62. riferisce una legge di Maurizio riguardo ai frati, nella quale egli comandò, „ ut nulli, qui in manu signatus est,
„ converti liceret, nisi aut expleta militia, aut pro
„ debilitate corporis depulsus. „ Veggasi ancora la Novel. 5. di Giustiniano Imperadore, nella quale ei prescrive a' frati alcuni regolamenti, perchè non possano ricevere ne' loro Monisterj ogni sorta di persone.

Questi Monarchi, de' quali noi abbiamo accennate le Leggi, furono non solamente cristiani, ma appassionati, e valentissimi sostenitori, e propugatori della Religione cattolica. I Pattiarchi, a' quali furono intimate coteste Leggi, non erano nè meno dotti, nè meno

 zelanti

zelanti degli ecclesiastici diritti di quello, che siano i Vescovi, e patrriarchi de' nostri tempi, ed il Clero, cui esse leggi riguardavano non era nè meno informato nè meno tenace delle sue ragioni di quello che sia il Clero di oggigiorno. Eppure niuno si avvisò allora di opporre agl' Imperadori, che quelle loro leggi violassero l'ecclesiastica libertà, e che non fosse in loro potere di dettare in svantaggio del Clero leggi si fatte. La cagione del rispettoso silenzio, e della pronta ubbidienza degli ecclesiastici di allora si fu, ch' essi sapevano appartenere ad ogni sovrano l'autorità di fare qualsissia legge in favore de' sudditi suoi, e che le prerogative dell' ordine ecclesiastico non possono in veruna maniera scemargli questo diritto. Quello che era giusto, e che la Chiesa approvava allora, deve essere giusto, e venir dalla Chiesa approvato anche ne' tempi presenti, ed Iddio non ha per il volger delli anni nè accresciuta l'autorità ecclesiastica nè diminuita la potenza de' Principi. Sicchè i nostri Sovrani potrebbero prendere esempio dagli Imperadori antichi, e servirsi di quelle leggi, che questi fecero rispetto al Clero secolare, per riformare, e ristrignere fra' dovuti limiti il Clero Regolare.

E pri-

E primieramente dovrebbero per ogni convento stabilire un certo numero di frati, il quale non potesse venire in verun tempo mai per qualsissia cagione oltre passato. Secondariamente vorrebbeci una legge rigorosa, per cui venisse comandato a tutti i sudditi frati di non poter ricevere in qualsissia ordine alcun soggetto senza l'espressa licenza del sovrano. Una tal legge sarebbe utilissima per diversi riguardi. Poichè in primo luogo il Principe potrebbe in tale caso negare la libertà di farsi frate ad ognuno ch' egli conoscesse poter venire per qualche verso impiegato, o poter riuscire in qualsissia maniera utile allo stato. Inoltre il Principe potrebbe per questa guisa impedire, che la copia de' frati non andasse troppo aumentando, e che gli ordini Religiosi non giugnessero per la loro troppa quantità ad essere un troppo grave peso nella Repubblica. Finalmente siccome in Italia corre un biasimevolissimo costume, che i Genitori obbligano bene spesso i loro figliuoli maschi, e femmine a farsi frati, e monache contro la loro voglia, questo sarebbe il più spedito, e più sicuro mezzo di levare un tale abuso, poichè il Principe potrebbe non accordare a' genitori la facoltà di poter cacciare i loro figliuoli nel convento, ogni qualvolta egli venisse o dal figlio medesimo, o da altra par-

te informato del malvagio adoperare de' padri, delle madri, e de' tutori, e curatori.

E giacchè fiamo fu quefto punto non vogliamo quì tralafciare di avvertire, ch'egli conviene affoluta-mente trovare qualche modo per impedire quefta em-pia e perniziofa pratica de' genitori contro i loro figli-uoli. Gente, che viene cacciata ne' monifterj a fuo mal grado, non può riufcire fe non che cattiva, e fcandalofa. E quefta rea confuetudine nuoce allo Sta-to per due maniere: cioè primamente perchè frati di tal forta vanno per le cafe, per le piazze, e per gli poftribuli commettendo mille iniquità, e perchè l'al-tra gente non fi fcandalezzi de' fatti loro, mettonfi ad infegnare, che non v'è nè Paradifo nè inferno, nè Crifto, nè Demonj, e che tutte le cofe della Religio-ne fono aftuzie de' Legislatori umani, ed impofture de' preti, e frati. In fecondo luogo quefte perfone avrebbero per avventura potuto effere utili alla patria, fe aveffero potuto reftare al fecolo, e però lo Stato ef-fendone privo ne fente del difcapito. Ogni Principe deve dunque penfare a qualche maniera di poter taglia-re le gambe a quefto vituperevole abufo. E le ma-niere poffono rifpetto a quefto capo effere varie fecon-do le circoftanze in cui fi trova ogni paefe. Noi poffia-

possiamo qui suggerire due mezzj, che possono servire, ed essere messi in opera in ogni contrada d'Italia. Il primo si è di fare una legge, con cui venga stabilito, che quando i genitori voglia obbligare il figlio, o la figlia a dover vestire qualche abito religioso, e che ciò possa essere o dal figlio, o da altri in sua vece bastevolmente provato, che allora i genitori siano obbligati di emancipare, se si tratti del padre, o di mettere fuori di casa, se si tratti della madre, i loro figliuoli sì maschi, che femmine, e di dovere loro somministrare alimenti tali, che possano secondo il loro Stato comodamente vivere fuori della casa de' loro genitori. E che in oltre questi non possano nè per donazioni o a cause profane, o a cause pie, nè per alienazioni onerose, nè per testamento nè per verun' altra maniera portare il menomo pregiudizio a questi loro figliuoli, ma che debbano in ogni tempo, ed in ogni caso, lasciare loro dopo la morte quella medesima porzione della loro facoltà, ch' essi figliuoli o maschj, o femmine avrebbero avuto, se i genitori fossero morti intestati, e senza fare o veruna donazione, od alcun' altra alienazione sotto qualsissia pretesto, e titolo. Questa legge potrebbesi in ogni paese estendere, ampliare, ristrignere, modificare secondo la varietà delle circo-

stanze,

ſtanze, e giuſta il minore, o maggiore corſo, che ha il mentovato abuſo. Il ſecondo mezzo di rimediare a tale diſordine ſi è la Legge, di cui abbiamo fatto menzione di ſopra, cioè di non permettere, che alcuno poſſa farſi frate ſenza la eſpreſſa licenza del Principe. Se il Sovrano ha del ribrezzo a fare una tal legge così generale, e che ſi eſtenda per tutte le claſſi di perſone, egli dovrà farla per quelli giovani almeno, che ſono poſti ſotto la poteſtà de' padri, o ſotto la tutlea, o cura della madre, o di qualcun altro tutore, o curatore. Egli può addurre per motivo della ſua riſoluzione, che una tale conſuetudine è troppo univerſale, troppo abominevole, troppo pregiudizievole allo Stato, troppo nociva a' buoni coſtumi, e troppo disonorevole, e ſvantaggioſa a' frati medeſimi, che però egli ha riputato ſuo dovere di porvi dal canto ſuo riparo, giacchè non è nella mano de' Religioſi di potervi per alcuna maniera rimediare non potendo eglino, così agevolmente come il principe, venire a ſapere, ſe un figlio, od una figlia di loro buona o mala voglia ſiano per abbracciare l'ordine, a cui ſono deſtinati, e ſapendolo ancora, non avrebbero sì di leggieri modo di reſiſtere alle premure de' genitori. Che però il Principe comanda, ſotto pena di nullità, e ſotto

altre

altre arbitrarie pene da imporsi a' genitori, a' tutori, o curatori, che niuno possa permettere ad un figlio, o ad un pupillo, o minorenne di entrare a fare il noviziato in un qualche ordine religioso, se prima il soggetto non sarà Stato presentato al Principe, e non ne avrà da lui ottenuta la espressa licenza. Questa è una legge ragionevolissima, a cui nè il Papa, nè i Frati si potranno, nè ardiranno di opporsi giammai. E col colore di questa legge potrà il principe a suo talento accrescere, o sminuire il numero de' Religiosi, e secondo che gli piacciono le regole, ed i costumi de' varj ordini, che si trovano nel suo Stato, aumentare i frati di un ordine, e scemare, o lasciar perire del tutto quelli di un altro, perchè alla fine la massima parte di quelli, che si tirano addosso l'abito monacale, sono o sotto la patria potestà, o sotto la tutela, o cura altrui: e rari sono quelli, che abbiano passati i venticinque anni, che si lascino sorprendere da una sì pazza fantasia.

Noi abbiamo fatto vedere di sopra quanto cattive sieno le istruzioni, e quanto perverse le dottrine, onde i giovani vengono imboccati da qualsissia ordine di Religiosi. Quindi cura del Principe ha da essere di levare a costoro gli studj, e di dargli a' preti seco-

lari,

lari, ed a laici facendo insegnare ogni particolare scienza o da' preti, o da secolari secondo che ognuno sarà trovato più capace. Vero è, che una tale impresa ricerca delle spese grandi, massimamente per cagione de' buoni salari, che converrà stabilire per avere di buoni soggetti. Ma che è questa spesa rimpetto all' utile immenso, che ritraerà il principe, lo stato, e le famiglie private da una gioventù bene istrutta. Questa arriverà un giorno a bandire dal paese tutte le superstizioni, e tutti i pregiudizj, che costano tanto denaro al principe, ed ai privati: questa sarà cagione, che i privati non apriranno più i loro tesori agli Ecclesiastici sempre ingordi, e sempre avari, e che si faranno ritornare in giro le ricchezze sepolte, ed ascose nelle casse delle Chiese, e de' monisterj: questa finalmente farà vedere, che la felicità di un popolo dipende non già da' flagelli, dalle discipline, dalle austerità, dalla compera delle indulgenze, dalla vita solitaria, e celibe, ma dalla estensione della popolazione, dalle arti, dall' agricultura, dalle manifatture, dal comerzio, dall' amore della patria, dall' ubbidienza verso il suo sovrano, e dalle virtù sociali. E questi insegnamenti faranno rientrare nell' erario del Principe ben mille volte duplicato il denaro, ch' egli

avrà

avrà fpefo a fare per tal maniera, e da tali precetto-ri ammaeftrarare la gioventù. Laonde ponganfi le univerfità, i ginnafi, i licei, i collegj, i feminarj nelle mani de' preti, e de' fecolari. E facciafi una legge, cou cui fi proibifca alla gioventù di ftudiare fotto altri maeftri, che quelli, che fono ftati prefcelti dal Sovrano.

Al pari degli ftudj conviene levare ai Frati la libertà di poter fentir le cofeffioni, o di tenere delle prediche, o di fpiegare il Catechifmo: poichè quefti fono appunto i modi, di cui fi fervono i frati per fpargere il loro veleno fopra la Religione, e fopra la morale; quefti fono i mezzi, che mettono in ufo per iftillare alla gente le peftifere maffime, che tendono alla diftruzione degli ftati, e quefte fono le maniere, che pongono in opera per iftillare, e mantenere negli animi del popolo la più abominevole fuperftizione. Se il Principe feguirà quel configlio, che abbiamo dato per anzi, cioè di ordinare, che nella Chiefa dello ftato fuo tanti facerdoti folamente vi poffano effere, quanti faranno i beneficj capaci di mantenere un Sacerdote, e che quefti foli poffano efercitare funzioni del minifte-ro ecclefiaftico, quefta difpofizione, che farà lodata da tutto il mondo, tirerà dietro a fe naturalmente la

confe-

conseguenza, che ai Frati si possa con tutta ragione proibire l'uso delle confessioni, la spiegazione del catechismo, ed il tenere delle prediche; per essere i Religiosi gente superflua nello Stato, della quale atteso il nuovo regolamento le chiese, ed i fedeli non ne hanno bisogno veruno, nè più nè meno, che de' preti vagabondi, e che non sono provveduti di alcun beneficio. Inoltre siccome il Principe facendo rispetto a' preti secolari quel provvedimento, che abbiamo detto, mostra di essere sommamente sollecito per il bene della Religione, così l'esclusione, ch' egli darà a' frati, verrà non già in mala, ma bensì in buona parte presa, e spiegata dal popolo. Finalmente facendo il Principe per mezzo del suddetto regolamento nel Clero secolare vedere, stargli tanto a cuore il bene della Religione, che appunto per questa sola cagione egli vuole, che possano venire ammessi agli ordini sacri que' soggetti solamente, i quali per un convenevole spazio di tempo avranno fatto dimora nel seminario, ed ivi dimostrato di essere e dotti, e savj, e di buoni costumi; una bellissima ragione avrà egli di levare la libertà di esercitare le cose suddette ai frati, siccome a quelli, la dottrina, ed i costumi de' quali non gli possono essere noti, oltre alla fisica non che morale certezza, che esso

potre

potrà asserire avervi, che in tanta moltitudine di gente, come contengono i varj ordini Religiosi, non tutti possano essere così dotti, non tutti così prudenti, non tutti così ben costumati, come all' esercizio delle funzioni ecclesiastiche si conviene. Queste ragioni appoggiate alla dottrina, che andrà spargendo il nuovo, e ne' seminarj bene istruito Clero metterà senza dubbio in calma gli animi di tutto il popolo: e faranno stare chiuse nella faretra le frecce pontificie. Che se il Principe non vuole levare di botto a tutte le regole de' frati la confessione, e le prediche per tutti i tempi a venire, egli può però con tutta franchezza, e senza il menomo timore intraprendere di privarne per qualche spazio di tempo come sarebbe a dire di cinque, di dieci, o di quindici, o di più anni ora un convento ed ora l'altro; mettendo per questo modo in disprégio della gente tutti gli ordini religiosi, che vi saranno nello Stato suo. In tale caso il Principe deve contentarsi di dire, ch' egli è stato spinto da importantissime ragioni a dover venire ad una tale risoluzione, ma egli si ha da astenere dal renderle palesi per non dare occasione a' frati di volersi scolpare, e di mostrare, che siano loro state date di false imputazioni, e di cacciare con queste loro ciance secondo la loro mal-

 vagia

vagia confuetudine a romore, ed a furore la gente. Il Principe ha femplicemente da comandare. Il refto lo hanno da fare i preti, ed i profeffori. Allora il popolo, che vuol fempre indovinare i motivi delle Leggi, e de' comandi del fuo Sovrano, fi metterà ad attribuire a pofta fua a que' frati, cui avrà toccata tale disgrazia, molto maggiori delitti ancora, che non fono quelli, onde eglino fono ordinariamente rei, e che li rendono indigni del miniftero di ogni ecclefiaftica funzione.

Oltre le confeffioni, e le prediche fi fervono i Frati per uccellare le gente anche di certe loro funzioni particolari, che con molta pompa, e folennità vanno di tanto in tanto celebrando. Qualche folenne meffa in onore di qualche lor fanto, qualche benedizione, qualche indulgenza plenaria, qualche via crucis, ed altre ftorie fomiglianti fono gli ftrumenti ordinarj, coi quali attirano nella gabbia il credulo, e femplice popolo. In tali occafioni c'è fempre qualche frate, che fta fulla porta della chiefa, qualchedun altro, che fa la fentinella all' ufcio del convento, ed alcuni altri, che corrono attorno di quà, e di là. Ora tutti quefti fervono a fare bella accoglienza al popolo, che viene, ad intrattenere gli affettuofi amici dell' ordine, a divertire le fuperftiziofe donne, ed in una parola ad ingan-

nare

nare tutti. Il popolo vinto da queste devozioni, da queste dispense d'indulgenze, e da queste pratiche religiose si fa schiavo di cotesti frati, corre a confessarsi da loro, va a sentire le loro prediche, si sceglie qualcuno fra loro per suo direttore, e va poi facendo ai suoi cari frati spessi sagrifizj del suo denaro, della sua famiglia, e della sua mensa. Un principe savio deve abolire tutte queste ciance ingannatrici. Egli deve mettere ordine, perchè quelle devozioni, che occorrono si possano fare nelle chiese, che vengono servite dal Clero secolare: ed a' frati non voglionsi lasciare a niun patto queste pratiche, che da loro non a fine di divozione, ma per interesse, e per politica con iscandolo di tutti i veri Cristiani vengono cultivate. Questa non è finalmente una grande impresa, e da dover temere, che la Corte Romana ne faccia del fracasso, o che il popolo se ne rammarichi. E l'abolire queste pie frodi servirà moltissimo per liberare il volgo dal giogo sì della superstizione, come de' frati.

Certi ordini tengono ancora oltre le mentovate divozioni gli oratorj privati per quella gente, che è spezialmente, ed in una maniera più particolare divota dell' ordine, e del convento. Ognuno può da se medesimo figurarsi, che in tali oratorj, dove solamente

vengono ammeſſi i ciechi adoratori di quella tal Regola di frati, e donde reſtano eſcluſi tutti gli altri, i Religioſi hanno tutto l'agio, e tutta la libertà di poter dire, ſoſtenere, ed imprimere negli animi de' loro divoti aſcoltatori tutto quello, che vogliono, e che può tornare in loro vantaggio. E di fatto in queſti Oratorj i Frati procurano per l'ordinario unicamente di guadagnarſi in una più particolare maniera l'affetto, e la ſtima della gente, di renderla ſuperſtizioſa, e di diſtaccarla dall' amore della patria, e dalla pratica di tutte le virtù morali, per attaccarla del tutto all' ordine ſuo, e per averſela ſoggetta in ogni coſa. Laonde ſommamente importa, che il Principe proibiſca tutti queſti oratorj privati, il che per agevole maniera, e ſenza veruna oppoſizione da niuna parte può venire eſeguito.

Quello che i Frati non poſſono fare a forza di confeſſioni, di prediche, di oratorj, e di lor divozioncelle, lo vanno eſſi facendo col mezzo di frequentare le caſe de' privati. Certi frati vanno per le caſe affine di propagare la ſuperſtizione, certi per dar paſcolo alla loro luſſuria, tali per avervi da comandare, e da menare per il naſo o il padre, o la madre, od i figliuoli, tali altri per cagionarvi de' diſordini, e de' tumulti,

ti, moltiſſimi per chiedere delle abbondanti limoſine o per loro, o per il loro convento, o per la loro chieſa, e tutti finalmente per qualche cattivo, e malvagio fine. Il Principe farà dunque bene a comandare, che i frati si abbiano a ſtare nelle loro celle, e giacchè hanno rinonziato al mondo, ed a tutte le pompe ſue, che non ſi laſcino vedere nel mondo, che non vengano alle converſazioni, non ai giuochi, non alle menſe de' mondani. Si può eziandio proibire a' ſecolari, che non gli mandino a chiamare, e che ſiccome i frati non hanno da poter venire da loro, così neppure eſſi vadano a diſturbare in qualſiſſia tempo i Religioſi nelle loro occupazioni. Ai mendicanti deveſi comandare, che quando vanno ad accattare la limoſina, non abbiano da entrare nelle caſe a cicalare coi padroni, e coi domeſtici, ma che picchino alla porta, o ſuonino la campanella, ed aſpettino, che la limoſina venga loro al piè della caſa recata da chi avrà talento di darne loro. Coteſti mendicanti ſotto preteſto di doverſi raccomandare per la limoſina a' loro benefattori, e di doverla poi raccogliere vanno tutto il giorno per le caſe de ſecolari, e vi arrecano con eſſo loro una infinità di malanni, e di diſordini, come ſi è moſtrato più addietro. Che ſe il Principe non vuole levare del tutto a' frati la liber-

tà di poter andare per le case de' privati, egli deve almeno ristrignerla, ordinando, che niun frate possa uscire in determinati giorni della settimana, e che se in tali giorni qualche frate sarà veduto fare un passo dentro la casa di un privato, egli debba essere senza veruna remissione punito, quando il superiore suo non potesse provare, che per gravissimo motivo abbia dovuto concedere al frate una licenza si fatta. Inoltre vuolsi sotto grave pena proibire, che niun Religioso possa uscire del convento senza qualche compagno, perchè darassi almeno qualche caso, dove l'uno avrà soggiezione dell' altro, e che non si leggermente si accorderanno a commettere fuori del convenro di comune consenso le loro solite iniquità.

Le ricchezze, che con mille arti inique hanno finora ammassato, e vanno tuttavia ammassando i Religiosi, sono la cagione della miseria degli Stati, e della ruina delle famiglie private. Sicchè una delle più grandi premure del Principe ha da essere di pensare a' modi, come si possa impedire, che gli ordini Religiosi non s'attirino più in avvenire nè maggior quantità di denaro, nè più gran copia di possessioni, e come si possa ottenere, che i frati debbano al pari di tutti gli altri sudditi concorrere a sostenere le gravezze dello Stato

rispetto

rispetto a que' beni, che già effettivamente possêggono. Riguardo alprimo punto devesi fare una legge universale in vigor della quale venga stabilito, che niun bene stabile possa ormai più sotto qualsissia titolo od onoroso, o lucrativo passare nelle mani morte, e che niun privato possa nè per via di contratto fra vivi, nè per ragion di testamento, nè per cagione di messe, o di altro fine spirituale donare, legare e dare à' Religiosi una somma di denaro, che oltrepassi una certa quantità, la quale da ciascun principe nel proprio Stato sarà nella suddetta legge secondo le circostanze del suo paese determinata. Intorno a questo punto hanno già la maggior parte de' nostri Principi aperto gli occhi, e però a' nostri dì diversi editti si sono pubblicati, che pongono freno all' ingordigia degli Ecclesiastici. Quei Sovrani adunque, che non hanno ancora promulgate leggi sì fatte, potranno prendere norma, ed esempio dagli editti suddetti, e potranno secondo quelli, e massimamente secondo la nuova legge della Repubblica di Venezia comporre, e regolare gli ordini da darsi intorno a questa così importante faccenda.

Rispetto all' altro punto del ridurre i Religiosi a dovere insieme colle altre diverse classi de' sudditi soggiacere ai pesi dello Stato, altro mezzo per mio avvi-

so non ci ha, che di obbligargli espressamente a dover contribuire ogni anno una certa summa di denaro, sia sotto titolo di contribuzione, o sia sotto il colore di dono gratuito, che ciò poco importa, purchè vengano annualmente a pagare quel tanto, che pagano gli altri sudditi a proporzione de' loro beni. Per consolare poi alquanto cotesti Religiosi, e per far parere, che il Principe voglia però ancora rispettare in qualche maniera le loro pretese immunità, potrassi loro concedere; ch' essi possano di lor propria autorità fare lo spartimento della summa totale, e conoscere, e stabilire, quanto ogni convento abbia da contribuire per mettere insieme la summa intiera. Ma poichè per fare questa divisione sarebbe necessario, che i deputati degli ordini Religiosi si radunassero in un certo luogo, e che queste radunanze potrebbero essere frequenti attesochè le contribuzioni, che occorrono, sono secondo i varj bisogni dello Stato ora maggiori, ed ora minori, egli è per il bene del Principe, e dello Stato assolutamente necessario di stabilire, che ognivolta, che i Commissarj degli ordini Religiosi si raguneranno per il fine suddetto, essi abbiano prima di convenire da darne parte al Principe, perchè egli vi possa dal canto suo mandare un commissario, il quale debba intervenire a tutte

le

le loro sessioni, ed avere cura, che niun' altra faccenda, che quella de' conti, e dello spartimento della summa suddetta, vi venga trattata. Perchè altramenti potrebbero gli ecclesiastici servirsi di queste occasioni per cospirare tra di loro in un qualche accordo pregiudizievole al Principe, ed al suo Stato, o per trattare altre cose, che non spettassero alla loro commissione, e cognizione, come appunto avviene in Francia, dove i Prelati, che ogni tempo si uniscono per fare lo spartimento de' doni gratuiti da pagarsi al Re, si arrogano nel medesimo tempo l'autorità di trattare di altre faccende più importanti ancora, e di far decisioni su i punti della Religione, e della Disciplina ecclesiastica.

Tra i mezzi di riformare i Frati due sono da alcuni reputati per ottimi: L'uno si è di ridurli tutti sotto all' ubbidienza de' Vescovi, dalla quale si sono per ingiuste maniere sottrati; e l'altro di fare in guisa, che laddove presentemente vi hanno nel mondo cristiano una infinità di queste maschere religiose, lequali sotto diverse regole vivono, e con abiti diversi vanno vestite, tutti cotesti ordini venissero ristretti a tre o quattro, che tra di loro si per rispetto alla disciplina, come per riguardo a' vestimenti fossero distinti. Io avrei

molte difficoltà di grave momento da opporre sì all' uno, che all' altro di questi progetti: e tra le altre, sono queste, che il primo renderebbe troppo potenti i Vescovi, i quali coll' ajuto de' Monaci potrebbero giugnere a dar di molte, e gravi brighe a' principi, ed a voler fare delle novità nello Stato in favore del Clero sì regolare, che secolare per tirare a se tutta la potenza, e forza possibile, spogliandone i principi, e le Repubbliche, ed i Magistrati secolari. Il secondo progetto non giova a nulla, perchè quantunque i Frati fossero ridotti a sole quattro regole, noi avremmo sempre de' frati con tutti que' vizj, e difetti, onde sogliono essere accompagnati, quando non si venga a praticare verso di loro que' mezzi, che abbiamo accennato finora. Inoltre egli è cotanto impossibile di poter venire a capo di queste due cose, oppure solamente dell' una di esse, che io tengo per molto più agevole, e praticabile impresa questa, che ogni Principe si mettesse a scacciare a poco a poco sotto diversi pretesti e senza far sembiante di avere un tal pensiero nell' animo, tutte le religioni di frati da' suoi Stati.

RIFLES-

RIFLESSIONI
SOPRA LA
CHIESA
IN GENERALE,
SOPRA IL
CLERO
SECOLARE,
SOPRA I
VESCOVI,
ED IL
ROMANO PONTEFICE,
E SOPRA I
DIRITTI ECCLESIASTICI
DE'
PRINCIPI.

Malagevole, e pericolosa impresa si è quella di un Italiano, il quale voglia mettersi a scrivere, e ragiona-

re

re di materie, che al Diritto Canonico, ed alla Storia Ecclesiastica appartengono. Imperciocchè la Verità fu dalla Corte Romana, già più secoli sono, precipitata giù nel fondo di un Abisso, dove essa viene da millantamila Cerberi di color rosso, e paonazzo, e nero, e scuro, e bianco, e bigio, e cenerognolo per sì fatta maniera guardata, e custodita, che se taluno mostra di volersi soltanto dalla lunga a lei approssimare con intendimento di riconoscerla, cotesti mostri incontanente gli si avventano addosso, e l'afferrano, e mordonlo, e laceranlo, e fannolo miseramente in mille brani. Perdonici il Leggitore la veemenza di così fatte espressioni: che così Dio ci aiuti, com' esse non vengono da uno spirito di calunnia, nè da un prurito di satira, nè da altra sregolata passione. La gravezza del torto, che viene fatto all' Italiana nazione, l'amore della patria, cui la verità viene con tanto rigore tenuta celata, e lo zelo per il pubblico bene ci traggono dalla penna questo al quanto forte, ma giusto rammarico. La Francia va già da qualche tempo in quà colla luce delle sue dottrine scacciando da se di mano in mano le più dense tenebre, la Germania cattolica ha già prodotti i suoi Febronj, la Polonia si va già studiando a scuotere il giogo della cecità, il Portogallo ha già avuto i

suoi

ſuoi Pereiri, e noi Italiani, noi, che una volta abbiamo fatte rifiorire nel mondo le ſpente ſcienze, noi ſiamo ſoli per le male arti, e per le acerbe durezze de' noſtri proprj concittadini coſtretti a dover tuttavia giacere ſommerſi nel fango, e ſepolti nel bujo. Egli pare, che noi ſiamo condannati a non dovere mai vedere la verità in viſo. Poichè ſe alcuno, cui in qualche punto ſia venuto fatto di ritrovarla, ardiſce di venire innanzi con eſſa, e di metterla in veduta del popolo, toſto ſe gli ſcagliono contro i tribunali, i frati, i gazzettieri, ed il ſemplice, e ſuperſtizioſo volgo, e con le loro crudeli minacce, con le loro mordaci ſatire, con le loro villane calunnie, e con li loro ſpaventoli ſchiamazzi ogni coſa buona, ed ogni giuſta impreſa in un col ſuo autore ruinano.

Noi prevediamo per noi tutti queſti pericoli, e queſti diſordini, ma non ci ſappiamo nulladimeno aſtenere di paleſare liberamente i ſentimenti dell' animo noſtro, e di moſtrare ingenuamente, come noi andiamo lungi dal vero nelle più importanti materie del Diritto Canonico, e della Storia Eccleſiaſtica, e per le arti di chi, e per qual maniera, e per quali fini ſiamo ſtati ſulla ſtrada dello errore meſſi, e vi venghiamo continuamente arreſtati. Noi ſveleremo coſa ſia propriamente

mente la Chiesa, quali sieno i suoi diritti, quali le ragioni e l'autorità de' suoi ministri, quali i doveri de' fedeli, e del Clero inverso i Principi, e faremo poi vedere, come, e per chi in ognuno di questi punti si sia guastata la verità, 'ed introdotto in sua vece l'errore. Iddio ci è testimonio, che niun odio, niun livore, e niun altra malvagia passione ci ha in questa impresa guidati. Noi siamo cattolici, e come tali vogliamo, se la Santa mano di Dio ci regge, vivere, come tali scivere, e come tali andare dietro alla pura, e pretta verità. Quindi niuna proposizione avvanzeremo noi giammai, che da cattolico uomo non si possa, e non si debba con tutta ragione, almeno per quanto a noi parrà, sostenere. Noi vogliamo in ciò andare più oltre ancora: poichè non solamente ci asterremo dal venire innanzi con veruna sentenza indegna di un membro della Chiesa cattolica, ma ci vogliamo ancora guardare dal rivelare, e mettere in mostra o con troppa accuratezza, o fuor di assoluto bisogno le poco lodevoli arti di quelli, a' quali per qualsissia cagione dobbiamo qualche rispetto. Niuna espressione indegna, niun motto satirico, niuna veemenza avrà luogo nel contesto del nostro ragionamento. Essendo adunque giusto e buono il fine, che ci siamo proposti, e modesta

sta la maniera, che ci siamo prescritti di osservare nel comporre il seguente brieve trattatello, noi ci lusinghiamo, che ci faranno giustizia almeno le ragionevoli, e giudiziose persone, e che queste s'ingegneranno a fare in guisa, che i Principj da noi qui stabiliti arrivino a potere una volta pigliar radice, ed abbarbicare anche in Italia, la quale per ora è signoreggiata dalle inezie, dagli errori, e dalle false dottrine de' Glossatori, del Fagnani, del Bellarmino, dello Sperellio, del Barbosa, del Reifenstuel, dello Schmier, dello Schmalzgrueber, del Pichler, dell' Orsi, e di non so quanti altri impostori si fatti. Noi ci faremo dallo spiegare la natura della Chiesa.

La Chiesa è una società composta da gente, che si è proposto di venerare, e servire comunemente Iddio secondo la Dottrina insegnata da Gesù Cristo ad intendimento di guadagnarsi la spirituale, ed eterna salute. Questa definizione serve a farci comprendere, come il fine di quelli, che si uniscono a questa Chiesa, e che noi da qui innanzi per la fede che hanno nella Dottrina di Cristo chiameremo fedeli, non è già di conseguire alcun bene temporale su questa terra, ma di ottenere la salvezza delle loro anime nel passare da questa all' altra vita. L'uomo Cristiano può adun-

que

que essere considerato per due differenti maniere, cioè prima come Cittadino in una società civile, e poi come membro della società spirituale e Cristiana. Come Cittadino di uno Stato civile egli ha per suo oggetto i beni temporali della vita presente, e come membro della Chiesa Cristiana ha egli la sua mira unicamente rivolta al bene dell' anima sua nella vita futura. Come Cittadino di uno Stato egli pretende di poter godere quella parte de' comodi, e de' Diritti temporali, che nelle società civili sono dovuti ad ognuno secondo la particolare condizione di ciascheduno: come Cristiano egli si tiene da per se stesso per istraniero su questo mondo, e si riguarda per un pellegrino, che è fuori della sua patria, laquale è nel Paradiso, e che si è posto in cammino per andare alla volta di quella. In somma come Cittadino di una società civile egli s'ingegna di procacciarsi i beni del corpo, e come membro della Chiesa egli è unicamente sollecito per quelli dell' anima. L'Apostolo San Paolo ci avverte, che fintantochè noi altri Cristiani siamo in questo corpo mortale, noi facciamo un viaggio, che ci va avvicinando al Signore: Noi non abbiamo qui, dic' egli, una Città stabile, e permanente: quella, che noi cerchiamo, si è nella vita futura. Egli ci narra in un altro luogo, che

che gli antichi Patriarchi si rigguardavano come stranieri su questa terra, e ch'essi volevano con ciò dimostrare, che andavano in cerca della loro patria. Eglino vanno cercando, dic' egli; quella che è la migliore, cioè quella che è nel Paradiso. Il Fratello di Tito, dic' egli ancora altrove, è Stato dalle Chiese ordinato, perchè ci faccia compagnia nel nostro pellegrinaggio. Tenetevi, dice San Pietro a' suoi fedeli, per istranieri, e viaggiatori (1).

Dalla differenza dei fini, che l'uomo si propone come cittadino di uno stato, e come membro della Chiesa si può agevolmente argomentare, che diverso anco-

O ra

(1) Scientes; quoniam dum sumus in corpore; peregrinamur a Domino. II. ad Corint. V. 6.

Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus ad Haebr. XIII. 14.

Confitentes quia peregrini, & hospites sunt super terram. Qui hæc dicunt significant, se patriam inquirere . . . . Nunc autem meliorem appetunt, id est cœlestem ad Hæb. XI. 13. 14. 16.

Ordinatus est ab Ecclesiis comes peregrinationis nostræ. II. ad Corint. VIII. 19.

Charissimi obsecro vos tanquam advenas, & peregrinos. I. Petr. II. 11.

ra abbia da essere l'oggetto della società ecclesiastica, ossia spirituale, da quello della società civile. L'oggetto di questa si è di stabilire, e conservare fra i Cittadini un certo ordine, ed una certa polizia esteriore, e di mantenere fra di loro la pace, e la concordia. L'oggetto di quella si è di mantenere fra i fedeli la dottrina di Gesù Cristo, d'introdurre fra di loro la purità, e santità de' costumi, di penetrare fino ne' loro cuori, e di far regnare non solamente nelle operazioni esteriori, ma perfino negli animi stessi la giustizia e la virtù. Sicchè i Principi della terra si contentano, che i loro sudditi ubbidiscano esteriormente alle loro Leggi, e che le azioni esterne de' sudditi siano conformi a quel tanto, che dalle leggi viene ordinato. Per mantenere l'ordine, e per conservare la pace nelle società civili, basta, che le azioni de' Cittadini siano buone, e giuste: e non vi è bisogno, che buono, e giusto sia ancora l'animo, e la volontà di chi le opera. Nelle Repubbliche, e negli stati civili non hassi adunque riguardo veruno alla bonta, o malvagita degli animi de' Cittadini, ma solamente alla bontà, e malvagità delle loro azioni. Quindi le Leggi civili promettono de' premj alle buone azioni, e minacciano delle pene alle cattive. Dove all' incontro se le medesime leggi civili avessero la

mira

mira di rendere buoni, e giusti solamente gli animi de' Cittadini, i premj, e le pene a nulla potrebbero servire, perchè per obbligare l'animo umano a voler tenere e riguardare per bene il bene, e per male il male, è necessario che esso animo sia prima di tutto persuaso, che il bene sia bene, e che il male sia male. Ora questa persuasione dell' animo non può venire operata, e prodotta dalla promessa de' premj, o dalla minaccia delle pene, ma solamente dalla forza degli argomenti, e delle ragioni. Le pene non illuminano, non persuadono, non convincono l'intelletto, ma l'obbligano soltanto a dovere anche suo malgrado fare un' azione, la quale egli non ama, o ad ometterne un' altra, che avrebbe talento di fare. Ma siccome per conservare l'ordine, e la tranquillità trai Cittadini, basta che buone siano le loro azioni, benchè buoni non siano i loro animi, così nella società civile delle pene, e de' premj conviene far uso.

All' incontro la società spirituale non si contenta dell' esteriore: ch'essa vuole ancora penetrare nell' interno dell' uomo. Essa vuole, che non solamente riescano giuste, e rette le azioni de' fedeli, ma che principalmente giusti, e retti siano gli animi. Ma l'animo non può amare la giustizia, e la pietà, se non le co-

nosce: ed a fargliele conoscere non giovano le pene, non i premj, non la forza, e non le lusinghe, ma gli argomenti, le ragioni, e la persuasione. L'oggetto della società spirituale si è di rendere felice ogni fedele dopo la morte sua. E perchè l'uomo possa ottenere in partendo da questo mondo la salute eterna, è necessario, ch' egli abbia avuto in questo mondo un animo giusto, religioso, e pio. Se tutte le azioni sue sono state buone, e se l'animo suo è stato cattivo, egli nè sarà però punito al pari di qualunque altro malvagio uomo. Ma siccome quaggiù non si può giudicare della malvagità, e della bontà dell' animo dell' uomo, se non se per mezzo delle azioni, ch' egli va operando, così la società ecclesiastica tiene quello, che bene adopera, per un fedele dotato di un animo buono, e quello, che commette di cattive azioni, per uomo di animo corrotto, e guasto. La medesima società ritiene il primo nel suo gremio, e ne scaccia il secondo siccome quello, che ad altro non potrebbe servire che a frastornare, e scandalezzare gli altri. Questa Società non fa uso di alcuna pena temporale per punire le cattive azioni de' suoi malvagj membri, perchè tali pene non potrebbero giammai servire a rendere migliori gli animi rei. Con esse altro non si sarebbe,

be,

be, che impedire i disordini nella società su questo mondo. Ma lo scopo di questa società si è di mettere, e mantenere i fedeli su quella via, che conduce alla salute dell' altro mondo. Ora per fare, che gli animi de' fedeli amino di stare su questo sentiero, e che non venga loro la voglia di allontanarsene, conviene convincergli a forza di ragioni, e di argomenti, poichè a volergli per mezzo delle pene obbligare, che stieno mal loro grado sulla strada, che hanno presa, che non abbiano a fare alcun passo fuori di quella, ne avverrà, ch' essi vi staranno per timor del gastigo contro ogni lor voglia. Ma come saranno poi giunti davanti al cospetto di Dio, egli non li riceverà, e li scaccierà lungi da se, siccome quegli, che conosce essere costoro venuti pieni di mal talento e con un animo alieno, e cattivo, per cui meritano di non essere ricevuti nel Paradiso. La onde le pene, per le quali la gente viene obbligata a fare delle buone azioni contro la sua propria volontà, sono contrarie allo scopo, che si prefigge la società ecclesiastica, la quale cerca unicamento di perfezionare le volontà c gli animi de' fedeli, acciocchè Iddio gli giudichi poi degni della eterna salute. Ma benchè l'oggetto della società Ecclesiastica sia di migliorare gli animi umani, cio però non ostante è

altresì vero, ch' essa non deve tollerare coloro, i quali colle loro azioni perturbano l'ordine della società, e scandalezzano, o guastano gli altri fedeli. Come ha dunque da contenersi con costoro la Chiesa? li deve ella punire? Ma questo nulla gioverà, perchè le pene non renderanno nè più giusto, nè più retto l'animo loro: ed ella nutrirà pero tuttavia nel suo premio gente malvagia, la quale si oppone allo scopo principale di essa Chiesa, che è di condurre tutti i suoi membri alla salute eterna. L'unico buon mezzo adunbue si è di scacciare, e tenere lungi costoro, che sono membri perniziosi dal seno della Chiesa, e di non permetterne loro nuovamente l'ingresso, fino che non avranno date chiare riprove di essersi emendati nell' animo, e di avere adottati sentimenti migliori.

Questo è un punto così importante, chè non è da abbandonare sì tosto, e che sarà bene di stabilirlo, e confermarlo con altre ragioni ancora. Noi possiamo riguardare le pene temporali per qualunque verso, che noi vogliamo, noi troveremo ch' esse lungi dallo essere utili allla Chiesa, od ai suoi membri, vengono ad essere sommamente dannose. Perchè o esse tolgono all' uomo la libertà naturale, ch' egli ha di poter operare tanto il bene, come il male, allora l'uomo non ha

più

più verun merito per le ſue buone, nè alcun demerito per le ſue cattive azioni. Ma ſenza verun merito non può uom ſperare, ne guadagnarſi la ſalute eterna, nè ſenza verun demerito temere, nè attirarſi l'eterna condannagione. Sicchè in tale caſo l'unico fine, cui la Chieſa ha in mira ch'è di guidare all' eterna beatitudine, reſta ſenza effetto: e però ſi rende inutile ogni eccleſiaſtica ſocietà, e per conſeguenza ancora la Religione Criſtiana, il cui ſcopo è quel medeſimo della Chieſa, cioè di condurci alla ſalute eterna. Oppure le pene non privano altrui della facoltà di operare ſi il bene, che il male a ſuo talento, e laſciano nell' uomo in tutto il ſuo vigore la libertà di ſcegliere il bene, e quindi di farſi merito, o di attenerſi al male, e però di farſi del demerito, ed allora le pene ſono inutili, ſiccome quelle, che ad altro non giovano, che a tormentare crudelmente la gente ſenza poter produrre frutto veruno.

L'uſo delle pene, e l'autorità di obbligare altrui per via della forza ſono adunque coſe contrarie alla natura, alla proprietà, ed all' eſſenza medeſima della ſocietà eccleſiaſtica, primieramente perchè eſſe non ſervono a rendere buono l'animo, che ſia cattivo, ſecondariamente perchè queſte non iſtruiſcono l'uomo de'

O 4 ſuoi

ſuoi doveri, ma ſolamente gli iſpirano pavento, e finalmente perchè impediſcono, che l'uomo non poſſa operare liberamente a ſuo talento, e farſi a poſta ſua preſſo noſtro Signore del merito colle buone azioni, o del demerito colle cattive, laddove il vero oggetto della Chieſa ha da eſſere di ben ammaeſtrare i ſuoi fedeli, di rendere buoni, e perfetti gli animi loro, e di guidarli pel ſentiero, che mena al Paradiſo, di lor proprio grado, perchè Iddio li voglia ricevere, e non già a loro diſpetto, e col capeſtro alla gola, poichè eſſendo da Dio conoſciuti per tali, ſarebbero contutto ciò condannati da lui, e mandati in perdizione.

Chi viene dalla forza coſtretto a dover ſuo malgrado far delle azioni buone, viene ſempre a concepire nell' animo ſuo tanto maggiore abborrimento ſi della violenza, che gli viene fatta, come di quelle medeſime azioni, che gli vengono comandate. Quindi quanto più altri viene sforzato a far delle buone azioni, tanto più verrà l'animo ſuo renduto cattivo per l'odio, ch' egli concepirà di ogni coſa buona, e per l'amore, che acquiſterà delle coſe malvagie, e vietate da Dio.

Queſte ſi furono le cagioni, per le quali Geſù Criſto medeſimo non ha voluto ſu queſto mondo mettere

in

in opera la forza per convertire la gente, e per obbligarla a ftare, quando una volta ci foffe, ful diritto fentiero. E per quefto appunto, difs'egli, ch'ei non era venuto per giudicare, ma unicamente per falvare il mondo. Ei lafciò ad ognuno la libertà di feguitare, ó di rifiutare i fuoi comandamenti: ed egli ammoniva foltanto la gente, che chi aveffe pofto in non cale i fuoi precetti, ne farebbe poi Stato gaftigato da Dio nell' altro mondo (2). Sicchè l'efempio, che il Salvatore ha dato alla Chiefa noftra, fi è di avvertire i fedeli, che tengano a mente, cuftodifcano, e mettano in opera i precetti di Dio, e di ricordare loro che fe non faranno così, ne faranno nell'altra vita gaftigati dal fupremo giudice di tutto l'umano genere. Imperocchè fe lo fteffo Salvatore ha ftimato di non dover giudicare, nè punire niuno fu quefto mondo, nè di po-

(2) „ Non mifit Deus Filium fuum in mundum, „ ut judicet mundum, fed ut falvetur mundus per „ ipfum. Joan. III: 17. Si quis audierit verba „ mea, & non cuftodierit; ego non judico eum; „ non enim veni, ut judicem mundum, fed ut „ falvificem mundum. ibid. XII: 47. Qui fpernit me, & non accepit verba mea, habet qui „ judicet eum. Sermo quem locutus fum, ille „ judicabit eum in noviffimo die. ibid. 48. „

tere usare violenza con chicchessia, con che ragione potrà poi fare tutte queste cose, e scostarsi dallo esempio di Cristo la Chiesa? L'istesso Apostolo San Pietro, cioè quel desso, su cui, come base, e fondamento stabiliscono i Romani Pontefici la loro autorità di comandare a tutti i fedeli, e di punire i rei, raccomandò caldamente ai suoi colleghi, ch'essi volessero dare opera a pascere le loro greggie in maniera, che non usassero violenza veruna, ma che le riducessero a voler ricevere di lor buon grado il pascolo, e che non si dessero a voler dominare tra fedeli, ma che si contentassero a guidarli, siccome quelli, che spontaneamente hanno da mettersi, e da dimorare fra la greggia. (3) Gesù Cristo costumava di provare la verità della dottrina, ch' ei predicava, coll' operare de' miracoli, che

(3) Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro consenior, & Christi testis passionum: Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum; neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo. Et cum apparuerit Princeps Pastorum, percipietis immarcessibilem gloriæ coronam. Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis. 1. Petr. c. 5. v. 1. seqq. Vid. Luc. XXII: 26.

che serviſſero a confermare quello ch' ei diceva: ma egli non puniva già coloro, che non volevano aſcoltarlo, o che rifiutavano la ſua dottrina dopo di averla udita. I ſuoi Diſcepoli gli diſſero un giorno, ch' egli doveſſe punire i Sammaritani, perchè ricuſavano di riceverlo: ed egli riſpoſe loro, che il figliuolo di Dio non era venuto a condannare, ma a ſalvare gli uomini. Luc. IX: 56.

Vorraſſi per avventura contrapporre a quello, che abbiamo detto, e moſtrato finora l'eſempio di San Paolo, che ha tolto la viſta ad Elymas, e quello di San Pietro, che ha fatto morire Anania di morte ſubitana? Ma queſta comparazione non procede, primieramente perchè queſte pene furono dagli Apoſtoli eſeguite miracoloſamente, e la Chieſa, ed i ſuoi Miniſtri non hanno la virtù di operare miracoli, ſe a taluno de' fedeli non viene per particolare diſpoſizione di Dio attribuito un sì fatto potere. Ora perchè la Chieſa poteſſe arrogarſi di potere con ogni ſorta di pene gaſtigare a ſuo piacere i miſcredenti, ſarebbe neceſſario, che Iddio aveſſe una volta per ſempre conceduta a tutta la Chieſa inſieme una tale autorita, ch' egli l'aveſſe anneſſa ad un certo, e determinato uffizio, di modo che chiunque foſſe in quell' uffizio doveſſe potere ogni qual-

volta

volta gli pareffe, gaftigare i rei: ma ciò non fi vede, che Iddio abbia fatto, nè ordinato giammai: Sicchè lo effere Stata da lui per gli fuoi a noi nafcofi, ed impenetrabili fini commeffa a qualche fua diletta creatura la potenza bifognevole per dovere in tal o tal altro determinato cafo punire miracolofamente taluno, non fa che fotto quefto pretefto la Chiefa poffa arrogarfi la ragione di potere per gli modi ordinarj degli uomini, e non per alcuna miracolofa maniera punire i difubbidienti, e malvagi fuoi membri. Secondariamente quefti medefimi Apoftoli, che hanno gaftigato miracolofamente la temerità di Anania, e la mifcredenza di Elymas, hanno feguitato in tutto il rimanente della loro miffione l'efempio del Divino Salvatore, cioè di ammaeftrare folamente i fedeli, e non già di obbligarli per via della forza a dover preftar fede alle loro dottrine. Laonde la Chiefa, ed i loro Miniftri debbono prendere ad imitare la condotta ordinaria di quefti Apoftoli, e fe hanno talento di punire altrui, lo hanno da fare per la via de' miracoli, e però per particolare volontà di Dio, alla qual cofa niuno intende di opporfi giammai.

Del medefimo fentimento conviene, che foffe ancora San Giovanni Grifoftomo, giacchè ci s'efprime fu di ciò nella feguente maniera: „ Niuna Potenza può „ effere

„ essere paragonata colla nostra. E per qual ragione?
„ Perchè tutta la facoltà di prendere la medicina, e di
„ ristorare la sua salute è posta del tutto nello arbitrio
„ dello ammalato, e non già nel volere di quello,
„ che dà la medicina. Il che essendo Stato conosciu-
„ to dallo ammirabile San Paolo, così parla a quei di
„ Corinto: Non già, che noi volessimo dominare sopra
„ di voi nel nome della fede. Non quod dominemur
„ vobis nomine fidei. Poichè ai Sacerdoti Cristiani
„ non è lecito nè poco nè punto di correggere per
„ via della forza le cadute de' peccatori. Quivi con-
„ viene mettere in opera la persuasione, e non già
„ fare uso della violenza. Perocchè non ci fu data
„ dalle Leggi una tanta autorità di poter gastigare i
„ delinquenti, e posto ancora, ch' essa ci fosse Stata
„ conceduta, non avremmo campo da poterla eserci-
„ tare, giacchè Cristo a quelli solamente dona la co-
„ rona eterna, i quali non perforza, ma di lor pro-
„ prio grado, e per loro costante proponimento si
„ astengono da' peccati. Imperciocchè se colui, che
„ viene tenuto stretto e legato, pur resiste tuttavia,
„ egli fa male al certo: ma non v'ha però niuno
„ quaggiù, che abbia l'autorità di sforzare la sua vo-

„ lontà,

„ lontà, e che possa guarirlo a suo dispetto.„ (4) Per questa medesima cagione disse Tertulliano, che non è della Religione l'obbligare alla Religione, la quale non per forza, ma spontaneamente ha da essere abbracciata: „ Nec Religionis est cogere religionem, quæ sponte suscipi dabet, non vi. Ad Scapulam. Cap. II. „ In questo stesso senso scrisse Lattanzio nel Lib. V. Cap. XIV.

(4) Illic enim medicinæ, ac curationis accipiendæ facultas omnis non in eo, qui medicinam adhibet, sed in eo qui laborat, posita est. Quod cum admirandus iste Paulus intelligeret, sic Corinthos allo quitur. Non quod dominemur vobis nomine fidei. Christianis enim Sacerdotibus minime omnium licet peccantium lapsus vi corrigere, hic non vinc afferre, sed suadere tantum oportet. Neque enim nobis facultas tanta a legibus data est ad delinquentes cœrcendo. Ac ne si data esset, haberemus, ubi vim huiusmodi potentiamque exercere possemus, cum Christus eos æterna corona donet, non qui coacti, sed certo animi proposito a peccatis abstinent. Nam si qui vinctus, ac ligatus est, contumaciter resisteret, id enim per se in se potest, malum certe, neque enim est hic, qui vim afferat, aut qui curare invitum possit. Chrysost. Hom. 23.

Idem de Consid. Lib. 1. Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis. vid. Lactant. Lib. 5. cap. 13. Cassiod. Lib 2. epist. 37. Bernard. Sermon. 66. in Cantic.

XIV. Che niente dipende cotanto dalla volontà, come la religione, la quale, quando l'animo ne è avverso, resta levata del tutto e non è più niente. „ Nihil tam voluntarium, quam Religio est, in qua, „ si animus adversus est, jam sublata, jam nulla est.„ Se Iddio avesse voluto, che si potesse far qualche uso delle pene, egli non avrebbe detto ai suoi discepoli, i quali volevano, estirpare la mal' erba dal campo, ch' essi la dovessero lasciare stare, sicchè potesse crescere anch' essa insieme colle frugi Matth. XIII. colla quale similitudine il Vangelo allude ai peccatori, che vi hanno fra i fedeli, i quali per questo non vanno estirpati.

Da tutto questo, che abbiamo detto finora, ne siegue, che non solo la ragione, ma sippure la dottrina e l'esempio di Gesu Cristo, e la pratica degli Apostoli non permettono, che la Chiesa, possa usar violenza contro qualsissia de' suoi membri. Quivi richiedesi una sommissione, ed una ubbidienza tutta spontanea ai comandamenti di Dio. Gesù Cristo si è espresso più volte verso coloro, che l'ascoltavano, che il suo regno non è di questo mondo, e ch' egli non è venuto quaggiù per fare il giudice, ma solamente per guidarci alla salute eterna. Dunque le pene, alle quali hanno da essere condannati i peccatori, non sono di questo mon-

do,

do, ma dell' altro, giacchè neppure il regno del Salvatore non è di questo, ma dell' altro mondo. La Chiesa non ha altra autorità, che di ammaestrare, di ammonire, e d'intimorire i malvagj, ed infedeli cristiani procurando di sanare il loro animo infermo or con la saviezza della dottrina, ed or colle minacce delle pene dell' altra vita. E se tutto questo non giove a convertire il peccatore, allora ella lo deve scacciare fuori del suo gremio, e riguardarlo come uno straniero. Questa è tutta l'autorità, che il Divino Salvatore ha data alla Chiesa.

Non potendo pertanto nella Chiesa aver luogo le pene, e i premj, ne viene, che il tutto si riduce allo ammaestrare, ed allo imparare, al pascere, ed al ricevere il pascolo, al guidare dolcemente per la via del Signore, ed al lasciarsi di propria voglia guidare. Laonde i membri della Chiesa altri sono maestri, ed altri son discepoli. I Maestri insegnano e sostengono alcuni ufficj in nome della Chiesa, i discepoli gli ascoltano, e ricevono le loro istruzioni, e si servono, quando occorre, del loro ministero. Questa divisione de' membri della Chiesa in Maestri, ed in discepoli viene da Cristo medesimo, e da' suoi Apostoli. Da gli Atti degli Apostoli osservasi ancora, che i Maestri venivano

nivano sotto il nome di Clerus; e tutto il rimanente del popolo veniva chiamato Laos. Cherici erano gli Apostoli, i Seniori i e i Diaconi. Tutti gli altri erano Laici. Il Boehmero nelle sue Dissertazioni Jur. Eccl. antiq. Dissert. VI. ed il Pertschio nelle sue Vindiciæ Notionis vocis Cleri genuinæ sostengono, che questa divisione de' membri della Chiesa in Cherici, e Laici sia stata introdotta, e inventata da' Sacerdoti solamenmente nel secolo terzo, e che nella Chiesa Apostolica non fosse mai stata nè conosciuta, nè adoperata. Ma il Mosheimio ne' suoi Commentarj Rer. Christ pag. 122. Il Pfaffio nelle Orig. Jur. Eccl. ed il Buddeo de Eccles. Apostol. pag. 611. mostrano ed evidenza il contrario, e l'antichità di questa distribuzione de' fedeli fu poi anche dal celebre P. Mamachi con forti; ed incontrastabili argomenti messa in chiaro. E non abbiamo che da dare un' occhiata ai testi della Sacra Biblia Eph. IV: 11. 1. Corint. XII: 28, 29. Hæbr. XIII: 7. 17. Jac. III: 1. per poter manifestamente comprendere, che fino dal principio della Chiesa i fedeli furono divisi in Ecclesiastici, il cui uffizio era d'insegnare; e di esercitare le altre ecclesiastiche funzioni, ed in membri del popolo, che non avevano cotali uffizj.

Ma quantunque altri foſſero cherici, ed altri laici, tutti i fedeli erano nondimeno fra di loro perfettamente uguali. La diſtinzione, che v'aveva fra di loro per cagione dell' uffizio, non produceva alcuna diſtinzione di ſuperiorità, di potenza, o d'impero. La Chieſa era allora, ſiccome deve eſſere in ogni tempo, una eguale ſocietà de' fedeli, nella quale niuno ha l'autorità di comandare, e niuno è obbligato di ubbidire, niuno è ſuperiore, e niuno inferiore, niuno è principe, e niuno è ſuddito. Noi abbiamo fatto vedere di ſopra, che nella Chieſa non vi è luogo alla diſtribuzione de' premi, e de' gaſtighi temporali. Da ciò ne viene adunque, che non vi può neppure eſſere alcuno, che abbia da comandare, perchè egli è inutile il comandare là dove niuno può lecitamente venire coſtretto dalla minaccia delle pene di dovere a ſuo malgrado ubbidire ai comandamenti, ed alle Leggi di quello, che vuol eſſere tenuto per ſuperiore. Geſù Criſto, ed i ſuoi Apoſtoli volendoci far vedere, che come Criſtiani tutti ſiamo eguali fra noi e premendo loro, che queſta maſſima veniſſe oſſervata in pratica, hanno introdotto il coſtume di chiamarſi vicendevolmente fratelli, e ſorelle. Actor. VI: 2. I Signori grandi, ed i piccioli, i ricchi ed i poveri ſi nomina-

vano

vano fra di loro tutti senza eccezione veruna fratelli, e sorelle ogniqualvolta si radunavano ad esercitare opere cristiane. Dopo finite le sacre funzioni costumavano tutti i fedeli di darsi a vicenda de' baci, gli uomini baciavansi fra di loro, e così facevano pure fra di esse le donne. Alle loro agape tutti i fedeli si ponevano a sedere, e mangiare insieme senza osservare fra di loro distinzione veruna.

Le medesima parola Chiesa, (Ecclesia,) mostra basteyolmente, che la società de' fedeli debba essere eguale, e che in essa non vi sia luogo ad impero, nè a superiorità veruna. Imperciocchè (Ecclesia) significa una qualunque moltitudine, e radunanza di gente per qualche maniera fra di se unita. E la Chiese, cioè l'Ecclesia rimane ancora, benchè i fedeli fossero così fattamente per diverse parti del mondo dispersi, che non potessero ragunarsi fra di loro, poichè in tale caso cesserebbe solamente il nome di congregazione, e di radunanza, il quale non si confarebbe più ad una tale Chiesa, ma rimarrebbe nulladimeno quello di Chiesa, o (Ecclesia,) perchè a questo effetto basta, che vi siano de' fedeli, i quali fra di loro col legame della medesima fede, e del medesimo spirito siano stretti, o collegati. Il che fu ampiamente provato da

Campegio Vitringa nel ſuo trattato de Synag. Veter. Lib. 1. P. 1. cap. 1. Ora ſiccome quando i Criſtiani foſſero in quà, e in là diſſipati, impoſſibile coſa ſarebbe, che qualcuno tra loro comandaſſe, e che gli altri ubbidiſſero, così eſſendo anche uniti non vi ha d'avere luogo impero veruno, perchè la Chieſa non muta per queſto la ſua natura, e li Criſtiani uniti non hanno da eſſere di diverſa, e di peggiore condizione de' Criſtiani diſperſi.

Ma che occorre andar cercando ragioni per provare, che nella Chieſa tutti ſiano eguali in quanto ſono membri di eſſa, e che niuno poſſa arrogarſi l'autorità di ſuperiore. Queſto ce lo inſegnò pur chiaro Gesù Criſto medeſimo, quando ei proteſtò, che il ſuo regno non è di queſto mondo (5) e ch' egli non era venuto a fare il giudice di niſſuno. (6) Il Divino Salvatore ſpiegò

(5) Regnum meum non eſt de hoc mundo: Si ex hoc mundo eſſet regnum meum, Miniſtri mei utique decertarent, ut non traderer Judæis: Nunc autem regnum meum non eſt hinc. Joan. XVIII: 36.

(6) Magiſter dic fratri meo, ut dividat mecum hæreditatem. At ille dixit. Homo quis me conſtituit judicem, aut diviſorem inter vos? Luc. [illegible] V, Joan. V [illegible] Vid. ſupr. not. 2.

spiegò su di ciò altrove la sua volontà per una maniera più chiara ancora. Poichè egli disse agli Apostoli, ch' eglino dovessero sapere, che toccava ai Rè a comandare agli uomini, e che però essi Apostoli non dovessero fare il medesimo. (7) La dottrina di Cristo fu osservata, e ripetuta da San Paolo, il quale professò ingenuamente a' fedeli, che nè egli, nè i suoi colleghi non intendevano già di arrogarsi alcun impero sopra la loro fede. (8) Quindi raccommandò ancora San Pietro a suoi compagni, che non si mettessero a voler dominare sopra i fedeli, ma che li trattassero come una greggia, che si era di suo propria volontà formata. (9) Per questa cagione praticavasi da' Vescovi della prima Chiesa di scrivere le lettere, che occorreva mandare ad altre Chiese, e congregazioni di fedeli, non già sotto il loro proprio nome, ma sotto il nome di

(7) Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic. Luc. XXII. 25. Matth. XX. 25. Murc. X. 42.

(8) Non dominamur fidei vestræ. II. ad Cor. I. 23.

(9) Neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. I. Petr. V: 3.

di quella Chiesa, da cui venivano spedite le lettere, e della quale essi erano Vescovi. Quindi Clemente Vescovo di Roma scrivendo ai Corinti così si esprime: „ La Chiesa di Dio, che dimora a Roma, alla Chiesa „ di Dio, che soggiorna a Corinto. Dei Ecclesia, „ quæ Romæ diversatur, Dei Ecclesiæ, quæ Corinthi „ habitat. „ Eusebio nel Lib. IV. della sua Istoria Ecclesiastica riferisce la seguente formola: „ Ecclesia „ Dei, quæ est Smirnæ, Ecclesiæ Dei apud Philomelium, & omnibus ubicumque terrarum Sanctæ, & „ Catholicæ Ecclesiæ populis, Misericordia, & Pax. „ Cioè la Chiesa di Dio, che è a Smirna, alla Chiesa „ di Dio, che è presso Filomelio, ed a tutti i popoli „ della Santa, e Cattolica Chiesa di qualsissia parte „ della terra Misericordia, e pace. „ Diverse altre somiglianti espressioni ritrovansi presso lo stesso Eusebio in altri varj luoghi della sua Storia, come per cagione di esempio nel Libro quinto cap. 1. e cap. 24. Vi ha un passo di Tertulliano, il quale serve ottimamente a confermare quanto in questo proposito è Stato detto da noi. Egli nel Trattato de Idol. cap. 18. così si esprime: „ Gesù Cristo non avendo voluto esercitare „ alcuno impero neppure sopra di quelli, per amore „ de' quali egli si è abbassato al sordido ministero di

„ lavare

„ lavare loro i piedi, ed avendo egli inoltre, avegnachè fosse consapevole di possedere un regno, rifiutato di essere fatto Rè, egli ha con questo suo „ contegno prescritta una forma perfetta a' suoi per la „ loro propria condotta ancora, che è di diriggere „ senza l'ambizione, ed il fasto nè di Dignità, nè di „ Potenza. „ (10) Questa dottrina viene insegnata da San Grisostomo (11) e da altri Scrittori ec-

 clesia-

(10) „ Si potestatis ius quoque nullum, ne in „ suos quidem exercuit, Christus, quibus sordi- „ do ministerio functus est, si regem denique „ fieri conscius sui Regni, refugit, plenissime „ dedit formam suis dirigendo omni fastigio, & „ suggestu tam dingitatis, quam potestatis. Quis „ enim magis eis usus fuisset, quam Dei filius? „ quales, & quanti ejus fasces producerent? qua- „ lis purpura de humeris ejus floreret? quale au- „ rem de capite radiaret, nisi gloriam seculi alie- „ nam & sibi, & suis iudicasset. Tertull. de „ Idol. cap. 18. „

(11) Il Santo Padre parlando della Pratica Apostolica dice, de communi sententia omnia facit - - nihil privata auctoritate, nihil pro imperio - - multitudini indicium permittit - - non ipse eos stitit, sed omnes, sententiam vero inducit ipse, eam non suam ipsiusmet esse monstrans, sed ex alto secundum Prophetiam, adeo ut enarrator fuerit, non doctor - - In communi omnes orant, non

clesiastici (12) talchè non si può dubitare, che ne' primi tempi della Chiesa essa non fosse comune a tutti i Cristiani.

Egli

non privata sententia agunt, sed potius excusatione apud multitudinem utuntur; sic etiam fieri nunc oportebat - - Judicium permittunt, illosque, qui omnibus placebant, ac testimonium ab omnibus reportabant, promovent - - benigne, nec cum auctoritate differunt. - - Vide quanta cum demissione verba faciant, non ut episcopus pro auctoritate loqui solet, sed sententiæ socium ipsum assumunt.

(12) Isidor. Pelusiota Lib. III. ep. 126. dice, avere i Vescovi, ed i Sacerdoti ricevuto Ministerium referendis rationibus obnoxium, non imperium, in quod inquiri nequaquam debeat, paternam procurationem, non tyrannicam pro arbitrio vivendi licentiam: dispensatoriam præfecturam, non potestatem minime reddendis rationibus obnoxiam.

Clemente in una sua Epistola ad Corint. Quis inter vos generosus, quis misericors? quis charitatis plenus dicat. Si propter me seditio, & contentio, & Schismata oriantur, excedo, abeo, quocunque volueritis. Quæque a multitudine præcepta sunt, facio. Ovile solum Christi cum jam constitutis presbyteris in pace degat.

Vid. etiam Policarp. in Epist. ad Phillipens.
S. Bernardo de Consider. Lib 2. cap 6. parla in questo punto così. Forma apostolica hæc est: interdi-

Egli è vero, che il Divino Redentore attribuisce talvolta alla congregazione de' suoi fedeli il nome, e titolo di Regno. Matt. XIII. Ma egli è altresì vero, ch' egli dichiara se stesso, e non già alcun altro per Capo, e Rè di cotesto Regno, Ioan. XVIII. 36. Luc. I. 32. Egli si è riserbato per se solo il diritto di stabilire delle Leggi. Jacob. IV. 12. Matth. XXIII. 11. Il diritto di punire. Matth. XIII. 14. Il diritto di distruggere i nemici del suo regno, e tali altri diritti. Con questo ha egli voluto darci ad intendere, che il suo Regno è spirituale, e non temporale, e che esso solo, e non già qualcun altro ancora è il Rè, che comanda in cotesto Regno. Il Divino Salvatore chiama questo Regno il Regno del Cielo, e colassù niente hanno da fare gli uomini della terra. Quindi egli si è apertamente protestato, che vi è un solo Legislatore, a cui tocca di salvare, e di condannare gli uomini, e

P. 5 che

---

terdicitur dominatio: indicatur administratio, quæ comendatur ipsius exemplo legislatoris, qui sequutus adjungit: ego autem in medio vestro sum, sicut, qui ministrat. Quis jam se titulo hoc in gloriam putat, quo se prior Dominus gloriæ præsignavit? Merito Paulus gloriatur in eo dicens: Ministri sunt, & ego. &c.

che tale diritto non appartiene a veruna Creatura umana. Jacob. IV. 12. Per questa medesima cagione comandò egli ai suoi discepoli, che non si dovessero far chiamare Rabbi, e che non si arrogassero l'autorità di imporre al popolo delle dottrine a posta loro, come andavano allora facendo certi ebrei, ma che si sovvenissero, ch' essi erano tutti fratelli, e che il Maestro non era, che un solo. Matth. XXIII: 8.

Da questi principj, che abbiamo spiegato fin qui, siegue per naturale conseguenza, che quei Ministri, i quali nella Chiesa sostengono l'ufficio di Maestri, ed esercitano le altre funzioni loro da' fedeli assegnate, lungi dal potersi usurpare alcuno impero sopra il popolo, ed i laici, debbono essi medesimi essere subordinati, e vivere nella dipendenza dalla loro Chiesa. „ Il „ Diritto d'insegnare, dice un dotto autor (13) Fran„ zese, appartiene propriamente al corpo medesimo „ di tutti i Cristiani, cioè a dire alla Chiesa intiera. „ Imperciocchè le verità, che noi abbiamo da sapere, „ e da praticare, sono State rivelate per amore, e vantag-

(13) De l'Autoritè du Clergè, & du pouvoir du Magistrat Politiq. Chap. 1. Sect. 2.

„ vantaggio di essa Chiesa. Quindi essa ne conserva
„ il deposito per mezzo della Sacra Scrittura, e delle
„ Tradizioni, che le sono State confidate. Ma sicco-
„ me egli è impossibile, che un corpo così ampio, il
„ quale si dilata per tutto il mondo, ed i cui mem-
„ bri quasi tutti hanno degli affari civili, e debbono
„ sostenere delle fatiche per provvedere a' loro bisogni
„ temporali, si possa prendere la cura, d'insegnare,
„ ed essendo in oltre una cosa, che partorisce confu-
„ sione, il darsi tutto un corpo ad insegnare a' mem-
„ bri, donde egli è composto, così Gesù Cristo Fon-
„ datore di nostra Chiesa, ha attribuito l'esercizio di
„ tal ministero ai Ministri in particolare. Ma essi all'
„ incontro non si debbono dimenticare giammai, che
„ non parlano se non che in nome della Chiesa, che
„ non operano se non che in sua vece, e ch' essi
„ hanno da trarre tutte le loro parole, e tutte le loro
„ dottrine dal deposito, che è Stato consegnato alla
„ Chiesa in generale. Essendo eglino i mandatarj della
„ Chiesa non hanno ragione di fare niente altro, che
„ ciò che farebbe per fare la Chiesa medesima, s'ella
„ si ponesse ad operare di per se stessa. Quello che qui
„ si è detto della facoltà d'insegnare, va parimente in-
„ teso di tutte le altre parti, e fonzioni dello eccle-

„ siastico

„ fiaftico miniftero. - - - - - In quefto propofi-
„ to fono da offervare due maffime, lequali fono al
„ pari certe entrambi. Quantunque l'efercizio del di-
„ ritto delle Chiavi fia rifervato ai Miniftri, effi non
„ ne poffono nulla dimeno fare ufo, fe non fe nel no-
„ me della Chiefa: ed effi debbono renderle ragione
„ della maniera, che offervano nello efercitare un fi
„ fatto diritto. Tuttavia i Miniftri non hanno acqui-
„ ftata quefta lor ragione dalla Chiefa; ed a quefta
„ non è Stato confidato il depofito delle Chiavi con ta-
„ le libertà, che fteffe in petto fuo il rimetterle nelle
„ mani di chiunque ella voleffe, e de' femplici fedeli,
„ che non abbiano verun carattere di Miniftro. Gefù
„ Crifto, il quale non ha voluto, che il Diritto del
„ Miniftero veniffe efercitato dal corpo intiero, ha fta-
„ biliti di fuo propria autorità i Miniftri, a' quali un
„ tal miniftero doveffe appartenere, ed ha difpofto,
„ che le fonzioni, le quali fono proprie di quefto mi-
„ niftero, foffero rifervate ai Miniftri foli, e che ogni
„ altro fedele ne foffe privato. Sicchè i Paftori hanno
„ ricevuto la loro miffione dalla bocca di Gefù Cri-
„ fto medefimo. „ Quefta è la comune dottrina di
tutta la Chiefa de' primi fecoli, di tutti i Padri, che
fu tale materia hanno avuto occafione di palefare i loro
fenti-

ſentimenti, e di tutti i Dottori, che hanno ſcritto ſenza prevenzione, e ſenza eſſere accecati o da' pregiudizj, o da qualche ſpirito di partito. Santo Agoſtino facendo la ſpiegazione al teſto di San Mattio Cap. 16: v. 18. e 19. là dove Geſù Criſto dice a San Pietro di volergli conſegnare le chiavi del Regno de' cieli, Santo Agoſtino, dico, inſegna, che San Pietro, e gli altri Apoſtoli rappreſentavano in quella occaſione la perſona della Chieſa (14) e che però il Divin Salvatore intendeva con ciò di dire, ch' egli voleva dare le chiavi alla Chieſa. Il medeſimo Santo Padre paſſando a dichiarare l'altro paſſo, che nello ſteſſo teſto di San Mattio ſi ritrova, dove Geſù Criſto promette agli Apoſtoli, che tutto quello, ch' eglino legheranno ſulla terra, ſarà legato anche in cielo, e che tutto quello, che da loro verrà ſciolto ſulla terra ſarà ſciolto anche in cielo; dimoſtra

(14) Unus pro multis dedit reſponſum. Unitas in multis. Hoc autem nomen ei, ut Petrus appellaretur a Domino impoſitum eſt; & hoc ut ea figura ſignificaret Eccleſiam. Quia enim Chriſtus Petrus, Petrus populus Chriſtianus. Tract. 24. in Joann. Univerſam ſignificat Eccleſiam. id. ibid.

ſtra (15) che il Redentore ha parlato agli Apoſtoli in nome di tutta la Chieſa, e che però eſſi facevano quivi la figura della Chieſa medeſima: Quindi doverſi ſpiegare quella dichiarazione di Gesù Criſto a queſto modo, che quando ad un peccatore convertito vengono rimeſſi i ſuoi peccati, s'intende, che i peccati ſiano rimeſſi da quelli, ai quali il peccatore per mezzo di ſua converſione ſi è riunito: e che quando i peccati di alcuno reſtano legati, da quelli s'intendono eſſere tenuti legati, dai quali il peccatore per cagion del ſuo malvagio adoperare ſi ſepara. Queſto ſentimento di Santo Agoſtino

(15) Ergo ſi perſonam gerebant Eccleſiæ, & ſic eis hoc dictum eſt, tanquam ipſi Eccleſiæ diceretur, pax Eccleſiæ dimittit peccata, & ab Eccleſiæ pace alienatio retinet peccata. Id. Lib. 3. de Baptiſ. cap. 18. n. 23. Cum veraciter ad Deum converſo peccata dimittuntur, ab eis dimittuntur, quibus ipſa veraci converſione conjungitur. Similiter cum alicujus peccata tenentur, ab eis utique tenentur, a quibus ſe ille, cui tenentur, vitæ diſſimilitudine, & pravi cordis averſione disjungit. Idem Lib. 6. de Bapt. cap. 4. n. 6. Tre gravi cattolici Scrittori confermano con altre autorità ancora, quanto qui viene inſegnato da noi queſti ſono il Gerſone de Poteſt. Eccl. Conſid. IV. Tom. 2. Giovanni Launoi Epiſt. V. ad. Hadrian. Vallant. Tom. I. Febronius de ſtatu Eccleſ. pag. 13. 14. 26. ſeqq.

ſtino era appunto quello della primitiva Chieſa ancora, poichè noi troviamo, che anche Origene nel ſuo Trattato primo ſopra il c. 16. di S. Mattio ſpiega, che per la voce „ Pietra „ debbaſi intendere ogni diſcepolo di Geſù Criſto, cioè ogni fedele: „ Petra enim eſt, quilibet Chriſti Diſcipulus, & ſuper talem Petrum conſtruitur omnis eccleſiaſtica doctrina. „

Gli Apoſtoli, ed i Veſcovi della prima Chieſa ſi chiamavano i Miniſtri della loro Chieſa: quindi ben ſi vede, ch' eſſi conoſcevano, che il diritto delle Chiavi, e quello dell' inſegnare apparteneva per proprietà alla Chieſa medeſima, e ch' eſſi non ne avevano, ſe non che lo eſercizio, ed il Miniſtero. (16) Lo ſteſſo fu dichiarato ancora del Concilio di Baſilea (17) ed inſegnato

(16) „ Pro corpore ejus, quod eſt Eccleſia, cujus „ factus factus ſum ego Miniſter. Coloſs. I. 24. „ 25. Eccleſiæ humilis, indignus Miniſter. „

(17) Inprimis hoc meminiſſe decet Catholicam Eccleſiam illam eſſe, cujus confeſſio in Symbolo continetur. Hæc Sancta Eccleſia tanto privilegio a Chriſto Salvatore noſtro, qui eam ſanguine ſuo fundavit, dotata eſt, ut eam errare non poſſe firmiter credamus. Hoc ſolum competit Deo natura: Eccleſiæ vero Privilegio. In iſta regeneramur, roboramur, nutrimur, & vivificamur. Extra

ſegnato da diverſi dottori della Chieſa Cattolica, come a dire dal celebre Veſcovo Toſtato Spagnuolo di Nazione, (18) e dal dotto Natale Alleſſandro (19) e da molti altri.

San

tra iſtum nec ſalvi eſſe, nec Deo placere poſſumus, Hæc enim mater, & Magiſtra omnium fidelium, ac etiam corpus Chriſti myſticum nuncupatur, cujus Caput ipſe Dominus Jeſus Chriſtus. Hujus tanta eſt auctoritas; ut qui contumaciter hujus doctrinæ contradicere præſumſerit, hæreticus eſſe convincatur. Quæ Domus etiam Claves ſolvendi, & ligandi accepit a Domino. Hanc Domum ſi quis corripientem, corrigentemque contemſerit, ſit tibi, inquit Dominus, ſicut Ethnicus, & Publicanus. Concil. Baſil. Reſp. Synod. Conc. t. 12.

(18) Ipſa multitudo non habet jurisdictionem, cum jurisdictio, ſecundum actum, non poſſit cadere in communitatem, ſed in perſonam determinatem, quia jurisdictio requirit actus, ut judicare, & imperare: commmunitas autem non poteſt exercere actu aliquos immo impoſſibile eſt in communitate, eſſe jurisdictionem ſecundum actum. Eſt tamen jurisdictio ſecundum originem in communitate, & ſecundum virtutem; quia omnes perſonæ accipientes jurisdictionem ex virtute communitatis accipiunt; quia ipſi poſſunt per ſe judicare, communitas autem; non. Ita autem videtur de clavibus Eccleſiæ, quia illæ datæ ſunt a Chriſto toti Eccleſiæ. Quia tamen non poterat tota eccleſia diſpenſare illas, cum non eſſet aliqua perſona, tradidit eas Petro nomine Eccleſiæ.

Non

San Cipriano, avvegnachè egli fosse gran protettore dell' autorità Vescovile, confessa tuttavia in diverse

Q sue

Non fuerunt datæ Claves illis Apostolis tanquam determinatis personis; sed tanquam Ministris Ecclesiæ. Et tunc magis dabantur Claves Ecclesiæ, cum Ecclesia, quæ habet illas radicaliter, nunquam moriatur. - - - Respondendum est, quod Ecclesia suscipit Claves a Christo, & Apostoli tanquam Ministri Ecclesiæ: Et nunc Ecclesia illas habet: Et Prælati etiam. Sed aliter Ecclesia, quam Prælati. Nam Ecclesia habet secundum originem, & virtutem. Prælati autem habent secundum usum earum. Tostatus Abulens. Episcop. cap. 15. quæst. 48. & 49.

(19) Scholastici post Magistrum sententiarum & Sanctum Thomam Claves Ecclesiæ semper appellant, non Claves Petri quia immediatius Ecclesiæ traditæ sunt, quam Sancto Petro, illique commissæ sunt, ut Ecclesiæ personam gerenti. Unde ligandi solvendique potestas in Ecclesia tanquam in proximo subjecto residet, in Sancto Petro, & ejus Successoribus; tanquam in subjecto remoto, per quos nihilominus, ab eisque consecratos Ministros exercetur potestas ordinis. Nat. Alex. Histor. Eccl. Dissert. 8- n. 53. Sæcut. 15. & 16. Veggasi la nota 15., dove noi abbiamo allegata l'autorità del Gersone, del Launoio e del Febronio, i quali siccome ottimi cattolici, hanno ampiamente dimostrata la verità di questa opinione, che è sempre stata nella Chiesa nostra comunemente insegnata, come i suddeti Dottori fanno vedere.

fue lettere, che la Chiefa offia la congregazione de' fedeli è fuperiore a' Vefcovi, e che quefti non fono, fe non che i fuoi Miniftri. Quefta era ne' primi tempi la dottrina della Sede Romana ancora, e vi fu confervata finoche le paffioni, e gli affetti umani cominciarono ad impadronirfi degli animi di que' Vefcovi, che Governarono quella Chiefa. Ciò puoffi raccorre dalla Lettera di Clemente, ch' egli fcriffe a' Corinti, nella quale egli gli eforta, e prega a non voler fcacciare dal facerdozio, e dal vefcovato coloro, che non avevano commeffo delitti tali da dover meritare un sì fatto gaftigo: ma egli riconofce tuttavia, e confeffa almeno per indiretto, che quei di Corinto avrebbero avuto ragione di farlo, fe i Sacerdoti, ed il Vefcovo aveffero malvagiamente viffuto.

Quindi niuna cofa d'importanza facevafi, o ftabilivafi nella prima Chiefa, che non foffe prima convocato il popolo, ed udito il fuo parere. Gli Apoftoli medefimi, comecchè eglino aveffero dal Redentore ottenuta una fingolare, e ftraordinaria autorità di governare le Chiefe, e regolare i coftumi, e la difciplina de' fedeli, coftumarono il più delle volte di far congregare il popolo, e di afcoltare i fuoi fentimenti. Quando ne' primi anni della Chiefa nacque fra' Criftiani la difputa,

ſputa, ſe ſi dovevano conſervare certe cerimonie giudaiche, ed obbligare i Gentili, che ſi convertivano a Criſto, a doverle oſſervare anche dal canto loro, gli Apoſtoli convocarono tutti i fedeli, che vi avevano allora in Geruſalemme, e finironó la controverſia di comune concerto, come ce ne fanno fede gli atti degli Apoſtoli medeſimi. Acta XV. add. Acta XXI. 18. ſeqq. Quando ſi trattava di eleggere un nuovo Apoſtolo, veniva a queſto fine convocata la Chieſa, cioè tutta la moltitudine de' fedeli, come vedeſi dagli atti degli Apoſtoli I. 15. Sect. Se ſi doveva venire alla elezione di un Seniore, oſſia di un prete, oppure di un diacono, od anche di un Veſcovo, il Clero, ed il popolo congregato ponevanſi a deliberare intorno a tale affare, ſi eſaminavano le qualità di quelli, che aſpiravano al Miniſtero, e ſi paſſava finalmente alla ſcelta di quello, che dalla maggior parte veniva riconoſciuto per il più abile, e più ben coſtumato di tutti. Acta VI. 1. ſeqq. Gli Storici Eccleſiaſtici, ed i Canoniſti non hanno ancora potuto concordarſi in queſta quiſtione, ſe toccaſſe al popolo di nominare, e preſentare pel Presbiterato, o pel veſcovato quei ſoggetti, che gli pareſſe, e che il Clero aveſſe la ragione di farne la ſcelta, o ſeppure ſi aſpettaſſe al Clero di nominare i ſoggetti, e che al popolo

appartenesse di approvarli, o di rifiutarli. Grozio (20) Pietro di Marca (21) e Cironio (22) avvisano, che il popolo non avesse altra ragione, che di rendere testimonianza della buona o della mala condotta de' concorrenti, e di raccomandare quel soggetto, che gli paresse il migliore, ma che al Clero solo appartenesse il diritto di farne la scelta. Diversi altri dotti uomini all' opposto, come il Blondello (23) il Mosheim (24) il Boehmero (25) mostrano, che al popolo si aspettasse la ragione di scegliere quello, che tenesse per il più capace, e che il Clero non avesse altra autorità, che di nominare, e presentare i concorrenti. Di fatto San Cypriano

(20) De Jure Summ. Poteft. Cir. Sac. cap. X. §. 8.

(21) De Concord. Sacerd. & Imp. Lib. VIII. cap. 2. §. 4. Confer. Ludov. Thomassin. Discipl. Eccl. Vet. & Nov. P. II. L. II. cap. 1.

(22) in Cap. 1. de Restit. Spoliat.

(23) In Apolog. pro Senten. Hyeron. de Episc. & Presbyt. pag. 397. seqq. & in Tract. de Jur. Pleb. in Regim. Eccles.

(24) Allgemeines Kirchenrecht. cap. 1. pag. 50.

(25) Jus Ecclesiast. Lib. 1. tit. 6. §. 4. seqq.

Cypriano nella epiſtola ſeſſantaſette dice eſpreſſamente, che la plebe ha l'autorità di eleggere i Sacerdoti degni, e di rifiutare gl' indegni: „ Plebem habere po„ teſtatem vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indi„ gnos recuſandi. „ Lo ſteſſo provaſi da un paſſo di Euſebio, (26) dalla Epiſtola Synodica del Concilio Ecumenico di Nicea, che ſi trova preſſo lo ſtorico Socrate, (27) e da una lettera di Leone il grande (28) di Celeſtino primo (29) e di Gelaſio (30). Ma ſia di

Q 3 ciò

(26) Lib. 6. cap. 29.

(27) Lib. 1. Hiſtor. Eccl. cap. 9. Quodſi quempiam eorum, qui in eccleſia cenſentur, diem ſuum obire contigerit, tum in defuncti locum, atque honorem provehantur ii, qui nuper adſciti ſunt, modo digni reperiantur, & populus eos eligat, ſuffragante nihil ominus, plebis que judicium confirmante Alexandrinæ urbis Epiſcopo.

(28) In Epiſt. 10. ad Epis. Vienn. qui præfuturus eſt omnibus, ab omnibus eligatur.

(29) c. 13. D. 61. c. 26. D 63. Nullus inuitis detur Epiſcopus. Cleri, Plebis, & ordinis conſenſus, & deſiderium requiratur.

(30) c. 9. D 63. Ideo fratres Chariſſimi, diverſos ex omnibus ſæpe dicti loci parochiis presbyteros diaconos, & univerſam turbam vos oportet ſæpius convocare, quatenus non prout cuilibet libuerit, ſed concordantibus animis talem vobis ad monentibus ſibi quærant perſonam. &c.

ciò com' essere si voglia, a noi basta, che sia certo, che niuna elezione di Vescovi, o di preti si facesse, senza che il popolo tutto venisse su di ciò congregato, e richiesto del suo parere. E questo essendo manifesto, ed indubitato non v'ha bisogno di entrare in altra disputa. Non dissimuleremo tuttavia, che noi siamo col dotto Giannone (31) d'avviso, che il popolo non avesse avuto in tutti i tempi della prima Chiesa, ed in tutti i luoghi il medesimo diritto, ma che talora gli fosse conceduto di proporre soltanto, e raccomandare que' soggetti, ch' egli volesse, e che poi i Vescovi, ed i preti si fossero riservata la ragione di farne la scelta, e di confermare, ed ordinare quello, che loro paresse più a proposito; e che all' incontro tal altra volta, ed inqualche altro tempo il medesimo popolo facesse l'elezione di quella persona, che giudicava la più degna del Vescovato, o del Presbyterato, fra quelli, che dal Clero, e dal Vescovo gli venivano presentati, come appunto fu praticato rispetto a San Fabiano, il quale ottenne quella Sede per la concorde elezione, che di lui fece il popolo.

Sicco-

(31) Istoria Civile del Regno di Nap. Lib. 1. cap. 11. §. 7.

Siccome il popolo participava nell' elezione de' Miniſtri Eccleſiaſtici, così richiedevaſi ancora il ſuo avviſo nel ſeparare dalla Chieſa gli ſcandaloſi, gli eretici, ed i pubblici peccatori. Se qualche fedele foſſe caduto in qualche ereſia. o ſe aveſſe commeſſo qualche peccato grave, e ſcandaloſo ſotto gli occhi del pubblico, egli ne veniva avanti ogni altra coſa ripreſo, e ſe non ne dava manifeſti ſegni di pentimento, eſſo veniva ſcacciato della congregazione de' fedeli, i quali d'indi in là non permettevano, ch' egli poteſſe entrare nelle loro Chieſe a pregare, e comunicarſi inſieme con eſſo loro. Che ſe il peccatore dava poi a divedere di eſſerſi di cuore pentito del ſuo fallo, e di avere da ſenno cangiato vita, e coſtumi, allora egli veniva di bel nuovo lietamente accolto da' fedeli, e ricevuto nella loro Chieſa. I fedeli di Corinto tolleravano nella loro Chieſa un inceſtuoſo, che per lo ſuo delitto era di ſcandalo al popolo. San Paolo, che aveva avuto contezza di tal diſordine, ſcrive una lettera diretta a tutti i fedeli di quel luogo, li riprende acremente dell' aver eſſi ſofferto nella loro Chieſa coteſto ſcandaloſo, e ingiugne, che ne lo debbano ſenza altro indugio ſcacciare. Dalle eſpreſſioni, che l'Apoſtolo adoperò nello ſcomunicare il ſummentovato inceſtuoſo vedeſi

chiaramente, ch' egli, comechè fosse Apostolo non volle venire a questa estremità di sua propria autorità ma col consenso, e giudizio di tutta la Chiesa di Corinto ancora. „ In nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu cum virtute „ Domini nostri Jesu, tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini „ nostri Jesu Christi. I. ad Corinth. V. 4, 5. „ Da questo si vede, che non a' Ministri solamente, ma sibbene a tutto il popolo toccava di scomunicare gli scandalosi, e pubblici peccatori. Nell' Apocalisse di San Giovanni vi hanno sette lettere, le quali da lui per comando del Salvatore furono scritte alle sette Chiese dell' Asia, per ammonire gli Angeli, cioè i Vescovi, ed i fedeli di quelle, che non dovessero sopportare fra loro certi eretici, che si chiamavano Nicolaiti. Da questo, ch' egli ha dirette le lettere non agli Angeli soli, ma ai fedeli ancora, e dalle parole seguenti, ch' egli vi ha aggiunto „ chi ha orecchi, oda quello, che „ dice lo Spirito della Chiesa „ chiaramente si comprende, che nel separare i Nicolaiti dai fedeli parte dovevano avere tutte quelle Chiese. San Cypriano nell' Epist. 19. e nell' Epist, 54. confessa in termini aperti, e chiari, che un peccatore non deve venire scomunicato,

cato, nè un penitente di bel nuovo ricevuto senza il consenso, e la participazione de' fedeli. Noi abbiamo allegato di sopra cioè al n. 15. un bel passo di Santo Agostino, da cui si prova la medesima cosa.

Finalmente, che la proprietà delle chiavi s'aspetti alla Chiesa, e che i Ministri non ne abbiano se non se l'esercizio in nome della Chiesa, rispetto a quelle cose, che da tutta la Chiesa in comune non possono essere eseguite, da ciò ancora raccogliesi, che gli Apostoli, quando mandavano attorno lettere, sempre alle Chiese, e non già mai ai ministri soli le dirizzavano. Egli pare ancora, che talvolta preferissero le Chiese ai Vescovi stessi. Philip. I. 1. Le Chiese terminavano le controversie. I. Cor. VI. 1. Le Chiese giudicavano dei falsi dottori. Rom. XVI. 17. Le Chiese mantenevano i Vescovi, ed i Ministri, e le Chiese in fine deponevano que' Vescovi, e que' preti, che male adoperavano nel loro ministero, come coll' autorità di San Clemente, di San Cypriano e di altri abbiamo fatto vedere di sopra.

Quanto abbiamo detto, e provato fin qui, ha servito a dimostrare, che i fedeli, come fedeli, erano del tutto eguali fra di loro, che i Ministri erano i Dottori, ed in Maestri del popolo: ma che per questo

niun' altra autorità avevano, che quella d'insegnare, e di fare quelle funzioni, che la Chiesa medesima non poteva ministrare di per se. Questi Ministri erano sul principio i Vescovi, i preti, ed i Diaconi: ma i preti furono istituiti prima de' Vescovi. San Gerolamo nella sua Epist. ad Titum dice, che quando i Cristiani erano ancora in picciol numero, i Preti furono i soli ministri delle Chiese. Ma come la quantità de fedeli s'accrebbe, allora furono dagli Apostoli col consenso, e parere delle Chiese nominati, e prescelti de' Vescovi. Imperciocchè avendo fatto bisogno, che a proporzione, che andava aumentando il popolo Cristiano, si aumentasse ancora il numero de' suoi Ministri, trovossi nel medesimo tempo necessario, che per cagione di buon regolamento, e per la conservazione dell' ordine si eleggesse un Ministro, il quale avesse cura delle cose suddette, e fosse il primo de' seniori, ossia de' Preti. Ma siccome non in ogni luogo cresceva egualmente la copia de' fedeli così non si curarono gli Apostoli di stabilire da per tutto de' Vescovi. Ciò apparisce chiaramente da un passo di S. Epifanio (32) in conferma del quale noi

(32) Hæres. 75. Presbyteris opus erat, & Diaconis,

noi potremmo addurre delle altre autorità ancora, se questa non fosse cosa da per se stessa bastevolmente nota. Ogni Chiesa aveva i suoi propri Ministri, ed ogni Chiesa reggevasi a suo talento, senza toccare però nè il dogma, nè la Disciplina stabilita o da Gesù Cristo, o da' suoi Apostoli. Così in certe Chiese, come orora dicemmo, v' avevano Vescovi, ed in certe nò; così nella Chiesa di Gerusalemme i primi fedeli vivevano in una certa Comunione di beni (33) e nelle altre Chiese all' incontro ognuno riteneva i proprj beni, e davane a' poveri, ed a' Ministri quanto gliene pareva. Così finalmente i Vescovi di una Chiesa dovevano unicamente badare alla cura della propria greggia, e niuno aveva la menoma autorità di ingerirsi nelle faccende delle altre Chiese. Ciò però non ostante conservavasi tra le differenti Chiese una perfetta vicen-

devole

nis, per hos enim duos ecclesiastica compleri possunt. Ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine episcopo; ubi vero opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi.

(33) Vid. Mosheim Differt. de Vera natura Communionis bonorum in Ecclef. Hierosolym. Parte II. Dissertationum ad Historiam Ecclef. spect. Tobias Pfanner Obser. Eccl. Lib. II. Obs. II.

devole concordia, e ponevasi ogni sollecitudine nel fare in modo, che nelle cose più importanti andassero tutte di concerto. Quindi i Vescovi, ed i Ministri di una Chiesa mandavano spesse volte delle lettere attorno per le altre Chiese, affine di significare a quelle ciò che fosse avvenuto di singolare, o di prenderne consiglio in qualche importante faccenda, o di sentire il loro parere su qualche dubbio, o quistione, che fosse nata di fresco. Da questo venne ancora, che coloro i quali venivano scomunicati da una Chiesa venivano parimente rigettati da tutte le altre. Tutto quello, che in questo proposito abbiamo detto, è certo, e viene provato dagli atti degli Apostoli, dalla Storia de' primi tempi, e dalle testimonianze de' Santi Padri, e degli altri Scrittori. (34)

Sicchè egli è oggimai indubitato, ed incontrastabile, che i Ministri ed i Vescovi di una Chiesa non solamente non avessero niun diritto di dominare sopra i loro fedeli ma che neppure niun Vescovo avesse la ragione di potersi mischiare sotto qualsissia pretesto nelle faccende, e nel governo delle altre Chiese. Ma

(34) Vegganfi gli atti degli Apostoli in varj luoghi. Hartman. de Reb. gestis Christian. sub Apostolis.

Ma all' incontro molto viene difputata e con differenti ragioni da tutte le parte combattuta quefta quiftione, fe i Vefcovi abbiano avuta fin da principio, e per alcuno ftabilimento Apoftolico la soprantendenza, e cura generale fu gli altri miniftri, e fu i fedeli delle loro Chiefa. I Presbyteriani foftengono, che Vefcovi di tale autorità dotati non ce ne foffero nella Chiefa prima del fecondo fecolo. La maggior parte de' Luterani fono del medefimo fentimento. Noi all' incontro, come pure gli Epifcopali d'Inghilterra teniamo, che i Vefcovi fiano per difpofizione Apoftolica maggiori de' preti, e molto più degli altri fedeli. Altri accordano benfi, che fino dal tempo degli Apoftoli i Vefcovi aveffero qualche maggiore autorità de' Preti, ma non già gran lunga quella, che noi vogliamo loro attribuire. Giovanni Morino Celebre Autor Franzefe dice, che (35) quefto non è articolo di fede per noi, e che poffiamo in ciò feguitare quel fentimento, che ci pare più ragionevole fenza pericolo d'incorrere in qualche erefia. Noi non vogliamo innoltrarci a difaminare le ragioni dell' una, e dell' altra parte,

(35) de Sacr. Eccles. Ordinat. Cap. II.

parte, perchè rispetto a noi altri cattolici questa controversia pare oggimai assai chiaramente decisa dal Concilio Tridentino Sessione 23. can. 4. Laonde se a qualcuno preme di sapere i fondamenti di tutte le parti, egli ne può restare informato dai sotto scritti Autori; (36) I Vescovi erano pertanto gl' Ispettori de' Preti, ed i primi fra di quelli. Essi distribuivano a preti gli ufici, che ognuno di loro doveva fare nella Chiesa. Essi istruivano il popolo: essi amministravano i sagramenti, essi predicavano, oppure si facevano ajutare da' Preti, essi deliberavano insieme co' preti, e diaconi di quelle cose, che si dovevano proporre a' fedeli per sentirne il loro parere e finalmente essi in un

col

---

(36) Vid. David Blondel. Apol. pro Sentent. Hyeronimi de Presbyt. & Episc. Walo Messalina sive Claudius Salmasius de Episc. & Presbyt., & de Primatu Papæ. Campeg. Vitringa de Synagog. Veter. Pearson in Vindic. Ignatii. Io. Franc. Buddeus Differt. de Orig. & Potest. Episcop. Binghamus Origin. Eccles. Brotresby History of the Governement of the primitive Churche. David Clarkson Clear Accound of the Ancient Episcopacy. Mosheim Commentar. de Reb. Christian. ante Constant. at Instit. Maj. Sec. I. Joan Andr. Cramer Geschichte der Christlichen Religion II. Abschnitt. Dyonius Petavius de Hierarch. Ecclesias. Mamachi Comment. de Christian.

col senato de' Preti, e colla congregazion de' fedeli studiavansi di comporre il meglio, che si poteva, quelle differenze, e dissensioni, che di tratto in tratto nascevano nelle varie Chiese de' Cristiani.

Per quello, che abbiamo detto, e dimostrato fin qui, essi potuto assai manifestamente comprendere, che la Chiesa si è una società eguale composta di fedeli, che spontaneamenre vi sono entrati, e vi restano fin quando vogliono, affine di adorare, e servire Iddio secondo i Precetti della Legge da lui rivelataci. Ora siccome niuna società può lunga pezza di tempo sussistere senza osservare certe regole, onde venga in essa procurato, e mantenuto l'ordine necessario, così ancora nella società de fedeli, cioè nella Chiesa ecci bisogno di certi stabilimenti, i quali servano ad introdurvi, e conservarvi il decoro, l'ordine, la pace, e la tranquillità comune. Ed ognuno, che voglia entrare in questa Società devesi obbligare di volere ubbidire a si fatte regole, ed avvenendo poi, ch' egli non le osservi, potrà essere scacciato dalla Chiesa, siccome quelli, che non mantiene la sua parola, e che vi starebbe con iscandolo altrui, e con danno della Società. Ogni Cristiano è dunque tenuto di conformarsi a tali ordina-

zioni

zioni non già in virtù di alcun impero, che uomo del mondo avesse sopra di lui in quanto è cristiano, ma in vigore di quella condizione, cui egli di suo proprio talento in entrando nella Chiesa si sotto pone, cioè di osservare le regole di quella società, o di dover sofferire, ch' egli ne venga separato. Laonde dopo aver trattato della Chiesa in generale, l'ordine richiede, che noi ora ragioniamo delle Regole di essa, e de' Diritti, che ne derivano rispetto alle diverse classi di persone, ond' è composta la Chiesa.

Le prime Regole de' Cristiani furono loro date da Gesù Cristo medesimo, e da' suoi Apostoli. Ma secondo che procedettero i tempi, e secondo che pareva, richiedessero le circostanze, vi furono poi aggiunte diverse altre Leggi o da Concilj, o dagli Imperatori, o da' Pontefícj Romani. Noi non faremo per ora menzione se non se delle Regole prescritteci dal Salvatore, e da' suoi Apostoli, e dei Diritti, che ogni ordine di persona è venuto per esse ad acquistare.

La prima Legge di Gesù Cristo si fu, che chiunque voleva divenire suo Discepolo, dovesse dichiararsi di riconoscerlo per il Messia, e di voler credere quelle dottrine, eh' egli insegnava. Ciò fatto il nuovo Discepolo veniva aggregato alla Società de' fedeli, e dove-

va

va ricevere il sagramento del Battesimo in segno dell' essersi allora convertito a Cristo.

Cotesta Professione di fede, che ad ognuno, il quale avesse voluto divenire Cristiano, toccava di fare avanti di poter essere ammesso al battesimo, si chiamava Symbolum. Egli è molto verisimile, che i Cristiani abbiano presa questa parola da' Gentili. Imperciocchè presso costoro erano in uso certi Misterj, che si celebravano ne' templi de' loro Dei, ed a' quali niun altro poteva intervenire, e partecipare, se non che quelli, che da' Sacerdoti avessero ottenuto un certo segno, che era la marca, onde venivano contraddistinti da coloro, a' quali una tale grazia non era stata accordata. Questo segno dovevasi tirar fuori, e mostrare ne' templi: e gli era Stato imposto il nome di Symbolum. Laonde i Cristiani si servirono anch' essi imitando i Pagani di questa voce, e cominciarono ad appellare Symbolum quella Professione di fede, per la quale potevasi ottenere di essere ricevuto nella Chiesa de' fedeli. Dagli atti degli Apostoli VIII. 4. 30. 36. 37. raccogliesi, che questi Symboli dovettero sul principio consistere in poche parole, ed essere molto brevi: poichè quando il Cameriere della Regina Candace volle da Filippo essere battezzato, desiderando questi, che quegli facesse

avanti ogni altra cosa la sua professione di fede, altre parole non disse il Cameriere, che queste. Io credo, che Gesù sia figliuolo di Dio: e ricevette poi subito il battesimo da Filippo. Coll' andare del tempo fu cotesto Symbolo allungato di molto coll' addizione di varj altri articoli di fede, che fu trovato necessario di aggiugnere sì perchè coloro, che non avevano prima veruna idea di nostra fede, mostrassero col recitare i punti compresi in essi Symboli di avere bastevole notizia delle cose più importanti di nostra religione, come per farvi entrare certe verità evangeliche, che gli Eretici avevano principiato a mettere in disputa, ed a negare ancora del tutto. Obbesio biasima la Chiesa, perchè essa ha fatto queste giunte alla prima professione di fede, che non conteneva, che un articolo solo, come poc' anzi vedemmo. Tommasio vorrebbe, che al più non vi fosse Stato aggiunto altro, che l'articolo della risurrezione de' morti. Ma se le giunte, che vi sono State fatte, non contengono, se non che cose vere, e tali, che ogni Cristiano le debba necessariamente tenere per ferme, che motivo abbiamo noi di riprenderne la Chiesa, la quale non già senza verun fondamento, ma per le ragioni suddette ha giudicato a proposito di dover prolongare il Symbolo usato da' primi Cristiani.

Dietro

Dietro alla Professione di fede seguiva, come si è narrato, il battesimo, il quale sul principio della Chiesa, quando essa non aveva per anco ricevuta una certa forma, veniva ministrato da qualunque fedele, cui fosse riuscito di convertire altrui alla vera fede, benchè non fosse nè Apostolo, nè Prete. San Filippo non era, che Diacono, eppure vedesi dagli atti degli Apostoli VIII: 1. ch' egli battezzò il Cameriere della summentovata Regina Candace. L'istesso hanno fatto altri fedeli ancora con altre persone, che venne loro fatto di voltare alla fede Cristiana. Di qui è, che a Tertulliano è venuto in capo di voler sostenere, che ognuno del popolo Cristiano sia Sacerdote al pari degli altri Ministri della Chiesa, che ad ognuno si aspetti il Gius Sacerdotale, e che lo aversèlo appropriato a se soli i Preti, ed i Vescovi ella era una pura, e pretta usurpazione. Mosso dall' autorità di cotesto antico Scrittore venne ad un dì presso a confermare la medesima cosa Niccolò Rigalzio nelle note, ch'ei fece alle opere di Tertulliano. (37) Albaspineo Vescovo di

R 2 Orleans

(37) Tertulliani Opera Nicolai Rigaltii curis emendata, observationibus, & notis illustrata. Paris. 1741.

Orleans il confutò. (38) Ma Ugone Grozio si mise dal partito di Rigalzio (39) e prese a voler dimostrare, che i Laici abbiano la ragione nè più nè meno, che i Preti di predicare, e di ministrare a' fedeli i Sagramenti del battesimo, e della Sacra Cena. E per confermare col fatto la sua dottrina, avendo il suo Predicatore di Ambasciata per le dissensioni, che di continuo tra esso, ed il suo principale nascevano, preso da lui Commiato, Grozio si mise egli stesso a celebrare la comunione in casa sua propria tanto per se medesimo, che per la sua servitù. Claudio Salmasio sposò l'opinione di Grozio, è scrisse un trattato per sostenerla a modo suo. (40) Dipoi venne Dodwello, che abbracciò il medesimo sentimento, e che raecolse, e disse tutto quello, che fu possibile in suo favore (41). L'au-

(38) Veg. Dupin Bibliotheque des Auteurs Ecclesiast. Tom. XVII. p. 134.

(39) De Cænæ administratione, ubi Pastores non sunt, & an semper communicandum per Symbola. an. 1638.

(40) Differt. de Episcop. & Presbyt.

(41) De Jure Laicorum Sacerdotali ex Sententia Tertulliani, aliorumque veterum &c.

L'autorità di così fatti ſoggetti moſſe Criſtiano Tommaſio a ſeguitare la medeſima ſentenza, cui tenne dietro Boehmero ſuo Diſcepolo, che procurò di rinfonzarla con altre ragioni ancora. (42) La dottrina, e le ragioni di coteſti autori furono (43) confutate da diverſi ſoggetti sì Cattolici, che Proteſtanti. Ma noi non vogliamo qui metterci ad accennare nè i fondamenti degli uni, nè que' degll altri, perchè ciò troppo lungi dal noſtro propoſito ci menerebbe: e ci contenteremo però di dire, che quantunque nel bel principio della Chieſa ogni fedele coſtumaſſe di battezzare coloro, che gli foſſe riuſcito di convertire alla fede Criſtiana, ciò non oſtante come prima alla Chieſa fu data una certa forma, ſubito si cominciò a riſervare fuori de' caſi di neceſſità l'amminiſtrazione del batteſimo per gli ſoli Preti, e lo ſteſſo fu molto più rigoroſamente oſſervato riſpetto all' ufficio del predicare, e del comunicare i

 fedeli,

(42) Vid. Diſſertationes Juris Eccleſ. Antiqui.

(43) Vid. Dyoniſ. Petav. Oper. de Theolog. Dogmat. Tom. IV. Ambianus in Annot. in Tertullian. Rivetus in Apolog. Gerhard. Jo. Voſſius Diſput. XX. de Baptiſmo. Jo. Bingh. Orig. Eccl. Vol. I.

fedeli, il che neppure da quelli del partito avverſario ſi è potuto negare giammai. (44)

Noi abbiamo veduto di ſopra, che Gesù Criſto medeſimo ha ſtabilito i Miniſtri nella Chieſa, perchè queſti metteſſero in opera il diritto delle chiavi, la cui proprietà per diſpoſizione del Salvatore ſi aſpetta per altro alla Chieſa in generale. Ora il Vangelo di Gesù Criſto vuole, che coteſti Miniſtri vengano ordinati, conſegrati, e moſtrati al popolo, che hà da ſervirſi del loro Miniſtero, come chiaramente ſi vede dagli atti degli Apoſtoli VI. 6. XIII. 31. Timoth. IV: 14. V. 22. Lo ſteſſo Vangelo accenna le doti, onde i Miniſtri della Chieſa debbono eſſere ornati, e fralle le altre coſe vi viene loro proibito di arrogarſi alcun dominio, di far delle nuove leggi, e d'imporre a' fedeli di nuovi peſi, a' quali non abbia voluto ſottoporli l'iſteſſo Divino Salvatore. Luc. XX: 26. 1. Petr. V: 2, 3. il che fu da noi di ſopra più ampiamente dimoſtrato: talchè non accade quì di farne una inutile ripetizione. All' incontro Gesù Criſto ha ordinato, che

(44) Bingham Differt. de Baptis. Laicor. Part. I. cap. I. §. 78.

che i Ministri della Chiesa abbiano la ragione di ammaestrare i fedeli sì in pubblico, che in privato, e di doversi prendere ogni sollecitudine per fare sì, che quelli, i quali sono in errore, se ne ravveggano una volta, e restino persuasi del loro torto, del loro peccato, e dello scandalo, che cagionano. Così devesi intendere il testo Greco a Tito I: 9. ed è un manifesto errore l'interpretarlo, come fanno parecchj, in modo, che per esso vengano i Ministri ad acquistare il diritto di gastigare i peccatori. Una tale spiegazione ripugna apertamente alla proprietà, e forza della lingua, agli altri testi del Vangelo da noi allegati altrove, dove viene espressamente proibito l'usare violenza veruna, e finalmente alla ragione naturale, ed alla natura della società. Il Redentore vuole, che si gastighi i peccatori col fargli chiari de' loro falli non già per mezzo della violenza, ma coll' usare amorevolezza, ed umanità inverso di loro nel medesimo tempo, che si studia di rimettergli sul diritto sentiero. Matth. XVIII: 15. Joan. III: 20. VIII: 9. 46. XVI: 8. E questo si è propriamente il Diritto delle chiavi, cioè il Diritto di assolvere, e dilegare, di cui parlasi. Matth. XVI: 19. e Joan. XX: 23. Imperciocchè questo Diritto altra autorità non attribuisce ai Ministri di Dio,

che d'intimare agli ostinati peccatori l'Ira di Dio, e di assicurare all' incontro i penitenti della Clemenza, e Misericordia Divina. Laonde nè questi testi, nè altro veruno del Vangelo hanno conceduto al Clero la menoma ragione di poter comandare a' fedeli, nè di far nuove leggi, nè di trarre loro i danari dalle borse, o di torre loro le loro terre, e possessioni sotto lo speziofo titolo di Penitenze. Queste sono usurpazioni, sono false, e maliziose interpretazioni, e sono finalmente cabale dirette ad uccellare, e gabbare, e non già ad ammaestrare i fedeli, a distruggere, e non a mantenere, e promuovere la Religione, del che ci accaderà di ragionare in appresso più ampiamente. Il nostro Clero spiega que' testi per modo, che Iddio abbia data l'autorità a' suoi Ministri di poter giudicare della innocenza, e della malvagità di ognuno de' fedeli, e ch' egli abbia loro promesso di tenere in cielo per innocenti coloro, che saranno da essi giudicati innocenti in terra, e per rei all' opposto quelli, che da essi saran dichiarati per tali quaggiù. Una sì fatta spiegazione di que' testi non si confà nè poco nè punto colle vere regole di una giusta interpretazione. Una così ampia, e grande autorità può da Gesù Cristo essere per avventura stata conferita agli Apostoli soli, perchè essi

soli

soli furono da lui dotati di certi altri particolari doni ancora, come a dire di quello delle lingue, di quello di far miracoli, e di varj altri, fra' quali è verisimile, che il Salvatore abbia voluto loro concedere anche questo del giudicare, a chi dovessero essere rimessi i peccati, ed a chi ritenuti. E perchè gli Apostoli non potessero in cosa di tanto momento andare errati, furono da lui nel medesimo tempo provveduti di una straordinaria, ed infallibile cognizione. Ma questa cognizione non fu data agli altri Ministri della Chiesa: Laonde potendo eglino agevolmente errare nel giudicare della innocenza, o reità altrui; il Divino Redentore non poteva loro promettere di tenere legato in cielo, ciò ch' essi legassero quaggiù, o di avere per isciolto ciò ch' essi sciogliessero in terra. Gesù Cristo ha disposto in oltre, che i Ministri della Chiesa debbano avere l'ispezione, e la custodia di quella, ed Hæbr. XIII: 17. 1. Petr. V: 3, 4. Egli ha voluto ancora, ch' essi avessero da ministrare i sagramenti, ed a esercitare le altre funzioni ecclesiastiche.

Non è da passare sotto silenzio un altro diritto de' Ministri di Dio, del quale si è per loro fatto un grande abuso, ma che non può però venire nè a loro, nè a tutta la Chiesa ragionevolmente negato. Questo è un

Diritto, che non è solamente loro proprio: ma ch' essi hanno in comune con gli altri fedeli. Io intendo perciò il Diritto di scomunicare dalla Chiesa gli ostinati, e scandalosi peccatori. I Ministri della Chiesa hanno da vedere, chi meriti di essere dalla congregazione de' fedeli scacciato, e chi sia degno di potervi dopo avere mostrato pentimento di bel nuovo rientrare. Ciò fatto i Ministri ne debbono fare la proposizione al popolo, ed a questo tocca poi di escludere dalla Chiesa l'indegno, e di ammetterci ancora il peccatore pentito. I Vescovi, ma principalmente i Pontefici Romani hanno tirato a se tutto questo Diritto, e ne hanno interamente spogliate le Chiese, ed il peggio ancora si è, che se ne sono serviti troppo male, e con troppo scandalo dell' universo, con troppo danno della Religione, con troppo nocumento degli stati, e de' principi, e con troppo evidente vantaggio di essi, è della sede Romana. Cotesto malvagio, e rio uso delle Scomuniche ha ridotto diversi a volersi ingegnare di poter sostenere, e di provare con ragioni, che questo Diritto dello scommunicare non appartenga altramenti nè alla Chiesa, nè a' suoi ministri, e che vi sia stato introdotto, e conservato contro la volontà di Gesù Cristo, e contro l'intenzione del Vangelo. Quindi di varj uomini

ni dotti sonosi messi ad insegnare, che la Scomunica è di sua origine un rito giudaico e che gli Apostoli non avevano conservata questa pratica, se non per non abolire tutto in un tratto tutta la disciplina degli Ebrei, della quale conveniva pur ritenere qualcosa per non frapporre troppi ostacoli alla loro conversione. Quindi conchiudono cotesti autori, che essendo poi cessato questo motivo, bisognava ancora torre via del tutto l'uso dello scomunicare. Tra quelli, che derivano l'uso delle Scomuniche de' Cristiani dalla pratica degli Ebrei sono da noverarsi principalmente il Seldeno (45) ed il Vitringa. (46) Altri all' incontro sostengono, che le scomuniche usate da' primi Cristiani non avevano veruna somiglianza con quelle degli Ebrei, il che da questo solo assai manifestamente puossi argomentare, che la scomunica presso gli Ebrei era una pena civile, che privava de' comodi, ed effetti della società civile, l'addove i primi Cristiani, che sapevano benissimo non essere il Regno di Cristo di questo mondo, e che intendevano troppo bene, come non istava in

(45) de Synedriis Lib. 1.

(46) de Synagog. Veter. Lib III. p. 1. cap. 9.

in loro potere di gaſtigare alcun fedele con pena civile, non ſi ſervivano della ſcomunica, ſe non ſe per allontanare dalla congregazione de' fedeli colui, che con la ſua mala vita vi avrebbe arrecato ſcandalo. Quindi il Clerico (47) ed il Boehmero (48) ſi ſtudiarono di far vedere, che i primi Criſtiani convennero tra di loro di fare uſo della ſcomunica ſi per iſcacciare dalle loro congregazioni i malvagi, e ſcandaloſi peccatori, come per non dare motivo agli Ebrei, e pagani di allora, che poteſſero venire a rimproverare eſſi Criſtiani di avere nel loro numero degli uomini ſcellerati, e di mala vita. Laonde ſecondo il ſentimento di queſti due valenti Scritori la ſcomunica non è altramenti ſtata comandata, nè introdotta da Criſto: dalche ſeguirebbe, che ſi poſſa abolirla quando ſi vuole. Altri finalmente ſono d'avviſo ché la Scomunica venga benſi da Criſto medeſimo e che tanto egli, come i ſuoi apoſtoli l'abbiano praticata, ed a' fedeli di que tempi preſcritta: ma che queſto loro regolamento ſia da contarſi tra quelli,

(47) Hiſtoria Eccles. ad ann. 116. p. 4.

(48) de Confœderata Chriſtianorum Diſciplina in Diſſert. Jur. Eccl. antiq.

quelli, che da Cristo, o da' suoi Apostoli furono ordinati soltanto per qualche tempo senza intendimento, che avessero a durare per sempre in avvenire. Quindi passano essi a dimostrare che Gesù Cristo non ha voluto mettere in opera le scomuniche, se non per iscansare i rimbrotti, e le accuse degli infedeli, i quali avrebboro potuto opporre ai Cristiani, ch' essi ricevano, e conservino la gente di rei costumi, e di cattiva condotta, quando non gli avessero dalle loro congregazioni medianti le scomuniche separati. Da questo tirano adunque la conchiusione, che non potendo ne' nostrj tempi aver luogo cotesti rimproveri, inutile cosa sia il ritenere l'uso delle scomuniche. Noi all' incontro stimiamo, che questa Legge ci sia data dal Redentore, e dagli Apostoli medesimi, perchè ne siamo convinti dai tanti testi della Sacra Scrittura, che ne fanno aperta menzione. Nell' Apocal. II. 2. Loda Gesù Cristo la Chiesa, ed il Vescovo di Efeso, perchè essi non sopportano, ed escludono delle loro congregazioni gli empj, e scandalosi uomini. All' incontro il medesimo Salvatore si duole fortemente ne' versi 14. 15. del Vescovo di Pergamo, perchè egli tollerava i cattivi, i miscredenti, e gli eretici nella sua Chiesa, e lo ammonisce nello stesso tempo, ch' egli voglia ravvedersi, e

separare

ſeparare tutti coloro dalle radunanze de' fedeli. Leggansi i teſti Rom. XVI. 17. 1. Cor. V. 2. 9. 11. 13. 2. Theſſal. III. 6. 7. 8. 14. 15. 1. Theſſ. III. 15. 1. Timoth. V. 20. Tit. III. 10. e vedranſi delle altre conferme della noſtra opinione. Noi giudichiamo ancora, che queſta legge non ſia temporale, ma che abbia a durare per tutti i tempi futuri, perchè eſſa è conforme alla natura della ſocietà de' fedeli. Imperciocchè chiunque deſidera di eſſere accettato nella noſtra Chieſa deve entrarvi per la via del batteſimo. Or noi abbiamo moſtrato di ſopra, che il batteſimo per diſpoſizione Divina a coloro ſolamente può venire conferito, i quali ſi obbligano di credere nel Meſſia, e di rinonziare al Demonio. Sicchè ſe altri moſtra con tenere una cattiva, e malvagia condotta di non volere ſtare alla ſua promeſſa, egli è giuſto, ragionevole, e del tutto conforme alla natura di queſta noſtra ſocietà, ch' egli ne venga eſcluſo, e tanto ne reſti, finchè dimoſtri di eſſerſi ravveduto, ed interamente pentito.

Queſte ſono propriamente le ragioni, e queſti i teſti del Vangelo, ſu' quali è fondato il Diritto, che hanno i Miniſtri di Dio per riſpetto alle ſcomuniche. Ma ſiccome eſſi non vi trovano gran fatto il loro conto, e che veggono troppo bene di non poterne fare

uſo

uso per istabilire quella potenza, e quella autorità, che si sono usurpata, così essi amano piuttosto di attenersi a que' testi, che abbiamo allegato di sopra, cioè a quello di S. Matth. XVI: 19. e XVIII: 18. e di S. Giovan. XX: 23. Ma quella interpretazione, ch' essi ne danno, è apertamente falsa, e non può reggere in conto veruno. La parola (legare) non significa escludere dalla Chiesa, e molto meno importa essa il potere dichiarare altrui reo di peccato: così vice versa la parola (sciogliere) non importa alcuna facoltà di assolvere, e liberare altrui dalla scomunica, e molto meno ancora di giudicare l'altro uomo esente da peccato. Lo stesso è da dirsi della cattiva spiegazione, che costoro danno al testo di San Giovanni. L'autorità di ritenere i peccati quaggiù non importa, che Iddio abbia da ritenerli ancora lassù, e la facoltà di liberare da' peccati in terra non inferisce, che Iddio abbia da liberarne l'uomo anche in cielo. Un uomo, qualunque egli si sia, non può avere cognizione abbastanza per poter giudicare dello Stato interno dell' animo, e della bontà, o malvagità dell' altro uomo, quando Iddio per una sua miracolosa operazione non gli comunichi espressamante una cognizione sì fatta. Questa cognizione fu da Dio data agli Apostoli; e però i

sopra

ſopra riferiti due teſti o vanno inteſi degli Apoſtoli ſoli, ed a eſſi ſoli riſtretti: o non vanno ſpiegati così letteralmente, ma al pari di molti altri teſti della Scrittura, che noi medeſimi coſtumiamo di non intendere ſecondo la lettera, debbonſi interpretare in ſenſo ſano, ed indiretto: talchè al più vengano a ſignificare, che Iddio abbia voluto per eſſi attribuire ai Miniſtri della Chieſa l'autorità di atterrire i peccatori colla minaccia della collera di Dio, e della pene eterne, e di conſolare i penitenti ben contriti colla ſperanza della Divina Clemenza, e miſericordia. Imperciocchè come ardiremo noi di penſare ſenza timore di cadere in un grave peccato di beſtemmia che Iddio abbia voluto impegnarſi a legare, e ſciorre nel Paradiſo quello che i Miniſtri della Chieſa, a' quali egli non ha, così come agli Apoſtoli, infuſo il dono di una perfetta cognizione, e di infallibilità, aveſſero mai voluto legare, o ſciorre quaggiù, potendo millantamila volte al giorno avvenire, ch' eſſi giudichino peccatori quelli che ſono in effetto innocenti, e che dichiarino eſenti da ogni colpa coloro, che in fatto ſono rei di qualche peccato?

L'effetto della ſcomunica ſi era, che lo ſcomunicato veniva privato dei beni ſpirituali della Chieſa, co-

me a dire della partecipazione de' sagramenti, del poter intervenire alle Orazioni, alle Comunioni, ed a' conviti ecclesiastici, ossia alle Agape de' Cristiani: Gesù Cristo comandò, che uno scomunicato si dovesse riguardare come un gentile, ed un pubblicano. A questi era vietato l'ingresso nella Chiesa, ed il poter partecipare de' beni spirituali, che da essa vengono dispensati. Laonde questi soli erano allora gli effetti della scomunica. I suoi effetti non si estendevano adunque fino alla società civile, e niun bene di questa società poteva per mezzo della scomunica venire tolto allo scomunicato. La Chiesa non può levare altri beni all' uomo, se non che quelli ch' essa gli ha dati. Ora i suoi beni sono puramente spirituali, e non punto temporali: sicchè lo scomunicato non può essere spogliato de' beni temporali; cioè di quelli, che si ricevono dalla sola società civile, ma sibbene de' beni spirituali, vol a dire di quelli, che dispensa la Chiesa: Egli è vero, che Gesù Cristo, e gli Apostoli diedero per consiglio, che un Cristiano non dovesse avere verun commercio con gli scomunicati, nè più nè meno, che coi Gentili, e pubblicani. Ma questo consiglio non toglie, che un Cristiano non debba praticare con uno scomunicato tutti que' doveri, e quelli ufficj,

 che

che nella società civile ogni suo membro può ragionevolmente pretendere dell' altro mèmbro. Quindi avvegnachè Iddio avesse consigliato i Cristiani di scansare a tutto loro potere il commerzio cogli eretici, ed infedeli, egli commandò tuttavia espressamente, che niuno si dovesse ardire di sottrarsi sotto questo pretesto dall' ubbidienza del suo Sovrano, e che niuno schiavo avesse ad intraprendere di scuotere il giogo del suo padrone, ancor che fosse cattivo, e sregolato. (49) Così volle ancora l'Apostolo San Paolo, che una Donne Cristiana non si dovesse dipartire dal suo marito infedele, quando questi si contentasse di abitare con esso lei. (50) Da questo puossi agevolmente comprendere, quanto ingiustamente, e quanto al contrario de' precetti di Dio adoperassero que' Ponteficj, i quali sollecitavano i sudditi a ribbellarsi contro i loro padroni, quando essi lanciavano qualche scomunica contro a' Sovrani del mondo, oltre che per lo più non da un Santo Zelo, ma dalla loro ambizione, dalla loro avarizia,

---

(49) Rom. XIII: 1. 1. Petr. II: 17.

(50) 1. Cor. VII: 13.

rizia, e da altre si fatte passioni venivano a si fatte scandalose, e ree imprese sospinti.

Dalla descrizione, che abbiamo fatto della scomunica; devesi per se stesso potere facilmente argomentare, ch' essa non è di sua natura, e che da' primi Cristiani non veniva punto riguardata per una pena: ma che era solamente una rivocazione, ossia uno scioglimento del contratto, che con lo scomunicato aveva fatto la Chiesa, quando questa il ricevette nel numero de' suoi membri. Il patto, che la Chiesa faceva con ogni nuovo Cristiano, si fu, come dicemmo, ch' egli dovesse credere in Cristo; e rinonziare al Demonio: e che in ricompensa di ciò essa gli comunicherebbe, e renderebbelo partecipe di tutti i suoi beni spirituali. Sicchè se il Cristiano mostrava colla sua condotta di non voler stare al patto, ma di volere piuttosto abbracciare il partito del Demonio, la Chiesa ricedeva dal contratto con esso lui fatto, e passava a privarlo de' beni spirituali, ch' essa dispensa a quelli, che le mantengono la fede promessa. Laonde questa non è nè poco nè punto una pena: ma, come dicemmo, prima una pure rivocazione del contratto, benchè poi nel terzo secolo abbiasi cominciato a tenere la scomunica

 per

per una pena, e che ne' tempi posteriori abbia prodotto de' gravissimi, e funestissimi effetti.

Le cagione per le quali il Vangelo ha permesso di venire alla scomunica sono tre sole, La prima si è, quando un membro della Chiesa si mette a sostenere una dottrina contraria a quella di Gesù Cristo, la seconda, quando un tale membro tiene una vita scandalosa, e rea, e finalmente la terza, quando altri si studia di opporsi manifestamente a quella Disciplina, che viene osservata nella Chiesa, ond' egli è membrro. Queste sono le tre cagioni della Scomunica, le quali sono espresse nel Vangelo (51) e per queste tre sole devesi

(51) Attendite vobis a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Matth. VII. 15.

Milita in illis bonam militiam, habens fidem & bonam conscientiam; quam quidam repellentes circa fidem naufragerunt, ex quibus est Hymenæus, & Alexander, quas tratidi Satanæ, ut discant non blasphemare. 1. Timoth. I. 18. seqq.

Sermo eorum, ut cancer serpit, ex quibus est Hymenæus, & Philetus, qui a veritate exciderunt dicentes resurrectionem esse jam factam, & subverterunt quorundam fidem. 2. Timoth. II. 17.

Donun-

devesi poter lanciare le scomuniche contro i membri della Chiesa. Ma noi vedremo fra poco, che i Concilj hanno grandemente accresciuto il numero de' casi, ne' quali si dovesse scomunicare altrui, e che i Pontefici Romani hanno introdotto il costume di mettere in opera le scomuniche per fini puramente politici, e che hanno convertita quest' arma spirituale in un arma della loro ambizione, della loro avarizia, e del loro privato vantaggio. Ma essi sono andati più innanzi ancora. Imperocchè eglino dietro allo esempio degli Ebrei hanno introdotto varie sorte di scomuniche, là dove sesecondo lo spirito del Vangelo non ve n' ha d'avere, che una: e sono giunti per fino, ad inventare la scomunica ipso jure, o ipso facto, che è un ritrovato crudele, inumano, e del tutto opposto ai precetti di Dio, de' suoi Apostoli, ed alla pratica della Chiesa Cristia-

 na,

Denunciamus, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, & non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis .... Si quis non vult operari, non manducet ... Audivimus inter vos quosdam ambulare inquiete, nihil operantes, sed curiose agentes .... Quod si quis non obedit verbo vestro per epistolam

na, poichè, come dice Santo Agostino medesimo (52) niun membro della Chiesa può venirne scacciato, prima che la Chiesa non abbia bene esaminata la sua condotta, ch' ella non l'abbia su di ciò ascoltato, e ch' ella non ne l'abbia familiarmente corretto. Lo abuso, che si cominciò a fare delle scomuniche, che si lanciavano senza giudizio, e senza carità veruna, obbligò l'Imperadore Giustiniano a fare una costituzione, che è la 123. fra le sue Novelle, nella quale ei comandò a' Vescovi, che non dovessero ardire di scomunicare veruno, se prima non fossero stati pienamente rilevati, e provati i motivi della sua scomunica. Questa legge fu rinnovata ancora ne' tempi posteriori, come si vede dalla L, 30. Basilicor. de Ep. & Cleric.

Gesù Cristo, ed i suoi Appostoli hanno formate diverse

lam hunc notate, & ne commisceamini cum illo, ut confundatur; & nolite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem. 2. Thessal. III, 6. 10. 11. 14 15.

(52) Sane si judex es, si potestatem judicandi accepisti ecclesiastica regula. si apud te accusatur, si veris documentis, testibusqe convincitur, coerce, corripe, excomunica, degrada, ut vigilet tolerantia, ut non dormiat disciplina. August. Sermon. 164. de Verb. Apost. c. 5.

verſe altre Regole riſpetto al culto di Dio, riſpetto al ſoſtentamento de' poveri, riſpetto all' amichevole compoſizione delle controverſie, che naſceſſero tra Criſtiani, e riſpetto a' matrimonj de' fedeli: ſulle quali noi non ci fermeremo, perchè ſono fuori del noſtro propoſito.

All' incontro una Legge, che non deveſi quì paſſare ſotto ſilenzio ſi è quella, con cui fu impoſto a tutti Criſtiani di dover reſtare in ogni coſa fedelmente ſoggetti a' Principi, ed a' Magiſtrati della terra, Gesù Criſto e gli Apoſtoli hanno voluto, che i Criſtiani doveſſero ubbidire ai loro ſuperiori non ſolamente ſe foſſero buoni, ma ſippure ſe foſſero cattivi, ed hanno preſcrita a' fedeli queſta ſommiſſione inverſo i loro Principi non ſolamente, perchè poteſſero ſcanſare l'ira de' Re, ma principalmente, perchè ciò facendo ſoddisfaceſſero alla loro coſcienza. (53) Il Vangelo vuole ancora,

(53) Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit; non eſt enim poteſtas niſi a Deo: quæ autem ſunt, a Deo ordinatæ ſunt. Itaque qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit. Qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem acquirunt. Nam principes non ſunt timori boni operis, ſed mali. Vis autem non timere poteſtatem? bonum fac, &

cora, che i Cristiani abbiano a pregare per li Re, e per tutti quelli, che sono posti in dignità, e ciò va inteso, come ognun può da se medesimo di leggieri conoscere, non solo de' Re, e superiori Cristiani, ma di qualunque altro Sovrano, e Magistrato di qualsissia religione ancora; poichè a que' tempi, ne' quali a' Cristiani fu fatto questo precetto, non vi aveva verun principe, nè verun Magistrato fedele. (54) Inoltre amen-

---

& habebis laudem ex illa. Dei enim Minister est tibi in bonum: Si autem malum feceris, time. Non enim sine causa gladium portat. Dei enim Minister est vindex in iram, ei qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa præstatis: Ministri enim sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita; cui tributum, tributum, cui vestigal, vestigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem. ad Rom. XIII: 1. seqq. Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam male factorum, laudem vero bonorum. Quia sic est Voluntas Dei, ut bene facientes obmutescere faciatis imprudentem hominum ignorantiam. Omnes honorate, fraternitatem diligite; Deum timete; Regem honorificate.

(54) Obsecro primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus

amendue questi ordini del dovere ubbidire a' principi, e di pregare per essi riguardano tutti i Cristiani in generale, ed ognuno in particolare senza alcuna distinzione di laici, o cherici, perchè, come avvisa San Giovanni Grisostomo, nel Vangelo sta scritto, che omnis anima, cioè ogni anima abbia da osservare questi doveri. (55) Iddio stesso, ed i suoi Apostoli hanno sempre pagato il tributo, e non contenti di ciò hanno fatto una legge, che tutti i Cristiani lo dovessero sempre fedelmente pagare a' loro Sovrani. (56) Quindi c' insegna San Giovanni Grisostomo, le cui parole qui sotto abbiam riferite (57), che niuno Apostolo,

omnibus hominibus; pro regibus, & omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam, & tranquillam vitam agamus in omni pietate, & castitate. 1. ad Timoth. II: 1, 2.

(55) Ita imperatur omnibus & Sacerdotibus, & Monachis, non solum saecularibus, id quod statim in ipso exordio declarat, cum dicit: Omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit. Etiamsi Apostolus, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris: neque enim pietatem subvertit ista subjectio. Chrysost. 1. ad Timoth. cap. II. v. 2. Homil. 23.

(56) Vid. supra n. si. Can. si Tributum. CXI. Qu. I.

(57) Vid. n. §. 1.

niuno Evangelista, e niun Profeta è esente da questo precetto di dover ubbidire al suo Sovrano. La qual cosa viene confermata da San Bernardo nella lettera, ch'ei scrive allo Arcivescovo di Sens per una molto forte maniera, mentre ei dice: „ Le ogni anima è soggetta al„ le Potenze Sovrane, soggetta ne deve essere pari„ mente la vostra: Chiunque si studie di trovarvi eccez„ zione, si studia d'ingannare. Epist. 42. Lo stesso Papa San Gregorio si dichiara apertamente nella, Epist. 94. del Lib. 2. che egli riconosce, come all' Imperadore è Stato da Dio conceduto l'impero non solamente sopra i Soldati, ma sopra i Sacerdoti ancora: „ Agno„ sco Imperatorem a Deo concessum, non militibus „ solum, sed & sacerdotibus dominari. „

Noi abbiamo fin qui ampiamente mostrato, che la Chiesa è una società eguale, dove niuno è padrone, e niuno è suddito: al presente proviamo noi ancora per mezzo del Vangelo, che il Divin Salvatore ha voluto che tutti i Cristiani abbiano ad essere soggetti de' loro Sovrani, e che debbano ubbidire alle loro leggi, e pagare loro i tributi, che impongono: sicchè da tutto questo risulta, che la Chiesa non fa uno Stato separato dagli altri Stati del mondo: perchè s'essa fosse uno Stato di qualsissia sorta, cioè o Monarchico, o

Aristo

Aristocratico, o Repubblicano, essa dovrebbe avere i suoi superiori, ed i suoi membri non dovrebbero inoltre avere l'obbligo di essere in ogni cosa sottomessi al Sovrano, nello Stato del quale abitassero, ma avrebbero a poterne essere esenti: Ora non sussistendo nè l'una, nè l'altra di queste cose, cioè che la Chiesa abbia Magistrati, e che i suoi membri siano in qualche cosa almeno independenti dalla superiorità civile, egli ne seguita, che questa società altro non sia, che un collegio nello Stato civile nè più nè meno, che gli altri collegj, che in gran quantità vi possono avere nel medesimo Stato. Essendo adunque la Chiesa un puro collegio ne viene, che la superiorità territoriale ha sopra questo collegio le medesime ragioni, che sopra gli altri collegj dello Stato.

La Chiesa è una società di persone, le quali in quanto Cristiani hanno dirizzate le loro mire fuori di questo mondo, ed inverso al Paradiso, dov' è la salute eterna. Sicchè in quanto sono Cristiani si riguardano essi da per se stessi come pellegrini su questa terra. (58)

Quindi

(58) Confitentes quia peregrimi, & hospites sunt super terram. Qui hæc dicunt, significant se patriam

Quindi ne siegue, che i Cristiani come pellegrini non possono formare veruno Stato, e di altri direttori non hanno di bisogno nel loro pellegrinaggio, che di guide, e condottieri, i quali li conducano per le strade buone, e sicure. All' incontro la Superiorità territoriale, dove costesti pellegrini si fermano, deve avere l'occhio addosso a loro, perchè non cagionino nello Stato qualche disordine, e qualche malanno.

Se la Chiesa brama di essere tollerata in uno Stato, e se desidera di potervi stare in pace, ed in sicurezza, egli è di ragione, ch' essa non insegni niente, e non intraprenda niente, che possa riuscire a danno, o disagio dello Stato: Laonde ne siegue, ch' essa non solamente deve vivere soggetta a quella potenza, nel cui territorio essa è, ma che il Principe ha inoltre da essere informato da lei di tutte le dottrine, di tutte le pratiche, e di tutti i costumi, ch' essa professa, perchè

triam inquirere - - Nunc autem meliorem appetunt, id est cœlestem. ad Hæb. XI. 13 14. 16. Ordinatus est ab Ecclesiis comes peregrinationis nostræ II. ad Corinth. VIII. 19. Charissimi, obsecro vos, tanquam advenas, & peregrinos. I. Petr. II. 11. Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. ad Hæb XIII. 14.

chè egli possa conoscere, se questa società gli possa arrecare del pregiudizio, o nò.

Un principe è obbligato per Legge naturale di mantenere fra' suoi sudditi la pace, il buon ordine, la sicurezza, e la comune tranquillità. Quindi ne seguita adunque, che ogni società, che si forma nello Stato suo, deve prima di ogni altra cosa ottenerne la permissione dal Sovrano, cui tocca di vedere, se lo Stato ne abbia da ricevere del danno, o nò, ed hassi essa ancora da obbligare ed una perpetua, e fedele osservazione delle Leggi territoriali, perchè nel caso contrario non abbia da venirne offesa la pubblica quiete e violato il buon ordine.

Se un padre di famiglia, che ha molti domestici, scoprendo come alcuni di loro facciano talvolta delle picciole radunanze, e fra di loro si accordino in tenere certe massime, ed in osservare certe pratiche, volesse da loro essere informato appuntino di ogni cosa, e dopo averne cavate le bisognevoli notizie questi suoi domestici secondo che gliene parrebbe o via cacciasse dal suo servizio, oppur sotto certe condizioni gli piacesse ancora di ritinerli, niuno potrebbe biasimare la condotta di cotesto padre di famiglia, ma ogni uomo di senno, e di animo giusto dorrebbe confessare,

che

che costui è giustamente, e ragionevolmente adoperasse. Ora un Principe è rispetto allo Stato molto più, che un padre di famiglia non è riguardo alla casa sua. Imperciocchè un Sovrano corre maggiori, e più frequenti pericoli, che un padre di famiglia: Lo Stato è sottoposto a più violenti, e più spessi urti, affronti, e tracolli; che una casa privata; e per questo un Principe ha di bisogno di un' autorità più pronta, più illimitata, e più severa di un semplice privato, per poter subitamente mettere ad ogni cosa, ed accidente, che nasca, riparo. Laonde se non si può con ragione negare ad un uomo privato la libertà di esaminare le picciole società, che per qualsissia fine vanno formando i suoi dimestici, e di ritenerli, o scacciarli poi a suo piacimento, molto meno puossi torre una tale autorità ad un Principe, il quale con molto maggiore premura, impegno, e sollecitudine deve vegliare al mantenimento del buon ordine, e della pubblica, e privata sicurezza.

Da questi Principj certi, e manifesti, che abbiamo premesso, derivano varie conseguenze si generali, che particolari, delle quali stimiamo noi di dovere qui accennare, ed esporre le più importanti, e principalj. La prima si è, che la società de' fedeli è avanti ogni

altra

altra cosa è tenuta di porgere al Sovrano di quello Stato, in cui essa o si va formando, o già formata si è, una esatta, e sincera descrizione di tutte le sue dottrine, di tutti i suoi stabilimenti, di tutti i suoi riti, e di tutta in fine la sua disciplina.

Ciò fatto tocca al Principe di deliberare seco medesimo s'egli abbia da riceverla, o da conservarla nello stato suo, il che unicamente dalla sua volontà deve poter dipendere. Questa è una ragione, che gli viene per Legge di natura: poichè se questa gli viene levata, egli rimane privato di quella parte della sua autorità, la quale è la più necessaria per conservare se stesso, e tutto lo stato suo. Se al Sovrano non piacerà di approvare una tale società, e ch' egli lo faccia senza veruna ragione, e per puro capriccio suo, egli non avrà certamente la benedizione di Dio: ma il giudicare, se il Principe abbia in ciò operato con ragione o nò, e se però esso sia degno della benedizione Divina, o nò, ella è una cosa, che non s'aspetta alla società de' fedeli: poichè questa deve semplicemen- prestare ubbidienza a' comandamenti del superiore, e starsene, o andarsene secondo ch' egli avrà ordinato lasciando la cura del rimanente a Dio medesimo. Questo è, come prima è detto, un precetto di Legge naturale;

turale, ed esso è stato poi da Dio medesimo nel suo Santo Vangelo espressamente confermato. (59) Noi siamo d'avviso, che l'umanità, la politica, ed il bene degli stati richiederebbero, che ogni Principe permettesse nel suo Regno ad ogni società di uomini il libero esercizio di sua religione, purchè non insegni, e professi delle dottrine, che siano opposte o ai diritti del sovrano, o ai vantaggj del popolo. Ma niuna società per buona, e santa, che sia, può tuttavolta pretendedere congiustizia dal Principe, ch' egli abbia a riceverla, o mantenerla a suo malgrado. Un dotto autor Franzese, cioè il Domat nelle Leggi civili &c. Tom. 2. Lib. 1. si spiega su questo proposito nella seguente maniera: egli appartiene all' ordine della Polizia; che in uno stato non vi possano aver luogo delle radunanze di parecchie

(59) In quamcumque autem civitatem, aut castellum intraveritis, interrogate quis in ea dignus sit, & ibi manete donec exeatis. Intrantes autem in domum, salutate eam dicentes, pax huic domui. Et si quidem fuerit domus illa digna, veni & pax vestra super eam; si autem non fuerit digna, pax vestra revertetur ad vos. Et quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros, exeuntes foras de domo, vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris. Matth. X: 11. & seqq. Vide Marc. VI. 10. 11. Luc. X: 19. 11. Acta XIII: 50. 51.

parecchie perſone, che compongono un corpo, od una comunità ſenza la permiſſione del principe - - - Niun corpo, niuna ſocietà eccleſiaſtica, niun ordine religioſo, niun monaſtero, e niun' altra caſa regolare può venire introdotta nel regno ſenza la licenza del Sovrano. Inoltre vi poſſono eſſere de' caſi, ne' quali ſia più ſavio partito il non permettere l'ingreſſo, od il non tollerare nello ſtato una qualche ſetta della medeſima Religione criſtiana, poichè quantunque il fondo di tal religione ſia per ogni verſo venerabile, e non contenga ſe non che ottimi, e per ogni governo vantaggioſiſſimi principj, nulladimeno vi poſſono eſſere delle buone, e lodevoli ragioni, perchè una tale, o tale altra ſetta di Criſtiani non abbia da eſſere comportata nello ſtato. Chi potrebbe per cagione di eſempio dar torto a' noſtri Principi cattolici, s'eglino veniſſero in un tratto a queſta riſoluzione di non voler più ſofferire ne' loro ſtati la religione criſtiana con alcuni di que' ſuoi principj, con cui è ſtata praticata finora, e che però eſſi ci proponoſſero di abbandonare o coteſti principj, oppure le loro terre? Noi altri Cattolici inſegniamo, che la Chieſa è *uno Stato* ſeparato dagli altri Stati, con che vegniamo a creare uno Stato in mezzo ad un' altro Stato, formando due diverſe ſuperiorità in un ſolo Stato,

T che

che per legge di natura, per prudenza politica, e per la tranquillità, e ficurezza comune vorrebbe effere retto, e governato da una fola potenza: noi fosteniamo, che il Papa è fuperiore a tutti i principi della terra: Noi mostriamo de' cafi, ne' quali è lecito di perfeguitare a morte il proffimo noftro; noi accenniamo delle circoftanze, dove non è da mantenere la fede data all' altro uomo, e dove fi poffa ficuramente, e fenza ch' egli ce n'abbia data occafione veruna, ftudiofamente ingannarlo: noi diamo ricetto nelle noftre Chiefe a tutti i furfanti, che hanno commeffo qualche grave delitto in danno altrui, e li campiamo a tutta forza dalle mani della giuftizia: noi abbiamo mille arti di fmugnere il denaro dalle borfe de' cittadini, e fudditi utili allo Stato, e di farlo entrare nelle caffe de' poltroni, che mangiano, e tirano il fiato a carico del paefe intero fenza riufcire nè al pubblico nè al privato di vantaggio veruno: noi vantiamo, e raccomandiamo certe devozioncelle, e certe matte pratiche, che levano il cervello alla gente, che le fanno odiare le vere virtù, ed andare dietro alle fuperftizioni; in fine noi abbiamo di principj tali, che per diverfi riguardi arrecano grandiffimo danno a quelli Stati, dove noi fiamo accolti. Quindi egli non farebbe da maravigliarfi

in

in conto nessuno, se i Principj comandassero, che noi abbiamo quinci innanzi di gittare dopo le spalle cotesti principj, o che in caso contrario ci mandassero con queste nostre ciance in mille esilj.

Siccome il Sovrano ha ragione di poter negare affatto l'ingresso, o il soggiorno nello stato suo ad una società, che non gli è a grado, così deve egli avere molto più l'autorità di prescriverle certe Leggi, e certe condizioni, sotto le quali essa possa fermarsi nel suo regno.

Da questa conseguenza ne deriva per naturale maniera un' altra, cioè che se per lo cangiamento delle circostanze egli avvenisse, che fossero per lo bene dello stato da rivocare, derogare, abolire, cangiare quelle condizioni, e quelle leggi, che furono una volta imposte alla società, il principe possa a suo talento coreggere le prime, o levarne in parte, e in parte aggiugnervene delle altre secondo, ch' egli stima tornare utile allo stato, e richiedere il mantenimento dell' ordine, e della pace. E posto che la società non volesse osservare i nuovi comandi del Principe, egli potrà a suo piacere abolirla del tutto, e bandire dallo stato suo coloro, che non volessero stare quieti suscitando

tando fazioni contro il Sovrano, o facendo ſcandaloſi lamenti.

Così ancora, ſe il Principe viene a ſcoprire col tratto del tempo, che quella Società, la quale egli da principio credeva riuſcire utile, od almeno non partorire alcun danno allo ſtato, ora moſtra di eſſere perniziosa al medemo, egli può con tutta ragione interamente disfarla, e ritorle que' privilegj, ch' egli le aveva accordato in prima.

Per tutti i ſuddetti riguardi è adunque neceſſario, che il Principe abbia l'iſpezione perpetua, e vegli di continuo alle dottrine, alle maſſime, alle pratiche, ed azioni della ſocietà, e ch' egli poſſa proibirle quelle, che verrebbero pregiudizievoli alla civile ſocietà, od a qualche parte di eſſa.

Ma dalle Leggi, e da' comandi del Principe hanno però da eſſere ſempre immuni i dogmi della ſocietà, ſu' quali propriamente ſia fondata la ſua credenza: perchè il Sovrano, come ſi è moſtrato più addietro, non ha veruna ragione di dominare ſopra gli animi degli uomini, e di obbligarli a credere ciò che pare a lui ſolo, e non a quelli ancora, che non ſono con eſſo lui del medeſimo ſentimento. E ciò è tanto più giuſto, che ſe al ſuperiore non piace il dogma della

ſocietà,

società, egli può liberarsene coll' abolirla, non permettendo, che nel suo Stato si possa radunare, e mantenersi unita.

Se il Principe dopo avere ricevuta una piena contezza della società ecclesiastica, che vorrebbe introdursi, o che già è stabilita nel regno, le dà la permissione di potervi restare, egli deve nel medesimo tempo concederle ancora quelle ragioni, senza le quali una società di questa fatta non si potrebbe formare, nè conservare. Sicchè egli le ha da permettere primieramente, che i socj possano per comune concerto obbligarsi vicendevolmente a voler tra di loro osservare certe condizioni, e certe leggi, per le quali abbia da essere retta la società; secondariamente vuolsi concedere a questa medesima società, che i suoi membri si possano spontaneamente impegnare a volersi sottoporre a certe pene corrispondenti però alla natura della società in caso di alcun loro contraffacimento a qualcuna delle condizioni, o leggi concordate. Terzo la Società ha da poter tenere le sue radunanze per deliberare sopra le cose, che le occorrono: quarto essa deve poter avere i suoi direttori, i suoi maestri, i suoi ministri, ed i suoi ufficiali, che le fanno mistieri. Quinto vuolsi a Lei lasciare la libertà di scegliere a posta sua

quelle perſone, ch' ella giudica, per ſervire ne' ſuddetti impieghi. Ma ſiccome non ha da eſſer permeſſo a' Miniſtri il poter ordinare, e cangiare a poſta loro il dogma, il ſiſtema, la diſciplina, i riti, e le cerimonia di tali ſocietà, così vuolſi in ſeſto luogo laſciare alla ſocietà quel diritto, ch' eſſa per natura ſua ha, di poter preſcrivere ai mentovati Miniſtri le dottrine, che hanno da inſegnare, e le maniere, che in ogni coſa del loro uffizio conviene loro oſſervare. Settimo deveſi darle licenza, ch' eſſa poſſa avere quell' erario, che le biſogna per ſupplire alle ſpeſe, che occorrono alla giornata. E finalmente non haſſi da negarle la libertà, ch' eſſa diſponga, ordini, e ſtabiliſca ogni coſa, onde ne poſſa venire utile alla ſocietà, ſenza che nè il pubblico nè il privato ne reſti per alcuna maniera offeſo.

Queſte ſono per noſtro avviſo le regole, che ha da ſeguitare un principe, quando egli voglia nello Stato ſuo permettere l'ingreſſo ad una novella ſocietà di Religione, o tollerare quella, che già vi ſi è introdotta. E perchè vie meglio conoſcaſi la forza, e l'eſtenſione di queſte regole, giudichiamo noi eſſere opportuna, e convenevole coſa di moſtrare, come in pratica ognuna di eſſe vada convenevolmente applicata.

Niuna

Niuna ſocietà può lungo tempo durare ſenza avere certe Regole, dietro allequali ogni membro di quella ſia obbligato di regolare le ſue azioni, in quanto eſſe la medeſima ſocietà riguardano. Nelle Società disuguali, dove il popolo è governato da uno, o più ſuperiori, tali Regole vengono ſtabilite dalla ſuperiorità, e ſono chiamate Leggi. All' incontro in una ſocietà eguale, dove niuno comanda, e niuno ubbidiſce, le regole hanno da eſſere composte da tutta la congregazione unita, ed ognuno de' membri haſſi o eſpreſſamente, o tacicamente da impegnare all' oſſervazione di quelle: per la qual ragione così fatte Regole, vengono propriamente chiamate convenzioni, od accordi della ſocietà, oppure ſi poſſono ancora nominare Leggi, ma Leggi convenzionali, perchè non dal comando di alcuna potenza, ma dalla convenzione comune hanno la loro origine. La Chieſa Criſtiana ha biſogno di così fatte Leggi convenzionali al pari di ogni altra ſocietà, perchè eſſa non potrebbe per altra maniera ſuſſiſtere. Quando la Chieſa non è composta, che di pochi membri, i quali ſenza troppa confuſione agevolmente ſi poſſano radunare, ragion vuole, che tutti convengano, tutti diano il loro parere, e tutti ſiano per eguale modo aſcoltati. Coſi quando ne' primi

giorni della Chiesa insorse in Gerusalemme la controversia per rispetto alle cerimonie giudaiche, se si dovesse obbligare i Gentili, che si facevano Cristiani, all' osservazione di quelle, quattro Apostoli, che allora convennero per avventura in quella città, radunarono tutto il popolo Cristiano, e tenuto in comune un Concilio, terminarono la controversia secondo il sentimento, di San Paolo che prevalse sopra quello degli altri. Ma come i Cristiani si moltiplicarono sì fattamente, che sarebbe Stato difficile il convocare tutti quelli, che alla medesima Chiesa appartenevano, e che troppo malagevolmente sarebbesi potuto venire con buon ordine ad una savia risoluzione in una tanta moltitudine di popolo, si principiò poco a poco a lasciarne la cura a' Ministri della Chiesa, i quali in nome di essa, e di tutti i fedeli, ond' era composta, formassero quegli stabilimenti, che giudicassero più opportuni. Dipoi siccome le diverse Chiese, ossia società particolari de' fedeli, che di quà, e di là per li varj paesi eransi formate, avvisarono essere convenevole cosa, che per quanto e' fosse possibile, tutte il medesimo dogma, la medesima disciplina, i medesimi riti, e le medesime regole di comune consenrimento abbracciassero, e venissero per questo modo ad unirsi tutte in

un

un medesimo centro, e di parecchie, com' erano, una sola Chiesa generale formassero, così ne avvenne, ch' egli fosse da li innanzi del tutto impossibile a tutti i Cristiani il congregarsi, e riunirsi in un luogo solo per deliberare di comune concerto intorno alle cose comuni di tutta la società in generale. Sicchè da tale tempo in quà si rendette molto più di prima necessaria la pratica di trasferire la cura di comporre coteste regole alle più ragguardevoli, e più assennate persone di ogni Chiesa, come appunto erano, o dovevavano almeno venire tenuti i Ministri. Sicchè quindi innanzi ogni Chiesa spediva, quando era bisogno, i suoi mandatarj a quel luogo, che veniva a tale effetto destinato, e quelle regole, che cotesti mandatarj di comune parere stabilivano, venivano da tutta la Chiesa in generale, e da ciascuna in particolare, ordinariamente approvate, ed osservate. Queste radunanze dei ministri di varie Chiese si chiamavano Concilj, ed a queste sole puossi veramente così fatto nome attribuire: poichè quelle congregazioni, e consultazioni de' fedeli, che sul principio faceva ogni Chiesa separatamente da per stessa senza la convocazione, ed il parere delle altre, non si possono propriamente chiamar Concilj almeno in quel senso, in cui noi siamo soliti di prendere questa

voce, la quale secondo noi, e secondo i canoni deve significare una congregazione di diverse Chiese radunata per deliberare sopra le comuni bisogne, e per fare degli stabilimente generali. Noi non sapiamo, quando i Concilj di questa sorta abbiano avuto principio nella Chiesa: ma per quello, che si può argomentare da un passo di Tertulliano Scrittore del secolo secondo egli pare, che già a suo tempo fossero in uso cotesti Concili. (60) Il più celebre fra i Concili generali de' primi secoli si fu quello, che sotto Costantino il grande fu tenuto nel quarto secolo a Nicea. Questo Imperadore, che fu il primo a proteggere la Religione Cristiana, si studiava per ogni verso di mettere un buon regolamento nella disciplina de' fedeli, di tenere unite fra di esse le varie loro Chiese, di sedare le insorgenti controversie, di spegnere ogni fiamma, che potesse produrre col tempo qualche incendio. Per questo amava egli di convocare de' Concilj, a' quali interveniva egli medesimo, e sedendo in mezzo de' Padri gli esortava all' unione, e facevasi chiarire di ogni cosa, e di ogni deliberazione, che giudicavano di dover

(60) Vid Mosheim de Reb. Christian. pag. 294.

dover pigliare. (61) La medesima pratica fu osservata da' successori di Costantino, come a dire da Teodosio il giovane nel Concilio di Efeso, da Marciano nel Concilio di Calcedonia, da Giustiniano nel secondo Concilio di Costantinopoli, da Constantino Pogonato nel terzo Concilio della medesima Città, dall' Imperatrice Irene, e suo figlio Costantino nel Concilio secondo di Nicea, e dall' Imperadore Basilio nel Concilio di Costantinopoli. Tutti questi Concilj furono generali, e tutti furono convocati, e diretti dagl' Imperadori suddetti; come ce ne rendono chiara testimonianza i medesimi atti de' Concilj. (62) L'Autorità degli

(61) Ecclesiæ Dei præcipue curam gerens, cum per diversas provincias quidem inter se dissentirent: ipse velut communis omnium episcopus, a Deo constitutus, Ministrorum Dei Concilia congregavit: nec dedignatus est adesse, & concedere in medio illorum conventus; cognitionis particeps fuit: ea, quæ ad pacem Dei pertinent, cunctis procurans: porro sedebat in medio, tanquam unus e multis, palam indicans unanimi omnium consensu se inprimis delectari. Euseb. Lib 1. Vit. Constant.

(62) Vid.. Tom 3. Concil. col. 436. & Tom. 4. Vid. Euseb. Lib X. Histor. Eccl'. cap. 5. Optat. Milevit. Lib. 1. Contra Parminianum. Euseb Lib. IV. de

degli Imperadori ſi Romani, che Greci, come ancora de' Re Franchi, ed Alemanni, Spagnuoli, Ingleſi, ed altri ſi eſtendeva ancora più oltre, mentre eſſi ſuſpendevano, o abolivano interamente, o cangiavano ſoltanto in qualche parte quei decreti de' Concilj che ad eſſi non parevano buoni, come lo dimoſtra ampiamente il medeſimo Pietro de Marca nel ſuo Trattato de Concord. Sacerd. & Imper Lib. IV. cap. 4. poichè allora tenevasi ancora per fermo, che i Decreti dei Concilj non poteſſero eſſere mandati ad eſecuzione, prima che non foſſero ſtati confermati, ed approvati dai Sovrani. E' pueſto uſo era ſtato nella Chieſa già da Coſtantino Magno introdotto, come chiaramente ricavaſi da un paſſo di Euſebio nella vita di Coſtantino Lib. IV. c. 27. E queſto diritto ſiccome giuſto, e ragionevole, non fu dai Criſtiani agli Imperadori di que' tempi contraſtato giammai.

A' noſtri giorni i Concilj ſono o Provinciali, cioè quelli, che una ſola Provincia tiene da per ſe ſteſſa ſenza

---

IV. de Vit. Conſtant. cap. 41 Ioann Launvius p. IV. Epiſt. 1. & 2. Edmund. Richerius in Hiſtor. Concil. General. Lib. 1. fra Paolo Sarpi Iſtoria del Concilio di Trento cap. 15.

ſenza darne parte alle altre, che ſono nel medeſimo regno, o ſono nazionali, cioè quelli, che vengono celebrati da una intera nazione, compoſta da più provincie, ma unite ſotto un medeſimo capo civile, o ſono finalmente generali, cioè quelli, dove concorrono a celebrarlo i Veſcovi, i Prelati, ed i Miniſtri ſì eccleſiaſtici, che ſecolari di tutti, od almeno della maſſima parte de' popoli cattolici. L'uſo de' Concilj viene comunemente tenuto per il migliore, e più ſicuro mezzo di ſpegnere le controverſie, e di levare i diſordini, che naſcono tra fedeli. Ma l'eſperienza di parecchj ſecoli, le querele da diverſi Santi Padri contro i Concilj portate, e le teſtimonianze degli Storici ci fanno chiari, e ci aſſicurano di tutto l'oppoſto. Quelli, che intervengono ai Concilj, non ſono più gli Apoſtoli di Gesù Criſto, ma uomini pieni di paſſioni, di rancori, di ambizione, di avarizia, e di amore di ſe ſteſſi. Coſtoro non ſi ricordano di eſſere i paſtori della Chieſa, non ſi ſovvengono di eſſere Stati eletti ſuoi mandatarj, e non ſi curano del vantaggio, e bene della ſocietà, dove dalla loro infedeltà veggano ſeguirne la loro propria utilità. Eſſi preferiſcono gl' intereſſi del Papa a quelli de' Principi, i vantaggi del Clero a quelli de' Laici, le uſurpazioni della Società eccleſiaſtica

ftica alle ragioni delle Repubbliche, e degli Stati. Che cabale, che intrighi, che arti, che malizie, e che impegni non furono messi in opera nell' ultimo Concilio generale di Trento per iscansare la Riforma della Corte di Roma, e per venire a capo di certi disegni, che ha formato la Santa Sede? Chi Legge la Storia del Concilio di Trento di fra Paolo Sarpi, le Lettere del Vargas pio, virtuoso, ed onesto soggetto Spagnuolo, che intervenne al suddetto Concilio, e chi conferisce queste lettere con quelle del Segretario Visconti, gli è giuoco forza cadere nella tentazione di dubitare, se a quel Concilio abbia lo Spirito Santo, od anzi la cabale, e la soperchieria preseduto.

Giacchè adunque tanto di male puossi fare ne' Concilj, quanto abbiamo brevemente mostrato orora, egli è di ragione, che primieramente niun Concilio nazionale, o provinciale si possa mai tenere, senza che v'intervengano i Commissarj del principe di quello stato, dove un tal Concilio viene celebrato. Questi Commissarj hanno da essere presenti a tutte le proposizioni, deliberazioni, e sessioni, che si fanno dalla parte del Clero per poter vedere, se niuna cosa vi venga proposta, o trattata, la quale possa riuscire contraria ai diritti del paese, o per altra maniera pregiudizievole

alla

alla nazione. Essi hanno d'avere l'occhio ancora, che non vi vengano fatte delle nuove regole, le quali venissero ad essere opposte a quelle, che tra i fedeli di quel regno, o di quella provincia si sono osservate fino allora. Essi hanno finalmente da tenere una fedele, ed esatta nota di tutti gli altri stabilimenti, ed ordini, che in cotali radunanze vengono fatti, per poterli poi mostrare al loro Sovrano, poichè, come di sopra è detto, a lui debbono venire manifestate, e dichiarate tutte le convenzioni, e tutte le Leggi della Società de' fedeli, perchè egli possa poi seco medesimo deliberare, se abbia da sopportare, o nò nello Stato suo una Società, che ha Leggi sì fatte. Quindi non deve essere sotto qualsissia pretesto, ai membri del Concilio permesso di poter tenere sessioni particolari in qualche casa privata, e fuori del luogo destinato, quando non vi vengano anche invitati i Commissarj del Principe. Coteste private sessioni, e conventicole sono state la principale cagione di tutti i disordini, che da' Padri congregati si sono commessi nel Concilio di Trento. I Nonzj del Papa si studiavano di prepararsi un partito favorevole, e di tirare a se or con promesse, ed or con minacce coloro, che avrebbero per altro avuto il coraggio di opporsi a' loro cattivi fini. Ciò fatto face-

vano

vano radunare i Prelati di soppiato, e senza che i Ministri delle Corti il sapessero in un qualche luogo privato, dove proponevano a posta loro ciò, che loro pareva, e facevano cadere la maggioranza de' voti da quella parte, ch' essi volevano. Indi convocavasi una sessione pubblica nel luogo solito, alla quale potevano essere presenti i Ministri delle Corti straniere, e senza fare altre proposizioni, nè premettere altre deliberazioni venivasi incontanente alla pubblicazione del decreto in quella guisa, che era già stato prima nascosamente concordato. In questa maniera vennero i Nonzj Pontificj ad ottenere, che nel Concilio non potessero venire toccati que' punti, che non piacevano alla Corte Romana, e che all' incontro stavano troppo a petto a' Principi secolari, e quel che è peggio, i Nonzj potevano, operando così celatamente, guadagnare i voti di que' Prelati, che dipendevano dalle Corone, e che avrebbero dovuto votare contro le ingiuste brame della Corte Romana, se in presenza de' Commissarj si fossero a pluralità de' voti prese le deliberazioni. Il Vargas nelle succennate sue lettere forte si duole di questa indegna condotta, che tenevano i Nonzj, e consigliò l'Imperadore Carlo quinto, ch' egli dovesse vedere di levare del tutto questo disordine.

Siccome

Siccome ai Concilj nazionali hanno da essere presenti i Commissarj del Principe del luogo così ai Concilj generali hanno senza verun dubbio da intervenire i Ministri, e Commissarj di tutte quelle Corti cattoliche, che vogliono prendere parte in un tale Concilio. E poichè in sì fatti Concilj si tratta ordinariamente di materie molto più importanti, che non sono quelle, che ne' Sinodi Nazionali vengono discusse, così è molto più necessario, che in tale occasione i Commissarj delle Corti pongano ogni studio nello impedire, che i Prelati possano tenere delle Sessioni private in loro assenza, e nel fare in guisa, che per niun' altra maniera riesca alla Corte di Roma di bendare loro gli occhj, e d'ingannarli.

Dopo terminati i Concilj, siano generali o Nazionali, o Provinciali, e dopo vedute, ed esaminate dal Principe le Leggi, e le regole, che vi sono state stabilite, egli ha ancora la ragione, quando esso le trovi contrarie alle regole di prima, od opposte al vantaggio de' suoi suoi stati, di proibire che la società de' fedeli dimorante nelle sue terre non le accetti, e non le abbracci, e non le siegua: ed in caso di alcuna renitenza egli ha il diritto di disfare cotesta società, siccome aveva l'autorità anche prima di un tale Concilio di ac-

 cettarla,

cettarla, o tollerarla nel ſuo regno, oppure di diſapprovarla, ed abolirla. Imperocchè l'autorità del Concilio non può per veruna guiſa ſcemare, nè levare le ragioni, che s'aſpettano alla maeſtà del Sovrano. Noi abbiamo moſtrato di ſopra, che ciò fu praticato dagl' Imperadori Romani, e da' Franchi ancora.

Noi dicemmo dì ſopra, che la Chieſa deve avere la libertà di ſceglierſi que' direttori, que' miniſtri, e quegli uſiziali, ch' eſſa giudica piu a propoſito. E noi abbiamo moſtrato più addietro ancora, che così praticavaſi appunto ne' primi tempi della Chieſa, mentre gli Apoſtoli ſteſſi vollero eleggere altri Apoſtoli in luogo de' mancanti, e fare la ſcelta de' Veſcovi, de preti, e de' Diaconi col parere, e ſentimento de' fedeli. Noi ſtimiamo adunque, che i Principi non s'abbiano da miſchiare in coteſte elezioni, ma che debbano laſciare il loro libero arbitrio a' membri della Chieſa. Ma giacchè la pratica degli Appoſtoli, e de' primi ſecoli è ſtata così corrotta, e cangiata da' Papi, e dal Clero, ch' eſſi hanno voluto tirare tutte le elezioni a ſe ſenza laſciarne più parte veruna al popolo: e che i Pontefici, e i Veſcovi, ed i Canonici non guardano più al merito], alla dottrina, ai coſtumi, ed alla capacità di quello, cui

voglio-

vogliono prefcegliere per travagliare nella vigna del Signore: ma che unicamente procurano di foddisfare in tali occafioni o i propri defiderj, o quelli de' loro amici, od anche delle loro amiche, così è molto più convenevole e più vantaggiofo per il bene della focietà, che il Diritto delle elezioni traggafi dalle mani del Pontefice, e del rimanente del clero, e che fe lo approprj il principe, finchè gli paja di poterlo reftituire alla Chiefa, cui è ftato contro ogni ragione rapito. Ma pofto che alla Chiefa venga una volta renduto il Diritto di fceglierfi i fuoi miniftri a fuo piacimento: il principe ha tuttavia la ragione di proibirle, che effa non elegga di di tali perfone, ch' egli prevede poter riufcire nocive allo ftato o per le zizzanie, che vi poteffero feminare, o per le cattive dottrine, che poteffero per avventura fpargere, e per gli fcandali che poteffero dare. E tanto maggiormente potrebbe egli far dalla Chiefa deporre coloro, che foffero già ftati pofti nel miniftero, e che aveffero moftrato di effere perniziofi, e guafti. Le fteffe ragioni ha il Principe ancora, quando i Miniftri vengono eletti o dal Papa, o dal Clero.

Tocca pure alla Chiefa di prefcrivere, e difegnare il dogma, le dotttrine, le maffime, i riti, e le cerimonie, che i Miniftri fuoi hanno da infegnare al popolo,

e da ſeguitare eſſi medeſimi: poichè queſte coſe riguardano o direttamente, oppure indirettamente la coſcienza, laquale, come moſtrammo ſul principio, non a poſta altrui, ma a ſuo ſenno, e ſecondo il proprio dettame ſi regge. Vi hanno diverſi Dottori, i quali concedendo, che il Principe non poſſa di ſua propria autorità ſtabilire niuna coſa riſpetto al dogma, vogliono tuttavia ſoſtenere, che egli poſſa regolare i riti, e le cerimonie da oſſervarſi nelle funzioni eccleſiaſtiche dai Miniſtri della Chieſa; e queſto Diritto lo chiamano il Gius Liturgico del Principe, oſſia il Diritto del Principe intorno alla Liturgia. Il Boemero, che è il principale ſoſtenitore di queſto preteſo Diritto de' Principi, concede, ed inſegna egli medeſimo, che di ſua natura, e di vera ragione tale Diritto alla Chieſa ſola s'aſpetti; ma egli pretende nello ſteſſo tempo, che per eſſerſi nel progreſſo de' ſecoli cangiati i coſtumi de' Criſtiani dal bene in male, e per eſſerſi dall' eſperienza veduto, che a cagione delle coſe liturgiche graviſſime controverſie poſſono naſcere nelle ſocietà de' fedeli, egli convenga, che preſentemente coteſto Diritto ſia riſervato a' Principi ſoli, poichè col permettere, che la Chieſa poſſa regolare la liturgia a poſta ſua, naſcono per la diſparità de' pareri ſu diverſi punti liturgici

ſpeſſe

spesse fiate degli scandali, e delle funeste quistioni, donde viene poi perturbata la pubblica, e privata tranquillità, per la quale ogni Principe deve avere tutta la cura: laddove venendo dal Sovrano formata ed ordinata la Liturgia i sudditi, che gli debbono in questo punto ubbidire, non si ardiscono di suscitare controversie, di piantare quistioni, di far nascere scismi, e di venire per questi modi a violare la società civile. (63)

---

(63) Potissimum ad duas quæstiones tota res relabitu. 1. Quando per modum Legis Liturgica sint determinanda, & 2. quomodo hoc fieri debeat. Quoad primam quæstionem expeditum est. Si per modum Legis res Liturgicæ adornantur, hoc fieri debere a principe, cui Legis ferendæ potestas competit. Ostensum quidem est adornationem Liturgiarum primordialiter spectare ad quamlibet Ecclesiam, & sic dubitari posset, quo jure princeps Leges de rebus Liturgicis ferre, & jus Ecclesiæ eripere valeret? Sed observandum est, relinqui potuisse hoc jus Ecclesiæ, si illo semper frueretur eo, quo debebat, modo, nec plura incommoda in rempublicam redundantia inde sepissime essent metuenda. Hæc ex accidente sæpe postulant, ut princeps officium suum interponat, prout turbæ, tumultus, & dissidia de rebus Liturgicis orta, docent. Unda quemadmodum imperanti in genere concessa est inspectio sedula in omnia collegia, vi cujus si aminaduertit statuta collegiorum nociva esse posse Reipublicæ, vel gravio-

Ma questo argomento non ha forza veruna, perchè per impedire, che non nascano de' guai, e degli scandali nella

---

graviores turbas ex rixis circa Liturgica metuendas, omnino providere debet, ut talia tollantur, mutentur, corrigantur: imo ipse alia statuta illis præscribere potest: ita quoque sollicitam curam, & inspectionem in Ecclesias principi attribuere debemus, & quidem eo majorem, & graviorem, quo majora alias incommoda ex conniventia, in Rempublicam redundare possunt. Si faciem primitivæ Ecclesiæ nostri cœtus præseferrent: si præpositi officiis sacris se suis continerent limitibus; si membra Ecclesiæ in pristina innocentia fide, & integritate adhuc essent, indistincte illis libertas pristina adhuc relinqui posset; nec de jure principis circa adiaphora, & liturgica tantopere laborandum foret. Ast vero 1. status plerarumque Ecclesiarum est corruptissimus, si mores tam docentium, quam discentium intuemur, ex quibus sane eo majores inordinationes sæpe metuendæ sunt, quo major est numerus eorum, quo Ecclesia constituitur nisi is, qui terrere potest, sua auctoritate tumultuantes compescat. Ex aliis collegiis tantæ inordinationes non semper metuendæ, quoniam ex tot membris haud constant. Inde providebit princeps, ut omnia ordine, & decenter fiant, nihil per tumultum agatur, nec quisquam præ aliis in Ecclesia sibi potestatem attribuat, ut olim a prælatis factum. Trahitur populus superstitione, ritibus admodum delectatur, qui sensus feriunt: religionem mutari inepte existimat, si aliquid in rebus Liturgicis mutatur, adeoque facile conjici potest, quanti tumultus sint metuendi,

nella società per cagione degli stabilimenti della Chiesa, egli basta, che il Principe abbia il Diritto di farsi

V 4 mostrare

metuendi, si vel novi quid introduci, vel aliquid tolli a Clericis videat, cui hactenus tenaciter adhæsit. Hisce igitur sub circumstantiis ad præcavendas turbas princeps non potest non aliquando, necessitate publica suadente, leges de rebus liturgicis ferre, uti hodie etiam fieri solet in ordinationibus ecclesiasticis. Quot possunt rixæ, & contentiones de iis exurgere inter ipsos Clericos, cum quidam ritus v. c. exorcismi tenaciter defendant, & propugnent, quidam damnent, & abrogandos, tollendosque esse judicent, unde discordiæ, schismata, factiones, sectæ novæ, aliaque plura incommoda oriuntur. Sensit hoc suo damno Ecclesia Anglicana, quæ gravissima damna, necdum sopita, passa est ex rixis inter episcopales & Presbyterales, quorum illi ritus, & liturgias antiquas summopere propugnant, hi damnant, & superstitionis incusant. Quisquis suos habet affectus, neque semper quilibet ea moderatione utitur, qua tales controversiæ tractari deberent. Notum est bellum adiaphoristicum in Germania. Nota est Reformatio Germaniæ, quæ non tantum circa res fidei, sed inprimis circa res Liturgicas occupata fuit. Quanta sæpe cum vehementia actum ab his, qui ex regulis prudentiæ Christianæ debuissent mansuetudine uti, ceu exemplo notabili ostenderunt heroes in confrangendis imaginibus rigidissimi. Ducuntur non raro Ministri Ecclesiæ immaturo zelo contra res Liturgicas, quo ipse populus facile ad quævis facinora, & turbas irritatur,

mostrare ogni cosa, che abbia fatto, o che sia per fare la Chiesa, e di poter poi proibire tutto quello, ch'

egli

---

tatur, ut de facto aget, rumpat, frangat, & quasi pro Gloria Dei ageret, omnia confundat. ---
Deinde magna vis religionis est, quæ quamvis in Liturgicis haud sit quærenda, quæ mere arbitraria sunt; hæc ipsa tamen animos vulgi ita occupare solent, ut universum cultum Divinum, ut plurimum in illis quærant. Facile hinc plebs patitur, ut Clerus institutionem eorum ad se trahat, qui & auctoritate apud plebem multum valet, & sanctitatis opinionem præ se ferre solet, titulo „ spiritualis, sancti, ecclesiastici „ munitus, laicis fecularibus „ id est carnalibus existentibus. Hoc rerum statu si Ministri Ecclesiæ ab humilitatis regulis recedunt, pedetentim Legislatoriam quandam ambiunt potestatem experientia antiquissima teste, & sub sacro religionis clypeo multa mala Rebus publicis afferre possunt Rempublicam in republica novam fundantes, seque tandem independentes in suo foro, id est Ecclesia a potestate politica constituentes. Non vanas superstitiones profero, nec nova narro; si quidem ex hoc mysterio iniquitatis sua prima cœpit fundamenta Hierarchia, quæ conniventia & indulgentia Cæsarum ita tandem roborata sunt, ut potiora jura majestatica imperantibus sint subtracta, & interversa. Malum hoc primi Imperatores avertere potuissent, si maturius conatibus potentioris cleri restitissent, & jure suo usi fuissent, quo - - neglecto novum regnum per tolum orbem conditum est. Hæ circumstantiæ in genere ostendunt, principem neutiquam soli clero potestatem

egli trova dover tornare in pregiudizio dello Stato, o partorirvi delle risse. Ora noi concediamo questa au-

V 5 torità

---

statem independentem circa sacra indulgere, maxime ubi adest religio dominans & ita quoque nec dispositionem de rebus Liturgicis ejus arbitrio subjicere debere. - - - Omitto illam rationem, quod multum intersit summorum imperantium, ut subditi nulla superstitione, quam egregie promovere potest Liturgia splendida, inutilis tamen, & noxia, ducantur, sed moribus optimis imbuantur; & ab omni superstitione longe abducantur, cum quo magis cives in pietate solida erga Deum proficiunt, eo firmior reddatur, & stabiliatur tranquillitas publica: Jo ho stimato bene di riferire qui intero il passo del Boehmero nella Dissert. de Jure Liturgiarum Ecclesiastico §. 68. & 69., la quale Dissertazione ora è posta al principio del Tom. 3. del Jus Ecclesiast. del medesimo Autore; noi abbiamo, dico voluto qui descrivere questo passo interamente, perchè quantunque per le ragioni in esso comprese provisi, che i Principi debbano avere ad esclusione della Chiesa il Diritto di poter dettare Leggi Liturgiche, le medesime ragioni servono nulladimeno a confermare vie maggiormente la nostra propria sentenza, cioè, che il Principe in riguardo de' grandi scandali, e delle gravi controversie, che per cagione de' riti, e delle cerimonie possono nascere non solamente nella Chiesa, ma sippure nello Stato stesso abbia la ragione di farsi portare innanzi tutti gli stabilimenti Ecclesiastici intorno a tali cose, e di approvare poi, o rifiutare quelli, che gli sembreranno degni o della sua confermazione, oppure della sua reprovazione.

torità al Principe, e gliela concedono tutti coloro, che non hanno la mente guasta da pregiudizj: sicchè egli è non solamente superfluo, ma del tutto irragionevole di levare alla Chiesa quei Diritti, che secondo il proprio sentimento degli avversarj di vera ragione, e per natura le si aspettano, e di trasferirli ne' Principi sotto pretesto di ovviare ai disordini, quando per impedirne l'origine troppo è sufficiente quell' autorità, che noi accordiamo loro, e che niun uomo savio, e spassionato potrà loro negare giammai.

Siccome il Principe non deve colle sue Leggi toccare il dogma, nè formare, ed ordinare la Liturgia della Chiesa, cui egli tollera nello Stato suo, così non ha egli nemmeno la ragione di fare alcuna novità ne' Sacramenti, di essa. Questi appartengono al dogma, e dipendono dalla fede, e dalla coscienza di ognuno. Sicchè in cose tali non ha da mischiarsi veruna potenza umana, che non può dominare se non che nell' esterno, e non già nell' interno dell' uomo. Ma egli avviene tuttavia ben sovente, che i Ministri ecclesiastici si abusano della loro potestà delle Chiavi, cagionando scandali, mettendo zizzanie fra' fedeli, e introducendo discordie, e divisioni nella Chiesa, e facendo nascere scismi, e fazioni, le quali cose poi passano a

produrre

produrre de' tumulti nello ſtato medeſimo, ed a perturbarvi la pubblica tranquillità. Laonde il Principe deve avere l'occhio addoſſo ai Miniſtri, maſſimamente ſe qualche ſoſpetto ve ne ha, per vedere, ſe con la loro imprudente condotta qualche diſordine poteſſero partorire. Ed in tale caſo egli ha l'autorità di prevenire ogni malanno con fare delle Leggi per il regolamento de' miniſtri, o con proibire loro, oppure comandare quelle coſe, ch'egli giudicherà opportune per il fine ſuddetto. I principal diſordini naſcono per lo più nell' amminiſtrazione dell' Eucariſtia, e de' Sacri ordini. I Preti ſi prendono talvolta la libertà di negare a poſta loro la comunione a certe perſone, che eſercitano profeſſioni abominate dal Clero, ma tollerate nello ſtato, o che tengono certe ſentenze contrarie alle opinioni, e maſſime de' preti, o che fanno qualche altra coſa, che non è a loro grado. Quindi ne naſcono degli ſcandali, delle fazioni, e delle turbulenze. Sicchè il Principe deve far eſaminare da perſone ſavie, e diſcrete la profeſſione, la dottrina, e la condotta di queſta gente, cui il Clero non vuole render partecipe della ſagra cena, e s'egli trova, che i preti contro ragione privino del ſacramento coloro, che vi vorrebbero eſſere ammeſſi, egli può obbligarli a deſiſtere dalla lo-

ro

ro pratica, a cangiare condotta, e ad usare prudenza maggiore, a se non vogliono prestargli ubbidienza, egli deve gastigarli come riebelli, e cattivi sudditi.

Nel conferire i Sacri ordini usano i Vescovi ordinariamente minor prudenza ancora, e si discostano troppo scandalosamente dalla vecchia disciplina della Chiesa. Essi ammettono agli ordini troppi più soggetti, che non bisognano, il che ridonda in disonore del Clero, ed in danno dello stato: poichè nella toppo grande copia di ministri non vi può essere regolatezza, nè disciplina veruna: i cattivi debbono essere in molto maggior numero dei buoni: e per conseguenza gli scandali sono troppo più frequenti, che i buoni esempj. Laonde la Chiesa oltre all' esserne male servita, essa resta ancora per colpa di costoro disonorata. Maggiori ancora sono i danni, che costoro arrecano allo stato: perchè non possono più venire impiegati nè all' esercizio delle arti meccaniche, nè al travaglio dell' Agricultura, nè al servigio della milizia: inoltre costoro non pagano alcuna contribuzione allo stato, e sono esenti da tutti gli altri pesi, che hanno da sopportare per loro i Cittadini: e quello che è peggio, si è, che non che soggiaciano ai carichi dello stato, essi gli sono grandemente a carico, perchè ne debbono venire mantenuti,

tenuti, benchè altro non vi abbiano a fare, che a tirare il fiato: e farebbe ancora poco, se si contentassero di questo e non si studiassero di guastare le donne, la gioventù, e tutta quella gente dabbene, che li riceve nelle loro abitazioni, e gli ammette alle loro conversazioni. I Vescovi non possono fare a meno di non riconoscere tutti questi disordini: ma essi non li curano, perchè amano di avere molti sudditi sì per essere più riputati, come per trarne maggiore guadagno. Onde ammettono agevolmente ognuno agli ordini Sacri, e del resto non si pigliano briga veruna. Ma il Principe può abolire tutti questi abusi: poichè egli ha l'autorità di comandare, che i Sacri ordini non siano conferiti, se non che a tanta quantità di persone, quante di tempo in tempo ne possano occorrere per gli Sacri Ministerj della Chiesa: egli può fare una legge, che niun prete possa fare trafico colle sue messe per sostentarsi colla limosina, che ricava da quelle, ma che ognuno debba avere una Chiesa da servire, e che abbia da contentarsi con quello ajuto, che quella gli porge. Egli può in fine fare tutte quelle disposizioni, che gli parranno necessarie, ed utili per regolare il numero, ed i costumi del Clero. Così hanno fatto ancora gl' Imperadori Cristiani dell' Oriente, e quelli dell' occiden-

te,

te, come ce ne fanno chiari il Codice Teodosiano in varj titoli, e spezialmente nel titolo de Episcopis, & Clericis, il Codice di Giustiniano, e diverse sue novelle, come pure i Capitolari di Carlo magno, e de' suoi successori, i quali tutti hann formato diversi stabilimenti per moderare il gran numero de' preti, per tenerli in freno, e per obbligarli a vivere sobriamente, senza che allora alcuno si avvisasse di venire fuori con quelle pazzie, che si sono inventate da poi, cioè di dire, che a' Principi secolari non si aspetti il dettare Leggi intorno alle faccende del Clero. (64) Lo stesso fu praticato

(64) Tutto il Libro XVI. del Codice Theodos. altro non contiene, che Leggi degli Imperadori intorno alle persone, ed ai beni del Clero. Questa è una prova manifesta, ed indubitata, che il Clero di quel tempo conoscesse di dover essere soggetto a' Principi secolari, e che a questi appartenesse di regolar colle loro Leggi la condotta, e le bisogne degli Ecclesiastici. Pieno è altresì il Codice di Giustiniano di Costituzioni, che riguardano il Clero, le Chiese, ed i beni ecclesiastici. Diverse Novelle ancora vi hanno di lui fu di somiglianti proposti emanate. Carlo Magno ha seguitato lo esempio degli Imperadori Romani, come ce ne fanno testimonianza i suoi Capitolari, e lo stesso hanno pure fatto i suoi successori. Questo costume, che i Principi facessero Leggi

praticato de' Re Gothi, e da' Lombardi senza la menoma opposizione dalla parte del Clero. Atalarico fra gli

---

Leggi intorno alle persone, ed agli affari ecclesiastici. Leone quarto si dichiara in questo punto verso l'Imperadore Lotario per la seguente molto chiara maniera. „ De Capitulis vel Præceptis „ Imperialibus Vestris, vestorumque Prædecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, quantum valuimus, & valemus Christo propitio, & nunc, & in ævumper nos conservandis „ modis omnibus profitemur „ c. IX. Dist. X. I medesimi sentimenti nutriva anche San Grego-Magno rispetto alle Leggi de' Sovrani, e particolarmente riguardo a quelle dello Imperadore Giustiniano. Vegganfi tra le altre sue lettere Lib. 2. Epist. 51. & Lib. 12. Epist. 53. Nel Canone fin. c. 16. Qu. 3. Dicesi delle Leggi degli Imperadori Romani: Venerandæ Romanæ leges, divinitus per ora piorum Principum promulgatæ. Nella collezione de' Canoni, che fu pubblicata da Giustello, e Voello trovansi diverse altre Leggi degli Imperadori intorno alla Disciplina Ecclesiastica, lequali non sono inserite nel Codice Teodosiano, nè nel Giustinianeo. Baluzio nella sua Prefazione ai Capitolari di Carlo Magno, e de' suoi successori mostra ad evidenza, che que' Re, ed Imperadori convocavano, quando loro pareva i Concilj, che decidevano le controversie de' Preti, de' Vescovi, e persino de' Pontefici Romani medesimi, che regolavano a loro talento la Disciplina ecclesiastica, che gastigavano, o facevano da' loro giudici gastigare i Preti, e Vescovi delinquenti, e che in somma essi facevano tutte quelle disposizioni, e formavano quelle Leggi, che

gli altri fece diversi regolamenti per mettere ordine alle elezioni de' Vescovi, promettendo di decidere all' avvenire le querele, che su di ciò potessero nascere, secondo questi suoi nuovi comandi. Cassiodoro uomo dotto, e sommamente pio compose egli medesimo questo editto a nome del Re suo Signore, e lo riferisce nel Lib. IX. c. 15. Diverse altre Leggi ecclesiastiche de' ne gothi si trovano alla fine del C. Theod.

Così tocca pure al Principe di regolare i matrimonj, perchè non vi si commettano de' disordini, che ridon-

che per il buon regolamento degli ecclesiastici, e delle loro cose giudicavano necessarie. Ciò è Stato ancora con varj esempi dimostrato dal Giannone nella Storia di Napoli L. III. c. 6.

Vegganfi il fol. 181. e seqq. Di questa nostra opera, dove noi abbiamo riferite diverse Leggi di diversi Imperadori Cristiani fatte ad intendimento di restrignere la copie de' Preti, e de' Frati, e d'impedire, che niuno si potesse, senza la volontà del Principe farsi o Prete, o Frate.

Finalmente Leggasi Francesco Balduino nel suo Constantinus Magnus, e troverassi che Costantino Magno, quel medesimo Imperadore, il quale prima si era solennemente dichiarato, ch' egli non voleva mischiarsi delle cose Ecclesiastiche, ha pubblicate di varie leggi per rispetto al Culto di Dio, alla celebrazione delle feste, agli eretici, ed agli Ecclesiastici medesimi.

ridondino poi in pregiudizio dello Stato. Quindi egli farebbe da desiderare, che ogni Principe si ripigliasse quell' autorità che i Pontefici hanno loro ingiustamente levata, e che in ogni Stato si cominciasse a dettare delle Leggi per il buon regolamento de' matrimonj. I Principi Cristiani ebbero una volta l'autorità di dichiarare nulli quei matrimonj, i quali dai figliuoli fossero stati contratti senza il consenso de' loro genitori: (65) essi dichiaravano, a quali persone fosse lecito di passare al matrimonio, ed a quali nò: essi stabilivano, quando avesse a valere il matrimonio contratto tra persone di condizione disuguale, e quando all' incontro un tale matrimonio non avesse da sussistere: (66) essi ordina-

(65) Vid. Tertullian. Lib. 2. ad uxor. cap. ult. pag. 171. ex Edit. Rigalt. Vid. Epistol. Pseudo Evaristi in c. 1. C. 30. qui 5. & apud Harduin. Tom. 1. Concil pag. 57. L'Imperadore Giustiniano, principe sommamente Cristiano, dispone nelle sue Istituzioni al titol. de nupt. in pr. così così: Justas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum præcepta legum coeunt, masculi quidem puberes, feminæ autem viri potentes: sive patres familiarum sint, sive filii familiarum, dum tamen si filii familiarum sint, consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt: nam hoc fieri debere & civilis, & naturalis ratio suadet, in tantum, ut jussus parentis præcedere debeat.

(66) Vid. Boehm. Jus Eccles. Tom. 4. Lib. 4. Tit. 9.

vano le cerimonie, che si avevano da usare ne' matrimonj, e quando i matrimonj dovessero essere nulli per l'omissione di tutte, o di parte di esse: (67) essi stabilivano

(67) Vid. Jo. Launoius de Regia in matrimonium Potestate. Vid. Novell. 74. cap. 4. & 117. cap. 4. nelle quali Giustiniano Imperadore prescrive quelle solennità, e quelle cerimonie, ch' egli vuole doversi da lì innanzi osservare nel contraere i matrimoni. Egli vi stabilisce inoltre quali ordini di persone abbiano da essere astretti a queste sue leggi, e quali ne siano esenti. Conferiscasi ancora la sua Legge 23. Cod. de Nupt. Quello che principalmente vi si ha da osservare si è, che egli non ricerca in niuna di queste leggi per la validità del matrimonio la benedizione sacerdotale, della quale esso non fa neppure menzione veruna. Leggasi il Hochman. de Benedict. Nupt. cap. 2. §. 18. Nell' Occidente venne prescrita la Benedizione Sacerdotale non già da' Papi, ma dalle Leggi degli Imperadori Carolingi, poichè sebbene alcuni Concilj, e qualche Papa avessero prima fatto menzione della benedizione Sacerdotale, ciò non ostante non la riguardarono, come un atto sostanziale ed una cerimonia necessaria al matrimonio. Questa Cerimonia divenne adunque necessaria dopo la Legge portata da Carlo Magno. Ved. Capitular. Caroli Magni, apud Baluzium Lib. VI. cap. 130. cap. 327. cap. 408. & Lib. VII. cap. 179. Leone Imperadore Greco attesta nella sua Novella 89. che avanti di lui necessaria non era la Benedizione Sacerdotale: e si dichiara di essere il primo, il quale vuole, che ne' matrimonj abbia da intervenire cotesta Benedizione.

vano le caufe, per le quali foffe lecito di ricedere dagli fpanfali, e per cui fi poteffe con giuftizia fciogliere il matrimonio anche fenza veruno impedimento dirimente contratto: così comandarono effi, che o per il concorde confenfo di amendue i conforti, o per cagione di adulterio dall' una delle parti commeffo, o per altri gravi motivi doveffe effere permeffo di rompere il legame del matrimonio, e di paffare con altra perfona ad altre nozze. (68) Effi finalmente dettarono rifpetto,

X 2

dizione. Sic fane etiam Sacræ Benedictionis teftimonio matrimonia confirmari jubemus. Non furono adunque i Concilj, nè i Papi, che prefcriffero le cerimonie da offervarfi ne' matrimonj, ma fibbene i principi fecolari.

(68) Coftantino il grande ha permeffo alla moglie di poter abbandonare il fuo primo marito, e di venire ad alte nozze con un altro, fi homicidam, vel medicamentarium, vel fepulchrorum diffolutorem maritum fuum effe probaverit: ed al marito fu da lui permeffo il totale divorzio, fe aveffe provato, che la fua donna foffe vel mœcha, vel medicamentaria, vel conclliatrix, cioè Lena. L. 1. C. Theod. de Repud. Gli Imperadori Onorio, Teodofio, e Coftantino hanno permeffo i divorzj, offia i ripudi, e li totali fcioglimenti de' matrimonj ob graves caufas, atque involutam criminibus magnis confcientiam. L. 2. Cod. Theod. de Repud. Teodofio, e Valentino Impera-

to a matrimonj tutte quelle Leggi, che ciascheduno nelle circostanze del suo governo, e del suo popolo giudi-

---

Imperadori all' incontro hanno ampliato il numero delle cause, per le quali dovessero essere permessi così fatti ripudj, come vedesi da una loro Novella Costituzione riferita dal Gotofredo nel Cod. Theod. Tom. VI. in append. tit. 17. Non guari dappoi fu rivocata da loro questa Legge, e ristrinsero con un altra la libertà de' ripudj. L. 8. C. de Repud. Anastasio loro successore permise, che i matrimonj si potessero sciogliere anche per mezzo dello scambievole consenso di amendue i consorti. L. 9. C. de Repud. Giustiniano Imperadore permise i ripudj non solo per le cagioni, per le quali gli avevano permessi i suoi antecessori, ma ancora per altre nuove cause, come a dire: si forte uxor sua ope vel industria abortum fecerit, vel ita luxuriosa est, ut commune lavacrum cum viris libidinis causa habere audeat; vel dum est in matrimonio, alium maritum sibi fieri conata fuerit. L. 11. §. 2. C. de Nupt. Nella Novella 22. si protesta egli di dover essere favorevole al disfacimento de' matrimonj per la seguente cagione: quoniam eorum, quæ in hominibus subsequuntur, quicquid ligatur, solubile est. Nella Novella 117. ha il medesimo Imperadore ristretta alquanto la libertà de' Repudj, ma egli concede tuttavia ancora in sei casi al marito, ed in cinque alla moglie di venire allo scioglimento del matrimonio, Il Successore di Giustiniano aggiunse poi alle cause, per le quali questo Imperadore aveva ultimamente nella mentovata Novella 117. conceduta la facoltà

giudicava dover fare a propofito: e non venne allora mai in mente nè a' Papi, nè a' Concilj, nè a' Vefco-

coltà del riprudio, il cafo del vicendevole confenfo, dicendo, che fenza una tale permiffione i matrimonj partorifcono di troppo funefti effetti, come aveva moftrato l'efperienza di allora. Nov. 140. Leone il Filofofo trovò fuori un altro motivo ancora per poter venire al ripudio, cioè quello del furore, che dopo il matrimonio fopragiugneffe o al marito od alla moglie. Nov. 3. e Nov. 112. Quefte Leggi durarono ancora fotto i fufeguenti Imperadori Greci, e furono verifimilmente offervate ancora nel fecolo decimoquarto, come puoffi argomentare dai Matrimonialia di Matth. Blaftares preffo il Leunclavio in Jure Græc. Rom. P. 1. L. 8. I Principi Criftiani dell' Occidente permifero i ripudj, e gli fcioglimenti de' matrimonj in troppi più cafi ancora, che non avevan conceduto gli Orientali. Dal Libro delle Formole di Marculfo Lib. 2. form. 30. preffo il Baluzio Tom. 2. Capitul. p. 423. e da un' altra formola preffo il medefimo l. c, p. 479. che è fra le Formole Sirmondiche la form. 19. vedefi, che i Principi Franchi ftabilirono, che foffe lecito il ripudio, ed il paffare ad altre nozze per il folo comune confenfo del marito e della moglie.

Egli è certo, che una volta non dovette effere coftante, ed indubitata nella Chiefa Cattolica quefta fentenza, che non doveffe per niuna caufa effere lecito di venire al totale fcioglimento del matrimonio legittimamente contratto. L'ottavo Canone del Concilio tenuto l'anno 305. in Elvira

vi, nè a qualunque altro di penſare, che i Principi ſecolari non poteſſero avere una sì fatta autorità, e che il Vangelo voleſſe, che ai Sovrani non ſia lecito di proibire in certi caſi, e tra certe perſone i matrimonj, e vice verſa di permettere in certi caſi, e per certe cagioni il totale ſcioglimento del matrimonio. Tutte coteſte dottrine, che ſcemano in queſto punto l'autorità de'

Elvira Città della Spagna comanda, che le donne, lequali avranno ſenza veruna cagione abbandonati i loro mariti per ſpoſarne degli altri, dovranno per ſempre rimanere eſcluſe dalla Comunione. Da ciò deveſi adunque inferire, che per qualche legittimo motivo doveſſe allora eſſere permeſſo di ſepararſi dall' altra parte, e di contrarre altre nuove nozze con altri. Quattrocento anni dappoi ſeriſſe Papa Gregorio ſecondo una lettera Decretale a Bonifacio ſuo Vicario in Allemagna, nella quale ci dichiara, che ſe una donna per avventura cadeſſe in qualche malattia, che la rendeſſe per ſempre inabile a poter preſtare il debito matrimoniale, allora il marito abbia la ragione di farſi ſeparare da eſſa, e di cercarſene un altra. Ma ſe allora ſi foſſe tenuto per certo, che il Vangelo non permetta per niuna cauſa lo ſcioglimento del matrimonio, il Papa non avrebbe già potuto ſpedire a Boniſazio una ſi fatta dichiarazione. Veggaſi ſu di ciò il dotto Fleuri Hiſtoir. Eccles. all' an. 724. Varj altri ſi fatti eſempj potrebbonſi addurre per far vedere, che la Chieſa non teneva una volta in queſto punto la ſentenza d'adeſſo.

de' principi, sono invenzioni novelle de' secoli posteriori, ne' quali qualunque ne sia la cagione hassi voluto dichiarare illecito e peccaminoso quello che avanti e ne' secoli più illuminati, più cristiani e più vicini alla vera disciplina de' fedeli, ed alla purità della dottrina cristiana era giudicato giusto, ragionevole e dalla Legge di Dio assolutamente permesso. Egli è certo, che in queste novità non vi può essere la verità, e la volontà del Vangelo, perchè altramenti ne seguirebbe, che tutta la Chiesa Cristiana di que' tempi, ne' quali gl' Imperadori Cristiani facevano di così fatte Leggi, le quali da Concili, da' Papi, e da Vescovi venivano eseguite, non che approvate, fosse stata in gravissimi, e perniziosissimi errori involta, e che lo Spirito Santo l'avvesse interamente abbandonata: il che è tanto più incredibile, quanto egli è più certo ed indubitato, che allora molto meglio si custodivano, e molto più rettamente si spiegavano i precetti del Vangelo, che non si è fatto ne' tempi venuti dappoi. Laonde molto bene faranno i Principi nostri a riprendersi di bel nuovo tutta quella autorità che loro fù troppo contro ogni ragione, e giustizia rapita.

Noi ci possiamo oggimai lusingare di avere finqui per indubitata maniera provato, che la Chiesa non è

una Stato separato, ma ch' essa altro non è, che un collegio di fedeli, ossia una società eguale nello Stato, il qual collegio deve bensì avere l'autorità di fare de' regolamenti rispetto a quelle cose, che il suo dogma, la sua disciplina, e le sue cerimonie riguardano, ma esso Collegio deve contuttociò essere prima di ogni altra cosa approvato, o tollerato dal Principe, perchè possa tenere le sue radunanze, e congregarsi nello Stato, ed è inoltre tenuto di mostrargli tutti i suoi regolamenti, perchè il Sovrano possa vedere quali siano da potersi approvare, e quali no, e finalmente è obbligato di vivere tanto esso in generale, come ogni membro suo in particolare nella ubbidienza, e soggezione del Superiore dello Stato. Questo ultimo punto della ubbidienza, ed intera sommissione dovuta al Principe è una conseguenza necessaria degli antecedenti principj. Imperocchè se la Chiesa non fa uno stato diverso, e s'essa non è se non se un puro collegio, dove a niuno tocca di comandare, ed a niuno di ubbidire, egli ne viene per conseguenza necessaria, che tanto la Chiesa tutta, quanto ogni suo membro debbano essere soggetti a quel principe, nel cui Stato soggiornano, e che ai suoi magistrati abbiano da prestare ubbidienza in ogni cosa. Là dove non vi è imperante non vi può essere giudi-

ce,

ce, perchè il giudicare è una porzione dello Impero: nella Chiesa non vi ha alcuno che imperi; dunque non vi può essere alcuno, che giudichi. Or se non vi ha giudizio alcuno, egli ne seguita, che convenga sottomettersi a que' giudizj, che vi hanno, cioè a quelli dello Stato. Da tutto questo risulta primieramente, che nella Chiesa non vi ha alcuna persona, che di ragione sia esente dalla giurisdizione civile, e che per conseguenza neppure i Ministri Ecclesiastici ne possano sotto qualsissia pretesto pretendere esenzione veruna: secondariamente, che non può nascere fra i membri della Chiesa niuna controversia, la quale non appartenga al giudizio secolare: terzo, che ogni delitto pubblico da qualsissia persona della Chiesa e però ancora da qualsissia Ministro Ecclesiastico commesso deve venire da' Magistrati dello Stato, e ricercato, e punito: E finalmente, che nè la Chiesa in generale, nè alcun Ministro di essa può mai avere veruna giurisdizione o civile, o criminale. Noi abbiamo mostrato sul principio, che Gesù Cristo si è protestato, che il suo Regno non è di questo mondo: noi abbiamo fatto vedere, che essendo egli stato richiesto da uno, perchè volesse obbligare suo fratello a venire con esso lui alla divisione, Gesù Cristo rispose dicendo, chi mi ha fatto giu-

dice sopra di voi? Noi abbiamo arrecato i testi del Vangelo, con cui viene comandato, che non solamente ogni fedele abbia da pagare il tributo al suo principe, ma che ancora gli abbia da essere in ogni cosa fedele soggetto. Noi abbiamo con l'autorità di San Giovanni Grisostomo provato, che in questo comandamento del Vangelo vengono compresi i fedeli senza eccezione tutti, siano Laici, o Cherici, o Vescovi, o Apostoli, od Evangelisti. Ciò viene ancora confermato da San Bernardo, il quale scrivendo a Papa Eugenio dice: „ Apostolos lego judicandos stetisse, judicantes „ sedisse non lego. „ Io lessi bensì, che gli Apostoli si stettero per essere giudicati, ma non lessi giammai, che si fossero seduti per giudicare: La pratica de' primi secoli conferma quanto noi insegniamo in questo proposito. Sotto i primi Imperadori Cristiani niuno ecclesiastico era esente dalla giurisdizione sì civile, che criminale de' Magistrati laici. Niuna causa e controversia civile poteva venire giudizialmente, e definitivamente decisa da altri giudici, che da' secolari, e finalmente niuna persona ecclesiastica, e niun fondo di qualsissia Chiesa era esente da' tributi, che si dovevano pagare al Principe. In una parola gli Ecclesiastici erano si per le loro persone, come per li loro beni

perfetta-

perfettamente, ed al pari di ogni fecolare foggetti alla fuperiorità territoriale. Del che ci rendono chiara, ed infallibile teftimonianza gli Storici di que' tempi, le Leggi degli Imperadori medefimi, e gli fteffi Santi Padri. (69) Nel Concilio ecumenico tenuto a Nicea vi furono de' Vefcovi, i quali vennero fra di loro a contefa; Laonde effi recarono le loro vicendevoli querele dinanzi all' Imperadore Coftantino, conofcendo, che a lui appunto toccava di efaminarle, e definirle. Ma l'Imperadore, cui difpiaceva quefta difcordia tra Padri congregati a dovere amorevolmente, criftianamente, e concordemente deliberare fopra bifogne, e punti di Religione, gettò nel fuoco tutte le fcritture, che egli furono per quefta cagione prefentate, e gli obbligò a doverfi fra di loro rappacificare. Ma in altra occafione egli giudicò la caufa di Ceciliano, e quella di Santo Atanafio, i quali gli erano ftati accufati, e come chè eglino foffero Miniftri della Chiefa, effi non s'avvifarono tuttavia di fcanfare la fua fentenza con lo allegare efenzione veruna. Stefano Vefcovo di Antiochia effendo ftato accufato preffo l'Imperadore Coftanzo, quefti

(69) S. Chryfoftom. Homil. 23. in Epift. ad Rom. S. Ambrof. in Luc. Lib. 4. cap. 5. S. Auguftin. in Joann. Tract. 6. Gelafius Epift. 8.

questi fece nel suo proprio palazzo, e da' suoi proprj giudici esaminare la sua causa, ed essendo Stato scoperto reo, egli fù condannato a dover essere deposto dal vescovato, ed i Vescovi eseguirono la sentenza Imperiale. Valentiniano condannò in una pena pecuniaria il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino insieme coi suoi partigiani, perchè furono trovati rei di avere perturbata la pubblica tranquillità. Severo riferisce, che Priscilliano, ed Instanzio essendo Stati accusati per le loro oscenità, e per diversi altri delitti, essi ne furono giudicati, e puniti da' giudici secolari. La controversia di Felice d'Aphtongo, e quelle di Ciciliano co' Donatisti non fu da altri giudici, che da' Magistrati secolari esaminata, e giudicata. I Vescovi d'Italia volendo portare diverse querele contro Papa Damaso ebbero ricorso agli Imperadori Graziano, e Valentiniano supplicandoli umilmente, che si volessero prendere la briga di portarne definitivo giudizio. Tutti questi fatti, e parecchj altri, che troppo lungo sarebbe qui di riferire, vengono rapportati da Storici di sicura, ed indubitata fede. (70) I Codici di Theodosio,

e di

(70) Theodoret. Lib. 2. Cap. 9. L. 2. C. Theod. Quorum

e di Giustiniano mostrano ad evidenza, che quando qualche controversia fra de' Ministri Ecclesiastici nasceva, la quale non si fosse potuta per l'interposizione de' Vescovi amichevolmente comporre, essa doveva venire portata davanti il tribunale secolare, e che di questo solamente usciva la sentenza finale. (71)

Gli Imperadori, ed i Re Gothi, e Lombardi non si contentarono di comandare, e giudicare i Vescovi soli, ma essi fecero il medesimo ancora co' Papi, i quali da loro venivano deposti, e puniti, secondo i loro meriti, e se ne servivano in oltre in varie occasioni, come de' loro proprj Ministri. Papa Liberio fu mandato in esilio dallo Imperadore Costanzo e dal medesimo poco dappoi nella sua Chiesa ristabilito, la quale Storia viene ampiamente dal Baronio ne' suoi Annali all anno 352 e seg. riferita. Papa Sylverio venne sotto lo Impero di Giustiniano deposto, e mandato anch' egli in esiglio. Il medesimo Imperadore lo rispedì poi a Roma con sue

lettere,

Quorum Appellat. Dupin Differt. ult. §. ult. Sozomen. Lib. I. Hist. Eccles.

(71) Vid. L. 33. & 37. C. Theodos. de Epis. & Cler. L. 7. 8. C. de Episcop. Audient. L. omnes 33. l. de Epis. & Cler. & alias ibi. Novell. Valentin. de Episcop. Audient.

lettere, acciochè la di lui causa venisse colà di bel nuovo esaminata. Papa Vigilio successore di Sylverio fu dal medesimo Giustiniano, ch' era un Imperadore sommamente religioso, condannato all' esilio e dopo ch' egli confessò il suo errore, da quello liberato. Il sopraccennato ricorso, che fecero i Vescovi d'Italia contro Papa Damaso davanti agl' Imperadori Graziano e Valentiniano prova chiaramente, che il Clero, ed i Vescovi riconoscessero allora, che l'Imperadore fosse il giudice, ed il superiore de' Papi. La causa di Simmaco, e di Laurenzio, i quali da due contrarie fazioni erano stati eletti Pontefici, fu portata davanti a Teodorico Re de' gothi, e da' suoi Commissarj decisa. Il medesimo Teodorico essendo di Religione Ariano spedì a Costantinopoli Papa Giovanni primo, perchè egli ottenesse dallo Imperadore Giustino I. la revocazione di uno Editto, che questi aveva fatto pubblicare in pregiudizio degli Ariani. Il Papa ubbidì, e portossi a Costantinopoli: Ma essendo ritornato senza avere ottenuto quello, che Teodorico bramava, ed essendo gli però venuto in sospetto, come se studiosamente avesse voluto tradire gl' interessi degli Ariani, il Re lo fece arrestare a Ravenna, dove il Papa morì. Teodato Re de' Gothi mandò anche egli Papa Agapeto a Costantinopoli,

nopoli, perchè questi gli ottenesse la pace da Giustiniano. Gl' Imperadori Franchi, ed Allemani esercitarono anch' essi la medesima Giurisdizione sopra i Papi, come è notissimo a chiunque sa di Storia, e come viene ampiamente dimostrato dal Baluzio nella sua Prefazione ai Capitolari de' Re Franchi e da diversi altri Autori cattolici, e spezialmente dal celebre Muratori ne' suoi annali d'Italia, e ne' suoi libri per la contesa sopra Comacchio.

I nostri Teologi, e Canonisti, che hanno cognizione della Storia Ecclesiastica, e che scrivono senza passione e senza interesse, confessano ingenuamente, che il Clero non goda di ragione veruna immunità, ch' egli non sia esente dalla giurisdizione secolare, nè da' tributi, e dalle gravezze dello stato, e ch' egli finalmente non si possa arrogare veruna giurisdizione nè sopra i Ministri della Chiesa, cioè sopra quei del suo corpo, nè sopra i laici, e che di ciascuna di queste ragioni tanto solamente gli appartenga, quanto i principi secolari gli hanno voluto concedere, e gli concedono tuttavia. (72) Ma non così pensano que' Canonisti,

(72) Petrus de Marca de Concord. Sacerd. & Imper. Lib. 2. cap. 7. Ludov. Thomassin Part. II. de

sti, e que' Teologi, che sono cacciatori di favole, ed amano o per avarizia, o per ambizione, o per istupidità i pregiudizj, gli errori, e le false frottole. Imperocchè questi dicono, che il Clero è di Legge Divina esente dalla giurisdizione secolare, e che le cause degli ecclesiastici debbono per precetto Apostolico venire trattate, e decise dal Tribunale Ecclesiastico. Essi confermano questa loro fandonia principalmente col testo di San Paolo 1. Cor. VI. il quale ivi si duole de' Corinti, perche essi erano così litigiosi, che per ogni cosa si mettevano a piatire, e portavano le loro controversie davanti a' tribunali de' magistrati gentili. Per la quale cagione egli gli esorta di volersi astenere dal litigare e che se pure qualche differenza nascesse tra loro, che la rimettano a qualche membro della Chiesa. Ma questo testo, come ognuno può per se medesimo leggendolo facilmente comprendere, altro non prova, se non che San Paolo voleva, che i Cristiani si astenessero dalle dispute, e controversie giudiziali, il più che fosse possibile, perchè queste vengono a guastare la carità cristia-

de Vet. & Nov. Eccles. Discipl. Lib. 3. Dupin. Differt. ult. Espen. Jus Eccles. Part. III. tit. I. cap. 3.

cristiana, e conducono la gente a fare del male. Quindi egli desiderò, che i Cristiani si concordassero fra di loro amichevolmente, e non potendo, che sottomettessero le loro differenze all' arbitramento di qualcuno della Chiesa. Sicchè l'Apostolo non ha qui attribuita ad alcun fedele l'autorità di giudicare, ma solamente quella del poter arbitrare. Quindi i Cristiani, che volevano seguitare il Consilio dell' Apostolo, si concordavano di rimettere le loro controversie all' arbitrio del Vescovo, e quando questi aveva proferito il suo parere, quella parte, che non n'era contenta, ricorreva a tutta la Chiesa per farvi rimediare, e se non riusciva neppure alla Chiesa di soddisfare col suo arbitramento ambidue le parti contendenti, portavasi allora la causa davanti al tribunale pagano, perchè ne venisse giudizialmente decisa. Ma siccome i Cristiani erano grandemente in odio a' Gentili, così costumavano i giudici pagani di perseguitarli, e di stimolarli a volere fare de' sacrificj a' loro Dii in luogo di amministrare loro giustizia. Essi facevano portare de' loro altari, e de' loro idoli dinanzi al Tribunale, ed i Cristiani venivano impegnati a dover sagrificare a quelli, e se non volevano lasciarsi a ciò ridurre, venivano talor rimandati senza essere ascoltati, e talora ancora condannati

 a mor-

a morte. (73) Di qui viene, che San Paolo non voleva, che i Criſtiani andaſſero a piatire avanti i Magiſtrati pagani: e di quì è nato ancora, che talvolta venivano dalla Chieſa ſcomunicati coloro, i quali non ſi volevano laſciar ridurre ad abbracciare ſpontaneamente nè l'arbitramento del Veſcovo, nè quello della Chieſa, ma che deſideroſi di litigare, ed oſtinati nel loro torto ardivano di recare la loro cauſa davanti al Magiſtrato gentile. Coſtantino Magno, ed i primi Imperadori Criſtiani laſciarono, e confermarono colle loro leggi a' Veſcovi queſta facoltà del poter procurare di terminare col mezzo delle loro interpoſizioni, e de' loro amichevoli arbitramenti le differenze de' Criſtiani, e particolarmente quelle de' Miniſtri della Chieſa. (74)

Ma

(73) Lactant. Firmian. de Mortib. Perſecut. cap. XVI. Baſililius in vita Julitæ Tom. I. opp. pag. 314.

(74) Sozomen. Lib. I. Hiſt. Eccleſ. cap. 9. Socrat. Lib. 7. cap. 36. Nicephor. Lib. 14. cap. 34. Caſſiodor. Lib. 9. cap. 15. Il medeſimo Autore racconta Lib. 8. cap. 24., che Atalarico Re de' Goti concedette al Veſcovo della Chieſa Romana per riſpetto all' eminenza della ſua Sede „ conſide- „ rantes Sedis Apoſtolicæ honorem, „ che tutti i Miniſtri della Chieſa, prima di poter piatire

avanti

Ma la facoltà di giudicare non fu a loro se non che poco a poco, e ne' tempi posteriori da' susseguenti Imperadori conceduta, come più ampiamente mostreremo a suo luogo. Quindi evidentemente falsa si è la Legge, che si attribuisce a Costantino Magno, o come altri vogliono a Theodosio, la quale si trova in figura di estravagante aggiunta al Cod. Theod. L. I. Dove viene determinato, che tutte le controversie non solo degli ecclesiastici, ma de' secolari medesimi possano alla sola richiesta dell' una delle parti venire portate davanti a' Vescovi, e che le loro decisioni abbiano ad essere inappellabili. Ognun vede, che una tale Legge avrebbe annichilita la giurisdizione secolare, e che sarebbe Stato affatto soverchio il mantenere da li innanzi alcun tribunale secolare. Ma egli è Stato da diversi gravissimi Autori per troppo buone, e manifeste ragioni dimostrato, che questa legge, la quale è altresì senza data, e senza console, e che è Stata posta alla fine del Codice Theodos. con queste parole: „ Hic titulus

 „ deer-

avanti i giudici secolari, dovessero sottoporre le loro controversie all' arbitramento, ed amichevole decisione del loro Vescovo, il quale le dovesse finire more suæ sanctitatis, & æquitatis studio.

„ deerrabat a Codice Theodoſiano, „ e di cui niuna menzione ne hanno fatto gli Storici di allora, fu ſenza verun dubbio da qualche impoſtore di ſuo proprio capriccio compoſta. (75) Finta è ancora l'eſtravagante, che fu inſerita alla fine del Codice Teodoſiano nel titolo de Epiſcop. Audient: e che viene attribuita a Valentiniano, Teodoſio, ed Arcadio: (76) Ma poſto ancora, ch' eſſa non foſſe apocrifa, nulla prova tuttavia quella legge in favor della Giurisdizione eccleſiaſtica, perchè in quella viene attribuita ai Veſcovi ſolamente la cognizione delle quiſtioni ſpirituali, che alla religione appartengono, la qual cognizione nè da noi, nè da verun altro cattolico viene alla Chieſa contraſtata, ſiccome

come

(75) Jacob. Gothofr. Tom. VI. in fin. Cod. Theod. L. I. de Epiſcop. Judic. Giannon. Iſtoria di Napoli Tom. I. Lib. 2. cap. 8. Quantunque Apocrifa, e falſa foſſe queſta Coſtituzione riuſci tuttavia al Clero d'ingannare con eſſa ne' tempi della barbarie l'Imperadore Carlo Magno, il quale ne ha inſerita una parte ne' ſuoi Capitolari. Vid. Capitul. Carol. M. Lib. VI. cap. 281. Innocenzo nel c. Novit. 13. de Judic. Gratian. c. XI. Qu. I. cap. 35, 36, 37. Ivone Carnotenſe; ed Anſelmo ſi ſono ſerviti nelle loro compilazioni dei Decreti di queſta falſa invenzione, come di una Coſtituzione di Teodoſio.

(76) L. 3. Extravag. de Epiſcop. Audient.

come si è potuto vedere per quello, che abbiamo detto di sopra. Ciò non ostante il Monaco Graziano, e l'Anselmo si sono serviti di questa legge per sostenere la giurisdizione ecclesiastica: ma affine di potersene in acconcio al loro uopo servire, hanno eglino maliziosamente omesse quelle parole, che mostrano, come a' Vescovi solamente la cognizione delle quistioni spirituali fu attribuita. (77) Tutte queste favolose invenzioni, e tutte queste maliziose storpiature restano sventate dalla infallibile testimonianza degli Storici, e de' Santi Padri medesimi, (78) i quali di comune concerto attestano, che allora non si portassero le cause a' Vescovi se non se per pregarli di volerle per mezzo de' loro arbitramenti comporre. Ciò viene ancora chiaramante confermato dalla sopracitata Novella 12. di Valentiniano terzo, la quale così parla: „ Quoniam constat „ Episcopos legibus forum non habere, nec de aliis „ caussis,

(77) Ved. Giannon. Loc. cit.

(78) S. Gregor. Niss. in vita Gregor. Neocaes. St. Ambros. Epist. 24. Lib. 2. Offic. cap. 24. St. August. in Psalm. 118. & in Lib. de Oper. Monac. cap. 20. & Homil. de Pœnit. 50. cap. 12. & in Epist. ad Procul. Donatist. Epist. 147.

„ cauſſis , quam de religione poſſe cognoſcere , ut
„ Theodoſianum corpus oſtendit , aliter eos judices eſſe
„ non patimur , niſi voluntas jurgantium ſub vinculo
„ compromiſſi procedat. Quod ſi alteruter nolit , ſive
„ Laicus , ſive Clericus ſit , agent publicis Legibus ,
„ & jure comuni. „ Ecco adunque manifeſtamente provato , che i Veſcovi , ed il Clero non avevano in que' tempi niuna giurisdizione ancora , e per conſeguenza neppure Tribunale alcuno , od alcun territorio , od alcuna carcere , nè alcun' autorità di condannare in pene pecuniarie , od altre civili , nè di dare alcuna eſecuzione alle loro deciſioni , od arbitramenti per niſſuna maniera.

Noi ci ſiamo riſerbato di trattare in queſto luogo del ſoſtentamento , che è dovuto agli Eccleſiaſtici , e delle ragioni , che i Principi hanno ſopra i beni della Chieſa. Egli è di ragione , che gli Eccleſiaſtici , oſſia i Miniſtri della Chieſa abbiano il loro ſoſtentamento : Coſì ha diſpoſto il Vangelo Gal. ha VI: 6. 1. Corint. IX: 14. e ſe ancora il Vangelo non ne aveſſe fatto menzione veruna , egli ſarebbe nulladimeno un dovere di Legge naturale , che i membri della Chieſa doveſſero dicevolmente alimentare coloro , che impiegano tutto il loro tempo in ſervire la Chieſa. Per mezzo del medeſimo

Vangelo

Vangelo ci ha comandato il Salvatore medesimo, e poi gli Apostoli di dover soccorrere colle nostre limosine, e nutire que' poveri, che non possono per alcun sinistro accidente, o per infirmità attendere al travaglio, e che non hanno parenti facoltosi, onde possano essere mantenuti. Questa sorta di poveri dispose il Redentore, che avessero da ricevere il loro alimento dalla Chiesa. 2. Thessal. III: 10. Ephes. IV: 28. 1. Thessal. IV: 11. 1. Timoth. V: 3. 16. 2. Thess. III: 10. Per amendue queste cagioni, cioè di dover fornire il bisognevole sostentamento ai Ministri della Chiesa, e di aver da soccorrere i poveri, fu nella primitiva Chiesa introdotto l'uso di accattare limosina, e di fare alla Chiesa delle oblazioni di denaro, di vestimenti, e di altre cose mobili, e facevansi delle limosine ancora per l'uso della sacra cena. Queste carità consegnavansi agli Apostoli, a' Vescovi, ed a' Preti. I Diaconi ne avevano l'amministrazione sotto l'ispezione degli Apostoli, e de' Ministri della Chiesa. Frequenti, ed abbondanti, ma del tutto volontarie erano le limosine, che i fedeli di ogni Chiesa allora facevano La carità Dei primi fedeli di Gerusalemme arrivò a tal segno, che essi costumavano di vendere tutte le entrate delle loro terre, e di

 metterle

metterle in comunione, perchè tutta quella Chiesa se ne potesse secondo il bisogno servire. La maggior parte degl' interpreti della Sacra Scrittura, e degli Storici avvisano, che i Cristiani di Gerusalemme vendessero non solamente le rendite, ma eziandio la proprietà delle loro possessioni, e che ne mettessero il ricavato in Comunione: ma il dotto Mosheim (79) ha dimostrato per buone ragioni, che questa opinione non è altramenti vera, e che i testi del Vangelo non sono in questo punto Stati a dovere spiegati. Nelle altre Chiese non vi era questo costume; ma ogni fedele dava tanto, ch' egli voleva. Quindi se in alcuna Chiesa o pochi erano i fedeli, che potessero fare carità, o pochi coloro, che volessero farla, queste venivano ajutate da quelle, che maggior copia di limosine avevano potuto radunare, che per esse non fosse bisogno. (80) Sicchè davasi ogni opera, che ogni Chiesa avesse quel tanto, che le era necessario per sovvenire i poveri, per cele-

(79) Vid. Differt. de Vera Natura Communionis bonorum in Ecclef. Hyerofolimitana in Part. 2. Differt. ad Historiam Ecclef. spectant.

(80) Ad Roman. XV. Eufeb. Lib. IV. cap. 23.

celebrare la Sacra Cena, e per sostentare i suoi Ministri. Ma questi, comecchè avessero ragione di pretendere tutto il loro alimento dalla Chiesa, che servivano, procuravano tuttavolta di guadagnarsi parte del vitto col loro travaglio, e di cavare dalla massa comune quanto meno potevano, perchè tanto più restasse addietro in favore de' poveri. San Paolo si protesta verso quelli di Efeso, ch' egli non ha mai desiderato da loro nè oro, nè argento, nè alcun' altra suppelletile; Act. XX: 33. Il medesimo Appostolo mostra a quei di Corinto, ch' egli non ha voluto riuscire molestò a niuno nnppure allora, quando egli si trovava in istato di bisogno. 2. Corinth. IX: 8. 9. Egli si dichiara altrove, che esso più volte ha sopportato gran fame, che ha travagliato giorno e notte colle sue mani, e che non si è dato riposo veruno unicamente affine di non incomodare veruno, e di non privare de' danari, e delle cibarie quelli, che ne avevano bisogno per se stessi. Actor. XX: 34. 1. Corint. IV: 11. 12. 1. Thessal. II: 9. 2. Thessal. III: 7 8. Tutte le carità, che facevano i fedeli consistevano in oblazioni di beni mobili, come di danaro, di cibarie e di altre suppelletili. Gl' immobili non si davano alla Chiesa: ognun li riservava per se, affine di poter con le rendite fare le occorrenti limosine.

Ma egli era, come dicemmo poc' anzi, libero ad ognuno il dare, o non dare carità, e ciascuno poteva darne o molta o poca a suo grado. (81) I Salarj dei Ministri delle Chiesa non erano ancora fissati: ma ognuno, che aveva un animo caritatevole, pigliava dalla massa comune seguitando lo esempio di San Paolo, quanto meno egli poteva per lasciare il resto a' poveri. Ma questo buon costume non ebbe nella Chiesa assai lunga durata. I Vescovi si diedero per tempo ad amministrare essi medesimi i beni, ossia le rendite delle Chiese, e de' Diaconi non si servivano in questo punto ad altro fine, che a dispensarle per mezzo di essi fra il Clero, ed i poveri: (82) e siccome ne' primi

(81) Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit; & si modo velit, & si modo possit, apponit, nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, non potacolis, nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis humandisque, & pueris, ac puellis, re & parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, item naufragis, & si qui in metallis, & si qui in insulis, vel in custodiis, dumtaxat ex caussa Dei sectæ, alumni confessionis suæ fiant. Tertullian. in Apolog. c. 39.

(82) Vid. S. Cyprian. Ep. 5. 34. 39. 55. S. Hyeronim. de sept. ordin. Eccles. cap. 5.

mi tre secoli non avevano ancora potuto acquistare de' beni immobili, parte perchè pareva, che lo spirito della Chiesa nol comportasse, e parte perchè le Leggi degli Imperadori Gentili nol permettevano, (83) così facevansi dal Vescovo le divisioni di coteste rendite od ogni mese, od ogni giorno ancora. (84)

Ma nel secolo terzo, e molto più ancora nel quarto si guastarono per così fatto modo i costumi de' Preti, e de'

(83) Sotto gl' Imperadori pagani le Chiese Cristiane erano tenute per corpi illeciti, e proibiti dalle Leggi, a' quali non era permesso, che potessero acquistare de' beni immobili. Inoltre i Cristiani erano in que' tempi così fieramente, e cotanto spesso perseguitati, ch' egli non pare possibile, che potessero le Chiese in mezzo a tante persecuzioni acquistare, e conservare de' beni stabili. Vi sono due passi nel Graziano, da' quali taluno pretende di poter dimostrare, che le Chiese possedessero di tali beni già nel secolo terzo: Questi passi sono nel c. 13. c. 17. Qu. 4. e nel c. 16. c. 12. Qu. 1. ed amendue vengono da Graziano attribuiti a Papa Urbano primo. Ma egli è Stato dagli eruditi dimostrato, che que' due passi non appartengono ad Urbano, ma siano Stati da qualche impostore fabbricati. Per la qual cagione anche lo stesso Baronio, che pure non era gran critico, di questa lettera di Urbano mostra di non fidarsi gran fatto. Tom. 2. Annal. an. 102. Sect. 7.

(84) Vid. S. Cyprian. Ep. 1. & Ep. 34.

Veſcovi, che tutte le loro cure erano omai unicamente rivolte ad accumulare teſori, ed a darſi buon tempo, e lieta vita. E ſenza guardare nè all' oneſtà, nè alla giuſtizia, nè al decoro facevano di ogni erba faſcio, e le più vili, ed indegne azioni commettevano, ed in mille guiſe davanſi i Preti ad ingannare i Veſcovi, e queſti a fare del torto a quelli, purchè ognuno di per ſe poteſſe ammaſſare gran copia di danaro, e beni. Alle noſtre parole fa indubitata teſtimonianza un ſoggetto eſente di ogni eccezione, cioè San Girolamo medeſimo, il quale molto amaramente ſi duole dei Coſtumi dei Sacerdoti di que' tempi, perchè eglino in luogo di attendere alle loro eccleſiaſtiche funzioni, col contentarſi di un frugale, ed onorevole ſoſtentamento, che dalle oblazioni ſpontanee de' fedeli potevano agiatamente ricavare, gettata dall' uno de' lati la modeſtia, e l'oneſtà andavano girando per le caſe delle vedove, e particolarmente delle vecchie, e ponevanſi a ſervirle, a vezzeggiarle, ed a fare per eſſe i più ſordidi, i più vili, e più nauſeoſi ſervigj, che ſi poteſſero fare delle fanteſche medeſime. Eſſi recavano loro gli orinali al letto, e tenevano loro aſſiduamente compagnia, e colle proprie mani pigliavano ſu le putride, e marcie materie, che queſte donne ſputavano dalle loro

bocche.

bocche. Essi facevano sembiante, come se volessero loro dare per solo amore di Dio la benedizione, ed intanto porgevano la mano a riceverne da quella delle benedette da loro il guiderdone. Essi penetravano nella camera delle loro divote ancora prima, che si alzassero dal letto: e guatavano attorno per la stanza, se qualche cosa di prezioso vi avesse per loro, e trovatola tanto la commendavano, e tanto magnificavano la generosità di quelle lor donne, e tanti vezzi andavano loro continuamente facendo, finchè alla fine fosse lor riuscito di avere la cosa bramata in dono. (85) Ma che starò io qui narrando i varj modi, che costoro

---

(85) Audio præterea in senes, & anus absque liberis quorundam turpe servitium. Ipsi apponunt matulam, obsident lectum, purulentiam stomachi, & flegmata pulmonis manu propria suscipiunt. Pavent ad introitum medici, trementibusque labiis an commodius habeant? sciscitantur. Et si paullulum senex vegetior fuerit, periclitantur, simulataque lætitia mens intrinsecus avara torquetur. Timent enim, ne perdant Ministerium, & vivacem senem Mathusalem annis comparant. O quanta apud Deum merces si in præsenti pretium non sperarent! Quantis sudoribus hereditas cassa expetitur! minore labore Margaritum Christi emi poterat. S. Hyeronim. Ep. 2. ad Nepotian. il medesimo San Girolamo si duole amara-

ro metteſſero in uſo per trarre e beni, e danaro da' loro devoti? Io non poſſo meglio deſcriverli che con lo aſſicurare, che tante, e tali erano le loro maniere di procacciarſi ricchezze, quante, e quali noi veggiamo eſſere quelle del Clero, e particolarmente dal coſì detto Regolare de' noſtri giorni.

All' incontro i Veſcovi, che dal medeſimo ſpirito di avarizia erano al pari del reſto del Clero invaſi, cercavano di poter dare a' loro preti, e miniſtri, ed a' poveri quanto meno potevano; e di quelle oblazioni, che da' fedeli venivano copioſamente dinanzi a loro recate, perchè le diſpenſaſſero caritatevolmente tra la povertà, ed il miniſtero Eccleſiaſtico, eſſi ſe ne tenevano la maggior parte per ſe medeſimi, laſciando perire di fame i poveri, e dando a' preti la libertà di accattarſi il loro ſoſtentamento a poſta loro. (86) Per riparare

amaramente di queſta così ſordida avarizia de' preti de' ſuoi tempi in molti altri luoghi ancora, e particolarmente nella Lettera 22. Veggaſi ancora San Griſoſtom. in Matthæum Homil. 26.

(86) Nunc autem ex quo in Eccleſia, ſicut in Romano Imperio crevit avaritia, periit lex de Sacerdote, & viſio de Propheta. Singuli quique per potentiam epiſcopalis nominis, quand ſibi ipſi illicite

riparare adunque a così fatto disordine fu nel quarto secolo giudicato necessario di fare uno stabilimento, in virtù del quale i beni di ogni Chiesa dovessero venir divisi in quattro porzioni, la prima delle quali a' poveri, la seconda al Clero, la terza al Vescovo, e la quarta alla fabbrica, e mantenimento de' sagri templi avesse ad essere assegnata. (87) Questo regolamento fu per qualche

illicite absque Ecclesia vindicarunt, totum, quod Levitarum est, in suos usus redigunt, nec hoc sibi, quod scriptum est, vindicant, sed cunctis auferunt universa . . . . . Solus incubat bonis, solus ministerio utitur, solus universa sibi vindicat, solus partes invadit alienas, solus occidit universos. . . . . Hinc propter Sacerdotum avaritiam odia consurgunt, hinc episcopi accusantur a clericis, hinc principium litis, hinc detractionis caussa, hinc origo criminis. Etenim si unusquisque ita in hoc mundo visibili aliquid possidere jubetur, ut sua tantum possessione contentus sit, ac res non invadat alienas, si non agrum pauperi, non vineam, non subjectorium aliquod non famulas non fructus, quanto magis, qui Ecclesiæ Dei præest, debet ita in omnibus servare justitiam, ut sibi hoc tantum vindicet, quod sui juris esse cognoscit, & aliena non rapiat, aliena non contingat, & æqualem se ceteris faciat, & sicuti sine his in ministerio non vivit, in dispensatione non vivat. S. Hyeronim. de Sept. Ordin. Eccl. c. 5.

(87) Mos Apostolicæ Sedis est, ordinatis episcopis præ-

che ſpazio di tempo praticato nella Chieſa, per la qual cagione ogni prete, ogni paroco, ed ogni altro Miniſtro eccleſiaſtico era obbligato di ricevere i ſuoi alimenti dalle mani del proprio Veſcovo, poichè fino allora non ſi era ancora introdotto l'uſo de' benefizj, ed il coſtume di aſſegnare a' parochi ed agli altri Miniſtri delle Chieſe certi, e determinati beni per poterem eſſi vivere, e diſporne a loro piacimento delle entrate di quelli, come ſi è fatto dappoi, e come ſi coſtuma a' noſtri dì. Egli fu ſolamente nel ſecolo ſeſto, che ſi cominciò in qualche luogo ad aſſegnare a' parochi una certa quantità di beni, ſeparandoli dalla maſſa comune, acciocchè dalle rendite di quelli ſi manteneſſero a loro talento. Ma queſti eſempj furono molto rari nel ſeſto, e ſettimo ſeeolo: più frequenti divennero all' incontro ne' tempi poſteriori, talchè alla fine

ne

---

præceptum tradere, ut ex omni ſtipendio, quod accedit, quatuor debeant fieri Portiones; una videlicet Epiſcopo, & familiæ propter hoſpitalitatem, & ſuſceptionem, alia clero, tertia pauperibus, quarta eccleſiis reparandis. S. Gregorius M. apud Gratian. c. 30. C. 12 qu. 2. Vid. Thomaſ. ſin. III. de Vet. ed. Nov. Eccl. Diſcipl. Lib. II. cap. 15. ſeqq.

ne nacque un generale coftume. Dal qual tempo in qua ad ogni Chiefa fu annessa una determinata quantità di beni, perchè le rendite di quelli fossero il salario di quel Ministro, che le dovesse servire. E questi affegnamenti furono appellati Benefizj ad imitazione de' feudi de' laici, i quali in que' tempi parimente Benefizj venivano comunemente chiamati.

Noi abbiamo detto poco addietro, che gli Ecclesiaftici cominciarono ad acquistare de' beni stabili solamente nel quarto fecolo. Ciò avvenne principalmente fotto Costantino Magno dopo la fua converfione alla fede Criftiana. E per poter più liberamente, e fenza dover finire giammai accumulare ricchezze, effi ottennero, che il medefimo Imperadore faceffe una legge, in virtù della quale veniva permeffo a chicceffia di poter per via di teftamento lafciare tanti beni immobili alle Chiefe cattoliche, e particolarmente a quella di Roma, quanti ognuno voleffe. Ma quefto non baftò allo avaro Clero: imperocchè effo defiderò ancora, che l'Imperadore liberaffe i loro beni, e le loro perfone almeno da quelle contribuzioni, che da' Sovrani di Roma venivano di tanto in tanto ftraordinariamente richiefte. Laond' egli accordò loro anche quefto privi-

legio. (88) Questa è la vera origine delle Immunità reali, che ne' tempi posteriori si è arrogato il Clero sì Regolare, che Secolare. Essendo eglino per comando del Divino Redentore tenuti di pagare il tributo a Cesare, s'ingegnarono essi di poter essere da tale obbligo per la volontà di Cesare dispensati. Costantino Magno non diede loro un tal Privilegio, se non che riguardo alle contribuzioni straordinarie; quindi le ordinarie dovettero da loro essere pagate, come si era costumato per lo addietro, e come aveva comandato Gesù Cristo. Ma sotto i Monarchi de' secoli posteriori ottennero gli Ecclesiastici di essere esentati anche dall' obbligo di soggiacere alle gravezze ordinarie. Così fatte

(88) L. 4. C. Theodos. de Episc. & Cleric. L. I. Cod. Just. de SS. Eccles. Vid. Euseb. Lib. 10. c. 1., & Socrat. Lib. 1. L'obbligo di dover pagare i tributi ordinarj durò lunga pezza di tempo. Ciò dovette essere ancora in uso a' tempi di San Bernardo: Perchè questo Santo nella Lettera, ch' ei scrive al Duca di Lorena, dice espressamente: „ Non renuimus Domini nostri sequi „ exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum: parati & nos lubenter, quæ sunt „ Cæsaris, Cæsari reddere: vectigal, cui vectigal: tributum, cui tributum. „ Veggasi ancora il Can. Tributum C. XXIII. Qu. 8. e San Gregorio Magno L. 7. Epist. 66. ad Vital.

fatte Leggi arrecarono sì al pubblico, come alle private famiglie un graviſſimo danno: poichè dall' una parte attiravano gli Eccleſiaſtici colle loro ingannevoli arti a ſe una quantità prodigioſa di beni, e di ricchezze, e dall' altra parte non ſi pigliavano alcun faſtidio dei biſogni dello Stato, e non concorrevano in un cogli altri ſudditi a pagare le occorrenti contribuzioni, dal che naſceva, che quanto meno per cagione de' loro Privilegj veniva a ricavare lo Stato, tanto più ne doveſſe venire contribuito dal rimanente del popolo, il quale dovendo con que' pochi beni, che gli aveva laſciato il Clero; ſomminiſtrare delle ſomme immenſe e ſoggiacere a' peſi graviſſimi nè più nè meno, che s'egli poſſedeſſe ancora i beni di prima, doveva neceſſariamente impoverire oltre modo, ed andare a fondo con ſommo pregiudizio dello Stato medeſimo, che di ſudditi ruinati niente ſi giova.

Giacchè adunque Privilegj di queſta ſorta rieſcono ſommamente nocivi alla Repubblica, così egli è per naturale ragione manifeſto, che il principe deve darſi ogni cura, perchè coteſte eſenzioni dagli Eccleſiaſtici in altri tempi, e quando non ſe ne ravviſava ancora il male ottenute, non poſſano più avere effetto veruno. il Prncipi hanno al Clero concedute coteſte immunità,

dunque i medesimi Principi le debbono loro levare sì tosto, che lo Stato, ed i privati ne patiscono disagio. Il Principe non solamente può, ma ei deve ancora rivocare così pregiudizievoli Privilegj: imperciocchè ogni Sovrano è per sua coscienza tenuto di procacciare il bene della Repubblica, e de' suoi sudditi: Sicchè veggendo, che a voler far stare troppo bene gli Ecclesiastici. il resto de' sudditi deve andare in malora, e che inoltre lo stato non può supplire alle spese, che occorrono, il Principe è per diritto naturale tenuto di mettere compenso alla cagione di un tanto malanno, e di ritirare que' Privilegj, che per troppa pietà, e senza la bisognevole riflessione furono da' suoi antecessori, o da lui medesimo accordati. Noi abbiamo provato più addietro, che gli Ecclesiastici sono di ragione sudditi dello Stato, egli è adunque ragionevole, che come tali debbano sostenere quelle gravezze, che non disdicono al loro Sacro Ministero, e che dagli altri sudditi vengono sostenute. Qualche ombra di giustizia avrebbero ancora de' Privilegj di questa natura, se il Clero fosse povero, e che fosse di così picciole facoltà provveduto, che dovendo pagare le imposte, non rimanesse loro quel tanto, che lor bisognerebbe per sostentarsi. Ma essendo essi ricchi, e ricchi fuor di modo,

do, e gli altri sudditi essendo all' incontto di mediocre, e buona parte di essi ancora di meschino fortuna, ella è una troppo manifesta ingiustizia il pretendere, che il ricco Clero o nulla, o poco, e questo stesso poco, solamente quando gli è a grado, sia tenuto di contribuire, e che all' opposto la povera gente abbia da portare o tutto, o quasi tutto il peso delle imposizioni. Ella è una cosa, che fa propriamente orrore a chiunque ha fior di coscienza, e di giustizia nell' animo, il considerare, che il Clero vuol essere difeso, e protetto dallo Stato, sì per rispetto alle persone, come per riguardo alle cose sue, ch' egli vuol partecipare di tutti i benefizj, che godono gli altri cittadini, ch' egli vuol essere l'ordine il più rispettato dello Stato, ch' egli vuole poter vivere più splendidamente, più voluttuosamente, più agiatamente di tutti gli altri sudditi, e che ancora oltre tutto questo egli non soffra di poter essere costretto a concorrere in un cogli altri a mantenere, ed ajutare quel medesimo Stato, dal quale egli ricava la protezione, gli agj, e le ricchezze. Questa è una società Leonina dove una parte s'appropria tutto il guadagno senza alcun danno, ed all' altra parte non rimane che il danno senza veruna porzione di lucro. Se gli Ecclesiastici sono con li secolari in Socie-

tà, che osservino le Leggi, che sono proprie del Contratto Sociale: Se all' incontro essi non hanno co' Laici alcuna societa, che non ne domandino la protezione, e che non pretendano di essere da loro trattati al pari, anzi molto meglio di quelli, che sono nella Società.

Da tutto questo siegue, che le Immunità Reali del Clero sono privilegj evidentemente ingiusti, dannosi, e contrarj a quella carità, che Iddio e gli Apostoli hanno tanto raccomandata ai Ministri della Chiesa. Laonde ogni Principe ha il Diritto anzi egli ha l'obbligo di rivocarli, e di pareggiare il Clero tanto Regolare, che secolare al rimanente del popolo. Questo Diritto, ossia obbligo del Sovrano consiste principalmente in due cose: L'una si è d'impedire, che il Clero non possa acquistare maggior parte di beni o stabili, o mobili, o di danaro di quella, che il Principe non giudichi bene: e l'altra di obbligare tutti gli Ecclesiastici a dover al pari degli altri sudditi concorrere secondo la proporzione delle loro facultà a sostenere i pesi sì ordinarj, che straordinari dello Stato.

Quando l'Imperadore Valentiniano il vecchio scoperse, che la soprammentovata Legge di Costantino, con cui veniva permesso al Clero di poter acquistare

per

per teſtamento, aveva nel ſolo corſo di cinquant' anni già ruinato una gran copia di private famiglie, e che gli avari preti ſempre intenti ad ingannare i ſemplici criſtianelli, e le ſuperſtizioſe vedove avevano già ammaſſata una immenſa quantità di beni con ſommo pregiudizio de' privati, e dello Stato, volendo egli riparare un ſi grave diſordine fece promulgare una legge, con cui comandò, che niun Prete, e niun Frate poteſſe ricevere ſia per teſtamento, ſia per donazione, o ſia per altro modo alcuna coſa o mobile, o ſtabile dalle vedove, dalle vergini, o da qualſi foſſe altra donna, nella quale legge furono eſpreſſamente compreſi i Veſcovi, e le Monache di tutti gli Stati ſuoi. (89) E credendo

Z 4

(89) Vid. L. 20. C. Theod. de Epiſc. & Cler. & L. 21. C. eod. La ſollecitudine degli Imperadori, perchè i beni della Chieſa non ſi aumentaſſero oltre ragione, fu tale, e tanta, che furono da loro di tempo in tempo fatti di varj Editti, perchè le perſone ricche non poteſſero entrare nello Stato Eccleſiaſtico, e traſportare in quello le loro ricchezze. Così comandò Coſtantino il grande, che niun ricco poteſſe farſi Prete, ma ch' egli ſi doveſſe ſtare inſieme coi ſuoi beni al ſecolo per poter e colla perſona, e colle ſue facoltà ſervire lo Stato. L. 3. & 6. Cod. Theod. de Epiſ. & Cler. Gl' Imperadori Valentiniano, e Valente confermarono

dendo di non avere con questa legge bastevolmente provveduto ad ogni cosa, comandò egli in oltre con un altro separato Editto, che niuno Ecclesiastico o regolare, o secolare dovesse dà li innanzi avere alcun commerzio con le donne, poichè fino allora troppo si erano della semplicità, e male regolata divozione del sesso femminile abusati.

In questa Legge non erano state da Valentiniano comprese la donazioni, ed i testamenti delle Diaconesse, alle quali, essendo elleno persone ecclesiastiche, non pareva che si dovesse torre la libertà di potere a loro piacere donare, o legare agli ecclesiastici. Ma Teodosio il grande (90) veggendo, che per questa via troppo veniva ad arrichirsi il Clero sì regolare, che secolare, il quale già troppo aveva ammassato, diede una

marono la medesima Legge di Costantino colla L. 17. ibid. Valentiniano II. all' incontro permise per un suo Editto, che ognuno potesse entrare nello Stato Ecclesiastico, ma con questo, che lasciasse le sue facoltà nello Stato civile, e che si trovasse un sostituto, il quale dovesse fare quindi innanzi per lui tutte le fonzioni, e ministerj civili L. 59. C. Theod. de Decurion.

(90) L. 27. C. Theod. de Epis. & Cler. Sozom. Lib. 7. c. 16.

una Legge, per cui anche alle Diaconesse venne interdetto di poter per qualsisosse modo far passare i loro beni o mobili, o stabili nelle mani de' Preti, o de' Monaci, non eccettuandone neppure le Chiese medesime. Ma gli Ecclesiastici, che non potevano comportare cotesti freni, che venivano posti alla loro ingordigia, si maneggiarono tanto presso il medesimo Imperadore, ch' egli lasciandone una parte di quella sua Legge si mise ad abolirne l'altra. (91) E non essendo ancora gli Ecclesiastici di ciò contenti indussero l'Imperadore Marciano ad abolirla, e rivocarla del tutto. (92) Da questo vedesi, che i Principi Cristiani de' primi secoli hanno sempre esercitato questo loro naturale Diritto di regolare gli acquisti del Clero per quella maniera, che loro pareva. E come hanno fatto gl' Imperadori antichi, così hanno praticato ancora gl' Imperadori, ed i Re de' secoli posteriori. Così fece Carlo Magno per rispetto a' beni ecclesiastici nella Sassonia: così Eduardo I. Eduardo III. ed Enrico V.

(91) L. 28 C. Th. eod.

(92) Novel. de Testam. Cler. Vid. Gothofred. Lib. 28. C. Theod.

in Inghilterra (93) così fecero in Francia i Re San Luigii, Filippo il bello, Carlo il bello, Carlo quinto, Francefco primo, Enrico fecondo, Carlo nono, ed Enrico terzo. (94) Giacomo Re di Arragonia, (95) e diverfi Re di Caftiglia, e di Portogallo pubblicarono anch' effi parecchie Leggi per impedire gli eccesfivi acquifti degli Ecclefiaftici. (96) Così fu finalmente praticato in diverfi luoghi della Germania, in Italia, in Venezia ed altrove. Egli è vero, che negli ultimi tempi i Pontefici, e gli Ecclefiaftici hanno quafi fempre moffe delle difficultà contro Leggi di quefta natura, mentre ardivano di foftenore, che i Principi non aveffero l'autorità di fare di fomiglianti Editti, perchè da effi ne reftava lefa l'immunità Ecclefiaftica. Ma noi abbiamo moftrato poc' anzi, che le Immunità ecclefiaftiche fono unicamente venute dalla generofità, dalla pietà, e dalla eccesfiva, ed ingannata divozione de' Principj,

(93) Petr. Gregor. de Repub. Lib. 13.

(94) Vid. Mezerai, Fleuri, le Journal de Henry &c. le Per. Daniel nelle loro ftorie.

(95) Vid. Fereras Hiftor. di Spagn.

(96) Vid. lo fteffo oltre il Narbona Lib. 35. gl. 5. n. 30. Nov. Ricomp. Molin. de Contract. tit. 2.

cipi, e che però questi hanno la ragione di rivocarle o in parte, od in tutto, ogni qualvolta comprendono, che tornano in pregiudizio de' loro sudditi, e dello Stato. I Papi, i Santi Padri, e gli Ecclesiastici della Chiesa antica, i quali non sapevano ancora le filastroccole, e le indegne favole, che per sostenere questa loro ingiusta immunità hanno insegnate dappoi i loro successori, non si sono in que' tempi avvisati giammai di biasimare le Leggi imperiali, colle quali procuravasi di mettere argine all' ecclesiastica avarizia. La Legge di Valentiniano, che abbiamo accennuta poco avanti, è stata procurata da Papa Damaso medesimo, essa è stata dallo Imperadore indirizzata a lui, e de lui fu fatta promulgare in tutte le Chiese di Roma, perchè niuno potesse allegarne ignoranza. Santo Ambrogio, e San Girolamo lungi di dolersi degli Imperadori, che si fatte leggi dettavano, ne pigliavano motivo di lamentarsi dell' avarizia, e dall' ingordigia degli Ecclesiastici. „ Nobis etiam privatæ successionis emolumenta, dice „ il mentovato Santo Ambrogio, recentibus legibus „ denegantur, & nemo conqueritur. Non enim puta„ mus injuriam, quia dispendium non dolemus. „ (97) Ma

(97) S. Ambros. Libel. Rer. Relat. Symac.

Ma in termini più forti ancora s'esprime il suddetto San Girolamo, il quale così scrive a Nepoziano: „ Pu-
„ det dicere, Sacerdotes idolorum, Mimi, & Auri-
„ gæ, & Scorta hereditates capiunt, solis Clericis, ac
„ Monachis hac lege prohibetur, & non prohibetur a
„ persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec
„ de lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc
„ legem. Cauterium bonum est, sed quo mihi vul-
„ nus, ut indigeam cauterio? provida, securaque le-
„ gis cautio; & tamen nec sic refrænatur avaritia, per
„ fideicommissa Legibus illudimus &c. „ (98)

Ma non basta, che i Principi impediscano gli smoderati acquisti degli Ecclesiastici: egli è in oltre necessario, che i Sovrani sottopongano a tutte le gravezze dello Stato que' beni, che il Clero si regolare, che secolare ha già nel suo potere, e che non gli si possono più levare. Così richiede il bene dello Stato, così vuole la giustizia naturale, e così comanda il Vangelo. Noi abbiamo mostrato, e lo andremo mostrando ancora, che gli Ecclesiastici sono sudditi de' loro Sovrani al pari di ogni altro suddito dello Stato. Dunque come

tali

---

(98) S. Hyeron. Ep. 2. ad Nepot.

tali debbono essi contribuire. Gli Ecclesiastici vogliono godere tutti i privilegj, tutti i favori, tutti i vantaggi, che hanno gli altri sudditi, essi vogliono al pari degli altri essere protetti, e difesi, essi bramano, che a loro siccome agli altri con eguale rettitudine sia amministrata giustizia: Dunque anch' essi, così come gli altri, hanno da concorrere e sostenere que' pesi, per li quali si mantiene, e sta saldo lo Stato, dove cotesti vantaggi, e coteste protezioni si godono. Gli Ecclesiastici sono ricchi, e possono comodamente pagare tutte le contribuzioni necessarie, dove all' incontro i Laici sono poveri, ed hanno bisogno di ogni quattrino per alimentare le loro famiglie: Dunque che paghino i ricchi, e che concorrano a sollevare i poveri. Gli Ecclesiastici sono Stati obbligati da Cristo, e dagli Apostoli a pagare il tributo, ed a dare a Cesare quello, che è di Cesare: Dunque ubbidiscano una volta ai comandi di Dio, e del Vangelo. Uomini indegni, e crudeli, che Ministri di Dio, e della Chiesa vi chiamate, come vi dà il cuore di volere tutto da' Laici, e di non volere all' incontro meritare questa povera gente, che si spoglia nuda per amor vostro, neppure con un briciolino del vostro copioso pane? come vi ardite di voler fondere, ed appropriarvi la lana di quelle pecore, che vi

sono

ſono unicamente confidate per paſcolarle? come oſate di giuſtificare la voſtra inumanità col portarci l'eſempio de' Leviti dello antico teſtamento, e con lo addurci il comando dal Vangelo, che chi ſerve all' Altare, debba parimente dallo Altare riceverne il guiderdone? Dateci i voſtri beni, che noi vi pagheremo le decime, e vi eguaglieremo a' Leviti: rendeteci le noſtre ſoſtanze; che vi manteremo indenni da ogni contribuzione, reſtituiteci quello, che avete di ſoverchio, che vi laſceremo godere il reſto ſenza ſpeſa, e gravezza veruna. Non ci venite a narrare le voſtre frottole, che per Legge Divina voi, ed i voſtri beni dobbiate eſſere immuni da ogni contribuzione, e da ogni peſo dello Stato. Noi vi potremmo accordare queſta voſtra pretenſione riſpetto a que' beni, che vi ſono aſſolutamente neceſſarj per un voſtro convenevole mantenimento; riſpetto a que' beni, che non ci avete tolti co' voſtri inganni, e falſe dottrine, e riſpetto a que' beni, che vi fanno biſogno per poter travagliare nella vigna del Signore. Ma non v'ingegnate di darci poi anche ad intendere, che Iddio abbia voluto, che voi vi arricchiate a diſmiſura, e che poltroneggiate, e meniate una vita voluttuoſa, ſicura, e tranquilla a noſtre ſpeſe, e ſenza voſtra briga veruna. Le Immunità, che

avete,

avete, vi sono venute da' nostri Principi. Questi hanno cominciato dallo esimervi voi, ed i vostri beni dall' obbligo di esercitare i ministerj sordidi, ed al vostro Stato non convenevoli: essi vi hanno parimente esentati dalle contribuzioni estraordinarie. (99) Questi e non altri furono i principj delle vostre Immunità. Gli altri Imperadori secondo chè vi erano o favorevoli, o contrarj vi aumentarono poi, o vi scemarono questi Privilegj. Vi fu, chi vi liberò da ogni contribuzione per gli ponti, e per la riparazion edelle strade sottomettendovi tuttavolta agli ordinarj tributi. (100) All' incontro vi fu ancora, chi vi impose di pagare oltre le ordinarie gravezze anche le spese per le strade, li parti, e le fortificazioni. (101) Altri Principi esentarono da ogni contribuzione il maso del beneficio, cioè quella possessione, che doveva servire di fondazione del beneficio, e di sostentamento del paroco, del monistero, o di qualunque altro ministero, e dignità ecclesiastica,

(99) Vid. L. 40. C. Theodos. de Epis. & Cler. & ibi Gothofred. in not. & L. 5. C. de SS. Eccles.

(100) Vid. cit. L. 40. C. Theod. de Epis. & Cler.

(101) Vid. L. 7. C. de SS. Eccles.

ſtica, ma all' oppoſto vollero ſoggetti a tutte le ſorte di peſi, e di gravezze tanto eſtraordinarie, come ordinarie tutti gli altri beni, che non appartenevano al maſo, e che non ſervivano di fondazione. (102) Vi furono de' ſecoli, ne' quali ſiete ſtati obbligati di andare alla guerra, di condurre truppe, di ricevere, alloggiare, e mantenere i ſoldati de' voſtri Monarchi, di pagare il fodrum, di concorrere in un co' laici alle angarie, perangarie, ed a tutte le ſtraordinarie, ed ordinarie contribuzioni ſenza eſentarne neppure i beni della fondazione, oſſia il maſo ſuddetto. (103) In

ſomma

(102) Vid. c. 25. C. 23. Q. 8. & c. 1. X. de Cenſib. & ibi Gonzalez Tellez n. 4. Van Eſpen. Part. II. Jur. Eccleſ. T. 35. c. 1.

(103) Vid. Muratori Diſſert. de Antiquit. Med. aevi, il quale in varj luoghi, e con indubitati documenti la verità di queſta coſa dimoſtra. Per altro tutti i più aſſennati Cattolici confeſſano, che le Immunità ſono di origine umana, come tra gli altri puoſſi vedere Feliciano d'Oliva de Foro Eccl. p. 1. Q. 10. n. 6. ſeqq. Van Eſpen P. II. Jur. Eccl. tit. 35. c. 1. §. 1. ſeqq. Gletle in Anatom. Leg. Amortiz. & Immun. Eccl. Qu. 4. Fra Paolo Sarpi Dei Beneficj. Lettres: ne repugnate veſtro bono &c. a Londres 1750. Scritte per ordine del Re di Francia. Ved. ancora Le Ecrits pour, & contre les Immunités, dove queſta materia viene ampiamente diſcuſſa.

fomma ogni principe vi trattava come voleva, ora bene, ed ora male, ed a voi toccava in ogni cofa di ubbidire. Le cofe fi fono poi cangiate a poco a poco in voftro favore; la bontà di altri Principi vi ha dichiarati efenti da quefti pefi, da quefte fatiche, e da quefte contribuzioni: i voftri inganni, e le voftre falfe fentenze teologiche, e canoniche vi hanno procurato da' Principi la confermazione di cotefti Privilegj; le prepotenze, le ufurpazioni, e le protezioni de' Papi vi hanno muniti di bolle, e canoni eforbitanti, non che favorevoli, le collezioni de' Canoni, i gloffatori, gli Scrittori, i lettori, e maeftri delle fcuole vi hanno col confermare per via di fciocche, e capricciofe ragioni quefte nuove leggi, e pretenfioni affiftiti, e con quefti, ed altri modi fomiglianti vi è alla fine riufcito di far tenere per un articolo di fede la voftra favola delle Immunità. Ecco qui in breve l'origine, ed il progreffo delle voftre Immunità, le quali per effere di origine umana vi poffono effere del tutto ritolte, e per effere fommamente perniziofe alli Stati, ed a' popoli Criftiani vi debbono per obbligo di ragione, di giuftizia, e di equità effere fe non in tutto almeno in parte affolutamente levate.

Noi non abbiamo, che da dare una occhiata alle Leggi de' primi Imperadori e Re Criſtiani per poter con ſicurezza ſapere, come ſia andata queſta faccenda delle Immunità, e che origine abbiano avuto, e che progreſſi abbiano fatto. Coſtantino il grande cominciò dal concedere alle Chieſe il privilegio di non dover ſoggiacere a veruna gravezza, come ſi vede dalla Legge 1. Cod. Theod. de Annon. & Tribut. Queſta legge era in quel tempo non ſolamente ragionevole, ma in certo modo neceſſaria. Noi abbiamo veduto, che i beni delle Chieſe venivano allora impiegati ad alimentare il Clero, a ſoccorrere i poveri, ed a riparare, mantenere, ed ornare i templi di Dio. Sicchè egli era ben giuſto, che quelle facoltà, le quali a così neceſſarj uſi venivano impiegate, foſſero eſenti del peſo delle contribuzioni. Ma ſiccome preſto dopo la converſione di Coſtantino le Chieſe cominciarono ad acquiſtare de' beni ſtabili, e di grandi richezze: così dovettero allora dar principio a pagare i tributi ordinarj, e degli ſtraordinarj furono per iſpeziale privilegio dichiarate immuni. L. 15. & 40. C. Theod. de Epiſ. & Cler. In confermazione di ciò può ſervire, che quando Teodoſio il giovane concedette alla Chieſa di Teſſalonica il privilegio di non aver da concorrere nel Tributo, che

veniva

veniva impofto nell' Illirico, quello Imperadore efpreffamente aggiunfe, che ciò non aveffe da effere tratto in efempio: ma che le altre Chiefe tutte doveffero ciò non oftante feguitare a pagare il loro tributo, come fi Legge nelle L. 33. c. Theod. de Ann. & Trib. Quefte Coftituzioni durarono fino a' tempi di Valentiniano il giovane. E dell' obbligo di foggiacere a quefte gravezze non era neppure efente la medefima Chiefa Romana: benchè per altro i Romani Pontefici s'ingegnaffero a tutto potere di ottenere dagli Imperadori per la loro Chiefa e di più grandi, e di più fpeffi Privilegi delle altre Chiefe. Una prova incontraftabile n'è quefta: che Coftantino Pogonato efentò mediante un fuo particolare Editto del 681. la Chiefa di Roma dall' obbligo del pagare il Tributo fopra le poffeffioni, ch' effa aveva nella Sicilia, e nella Calabria. Dal che fi vede, che fino a quel tempo effa doveva concorrere al pari degli altri alle folite contribuzioni. Giuftiniano fucceffore di Coftantino fuddetto concedette il medefimo privilegio alla medefima Chiefa per rifpetto alle terre da quella poffedutenella Lucania, e nell' Abruzzo. Ma Leone Ifaurico rivocò all' incontro tutte quefte quefte liberalità de' fuoi anteceffori, e fi fece di bel nuovo pagare l'antico tributo.

Questo, che abbiamo detto fin qui, rigarda i beni delle Chiese. I beni degli Ecclesiastici furono compresi in altri differenti Editti. Imperocchè gli Imperadori vollero primieramente che il Clero non fosse tenuto di pagare quel tributo, che si chiamava Lustralem conlationem, la quale ogni cinque anni si esiggeva da quelli, che avevano qualche traffico. Ma questo Privilegio fu conceduto solamente a' quegli Eccesiastici, i quali erano dalla necessità costretti a dover fare qualche negorio pet poter onorevolmente campare: Laonde coloro, che negoziavano per l'amore del guadagno, e senza verun bisogno dovevano contribuire nè più nè meno come gli altri. Secondariamente fu esentato il Clero a Metationibus, a translationibus, & perangariis, che erano gravezze non punto convenevoli allo Stato Clericale. Ma all' incontro tutti gli Ecclsiastici furono costantemente obbligati a dover pagare i censi, e tributi fiscali; census fiscales, pensitationes fiscales. E tutto questo ricavasi manifestamente dalle L. 8. 10. 14. 15. 16. C. Theod. de Epis. & Cler. e dalla L. 3. C. de Epis. & Cler. Il Concilio celebrato a Rimini aveva estèso un Decreto de plenissima Clericorum, & Ecclesiarum Immunitate: ma come i Padri di quel Concilio portarono tal Decreto davanti allo Imperadore Costan-

zo

zo per ottenerne, come allora si costumava, la confermazione, il Principe rimase cotanto scandalezzato della ingordigia, e temerità di que' Padri, che lungi dal compiacergli del loro desiderio, egli rivocò una legge, che aveva poco prima fatta in favore del Clero, in vigor della quale esso lo aveva dichiarato esente dai Censi Fiscali, e dalla Collazione lustrale. L. 15. C. Theod. de Epis. & Cler., dove nel principio si legge: „ In Ariminense Synodo super Ecclesiarum, & Clericorum privilegiis tractatu habito, usque eo dispositio „ progressa est, ut juga, quæ videbantur ad Ecclesiam pertinere, a publica functione cessarent, cessante inquietudine. Quod nostra videtur dudum sanctio repulisse &c. „ Giacchè adunque dalla storia si rileva, che le Immunità Ecclesiastiche vengono da' Principi secolari: e che dal fatto apparisce, che queste Immunità sono ingiuste. ed irragionevoli, così ne siegue, che si debba assolutamente rivocarle.]

Ma giacchè siamo su questa materia, che sta cotanto a petto agli Ecclesiastici, e che è di tanta importanza per gli Stati, per li principi, e per gli privati, così non vogliamo abbandonarla prima di non avere tutte le ragioni, ed argomenti, su cui il Clero fonda la loro Immunità, interamente sventati. Noi abbiamo

così in generale e sommariamente mostrato finora, che coteste Immunità non sono altramenti di Giure Divino, ma che soltanto dalla bontà, e superstiziosa generosità di alcuni Principi derivano: e che però da' nostri Sovrani siccome sommamente dannose possono, e debbono essere del tutto rivocate. Noi vogliamo qui prima di tutto schierare gli argomenti avversarj, e ciò fatto rispondere ad ognuno di quelli, e confutargli colle nostre ragioni, ed annichilirli coll' evidenza della verità.

La massima parte de' Canonisti pretende, che le Immunità ecclesiastiche per rispetto a' beni posseduti dal Clero siano de Giure Divino: e questo intendono essi non solamente di que' beni, che appartengono alle Chiese, e che servono in parte per esse, ed in parte al mantenimento de' suoi Ministri: ma ben anche di quelli, che sono puramente beni patrimoniali di ogni ecclesiastica persona. Eccone le loro ragioni. La prima è fondata nel Salmo 104. dove è detto: „ Nolite „ tangere Christos meos, & in Prophetis meis nolite „ malignari. „ Sotto la quale parola „ Christos „ essi dicono non potersi intendere altri, che i Sacerdoti, il che dal detto Num. 3. viene confermato, deve Iddio dice: „ eruntque Levitæ mei. „ Oltre questi luoghi del vecchio testamento, con cui pretendono di provare,

re, che gli antichi facerdoti godevano per comando di Dio ogni Immunità, adducono essi anche il passo di San Mattio XVII. dove così parla Cristo a Pietro: „ Quid „ tibi videtur, Simon? Reges Terræ a quibus acci- „ piunt Tributum, vel Censum, a Filiis suis, an ab „ alienis? Et ille dicit ab alienis. Dixit illi Jesus: er- „ go liberi sunt filii. „

Gli Ecclesiastici veggono da per se stessi, che questi passi, ch' essi adducono del vecchio, e nuovo Testamento, sono troppo oscuri, e che provano poco in loro favore. Quindi si danno essi a confermare la loro sentenza, che le Immunità siano di Giure Divino, mediante l'autorità de' Canoni, e de' Decreti Pontificj. Ciò viene a chiare note dichiarato nel cap. 4. de Censib. in 6. nel cap. nonnulli de Immunit. in 6. nel cap. Nimis X. de Jurejur. nel Can. Si Imperator Dist. 69. e finalmente nel cap. 20. Sess. 25. de Reform. del Concilio di Trento.

Finalmente essi piantano ancora questo argomento, che da loro viene riguardato per infallibile, ed incontrastabile. Il Papa è il Vicario di Cristo, egli è il superiore di tutti i Principi della terra, egli è infallibile, egli è il supremo Legislatore, egli è alla fine l'unico interprete della Volontà di Dio. Ora diversi Pon-

tefici hanno per più leggi, e Bolle comandato, che le persone, ed i beni di ogni sorta degli Ecclesiastici debbano (104) essere immuni da ogni maniera di peso, di gravezza, e di contribuzione; essi hanno dichiarato; che questo (105) è comando Divino; essi hanno finalmente pronunziato, che niuna neppure lunghissima, ed immemorabile consuetudine, niuna prescrizione, e niun titolo al mondo possa derogare in parte veruna a coteste Immunità, talchè a' Principi Laici non deve neppure essere permesso di accettare le contribuzioni da quelle Ecclesiastiche persone, che di lor propria volontà senza esserne stati richiesti da nessuno offeriscono. (106) Dunque da tutto questo ne viene, che il

Clero

---

(104) Vid. cap. 4. X. de Immunit. cap. 7. d. t. cap. 3. Clericis Laicos in 6. de Immun. Conc. Later. sub Leone X. Sess. 10. Bull. Cœnæ exco. 17. & 18. Bulla Urbani VIII. de an. 1641 Cap. Quamquam in 6. de Censib. cap. 1. in 6. de Immunit.

(105) Cap. nimis X. de Jurejur. In can. si Imperator Dist. 69. cit. cap. quamquam in 6. de Cens. Concil. Trident. Sess. 25. c. 20. de Reform.

(106) Vid. Cit. Bull. Cœnæ: dove si scomunicano anche quelli, che a sponte dantibus, &

conce-

Clero non possa essere senza offendere le Leggi di Dio, e del suo Vicario in terra delle sue Immunità spogliato. Essi confermano questa proposizione con un' altra del medesimo calibro: poichè dicono, che lo Stato della Chiesa è uno Stato interamente separato dallo Stato Civile, che le persone, e le cose Ecclesiastiche hanno i proprj giudici, i proprj superiori, ed il proprio Sovrano, siccome hanno i proprj Principi anche le persone, e le cose de' Laici: e che per conseguenza i Principi secolari non si possono lecitamente mischiare delle cose ecclesiastiche, ne hanno verun Diritto di cangiare, od abolire quello, che da' Pontefici, o da Concilj intorno alle persone, a' beni, ed alle altre faccende del Clero, e delle Chiese è Stato per lo addietro, o in avvenire verrà mai stabilito. Ecco qui il nervo delle loro ragioni: ecco tutto quello, che essi hanno mai

 potuto

---

concedentibus recipiunt: nec non qui per se, vel alium, seu alios directe, vel indirecte prædicta facere, exequi, vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium, vel favorem, aut votum seu suffragium, palam, vel occulte præstare non verentur, cujuscunque sint præminentiæ, dignitatis, ordinis, conditionis, aut Status, etiamsi imperiali, aut regali præfulgeant dignitate,

potuto addurre in loro favore: ecco tutto quello, su cui si fonda tutta la macchina delle Ecclesiastiche Immunità.

Ogni Leggitore imparziale, che non abbia già il cervello occupato da pregiudizj, e che non abbia in questa materia fatto finora studio veruno, dovrà confessare, che troppo vane, troppo stiracchiate, e troppo frivole sono coteste ragioni, che per se arrecano gli Ecclesiastici. Egli penserà fra di se medesimo, che i passi della Scrittura sono troppo scuri, che nulla concludono, e che non fanno al caso. Egli sarà d'avviso, che alle Decisioni Pontificie non convenga in questo punto prestare nè fede, nè ubbidienza veruna, perchè vengono da Cicerone, che parla pro Domo sua, e perchè sono dettami della parte interessata. Egli passerà finalmente a guidicare, che coteste Immunità debbano essere pure, e prette invenzioni, capricci, ed arzigogoli degli Ecclesiastici, perchè costoro non sanno confermarle con migliori argomenti, e con prove più forti.

Così deve ragionare anche colui, che di tale materia niente abbia letto, nè udito giammai. Ma chiunque possiede in questo proposito una vera, e non falsa, e fanatica dottrina, deve rimanere forte scandalezzato

lezzato del pessimo uso, che fanno gli Ecclesiastici de' testi della Sacra Scrittura, de' cattivi principj, ch' essi piantano, e del torto che fanno alla Ragione, ed al Diritto naturale.

Quando nel Salmo 104. viene detto: „ nolite tangere Christos meos &c, „ ciò vuole significare, che uom abbia da astenersi dall offendere quelle persone, che ne' tempi dello antico testamento venivano a Dio consagrate, ed unte. Questi erano i Re, ed i Sacerdoti, (107) e queste persone venivano però riguardate come Sante, ed inviolabili. (108). Ciò posto, quando noi volessimo ancora ammettere per vera la falsa comparazione, che si fa del Clero del nuovo Testamento col Sacerdozio del vecchio, altro tuttavolta non ne seguirebbe, se non che Iddio abbia comandato, che ogni uomo debbasi guardare dal violare, ed offendere i Sacerdoti. Ma egli rimane da provare, che il chiedere

(107) Exod. XXX: 23. seqq. Exod. XL: 9. seqq. Num. VII: 1. Levit. VIII: 10. 11. Exod. XXIX: 7. Levit VIII: 12. Psalm. XLV: 8. 1. Sam. X: 1. XVI: 14. 1: Reg. I: 39. 2. Reg. IX: 6. 9.

(108) 2. Samuel. I: 14. & l. c. supra.

dere da essi quelle contribuzioni, alle' quali ogni suddito è obbligato, vale a dire che il pretendere da essi una cosa giusta, e doverosa, sia un offendergli, un violarli. Egli è vero, che Iddio disse che i Leviti sono suoi proprj: ma questo altro non importa, se non che i Leviti in riguardo del loro Ministero dovessero essere consacrati a Dio. Ciò però non ostante nelle cose, che non appartenevano al servigio di Diò, cioè in quelle, che il bene temporale rigguardano, i Leviti erano per Divino Comando, alle Giurisdizione temporale de' Priucipi interamente sottoposti per modo, che i Sovrani non solamente erano i loro Legislatori, ma sippure i loro giudici, e che pronunziavano della loro vita, e morte, come per più luoghi dell' antico Testamento ed evidenza e manifesto. (109) Ma egli è da notarsi inoltre, che non sussiste la comparazione del nostro Clero cogli antichi Sacerdoti, e che questa è una invenzione de' secoli corrotti della Chiesa, come abbiamo sul principio di questo nostro ragionamento mostrato. Al che s'aggiugne, che queste, di cui si è fatto

to

(109) 1. Reg. 10. Jos. 3. & 6. 3. Reg. 1: 3. Reg. I: 26. 2. Paralip. XIX: 8.

to menzione, erano Leggi politiche, e cerimoniali che rigguardavano il governo, i coſtumi, ed i riti degli Ebrei, le quali Leggi poi mediante il Vangelo reſtarono abolite. Sicchè in queſto propoſito niente affatto potrebbero giovare i teſti dell' antico teſtamento, quando anche de' più chiari ſe ne poteſſero allegare in favore delle Immunità, il che tuttavia non potraſſi fare giammai.

Siccome dal Teſtamento vecchio niuna prova puoſſi ricavare in favore delle preteſe Immunità, così non haccene veruna neppure nel nuovo. I Canoniſti fanno gran fondamento ſul ſopracitato teſto di San Mattio XVII. Dove dice, che i figlj dei Re ſono immuni da ogni obbligo di pagare tributo, e che però anch' egli ne dovrebbe di ragione andare eſente: ma che ciò non oſtante per non iſcandalezzare altrui, egli voleva pagare il tributo richieſtogli. Io non ſo vedere, come da queſto paſſo alcun fondamento per la ſua ingiuſta, e falſa dottrina poſſa ricavare il Clero? Gesù Criſto vuol dire qui, che ſiccome i Re della terra non eſigono il tributo da' proprj figli, ma ſolamente da' loro ſudditi; così molto meno da lui lo dovrebbero eſſi poter raſcuotere, eſſendo egli figlio del Re di tutti i Re. Ma avendo egli deſtinato di volerſi per allora tenere ancora

ra celato, egli volle pagare il tributo ad effetto di non non iſcandalezzare il mondo, come ſarebbe per neceſſità ſeguito, ſe aveſſe allora paleſata la ſua condizione, o ſe ſenza farla paleſe aveſſe voluto far valere la ſua ragione nel non pagare il tributo. Queſta è l'unica ſpiegazione da darſi al teſto ſuddetto. E non mi ſa capire nell' animo, come coſtoro facciano a torcerlo in loro favore, ed a farne tanto chiaſſo in vantaggio delle loro immunità. Sono eglino forſe figlivoli di Re, o ſono eglino per avventura figlivoli di Dio? Da chi, e come, e quando hanno eglino acquiſtata coteſta Patente? Si vogliono eſſi comparare a Geſù Criſto, vogliono eſſi applicare per ſe quello ch' egli ha detto di lui, e di lui ſolo? Perchè non ſeguitano eſſi il ſuo eſempio? perchè non pagano il tributo anzi che di ſcandalezzare il mondo colla loro iniqua reſiſtenza? perchè non fanno quello, che ha praticato egli, anzi che di offendere la giuſtizia del mondo colle loro ingiuſte pretenſioni, e la volontà del Divino Maeſtro colle loro falſe interpretazioni delle ſue Sacroſante parole? Il Divino Salvatore ha pur loro eſpreſſamente comandato, ch' eſſi imitino il ſuo eſempio col fare quello, ch' egli ha fatto egli medeſimo. Exemplum dedi vobis, dic' egli Joan. XIII. ut quemadmodum

ego

ego feci vobis, ita & vos faciatis. Quando Gesù Cristo non parlava di se stesso, ma degli Apostoli, e degli altri fedeli, egli comandò loro espressamente, che dovessero pagare il tributo a Cesare: Matt. XX: 22. Or sono eglino per aventura di migliore condizione, e più privilegiati, o più poveri, o più cari a Dio, che non erano gli Appostoli stessi? Santo Ambrogio, che pur è un sì gran sostenitore de' Diritti della Chiesa, impugna apertamente, ed acremente questa falsa dottrina delle Immunità dicendo „ Chi siete voi, e come siete voi da tanto, che presumiate di non dover pagare il Tributo alle Potenze subblimi, quando lo stesso Figliuolo di Dio lo ha loro voluto pagare? (110)

Quando i i Papi non avevano ancora inventato, e fabbricato questo nuovo Sistema, che hanno adesso, e quando la loro Politica non era ancora giunta a tanto, che volessero essere i Signori ed i Monarchi Universali della

(110) Can. 28 CXI. q. 1. Magnum quidem est, & spirituale, & documentum, quo Christiani viri sublimimioribus Potestatibus docentur debere esse subjecti, ne quis putet potestatem terreni Regis esse solvendam. Si enim censum Dei Filius solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum.

della Chiesa, essi non solamente confessavano; ma insegnavano ancora, e sostenevano, che la Chiesa fosse obbligata a pagare il tributo. Papa Urbano si servì del medesimo testo, di cui ora il Clero si vale per sostenere le loro Immunità, ad effetto di provare, che la Chiesa non ha in questo punto Immunità veruna. (111) Quale interpretazione sarà dunque da preferirsi adesso, quella di Santo Ambrogio, e dello stesso Papa Urbano, oppur quella del nostro Clero d'oggigiorno? Non dovremmo noi confessare piuttosto, che le Immunità sono una mera politica, ed interessata invenzione de' Papi, e degli Ecclesiastici de' secoli posteriori, giacchè veggiamo, che i Papi, e gli Ecclesiastici de' tempi anteriori con tanto impegno le negavano, ed impugnavano?

Non importa, che i Concilj, ed i Pontefici abbiano dichiarato, che queste Immunità competiscano al Clero, ed alle Chiese de Jure Divino. Noi abbiamo mostrato ad evidenza il contrario. Sicchè i Decreti de' Concilj,

(111) Tributum in ore piscis piscante Petro inventum est, quia de exterioribus suis, quæ palam cunctis apparent, Ecclesia tributum reddit. Can. 22. c. XXIII. q. 8.

cilj, e de' Papi hanno da cedere il luogo alla verità. Inoltre il primo Concilio, che abbia insegnata questa dottrina, si fu quel lateranese, che fu celebrato sotto Innocenzo terzo. Ora in questi tempi si era già sparsa, e da per tutto accolta la Collezione de' Canoni composta da Isidoro Mercatore, in cui una infinità di falsi testi in favore de' Pontefici, e del Clero furono da quello impostore inseriti, come poi per comune consenso di tutti i Dotti Cattolici fu rilevato, e riconosciuto, del che più ampiamente ragioneremo in altro luogo di questo nostro Discorso. Il dotto Gesuita Papebrochio (112) dice di questa Collezione di Isidoro, che con essa è Stato tratto in errore tutto il mondo, che lo stesso Papa Niccolò primo ne fu (il che non sarà Stato contro sua voglia) gabbato, e che ne furono parimente ingannati tutti i suoi successori, come ancora i Concilj non solo particolari, ma sippure i generali. „ Multas scilicet epistolas, Pontificum falso inscriptas nominibus, diu illusisse credulitati Christiani orbis, ipsisque ecclesiastici juris Compilatoribus, quia etiam Nicolao I. ejusque deinceps Succes-

 „ sori-

(112) In Propylæo pag. 4. n. 15.

„ soribus, nec non Conciliis tam generalibus, quam
„ particularibus. „ Non è adunque maraviglia, che
essendo allora tutto il mondo in errore per lo inganno,
e la malizia di cotesto Isidoro, si sia cominciato
à dichiarare da' Padri de' Concilj, che le Immunità
siano de Jure Divino. I Canoni dell' Impostore lo insegnavano,
i Papi, ed il Clero lo desideravano, gli
uomini secondo la semplicità, e la barbarie di que'
tempi lo credevano già per gli canoni di Isidoro, sicchè
egli era ben naturale, che si dovesse cogliere la
prima occasione di poter confermare questa novella dottrina
col Decreto di un generale Concilio. Ma abbiamo
per questo da lasciarsi tirare in errore? abbiamo
noi da bendarci gli occhi davanti lo splendore della verità?
abbiamo noi da prestar fede a' Concilj anche in
quelle cose, che non riguardano il Dogma, e nelle
quali non hanno secondo il sentimento di tutti i savj
cattolici ragione veruna di pretendere di essere da noi
riputati infallibili?

Così non giova neppure agli Ecclesiastici il dire,
ch' essi fanno uno Stato separato, ch' essi, ed i loro
beni appartengono ad un altro Sovrano, e che i loro
superiori sono differenti da quelli de' secolari. Questa
è una falsità manifesta, ella è una ingiusta invenzione
de'

de' secoli posteriori, ella è una cabala Ecclesiastica, ella è una impostura contraria alla Volontà di Dio, ed a' precetti del Vangelo, ella è finalmente una evidente usurpazione de' Diritti de' Principi. Tutto questo nostro Ragionamento prova manifestamente la verità di quanto diciamo. Sicchè altro non diremo noi su questo punto, se non che egli è certo, ed incontrastabile, e chiaro come la bella luce del sole, che gli Ecclesiastici, ed i loro beni di ogni sorta sono soggetti a' Principi: e che però essi debbono assoggettarsi a' comandi de' loro Sovrani, ed al pari degli altri sudditi debbono in un con essi sopportare i pesi, e le gravezze Comuni. Quindi se i Papi, ed i Concilj gli hanno esentati da tale obbligo, questa esenzione non sussiste, primieramente perchè è contraria agli espressi comandi di Dio, secondariamente perchè questi Decreti Ecclesiastici, che riguardano le cose temporali, non hanno forza veruna, se non che in quanto a' Principi secolari piace di confermarli. Quindi venendo a' Sovrani la voglia di riscuotere dalle persone, ed a' beni degli Ecclesiastici il tributo, essi sono tenuti senza veruna opposizione di pagarlo, nonostanti i Decreti de' Papi, e de' Concilj, che non sussistono siccome fatti intorno e cose, che non sono della loro giurisdizione, e non-

ostanti le scomuniche a que' Decreti annesse, perchè queste per essere accessorj di cose nulle, sono nulle, e di niun valore anch' esse.

Avanti, che venisse alla luce quella indegna impostura di Isidoro Peccatore, egli era certo, che la Chiesa, e gli Ecclesiastici si tenevano obbligati di pagare sì per le loro persone, come per gli loro beni il tributo a' Sovrani, quando a questi non piacesse di esentarneli mediante qualche particolare privilegio, come cogli esempj, co' testi de' Santi Padri, e de' Papi medesimi, e colle leggi degli Imperadori, e Re Cristiani abbiamo fatto finora vedere. Ed egli fu solamente dopo che da cotesto Impostore furono mandate al mondo quelle false Decretali, che si è principiato ad insegnare, che le Immunità siano di Giure Divino; dunque essendosi scoperta la falsa origine di questa Dottrina, è necessario di ritornare al Diritto, e sentimento di prima. La falsa Dottrina è Stata abbracciata, e carezzata da' Papi, consermata da' Concilj, insegnata da' Maestri, approvata da' Principi, copiata, e trascritta da tutti i seguenti compilatori de' Canoni, e particolarmente dal famoso Monaco Graziano, che compose il celebre Decretum Gratiani; (113) ma tutto ciò segui

(113) Papa Niccolò I. sostenne inverso il Clero Gallicano

seguì per errore: e l'errore non partorisce Diritto. Dunque tutte queste Immunità, che sono parti della falsità, possono essere giustamente rivocate: e perchè esse sono pregiudizievoli alli Stati, ed a' sudditi secolari, debbono ancora venire per obbligo di coscienza levate: perchè i Privilegj de' Principi non hanno forza veruna ogniqualvolta si tirano dietro la ruina di un terzo, non che di tutti i sudditi, e di tutto lo Stato; il che e per il Diritto naturale, e per le leggi civili, e per le costituzioni ecclesiastiche stesse è manifesto, e certo.

Noi abbiamo spiegato finqui cosa sia la Chiesa, che Diritti essa abbia, che autorità abbiano sopra di quella

 i Prin-

licano, il quale non voleva ricevere per veri questi Canoni d'Isidoro, che il negar fede a questi è tanto come il voler dubitare della verità della Sacra Scritura. Can. Romanorum Dist. XIX. Nel Decreto del Graziano vi sono ancora al giorno d'oggi molti falsi Canoni in riguardo delle Immunità, che sono Stati trascritti dalla Collezione di Isidoro: tali sono il Can. 1. C. XI. Q. 1. Can. 3. Can. 10. Can. 14. ibi. Can. 15. C. XII. Q. 1. Can. 35. C. XI. Q. 1. Can. 5. & Can. 45. ibi. Al tempo dei Concilj di Costanza, di Basilea, e di Trento la impostura d'Isidoro non era ancora nota: quindi le sue false Decretali sedusfero ancora i Padri di que' Concilj.

i Principi, e come sia stato intorno a questi punti ne' primi secoli de' Cristiani praticato. Noi passeremo adunque adesso a dimostrare, come a poco a poco siasi cangiata ogni cosa, come i fedeli abbiano perduto i loro Diritti, come il Clero siasi arrogato un impero nella Chiesa, come i Vescovi abbiano cominciato a dominare; come i Romani Pontefici siano divenuti Monarchi, come il Clero abbia ammassato infinite richezze, come egli si sia usurpata una propria giurisdizione, com' esso si sia sottratto dalla ubbidienza, e soggezione de' Principi Secolari, come questi abbiano perdute le loro ragioni sopra la Chiesa, e come finalmente siasi formato uno Stato separato, ed independente in mezzo ad un altro Stato. Noi non ci mettiamo a ragionare di queste cose per alcuna voglia di dir male del Clero, o de' Principi de' Sacerdoti, ma unicamente per far vedere, che que' cambiamenti, che sono seguiti ne' tempi più rimoti dagli Appostoli, sono del tutto opposti allo spirito, ed a' principj della primitiva Chiesa, che sono invenzioni dell' ambizione, dell' avarizia, e parti dell' ignoranza, e della barbarie, che da ogni buon cristiano debbono venire abborriti, e mostrati a dito, perchè ognuno se ne guardi, e perchè i fedeli alla fine dopo veduti questi vituperj, e dopo scacciati

lungi

lungi da se i pregiudizj, e le favolacce indegne unanimamente cospirino a voler far rifiorire gli antichi costumi, le antiche dottrine, e le antiche ragioni della Chiesa.

I cambiamenti furono introdotti nella Chiesa, come ciascuno può figurarsi, a poco a poco. Da principio cominciò il Clero a levare alla società de' fedeli il Diritto di dare il suo parere nelle cose di qualche momento, e che per lo addietro di comune consenso si solevano terminare. Essendosi in ogni Chiesa particolare col tratto del tempo grandemente aumentato il numero de' fedeli, il Clero cominciò a dire, che il voler trattare tutte le faccende ecclesiastiche con l'intervento di tutto il popolo partorirebbe confusione, e controversie per la gran copia de' pareri da doversi raccorre, e per la grande varietà delle opinioni. Quindi si lasciò in parecchie Chiese persuadere il Popolo a voler mandare in suo luogo de' suoi deputati, ogni qualvolta qualche cosa d'importanza si dovesse trattare nella Chiesa. Essendo pochi questi Delegati del Popolo riusciva molto agevole al Clero di piegare i loro sentimenti a quello, ch' esso desiderava, e di fargli fare in ogni cosa a modo suo. In quelle Chiese, dove quello costume di spedire deputati dalla parte de' laici non si

era potuto introdurre, nascendo qualche accidente, per cui occorresse di convocare la Plebe, il Vescovo ponevasi avanti ogni cosa a deliberare insieme co' suoi Preti intorno al partito, che si aveva da pigliare in quella bisogna: e ciò stabilito chiamavasi il popolo, al quale si proponeva la faccenda in quella maniera, che si era prima fra di loro concordato, e dimostravasi cosa fosse bene di fare, talchè il popolo, che non ne aveva altra cognizione, che quella che gli veniva data in quel momento, e che non aveva tempo da pensarvi sopra, mosso ancora dalla venerazione, che portava al suo Clero, e spezialmente al proprio Vescovo, riducevasi ad approvare ciecamente tutto quello, che gli veniva proposto, e faceva suo il piacere del Clero.

La Plebe, ed i Laici vennero a perdere molto più ancora i loro Diritti, quando si principiò ad introdurre l'uso de' Concilj. Ne' primi tempi, e particolarmente negli Apostolici non si costumava di celebrare de' Concilj, a' quali intervenissero i Deputati di parecchie Chiese. Ogni Chiesa particolare celebrava i suoi Concilj da per se, come abbiamo più addietro fatto vedere. Ma essendosi poi giudicato più a proposito per conservare l'unità, l'amicizia, e la pace, e concordia comune di prendere sopra gli affari comuni

delle

delle deliberazioni comuni, e di fare per lo regolamento delle Chiese delle ordinazioni comuni, fu necessario, che ogni Chiesa dovesse spedire a quel luogo, dove veniva celebrato il Concilio, de' suoi delegati, i quali in nome della loro Chiesa insieme co' deputati delle altre Chiese intorno le cose occorrenti trattassero, e quelle risoluzioni, che colà si erano prese, con essoloro riportassero. Questi Delegati erano ordinariamente Vescovi, e Preti: e questi Concilj divennero col tempo assai frequenti. Laonde venendo quasi ogni cosa di qualche momento regolata, e determinata ne' Concilj, ed essendo questi composti dal Clero, ne nacque, che i Laici vennero di mano in mano esclusi dalle faccende ecclesiastiche, e che i Vescovi, ed il Clero, ed i Concilj tirassero ogni cosa a se di modo che al popolo niun altro Diritto fosse ancora lasciato che quello di intervenire all' elezione de' Preti, e de' Vescovi, del quale goderono bensì per il corso di alcuni secoli, ma alla fine ne furono parimente privati parte da' Vescovi, e Metropolitani, parte da' Romani Pontefici, parte da' Concilj, e dalle nuove leggi ecclesiastiche, e parte ancora da' Principi secolari.

L'aspetto, ed il regolamento della Chiesa cangiossi molto più ancora, quando Costantino il grande deposta

 l'idolatria

l'idolatria convertissi alla fede cattolica, e che questa fu parimente da' suoi successori nell' Impero abbracciata, e protetta. D'allora in quà nacque la distinzione tra lo Stato interno, e lo esterno della Chiesa. Costantino, ed i suoi Successori si dichiararono di voler aver cura dello Stato esterno della Chiesa, e di regolarlo, ed ordinarlo colle loro leggi, come loro paresse. All' incontro lo Stato interno protestarono di volerlo abbandonare a' Vescovi, ed a' Concilj, lasciando che questi ne disponessero, come giudicassero tornare più in acconcio della Religione. Quindi si formò un doppio Gius ecclesiastico, cioè l'uno, che riguarda lo Stato interno, e l'altro, che s'aspetta allo Stato esterno. Sotto lo Stato esterno vennero comprese le persone degli Ecclesiastici, i loro beni, le facoltà delle Chiese, i Concilj, e le altre radunanze ecclesiastiche di ogni sorta, e finalmente tutte quelle cose, che non riguardano direttamente la Fede, ed il Dogma. Per l'opposto allo Stato interno appartenevano le controversie sopra punti di Religione, le decisioni di quelle, le composizioni de' Simboli della Dottrina Cristiana, il regolamento del culto Divino, e generalmente tutto quello, che alla Religione propriamente s'aspetta. Gl' Imperadori adunque si riservarono di voler dettare le

leggi,

leggi, che occorressero rispetto al Clero, a' beni ecclesiastici, alla celebrazione de' Concilj, ed a quelle altre cose, che appartengono allo Stato esterno. Per lo contrario essi vollero, che le cose della Religione venissero regolate da' Vescovi, e da' Concilj. Quindi nacquero diverse mutazioni nella Chiesa. Imperocchè primieramente i fedeli perdettero per questa cagione ogni Diritto di dare i loro voti nelle cose, che al governo delle Chiese, od alla religione appartenevano. Secondariamente l'autorità de' Vescovi, e de' Concilj fu grandemente accresciuta, perchè in essi furono trasferite parecchie di quelle ragioni, che prima erano proprie di tutto il corpo de' fedeli: Finalmente i Principi essendosi messi a pubblicare di molte Leggi Ecclesiastiche rispetto allo Stato esterno si venne a formare un Diritto ecclesiastico, di cui prima non si aveva cognizione veruna: perchè gl' Imperadori pagani dispregiando il nuovo culto di Cristo, e perseguitando le società de' Cristiani, non si erano curati di regolare, e stabilire la nuova religione con alcuna delle loro leggi.

Essendo pertanto per gli accennati modi stata trasportata ne' Concilj, e ne' Vescovi tutta l'aurorità della Chiesa rispetto al regolamento delle cose aspettanti alla Religione diedesi principio a formare de' Canoni,

essia

offia delle ecclefiaftiche ordinazioni per lo governo de' fedeli. Cotefti Canoni de' Concilj furono poi raccolti, e ridotti in certi volumi appellati Collezioni de' Canoni. E ficcome in ogni fecolo fi tenevano di frequenti Concilj, e che l'autorità de' Principi de' Sacerdoti, e particolarmente de' Romani Pontefici, andava fempre molto maggiormente crefcendo, e che i Privilegj, e le Prerogative di generalmente tutto il Clero fempre più fi aumentavano, e per l'oppofto le ragioni del popolo fcemavano, ed a nulla fi riducevano, e finalmente i Papi ogni cofa a fe, fpogliandone i Vefcovi, ed i Concilj attirararono, ed una Monarchia univerfale fi formarono, ed a fe foli l'autorità di dettare Leggi ecclefiaftiche, e di comandare a tutta la Chiefa colle loro Bolle, e Lettere Decretali s'arrogarono, così furono di tratto in tratto compofte nuove Collezioni di Canoni, e nuove raccolte di Leggi, e lettere Pontificie, per mezzo delle quali fempre nuovi regolamenti, fempre nuovi Diritti ecclefiaftici, fempre nuove Invenzioni, fempre nuove ufurpazioni del Clero, e fempre nuovi pregiudizj per il popolo, e per li Sovrani della terra vennero recati alla luce del mondo.

I Canoni, de quali fi è cominciato a fare delle Raccolte, fono del quarto fecolo, e però fono parti di

que'

que' tempi, ne' quali si era già introdotta la corruzione, e guastata la disciplina della Chiesa. Laonde que' Canoni, che vanno attorno sotto il titolo di Canones Apostolorum, non sono altramenti degli Appostoli, checchè altri ne pensi, ma sono solamente de' regolamenti, che ne' Concilj anteriori a quello di Nicea furono stabiliti, come molto evidentemente è stato dagli eruditi dimostrato. (1) Al che serve di conferma, che Papa Gelasio ha espressamente dichiarato (2) che cotesti Canoni, i quali vengono spacciati per Apostolici, sono del tutto apocrifi. Lo stesso è da dirsi delle Costituzioni Apostoliche, laquale raccolta con manifesta falsità per procacciare ad essa del rispetto fu attribuita al Santo Papa Clemente primo, laddove certa cosa è, che questa è un' opera del secolo terzo, e che poi di tempo in tempo vi è stata fatta da altri qualche nuova giunta. (3)

Egli

(1) Veg. il Bevereg. Cod. Canon. Eccles. Primit. Vindicat. del medesimo sentimento sono ancora l'Albaspineo il Dupin. il Mastricht, il Dovjat, il Giannon. ed altri.

(2) C. Sancta Romana. Distinct. 15.

(3) Vid. Baron. Annal. ad ann. 32. §. 17. Bellarmi. de Script. Eccl. in Clement. Perron. in Replic. ad Reg. Brittan. c. 24.

Egli è vero, che le Chiese avevano costumato di radunarsi, e di celebrare comunemente de' Concilj già verso la fine del secondo secolo, come puossi argomentare da un passo di Tertulliano, che è il primo, che abbia fatto menzione di Concilj tenuti da più Chiese congregate insieme. Ma i Canòni di tali Concilj sono smarriti. Laonde gl' impostori per riparare questa perdita si sono. ingegnati ognuno a suo capriccio d'inventarne de' falsi. Così falsi sono quegli atti, che furono attribuiti al Concilio di Senuessa, dove dell' Apostasia di Papa Marcellino si tratta, ed un decreto vi è inserito, con cui viene stabilito, „ che la prima Sede non possa essere giudicata da nissuno. „ (4) False sono ancora tutte le Lettere Decretali, che da quello scellerato impostore d'Isidoro Peccatore, di cui discorreremo più a basso, furono attribuite a' Papi de' primi secoli, che vissero avanti Siricio, il quale morì nel 398. Essendo certo, che trattene due lettere di Papa Clemente scritte da lui a que' di Corinto, le quali anzi ascetiche, che Decretali sono, niun' altra Epistola di

alcun

(4) Vid. Baron. ad ann. 302. Pagi ad an. 304. n. 12. S. Augustin. contra Petitian. c. 16.

alcun Papa avanti Siricio si sia conservata. (5) La prima Collezione adunque di veri, e non finti canoni, che si facesse nella Chiesa, si fu quella, di cui vuolsi autore un certo Stefano Vescovo di Efeso, e che fu pubblicata verso la fine del secolo quarto. Questa Raccolta non comprendeva dapprima che censessantacinque canoni cavati da due Concilj generali, l'uno di Nicea, che fu il primo ecumenico Cancilio, e l'altro di Costantinopoli, che fu il secondo, e da cinque altri Concilj provinciali. Questa Collezione fu approvata dal Concilio generale di Calcedonia: e tradotta poi dal Greco in Latino per uso delle Chiese d'Occidente, dove per lungo tempo fu di grande autorità. A questa Raccolta furono poco dopo fatte delle giunte, e fra altri canoni vi furono aggiunti ancora i falsi canoni degli Apostoli. Di questa Raccolta si sono poi servite tanto le Chiese d'Oriente, che quelle d'Occidente, e fino al tempo dello Imperadore Valentiniano terzo non sono Stati nella Chiesa Cattolica conosciuti altri

(5) Dopo il Blondello, il Salmasio, il Cusa, Baronio, Pietro de Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, mostrollo ancora il Thomasin. de Vet. & Nov. Eccl. Discipl. p. 2, l. 1. cap. 9. n. 10.

altri Canoni, nè altri Regolamenti, che questi, che nella mentovata collezione si trovavano compresi.

Chiunque trasgrediva in qualche punto d'importanza cotesti stabilimenti, ed ostinavasi a non volerli osservare veniva scomunicato. E questa era tutta la pena, che allora si potesse dettare ai disubbidienti, perchè nè la Chiesa, nè i Vescovi non avevano ancora trovato il modo di arrogarsi della giurisdizione, di avere de' Tribunali, e di poter con pene civili punire i peccatori: poichè in que' secoli più vicini all' origine della fede, ed alla pubblicazione del Vangelo troppo bene si sapeva, che cotali cose erano direttamente opposte alla dottrina di Cristo, e de' suoi appostoli. Di quà avvenne, che i Vescovi, ed i padri congregati in un Concilio premendo loro, che gli stabilimenti ordinati da essi venissero da' fedeli messi in esecuzione, costumavano di supplicare quello Imperadore, per ordine del quale si fosse celebrato il Concilio, ch' egli volesse con sua imperiale autorità confermargli, e comandare, che ogni fedele sì ecclesiastico, come secolare fosse obbligato di prestare ubbidienza alle loro ordinazioni. Così fecero al riferire di Eusebio i Padri del Concilio di Nicea, i quali pregarono Costantino il grande, che volesse confermare i loro Decreti,

nel che da lui furono compiaciuti. (6) Presso lo Storico Socrate (7) vedesi la lettera scritta dal Concilio di Costantinopoli all' Imperadore Teodosio il grande, con cui que' Padri il suplicavano, perchè egli volesse confermare i loro regolamenti. La Lettera, che scrissero gl' Imperadori al Concilio di Efeso, contiene questa dichiarazione „ oportet enim omnia juxta Dei bene„ placitum, contentione seclusa, veritatisque studio „ adhibito discuti, ac tum demum a nostra pietate confirmationem obtinere. „ (8) L'Imperadore Marciano promulgò uno Editto per confermare tutto quello, che dal Concilio di Calcedonia era stato stabilito. (9) Finalmente il Codice Teodosiano, e quello di Giustiniano, e la Raccolta di Giovanni Scolastico, ed il Nomocanone di Fozio, da' quali vedesi, che i Padri di ogni Concilio porgevano a' Monarchi le loro supliche per implorarne la confermazione; ci mostrano ad evi-

(6) Eusebius in vita Constant. Lib. 3. cap. 18.

(7) Socrates Histor. Eccles. Lib. 5. cap. 8.

(8) Vid. Act. VI Apud. Harduin. Tom 1. Concil. p. 1539.

(9) Vid. Justel. in Præf. ad Cod. Eccles. Afric.

denza, che i Decreti de' Concili non avevano forza di obbligare, ſe non dopo che erano ſtati da' Sovrani approvati, e confermati.

Avendo oſſervato i Veſcovi, ed i Romani Pontefici, che col celebrare di frequenti Concilj eſſi giugnevano ſempre ad acquiſtare maggiore autorità, poichè per queſto mezzo il Clero più minuto, ed il popolo reſtava interamente eſcluſo dalle deliberazioni eccleſiaſtiche, e potevano inoltre darſi a fare tutti que' regolamenti, che loro piaceſſero, eſſendo loro agevole di ottenere dagli Imperadori con luſinghe, e con altre arti la confermazione, così ſi avviſarono que' del quinto, e del ſeſto Secolo di cogliere tutte le occaſioni favorevoli per poter tenere de' Concilj, e d'indurre i loro Sovrani a volergli convocare. Quindi frequentiſſimi furono i Concilj del ſeſto ſecolo. E ſiccome i Veſcovi, e principalmente i Pontefici Romani mettevano ogni ſtudio nel dilatare la loro potenza, e che l'antica eccleſiaſtica Diſciplina per lo traſcorrere de' tempi andavaſi dimenticando, e la ignoranza all' incontro veniva a diffonderſi per tutti gli ordini di perſone, così cominciarono i Veſcovi in queſto Secolo a trattare ne' loro Concilj di coſe, che per niun modo alla loro coginizione appartenevano, e che per lo addietro ſempre dalle ſole

Leggi

Leggi degl' Imperadori erano ſtate regolate. Così per cagione di eſempio diedeſi principio a fiſſare i gradi di parentela, frà quali doveſſe eſſere proibito, o permeſſo a' fedeli il matrimonio. L'Imperadore Teodoſio, e dopo di lui Arcadio, ed Onorio avevano proibiti i matrimonj fra' primi cugini (10) all' incontro l'Imperadore Giuſtiniano ſtimò bene di dovergli permettere. (11) Ma i padri del ſeſto ſecolo ſi preſero l'ardire di ſtabilire co' loro canoni, che i matrimonj doveſſero eſſere proibiti non ſolo frai primi cugini, ma ſippure fra i loro figliuoli. Ed oltre a ciò s'introduſſe una nuova maniera di computare i gradi di parentela, la quale oltre all' eſſere irregolare, e falſa, è un mero capriccio de' Romani Ponteſici. (12) Coſi furono ancora in queſto torno di tempo per la prima volta fatti diverſi regolamenti per riſpetto a' beni eccleſiaſtici, i quali ſi erano già oltre modo aumentati. Così cominciossi da' Veſco-

(10) S. Ambros. ad Patern.

(11) §. Duorum I. de Nupt. L. Si quis. C. Nuptiis. L. in Celebrand. C. de Nuptiis.

(12) Vid. Cujac. ad tit. Decret. de Conſang. & Affinit. Duaren. tit. de Nupt.

vi a proibire il travaglio ne' giorni di Domenica, il che prima soleva venire proibito da' Principi secolari (13) Così s'arrogarono ancora i Concilj di fare delle ordinazioni intorno agli Asyli delle Chiese, i quali venivano prima conceduti da Sovrani a quelle Chiese, e con quelle condizioni, e limitazioni, ch' essi volevano. (14) Così finalmente furono fatte diverse ordinazioni intorno le usure, i divorzj, ed altre somigiianti materie, delle quali per lo addietro i soli Principi secolari avevano costumato di disporre a loro piacimento, senza che mai fosse venuto in capo egli Ecclesiastici di pretendere, che ad essi s'aspettasse la cognizione di tali faccende, e molto meno di opporsi alle Leggi de' Monarchi, come abbiamo fatto vedere altrove.

Essendosi adunque fatti tanti nuovi regolamenti, fu necessario di fare delle nuove Collezioni di Canoni. Quindi Dionigio il picciolo Monaco della Scitia ma dimorante in Roma diede fuori nel 527. la sua Collezione de' Canoni, nella quale egli inserì tutto quello, che vi era nella Racolta de' Canoni, ch' era stata in uso fino allo-

(13) Vid L. ult. C. de Feriis.

(14) Ved. Fra Paolo degli Asyli.

allora, e di cui abbiamo fatto orora menzione, dandone una traduzione dal Greco in Latino molto migliore che non era quella, della quale la Chiesa di Occidente si era fino a quel tempo servita. A questa antica Raccolta egli aggiunse le lettere Decretali di Papa Siricio, che come dicemmo di sopra, morì alla fine del quatto secolo. I Vescovi de' primi secoli costumavano nelle faccende, e controversie d'importanza di pigliare consiglio da altri Vescovi, e particolarmente da quelli, che occupavano qualche Sede, che dagli Apostoli, fosse stata eretta: poichè vi era motivo di credere, che in tali apostoliche Chiese meglio si fosse conservata la dottrina, e la pratica appostolica. Inoltre ricorrevasi ancora in tali casi a' Vescovi di quelle Chiese, che fossero in qualcuna delle più illustri Città dello Impero: perchè in queste vi era ordinariamente maggior copia di soggetti capaci di consiglio, ed intendenti della vera dottrina. Per amendue queste cagioni adunque solevano i Vescovi de' primi tempi di consultare i Vescovi di Roma, ogniqualvolta il bisogno lo richiedesse. Ora le risposte, che su di tali quistioni venivano date da Pontefici Romani, o da qualunque altro Vescovo di qualche celebre, e cospicua Chiesa ai Vescovi interroganti, si chiamavano Lettere Decretali. Al che serve

 di

di prova, che i Greci misero nel numero di Lettere Decretali le tre Lettere scritte da San Basilio ad Amfilochio, e parecchie altre, che da diversi Vescovi delle più illustri sedie furono composte. (15) Si tosto, che venne a luce questa nuova Raccolta di Dionisio il piccolo, i Papi si studiarono a tutto potere di farla ricevere da tutto il mondo Cristiano, perchè in essa, e particolarmente nelle Lettere Decretali molte cose comprendevansi, le quali erano bensì contrarie alla Disciplina de' primi secoli, ma tornavano in gran vantaggio della Sede Romana. (16) Papa Adriano primo venne a capo di farla ricevere da Carlo Magno Re de' Franchi, e poi Imperadore dell' Occidente. L'autorità di questo Monarca fu assolutamente necessaria, perchè i Papi, ed i Vescovi non avevano ancora potuto acquistare giurisdizione per obbligare con pene civili i renitenti ad ubbidire a' loro stabilimenti. I mezzi ch' essi avevano per farsi ubbidire, erano puramente spirituali, come a dire la scomunica, le penitenze canoniche, e la deposizione.

Presta

(15) V. Fleur. Instit. Jur. Canon. in Princip.

(16) Vid. Stephan. Baluzi. in Præfat. ad Reginon. Pruminent. de Discipl. Eccles.

Presto dopo furono fatte delle altre Collezioni ancora, lequali non sono State così accolte, e stimate come quella di Dionisio. Ma il credito di questa, e la riputazione, qualunque ella si fosse delle altre, cadette incontanente allo apparire di quella di Isidoro Peccatore, ossia Mercatore, la quale nel secolo nono venne a luce, e fu sparsa per la Gallia, la Germania, e l'Italia. Cotesto Impostore, qual che egli si sia, ha radunato una gran copia di false Lettere Decretali, come se fossero state scritte dagli antecessori di Papa Siricio, di cui si è parlato testè. E queste Lettere sono piene di dottrine, di massime, e di sentenze, che esaltano la Sede Romana sopra tutte le altre Chiese, e che le attribuiscono in pregiudizio degli altri Vescovi, e de' principi secolari de' Diritti, ch' essa non ha avuto giammai. Questa Collezione, comecchè piena di falsità, e d'imposture, come più basso mostreremo più ampiamente, piacque forte a' Romani Pontefici: per lo chè diedero ogni opera, che dappertutto venisse accolta, ed abbracciata. Sul principio del Secolo decimo tenne dietro a questa Raccolta di Isidoro quella di Reginone, il quale fu il primo nell' Occidente, chè avesse intrapreso di unire insieme co' canoni le sentenze de' SS. Padri, e le Leggi del Codice Teodo-

fiano. Egli rammaſſò ancora delle Lettere Decretali de' Papi: ma tra queſte ve ne miſchiò diverſe di quelle, che Iſidoro Peccatore aveva falſamente attribuite ai Pontefici de' primi ſecoli, (17) per la qual cagione la potenza Pontificia ricevette da queſta Raccolta nuovo vigore.

Le ſuſſequenti Raccolte di Burcardo, e di Ivone promoſſero ancora meglio i vantaggi del Clero, e principalmente del Romano Pontefice, perchè oltre all' avere ritenute le favole, e le impoſture di Iſidoro, inſerirono nelle loro Collezioni tutto quello, che ne' Canoni de' Concilj, nelle tronche ſentenze de' Padri, nelle Lettere Decretali de' Papi, e nelle Leggi degl' Imperadori trovarono di favorevole per gli Eccleſiaſtici, e per la Sede Romana, facendo maliziosamente di ogni erba faſcio, e tutto quello omettendo, che foſſe Stato in vantaggio della Chieſa, del popolo, e de' Principi.

Da Iſidoro impoſtore, da Reginone, da Burcardo, e da Ivone compilò, e raccolſe il famoſo Monaco Graziano

(17) Vid. Natal. Alexand. Diſſert. Eccleſ. ad Sæcul. 1. Diſſert. 20. in Append. §. 6.

ziano la ſua celebre Collezione, ch' è nota ſotto il nome di Decretum Gratiani, e che fu da lui pubblicata nel ſecolo duodecimo. Siccome coſtui non vide i fonti, e peſcò anzi nel torbido, così riuſci ripiena d'infiniti errori, e carica di tutte le principali impoſture inventate da Iſidoro, e confermate da' ſuoi ſeguaci queſta nuova Raccolta del Graziano. Parecchi errori furono per comando de' Papi da queſta Collezione levati, molti luoghi alla ſua vera lezione reſtituiti, molti per apocrifi dichiarati, ma nulladimeno molti altri errori ancora, e quello, che più importa, tutte le favole d'Iſidoro, vi ſono rimaſte. Siccome queſta Raccolta contiene tuttavia qualche paſſo, che ſerve a dimoſtrare quanto foſſe diverſa l'antica Diſciplina della Chieſa dalla noſtra, e potrebbe far ſoſpicare delle varie uſurpazioni della Sede Romana, così i Papi hanno ſtimato bene di non approvarla eſpreſſamente, benchè tante coſe cotanto vantaggioſe per loro conteneſſe, che quel poco, che vi è ſparſo per entro di quà, e di là in loro ſvantaggio, rimanga da quel troppo più, che vi è in loro favore, annichilito non che oſcurato. Tuttavolta hanno eglino ſaputo adoperare in guiſa, che pian piano il Decreto del Graziano venne ricevuto come autentico per tutto l'Occidente.

A questo furono poi col tempo aggiunte le Lettere Decretali de' Pontefici, nelle quali tutta la loro autorità, e potenza, e Monarchia viene riferita, e stabilita, e confermata alla lunga. Ma di queste ragioneremo a suo luogo, cioè la dove trattoremo di proposito de' Romani Pontefici. I Papi si erano usurpata la cognizione di diverse cose, come per esempio delle controversie de' Vescovi, delle loro elezioni, e della capacità degli eletti. Ma questi Regolamenti Pontificj non erano ancora stati riguardati per leggi positive, imperciocchè si tenevano per regole di prudenza, e per provvedimenti utili fatti dal primo de' Vescovi, a cui per comune consentimento si era già attribuità una grande autorità, un gran rispetto, ed una certa superiorità sopra tutti pli altri Vescovi. Ma non bastando tutto questo a' Romani Pontefici si avvisò Gregorio nono di raccorre tutti i Rescritti, e tutte le Lettere de' Papi, le quali servissero il meglio di tutte a stabilire la Potenza della Sede Romana, e ridotte quelle in un volume, le pubblicò con intendimento di obbligare tutti i fedeli a doverle rispettare come leggi, con che gli venne fatto di piantare i primi fondamenti della Ecclesiastica universale Monarchia.

Noi

Noi abbiamo moſtrato di ſopra, che ogni Chieſa, nella quale vi foſſe un buon numero di fedeli, veniva fino dal tempo degli Apoſtoli ammaeſtrata, e ſervita da una talor maggiore, e talora minore quantità di Preti, e di Diaconi, fra' quali il Veſcovo aveva già per Apoſtolico iſtituto la preſidenza. Noi abbiamo ancora fatto vedere, come di queſta loro preminenza i Veſcovi facevano da principio uno aſſai diſcreto uſo: imperciocchè eſſi non imprendevano coſa niuna di qualche momento, dove il conſilio de' preti, ed il ſentimento della Chieſa non ſeguitaſſero. Ma non ebbe lunga durata queſta moderazione de' Veſcovi; poichè col traſcorrere del tempo, e già nel ſecolo ſecondo cominciarono alcuni Veſcovi ad arrogarſi un' autorità maggiore di quella, che avevano dapprima - e laddove ſul principio confeſſavano come vedeſi nelle Lettere di San Cypriano medeſimo, che la Chieſa è ſuperiore a' Veſcovi, e che queſti non poſſono intraprendere veruna coſa d'importanza ſenza avere prima ſentito il parere de' Preti, e de' Diaconi, e ſenza averne avuto l'aſſenſo di tutta la loro Chieſa, in proceſſo di tempo giunſero a ſoſtenere, che il Veſcovo è il capo della Chieſa, ch' egli può fare ogni coſa di per ſe, e che non è tenuto di render ragione del ſuo operare, ſe non che uni-

unicamente a Dio. San Cypriano, il quale quando non era trasportato da veruna passione, riconosceva la superiorità della Chiesa sopra i Vescovi, mutava allorchè n'era strascinato dalla passione, sentimento, e ponevasi ad insegnare, che i Vescovi non hanno altro superiore, che Iddio medesimo. Santo Ignazio (18) si avvanzò ad eguagliare i Vescovi del nuovo Testamento ai Sommi Sacerdoti del Vecchio Testamento. Ognuno, che abbia qualche tintura della storia, del governo, e della disciplina degli antichi Ebrei, può senza faticarsi il cervello ravvisare il grave errore di questa comparazione: posciacchè ai Sommi Sacerdoti degli Ebrei non fu da Dio imposta quella Legge che Gesu Cristo dettò ai Ministri di sua Chiesa, di non dover dominare sopra i suoi fedeli, e di non attribuirsi sopra il rimanente del popolo alcuno impero, nè alcuna Signoria. Ma ciò però non ostante questa somiglianza fu accettata, e messa in uso dagli altri Vescovi ancora affine di potersi con l'ajuto di quella alzare sopra i preti, e sopra gli altri membri della Chiesa a quel mede-

simo

(18) Ignat. Epist. ad Roman. §. 3. 4. 7. 8. 9. id. Epist. ad Trall. §. 2. 7. & in Epist. ad Magnes §. 6.

ſimo grado, che avevano i ſommi Sacerdoti fra gli Ebrei. Quindi riuſci a' Veſcovi di attirarſi a poco a poco e di unire alla loro dignità la maggior parte di que' diritti, che prima ſi aſpettavano od alla Chieſa in generale, od a' preti, ed a' Diaconi particolare.

Io non poſſo darmi a credere, che i primi Veſcovi per malizia, o per ambizione procuraſſero di ſpogliare la Chieſa de' ſuoi Diritti. Ma ſiccome gli uomini ſono per loro natura ſoggetti all' errore, e che i più circoſpetti, e più giuſti fra noi non tanto per loro malvagità, quanto per la loro umana imbecillità ſovente da quello, che retto, e giuſto ſarebbe, ſi diſcoſtano, così è intervenuto a' Veſcovi, che chi per uno accidente, chi per altro, chi in un tempo, chi in altro ſi andaſſe dilungando dai precetti di Geſù Criſto, dalla dottrina degli Apoſtoli, e della Diſciplina della primitiva Chieſa. Coſi il mentovato S. Ignazio, quando ei ſi miſe a comparare i Veſcovi della noſtra Chieſa coi Sacerdoti dello antico teſtamento, quando ei diſſe, che il Veſcovo è Vicario di Geſù Criſto, quando egli ammonì quelli di Smirna, che doveſſero preſtare quella medeſima ubbidienza al loro Veſcovo, che Geſù Criſto aveva preſtato al Padre ſuo eterno, non aveva allora per avventura altra mira, che di ſtabilire

una

una perfetta concordia frai fedeli, e di prevenire con questi consigli le funeste fazioni, che mostravano di voler pullulare nella Chiesa. Ma queste espressioni, e dottrine del Santo produssero poi uno effetto, a cui forse non aveva pensato egli medesimo, cioè che i Vescovi pensassero di essere veramente tali, come egli li descriveva, e che il popolo giudicasse, che tutta l'autorità sopra la Chiesa fosse de' Vescovi, e che quella parte, che esso ne godeva, fosse da lui Stata per puro abuso usurpata. La Santità, la Prudenza, e la Dottrina de' primi Vescovi aumentò ancora la loro autorità, senza ch' essi medesimi se n'accorgessero. Egli è troppo naturale agli uomini di abbandonarsi interamente a quelli, che noi giudichiamo più savj di noi, e che sappiamo essere per la probità de' loro costumi incapaci di tirarci in qualche inganno. Così facevano ancora i primi fedeli, i quali veggendo, come i loro Vescovi erano Santi, e per senno, e per dottrina venerabili soggetti volentieri lasciavano ad essi la cura di ogni cosa, e di loro si fidavano molto più, che di se stessi. Anche le Dispute degli eretici contribuirono molto ad accrescere vie maggiormente l'autorità de' Vescovi. Imperciocchè la maggior parte di cotesti eretici davano di sinistre interpretazioni ai testi della Sacra

Scrittura,

Scrittura, e per sostenere queste loro novelle opinioni si studiavano di trovar fuori qualche tradizione, che fosse ricevuta in qualche luogo, e che venisse in acconcio de' loro errori. I Padri della Chiesa volendo confutare così fatte novità, e desiderando di atterrare il fondamento della tradizione, su cui gli eretici poggiavano le loro opinioni, ponevansi a contrappore a quelle tradizioni allegate da costoro delle tradizioni molto più rispettabili, che erano quelle, che erano ricevute da' Vescovi delle Chiese fondate dagli Apostoli, come a dire di quelle di Roma, di Gerusalemme, di Alessandria, e di Antiochia, le quali i Santi Padri volevano, che fossero degne di magggior fede, e venerazione, perchè dovevano essere state comunicat dagli Apostoli a primi' Vescovi, e da questi dovevano poi essere passate di mani in mano a successori. In queste occasioni i Vescovi di cotali Chiese appostoliche dovevano rendere testimonianza delle tradizioni, che nelle loro Chiese erano ricevute. Coteste testimonianze erano riguardate come tante sentenze proferite in condannazione delle novelle opinioni. Quindi i Vescovi di tali Chiese cominciarono pian piano ad essere riguardati da' fedeli per giudici delle controversie in fatto di religione, e per gli più sicuri, e più infallibili giudici ancora.

ra. Tertulliano (19) ha fatto molto uso di queste tradizioni delle Chiese Apostoliche. Ma egli è però da osservare; che gli Eretici non si rimanevano per questo dal sostenere le loro false opinioni; perchè essi dicevano, che tali dottrine che si spacciavano per tradizioni apostoliche, non erano altramenti vere tradizioni, ma solamente invenzioni novelle de' Vescovi, che vi trovavano il loro conto. Alla fine poi principiarono ad impadronirsi degli animi de' Vescovi anche gli affetti umani, le passioni, l'ambizione, e la cupidità degli Onori. Noi abbiamo veduto poc' anzi, che San Cypriano insegnò in alcuni luoghi, come la Chiesa è superiore a' Vescovi; e che altrove egli sostenne all' incontro, che i Vescovi non avevano da rendere conto delle loro operazioni, se non che a Dio solo, e che però ad essi era soggetta la Chiesa. Noi possiamo facilmente riconoscere; ch' egli dovette essere trasportato da qualche passione umana; quando ei spacciò queste ultime proposizioni, e che all' opposto doveva avere l'animo scevro di ogni impedimento, quando egli insegnò la prima. Cosa è più comune agli uomini, che di

(19) Tertullian. Lib. de Præscript.

di amare la vanità, e cosa era più facile a' Vescovi, che volevano sollevarsi sopra gli altri, che di trovare mille occasioni per potersi guadagnare della stima, della riputazione, e dell' autorità? l'ambizione de' Vescovi andò pure tanto innanzi, che parecchj di loro non si contentavano più del semplice nome di Vescovo, ma che vollero avere quello di Metropolitano, di Arcivescovo, di Patriarca, e somiglianti, e che col mutare il nome vollero usurparsi nelle Chiesa anche un' autorità molto maggiore, che non è quella di un semplice Vescovo. Gl' Imperadori Augusto, ed Adriano avevano diviso l'Impero in diverse Provincie, nellequali vi erano comprese varie città, di cui quelle, che erano le principali, e come il capo di ogni Provincia, venivano chiamate Metropoli. In queste Metropoli risiedeva il Prefetto della Provincia, e vi venivano trattati, e terminati tutti gli affari sì pubblici, che privati di tutto il paese. Ai Vescovi, che in cotali città avevano per avventura la loro residenza, venne pian piano la voglia di arrogarsi riguardo alle faccende ecclesiastiche ad un di presso quella medesima autorità, che i Prefetti delle Provincie avevano rispetto alle cose politiche, e civili. Quindi cominciarono a poco a poco a chiamarsi Metropolitani: ed è verisimile, che siasi principiato

a servirsi di questo nome sulla fine del secolo terzo, perchè di tale nuova dignità non trovasi fatta veruna menzione nè in Tertulliano, nè in S. Cypriano, nè in veruno altro Scrittore ecclesiastico del tempo avanti Costantino Magno. Elle è la più ridicola cosa del mondo il veder, che degli eruditi, e dotti uomini, come l'Usserio, Pietro de Marca, lo Schelstrato, il Beveregio, l'Ammondo, il Morino, il Pagi, Leone Allazio, ed altri (20) abbiamo voluto beccarsi il cervello per potere a' loro leggitori dare ad intendere, che gli Arcivescovi, ed i Metropolitani fossero già Stati dagli Apostoli medesimi introdotti. Questi sono ghiribizzi da potersi solamente raccontare salla gente grossolana, e scimunita: e le ragioni, con cui essi si studiano di persuaderci, od almeno di metterci il cervello a partito, sono così assurde, e stiracchiate, che non è pregio dell' opera il quì accennarle, e rifiutarle, tanto più che

(20) Vid. Petr. de Marca Lib. 6. de Conc. cap. 1. Lupus Con. 4. Nic. post. 1. Schelstrat. Antiq. Illust. Part. 1. Diss. 1. cap. 3. Art. 1. Leo Allat. de Eccles. Occident. & Orient. Consens. Lib. 1. cap. 2. Hammond de Jure Episcop. Bevereg. Cod. Canon. Vindicat.

che l'insussistenza, e la falsità di questa gioconda invenzione è già Stata da savj, ed eruditi soggetti interamente dimostrata. (21) Di fatto egli è certo, ed incontrastabile, che la dignità di Metropolitano è Stata solamente nel Concilio generale di Nicea per la prima volta stabilita, e confermata. Le Dignità ecclesiastiche di questa sorta non furono introdotte ad un tratto nella Chiesa Cattolica, ma esse vennero su a poco a poco. Primieramente gli Apostoli crearono e stabilirono in ogni luogo, dove vi avevano de' fedeli, de' Preti, i quali dovessero insegnare alla gente la Dottrina Cristiana, ed esercitare per il servizio di quella le altre ecclesiastiche funzioni proprie de' Cristiani. A questi Preti furono aggiunti i Diaconi, i quali dovessero avere cura de' poveri. Nella maggior parte delle Chiese furono a' Preti preposti de' Vescovi. E tutti cotesti Ministri della Chiesa vivevano ordinariamente di quelle limosine, che i fedeli ciascuno a suo piacimento andavano loro facendo. In processo di tempo si misero

 pian

(21) Dupin. de Antiq. Eccles. Discipl. Differt. 1. §. 6. Basnage Histoir. de l'Eglis. Tom. 1. Bingham. Origin. Eccles. Tom. 1. Giannone Istoria del Regno di Napoli Tom. 1. Lib. 2. cap. 8.

pian piano i Vescovi ad allargare la loro autorità, ed i loro Diritti, ed a opprimere, ed avvilire i Preti. Vi avevano delle terre, e delle picciole città, nellequali ne' primi tempi non v'era Stato nè Prete, nè Vescovo, o perchè non vi avevano fedeli, o perchè fossero in troppo picciolo numero. Ma quando in cotali luoghi la copia de' Cristiani cominciò ad aumentarsi, allora i Vescovi delle più vicine, e più grandi città mandavano colà de' Preti a servire quelle novelle Chiese, e questi Preti dipendevano poi, come era ben naturale che dovesse succedere, da' Vescovi, che ve gli avevano spediti. I Vescovi rùrali, cioè quelli che per la campagna di quà, e di là v'avevano, tenevano sovente bisogno del consiglio, e dell' assistenza de' Vescovi, che dimoravano nelle città, poichè questi erano il più delle volte e più savj, e più venerati, e più protetti. Sicchè tanto la necessità del dovere spesso avere ricorso a' Vescovi delle città, quanto la miseria, e ristrettezza delle società de' fedeli dispersi per la campagna, ridusse col tratto del tempo i Vescovi Rurali a dovere in qualche maniera essere subordinati a' Vescovi delle vicine città. Egli pareva ancora, che questa subordinazione e dipendenza de' Vescovi Rurali da quei delle città fosse in certo modo ne-

cessaria

cessaria sì per conservare l'unità, e perfetta concordia tra i fedeli, come per impedire tra essi ogni, e qualunque confusione. Essendosi una volta introdotta cotesta usanza, egli sembrava ancora per gli medesimi motivi giusto e ragionevole, che i Vescovi delle città minori dovessero mostrare qualche rispetto a que' di quelle città, che erano i capi di ogni Provincia. Dal rispetto si passò alla dipendenza: e quindi ebbero origine gli Arcivescovi, ed i Metropolitani. Lo spirito di concordia, e di unione, che dominava negli animi de' primi Cristiani, era cagione, che ogni Chiesa non solamente del suo proprio bene, ma eziandio di quello delle altre, che riguardavansi come sorelle, fosse sollecita. Quindi gli Apostoli, ed i Vescovi di ogni Chiesa costumarono fino dal nascimento della Cristiana Religione di dare avviso col consenso, ed in nome della propria Chiesa a' Vescovi, e fedeli delle altre Chiese di ogni cosa di momento, che nella loro Chiesa succedeva, e di ogni importante regolamento, che veniva stabilito, come da noi si è mostrato più addietro. Da ciò nacque ancora il costume, che i Vescovi si diedero ad andare a visitare le più vicine Chiese per assisterle co' loro consigli, per consolarle nelle loro afflizioni, e per confermare per questo modo via maggior-

mente la comune concordia, e fratellanza: il che non già per moftrare alcuna fuperiorità, ma unicamente per amore della carità, e del comune legame fi praticava. Quando la moltitudine de' fedeli fu affai bene crefciuta, ed aumentata, foleva avvenire fovente, che qualche accidente nafceffe, il quale per la fua importanza attirava a fe l'attenzione, e la cura di parecchie Chiefe. In quefti cafi era neceffario, che i Vefcovi di tali Chiefe fi radunaffero, e congregaffero in un luogo comune per trattar di comune concerto delle cofe occorrenti. Sicchè in tali occafioni faceva di bifogno, che alcuno di effi ne deffe parte agli altri, ch' egli li convocaffe, che faceffe a' congregati la propofizione, che raccoglieffe i loro pareri, e che di tali altre cofe fi prendeffe la briga, le quali non poffono per ifcanfar la confufione venire da più, che da un folo curate, ed efeguite. Laonde convenne eleggerfi un Vefcovo, che fra di loro aveffe la dignità di Primate, e di prefidente. E quefta dignità veniva côferita talora al più vecchio di effi, (22) ma il più delle volte a quello, che rifiedeva nella Metropo-

li

(22) Vid. Canon. Eccles. African. Can 9. Tom. 1. Concil. S. Auguftin. Epift. 149. Pofid. Vit. Auguft. cap. 8.

li della Provincia. Ecco qui la vera, ed unica origine de' Metropolitani: perchè questi primi Vescovi convertendo il costume in legge si posero ad usurparsi per se soli quel diritto, che da principio era comune a tutti i Vescovi, di visitare le vicine Chiese, e di visitarle non già in guisa di Fratelli, come si era costumato dapprima, ma a modo di superiori. Ognuno può ben da se medesimo immaginarsi quì, che cotesti Metropolirani non vennero su ad un tratto in tutte le Provincie cattoliche, ma che a poco a poco ora in una, ed ora in altra, e pian piano in tutte si introdussero. In parecchie Provincie dell' Egitto, dell' Africa, dell' Italia, e della Spagna non vi avevano per molto tempo de' Metropolitani. Quindi quando in alcuna Provincia vi era già un Primate, questi costumava d'intrattenere un famigliare commerzio, ed un' amichevole corrispondenza coi Vescovi delle vicine Provincie, i quali non s'erano per anche ad alcun Metropolitano sottomessi: egli andava a visitarli, non già come superiore, ma come loro fratello, egli comunicava loro i suoi regolamenti, che aveva fatto nella propria Provincia: egli gli assisteva coi suoi consigli, e colla sua protezione. Cotesti Vescovi all' incontro imploravano spesso da lui ed ajuto, e consiglio: spesso gli rimettevano le controver-

 sie,

ſie, che di tanto in tanto co' loro vicini avevano, ſpeſſo ricorrevano per diverſe cagioni a lui, e ſpeſſo finalmente adottavano per la diſciplina della propria Chieſa le diſpoſizioni da lui nella ſua Provincia fatte; e dopo eſſerſi così per lunga pezza praticato, il Metropolitano della Vicina Provincia mettavaſi alla fine a voltare il volontario uſo in neceſſità, e ſottomendoſi queſti Veſcovi, che dapprima erano vivuti intependenti, veniva per queſta maniera ad ampliare la ſua Provincia, e ad accreſcere il numero di quelle Chieſe Veſcovili, che a lui doveſſero eſſere ſubordinate, (23) ed a farſene da tutti riconoſcere per Metropolitano anche di tali Chieſe. Queſta fu la maniera, per cui a' Veſcovi di Roma, di Milano, di Cartagine, e di Alleſſandria venne fatto di eſtendere oltre miſura le loro Dioceſi, e di ridurre ſotto la loro dipendenza diverſe Provincie. Coteſti Metropolitani vennero talvolta chiamati ancora col titolo di Arciveſcovi. Queſto nome non fu conoſciuto nella Chieſa ne' primi tre ſecoli: ma egli ſi è cominciato dipoi di attribuirlo ai primi, e più celebri Veſcovi della Criſtianità; e benchè non impor-

taſſe

(23) Vid. Jo. Mocca Diſſert. de Jure Metropol. §. 90. 93.

taſſe niſſun Diritto, nè ſignificaſſe verun' autorità, ma ſolamente deſſe dell' onore, fu tuttavia rade volte uſato. Nell' ottavo ſecolo egli venne dato a tutti i più illuſtri Metropolitani, ma ne' ſecoli poſteriori egli venne eſteſo a tutti gli altri Metropolitani ançora. Noi ritorneremo ora a' Metropolitani. Il Concilio Generale di Nicea confermò eſpreſſamente col ſuo canone ſeſto la dignità, e l'autorità di coteſti Metropolitani, i quali eſſo riconobbe eſſere non per alcuno Appoſtolico iſtituто, ma per antica conſuetudine introdotti. In quel Concilio fu fatta ſpezialmente menzione dei due Metropolitani di Roma, e di Aleſſandria, e ne fu parlato come di due Metropolitani tra di loro in dignità, ed in autorità uguali. (24) Da quel tempo in quà cominciòſſi a determinare quali aveſſero ad eſſere i Diritti de' Metropolitani. (25) Queſti ſi furono di celebrare

(24) Vid. Can. 6. Conc. Nicen.

(25) Vid. Canon. Apoſt. 36. Concil. Chalced. cap. 19. Concil. Milev. c. 21. Concil. Carth. 1. can. 11. Gregor. M. Lib. VII. ep. 8. Concil. Carthag. V. can. 8. Concil. Chalced. c. 25. Concil. Nic. can. 6. Concil. Antioch. c. 19. Concil. Arelat. c. 5. 6. Epiſt. Concil. Carthag. III. c. 1. Juſtin. Nov. 6.

ogni anno un Concilio nella loro Provincia, di convocare a quello i Vescovi, di gastigare fratellevolmente coloro, che contumacemente non avessero voluto comparirvi, di terminare per via di arbitramenti, e composizioni le querele, e quistioni de' Vescovi, di avere cura delle proprie, e delle vicine Chiese, di visitarle amorevolmente, e senza potervi pretendere alcuna superiorità, di dare le lettere dimissorie a' Vescovi, che dovevano per alcun tempo allontanarsi da' loro Vescovati, di pigliarsi ogni bisognevole sollecitudine de' Vescovati vacanti, di vedere, che nello spazio di tre mesi fossero provveduti di nuovi pastori, di confermare, e di consecrare o da per se, o per mezzo di delegati i nuovamente eletti, e finalmente di eseguire, e pubblicare nelle loro Provincie le leggi ecclesiastiche, che dagli Imperadori venivano loro mandate. Ma i Metropolitani cominciarono ben presto a dilatare i confini della loro autorità: e tra gli altri Diritti, che si usurparono si fu quello di spogliare le Chiese, ossia i fedeli della libertà di eleggirsi i loro pastori, quello di farsi giudici de' loro Vescovi suffraganei, e quello di consacrare i Preti delle diocesi de' loro Vescovi.

Dai Metropolitani nacquero i Patriarchi. Imperciocchè i più potenti Metropolitani non volendosi col

tempo

tempo contentare della loro dignità, cominciarono a voler essere i primi fra i Metropolitani, ed a voler avere il presidio nelle comuni adunanze de' Metropolitani. Essi vennero a capo del loro disegno, e riuscì loro di farsi dagli altri Metropolitani distinguere col titolo di Patriarchi, e talora anche di Esarchi, che era per altro di sua origine uno uffizio puramente civile. Sicchè quindi innanzi il Metropolitano era il primo de' Vescovi, ed il Patriarca il primo de' Metropolitani. Costoro dovevano celebrare ogni anno un Concilio, a cui tutti i Metropolitani subordinati, ed i Vescovi dipendenti dal Patriarcato erano obbligati d'intervenire. I Vescovi appellavano nelle loro controversie dalle decisioni de' Metropolitani al giudizio de' Patriarchi, siccome quelli, che erano i giudici supremi delle cause ecclesiastiche. Talvolta appellavasi dalla sentenza di un Patriarca al giudizio di un altro, e particolarmente di quello di Roma: ma ciò veniva sempre riguardato per una abuso, ed una prepotenza, che violasse i Diritti di quel Patriarca, che aveva proferita la sua sentenza. (26)

Final-

(26) Theodoret. Epis. III.

Finalmente i Patriarchi avevano la ragione di crearsi de' Legati, e di fare per essi esercitare in loro nome diverse funzioni, il quale abuso prese si fattamente radici, che essi tenevano alle corti de' Principi, e spezialmente a quella di Costantinopoli, de' legati perpetui, i quali mai se ne dovessero dipartire, o se pure ne venivano per alcuna cagione da' loro principali richiamati in loro vece ne venivano degli altri subitamente spediti. I primi fra tutti i Vescovi erano quel di Roma, e quello di Alessandria. Questa Chiesa veniva riputata la prima dopo quella di Roma: ma quando il Vescovo di Alessandria fu fatto Patriarca, egli venne nel medesimo tempo a perdere la sua dignità: imperocchè il Concilio di Costantinopoli decretò, che siccome questa Città era la seconda Roma, così il Vescovo di Costantinopoli dovesse avere il suo rango subito dopo quello di Roma. Il Patriarcato di Costantinopoli non si estendeva da principio appena fuori della sua Città. Ma col tratto del tempo, e col favore degli Imperadori Greci i Patriarchi di questa Capitale salirono a tal grado di potenza, ed estesero si fattamente il loro Patriarcato, che cominciarono a gareggiare coi Patriarchi di Roma, ed a volerli ancora precedere, perlochè nacque alla fine una grave conttoversia tra l'uno,

e l'altro

e l'altro Patriarca, che finì in uno fcifma, e che cagionò la ruina del Coftantinopolitano. I Vefcovi di Gerufalemme, e di Antiochia divennero Patriarchi folamente dopo quei di Roma, di Aleffandria, e di Coftantinopoli. (27) A quei tempi era dunque divifa tutta la Criftianità in cinque gran Patriarcati, cioè quello di Roma, di Coftantinopoli, di Aleffandria, di Antiochia, e di Gerufalemme. Oltre a quefti Patriarchi vennero di parecchj Metropolitani, che erano indipendenti dai riferiti cinque Patriarchi, e di quefti ve ne aveva affai nell' Oriente, e particolarmente nell' Africa, nelle Spagna, e nella Francia. Cotefti Patriarchi erano di fua origine independenti l'uno dall' altro; ma coll' andare del tempo venne fatto ai più potenti di fottometterfi i più debili. Roma era più potente di Aleffandria, Aleffandria e Gerufalemme più di Antiochia, e quefta era più celebre, e riputata di Cypro, che non viveva fotto la dipendenza di alcun Patriarca. Antiochia tentò adunque di renderfi foggetta la Chiefa di Cypro, Gerufalemme ed Aleffandria procurarono di metterfi fotto alla loro ubbidienza Antiochia, Roma ftudiavafi di opprimere

(27) Concil. Chalced. Act. VIII.

primere Alessandria, e Costantinopoli s'ingegnava di rendersi superiore di tutti gli altri Patriarchi. Ma fino che durarono gl' Imperadori Greci niun Patriarca potè venire a capo di assoggettarsi gl' altri: poichè i suddetti Imperadori colle loro leggi, e co' loro comandi tenevano in freno ognuno di loro, e non permettevano, che alcuno di loro si potesse sollevare troppo in alto con danno, e pregiudizio degli altri. Ma come ebbe fine l'Impero de' Greci, riuscì al Pontefice Romano troppo bene di abbassare tutti i Patriarchi, e tutti i Metropolitani e di renderseli interamente soggetti.

Eccoci oggimai arrivati col nostro ragionamento al sommo de' Patriarchi, che è il Romano Pontefice: e giacchè a questo punto siamo, intendiamo noi di ragionare colla maggior brevità possibile, e con tutta la sincerità dell' origine de' progressi, della potenza, e dell' autorità del Pontificato Romano. Ma la Storia, che l'origine della Sede di Roma riguarda, è ripiena di oscurità, di incertezze, e di favole a tale segno, che non si sa a che attenersi, e come poter uscire di tante tenebre. Imperocchè molti dotti uomini si sono persine messi a volerci a forza di osservazioni critiche, e di argomenti Storici dimostrare, che il fondatore

tore della Sedia Romana non fosse altramenti quello Apostolo, che comunemente si è creduto finora, cioè San Pietro, ma che altra meno illustre orrigine avesse quella Chiesa, pretendendo essi, che San Pietro non sia stato a Roma giammai. (28) Ma noi non vogliamo lasciarci abbagliare dalle ragioni di costoro, le quali non possono reggere davanti all' autorità di tanti ecclecclesiastici Scrittori (29) degli antichi tempi, i quali ci assicurano, che San Pietro abbia predicato il Vangelo a Roma, dal che risulta una prova si manifesta, che i più dotti prorestanti non ardiscono di dubitare della verità di questo fatto. (30) L'unico male, che nel racconto del viaggio fatto da San Pietro a Rome, e delle cose da lui colà operate vi ha, si è, che le circostanze

(28) Salmas. in Aparatu ad Libros de Primatu Papæ Barattier de Itinere S. Petri.

(29) S. Irenæus. Lib. 3. cap. 1. Tertull. de Præscript. Cyprian. de Unit. Eccles. Arnob. advers. Gent. Lactantius Lib. 4. cap 1. Vid. Allatius de Eccles. Occid. & Orient. Confess. L. 1. cap. 2.

(30) Grotius Epist. 53. Basnage Histoire de l'Eglise Tom. 1. Cramer Geschichte der Christlichen Religion 2ter Abschnitt von dem Ansehen der Römischen Bischöffe.

costanze di tale relazione in assai punti discordano dagli atti degli Apostoli, e che colla vera cronologia non convengono. Così per cagione di esempio raccontasi che San Pietro fosse arrivato a Roma già nel secondo anno dello Impero di Claudio, quando all' incontro certa cosa è, che solamente sotto il regno di Nerone abbia quello Apostolo cominciato a predicarvi il Vangelo. (31) Tutti i cattolici per altro tengono comunemente per fermo, e con esso loro il teniamo ancora noi, che San Pietro sia il fondatore della Chiesa Romana. Qualche difficoltà potrebbe muovere taluno contro questa sentenza col farci osservare, che San Luca ci abbia data un' ampia, ed accurata descrizione del viaggio di San Paolo a Roma, e che niuna ce n' abbia fatta di quello di San Pietro, dalche parrebbe doversi almeno argomentare, che San Paolo prima di San Pietro a quella città fosse pervenuto, e che però quello Apostolo, e non già San Pietro fosse stata il Fondatore della Chiesa Romana. A questo dubbio potrebbesi aggiugnere qualche peso col far vedere, come Santo Ireneo, ed Eusebio, ogniqualvolta essi si pongono a far

(31) Vid. Lactant. de Morte Persecut. cap. 3. Vales. in not. ad Euseb. Lib. 2. cap. 16.

a far menzione della fondazione della Sede Romana, ſempremai premettono il nome di Paolo a quello di Pietro per modo, ch'ei ſembra, ch' eſſi abbiano voluto dare la preminenza a Paolo. (32) Ma queſti ſono dubbj leggeri, che da' noſtri già ſono ſtati baſtevolmente ſventati.

Qualche maggiore oſcurità vi ha intorno ai ſucceſſori di San Pietro. Vuolſi, che uno de' primi foſſe Clemente, ma egli è da temere, ch' eſſo non foſſe Veſcovo di Roma, perchè nelle ſue lettere, che ci rimangono, ei non ſi chiama col nome di Veſcovo. Tra' primi ſucceſſori di San Pietro mettonſi ancora Cleto, ed Anacleto: ma v'è chi crede, che Cleto, ed Anacleto veniſſe veniſſe chiamata una perſona ſola, e che niuna differenza vi ſia in effetto tra queſti due nomi. La medeſima incertezza regna intorno all' eſtenſione, che aveſſe ne' primi tempi la Diocesſe Romana. Ma egli è tuttavia certo, che la Sede Veſcovile di Roma non iſtette guari a dilatarſi, e ad acquiſtare della potenza, e dell' autorità. Le cagioni di queſti pro-

(32) S. Irenæus Lib. 3. cap. 3. Euſeb. Lib. 3. cap. 21.

greffi fi furono primieramente la cura, che avevano i primi Vefcovi Romani di collocare, e confagrare de' Vefcovi ne' luoghi della Campagna di Roma, dove qualche moltitudine di fedeli fi trovava, i quali Vefcovi poi riconofcendofi creature del Romano, ed avendo molto minore autorità, e poco numero di Criftiani fotto la loro direzione, dovevano neceffariamente, ed amavano ancora di lor proprio grado di vivere in una certa dipendenza da' Vefcovi Romani, laquale, come è cofa affai naturale, coll' andare del tempo fi rendeva fempre maggiore. Secondariamente il Vefcovo di Roma attiravafi il rifpetto, e la ftima degli altri Vefcovi per effere il Succeffore degli Apoftoli Pietro, e Paolo, per la qual cagione gli altri Vefcovi fi ftudiavano di allontanarfi quanto meno poteffero dalla dottrina, dalla Difciplina, e delle tradizioni della Chiefa Romana, e però fpeffo a' fuoi Vefcovi per efferne in varj punti chiariti coftumavano di avere ricorfo. Ma la principale cagione della potenza, ed autorità acquiftata da' Vefcovi Romani fi è, lo avere effi avuto la ventura di effere Vefcovi di quella Città, laquale era la Capitale di tutto il mondo. Grande era adunque particolarmente per quefto rifpetto già ne' primi tre fecoli l'autorità, e la preminenza de' Romani Pontefici; e tutti gli altri Ve-

fcovi

fcovi del mondo per la principale, e più venerabile Sede la riguardavano. Ma ciò però non ostante niun Vefcovo, trattone quelli, che per la campagna Romana erano difperfi, e che alla Sedia Romana dovevano la loro origine, ftava nella dipendenza del Romano Pontefice, e niuno per fuo fuperiore, o per fuo giudice, ma ognuno folamente per il primo de' Vefcovi il riconofceva. Quindi i medefimi titoli, che aveva il Papa, venivano comunemente adoperati dagli altri Vefcovi ancora. San Cypriano, e Firmiliano, quantunque le loro Chiefe non foffero State da alcuno Apoftolo fondate, fi chiamavano tuttavia Succeffori degli Apoftoli. (33) Dionifio parlando di Eracla fuo Vefcovo gli dà egli il titolo di Beatiffimo Papa: (34) ed il medefimo titolo venne ancora attribuito a San Cypriano da parecchi di quelli, che gli hanno fcritte delle lettere. Lo fteffo Clero Romano fcrivendo a San Cypriano lo appella: „ Beatiffime, atque gloriofiffime Pa- „ pa. Sidonio Apollinare Lib. 6. Ep. 1. fcrivendo a Lupo Vefcovo nella Francia gli dà il titolo di: „ Pater

(33) Cyprian. Epift. 69. Firmilian. apud. Cyprian. Ep. 55.
(34) Eufeb. Lib. 7. cap. 7.

Patrum, & Episcopus Episcoporum. (35) Tutta l'autorità, e preminenza del Papa si riduceva dunque ad essere il primo di tutti i Vescovi Cristiani. Questo viene apertamente confermato da una dottrina di San Cypriano (36) mentre parlando del testo del Vangelo, tu es Petrus, & super hanc Petrum &c. ei dice: „ loquitur Dominus ad Petrum: titi dabo Claves Regni Cœlorum: & „ quamvis Apostolis omnibus post resurrectionem suam „ parem potestatem tribuat, & dicat, sicut me misit Pater &c.: tamen ut unitatem manifestaret, ejusdem „ originem ab uno incipientem sua auctoritate dispo- „ suit: hoc erant utique & cæteri Apostoli quod fuit „ Petrus pari consortio præditi honoris, & potestatis „ sed exordium ab unitate proficiscitur. „ Questa opinione, che il Papa non fosse, che il primo de' Vescovi, e ch' egli non fosse nè loro giudice, nè loro principe fu sostenuta molto tempo dappoi, e quando già era invalso un contrario costume, da San Bernardo. Questo Padre scrivendo a Papa Eugenio non ebbe ribrezzo

(35) Epist. ad Cyprian. 30. 31. 36. Epist. Cler. Rom. 8: 30.

(36) Epist. 71, & 72. adde S. Gregor. M. Lib. 7. Ep. 30.

brezzo di dirgli, „ non es dominus Episcoporum, sed
„ unus ex ipsis. „ (37) Ed altrove insegna egli al medesimo Papa (38) „ non enim tibi ille Petrus dare,
„ quod non habuit, potuit: quod habuit, hoc dedit,
„ sollicitudinem scilicet super ecclesias. Numquid do-
„ minationem? Audi ipsum: non dominantes, ait in
„ Cleris, sed forma facti gregis ex animo; & ne dic-
„ tum sola humilitate putes, non etiam veritate vox
„ Domini est in Evangelio: Reges gentium dominan-
„ tur eorum, vos autem non sic: planum est: Aposto-
„ lis interdicitur dominatus. Ergo tu, & tibi usurpa-
„ re audes aut dominans apostolatum, aut apostolicus
„ dominatum? plane ab alterutro prohiberis, aut si
„ utrumque similiter habere velis, perdes utrumque.
„ - - - Forma Apostolica hæc est. Interdicitur domi-
„ natio, indicatur ministratio? quæ commendatur ipsius
„ exemplo Legislatoris: qui sequutus adjungit: ego
„ autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat:
„ quis jam se titulo hoc in gloriam putat, quo se prior
„ Dominus gloriæ præsignavit? Merito Paulus gloria-
„ tur in eo dicens: Ministri sunt: & ego: & addit,

 „ ut

(37) S. Bernard de Considerat. Lib. 2. cap. 6.

(38) Idem. Lib. 3. cap. 2.

„ ut minus ſapiens dico plus ego in laboribus plurimis,
„ in carceribus abundantius, in plagis ſupra modum,
„ in mortibus frequenter. O præclarum Miniſterium. „
Noi potremmo addurre parecchie altre teſtimonianze, ed autorità sì di Santi Padri, come di antichi Storici eccleſiaſtici per dimoſtrare, che il Papa non è di ragione, e che di fatto ne' primi tre ſecoli non veniva tenuto per il ſuperiore, nè per il giudice di neſſuno, ma ſoltanto per il primo de' Veſcovi. Ma ciò è Stato già ad evidenza da altri autori cattolici moſtrato, (39) e viene inoltre da quello, che abbiamo detto finora, e che anderemo dicendo in appreſſo, vie maggiormente confermato. L'Autorità del Pontefice Romano non ſi eſtendeva adunque in que' primi ſecoli, e neppure nel quarto, fuori delle Provincie ſuburbicarie di Roma, lequali erano appunto quelle, che ſtavano ſotto la ubbidienza del Prefetto Romano. Ciò vedeſi chiaramente da un paſſo di Rufino. (40) Egli è vero, che già in

(39) Vid. Dupin. in Vindic. Antiq. Chriſt. Diſcip. Diſſ. 4. cap. 1. Giannon. Iſtoria Civil. Lib. 1. cap. 11. ſeqq.

(40) Rufin. Hiſt. Eccl. Lib. 7. cap. 6. Vid. Giannon. Iſtor. Civil. Lib. 2. Cap. 8.

in quefti medefimi tempi diverfi Papi s'ingegnarono a lor potere di acquiftarfi qualche forta di fuperiorità fopra gli altri Vefcovi, e Metropolitani ancora: ma ful principio andò loro fallito quefto loro difegno. I Vefcovi delle altre Provincie feppero affai bene fcanfare quefti primi colpi Romani. Ed i Vefcovi della Gallia, della Spagna, e particolarmente quei dell' Africa, e della Spagna ebbero il coraggio, e la faviezza di confervarfi independenti anche ne' tempi pofteriori, laddove gli altri fi erano già lafciati mettere addoffo il giogo Romano.

Dopo la converfione di Coftantino Magno alla noftra cattolica fede cominciarono i Vefcovi Romani ad avere le mani in tutti i più importanti affari della Criftianità, giacchè gl' Imperadori Criftiani volevano anch' effi prendere parte in fomiglianti faccende di grave momento, nella difamina delle quali volevano poi intendere prima di ogni altra cofa il configlio del Romano Pontefice, ficcome di quello, che era il primo di tutti i Vefcovi. Da quefta ufanza di effere il Vefcovo Romano renduto confapevole di ogni cofa d'importanza, che fuori della fua Diocefi avveniffe, fono poi nate le pretenfioni dei medefimi Vefcovi, i quali quindi innanzi fi diedero a foftenere, che niuna Chiefa doveffe

 venire

venire a qualche grande impresa, se prima non ne avesse dato contezza al Vescovo di Roma, e non ne avesse ricevuto il suo consiglio. (41) Quando le controversie cogli Ariani principiarono a molestare la Chiesa Cristiana, avvenne, che Santo Atanasio fu dal partito Eusebiano condannato, e del suo Vescovato deposto. Giulio Pontefice Romano scrisse allora a questa fazione una lettera, in cui egli modestamente bensì, ma però molto gli rimproverò, perchè avessero osato di deporre Atanasio, senza averne prima dato secondo il costume notizia alla Chiesa Romana. La Lettera non produsse riguardo a quelli, cui fu diretta, verun buon effetto: ma lo zelo, che in questo affare degli Ariani fu mostrato da Giulio, impegnò tutti i Vescovi, che erano contrarj alla nuova dottrina, a volersi in questa contesa lasciar ciecamente governare dal Vescovo Romano. Quindi gl' Imperadori Costante, e Costanzo mossi da' prieghi del Papa convocarono un Concilio a Sardica: dove il Papa per mezzo de' suoi legati seppe mostrare tanto ardore contro i nuovi eretici, e tanto guada-

(41) Vid. Epist. Julii Episc. Rom. in Apol. Athanas. Tom. I. op.

guadagnarsi i cuori de' Vescovi colà congregati, che fu da essi nel canone terzo di quel Sinodo stabilito; che quando mai egli arrivasse, che un Vescovo venisse deposto (come in quella occasione era succeduto ad Atanasio, il quale poi fu da' Padri di questo Concilio nella sua Sede rimesso) e che tale Vescovo credesse di essere Stato condannato a torto, allora egli avesse la libertà di ricorrere a Roma, e di portare la causa avanti il Pontefice, il quale dovesse avere la ragione di esaminarla di bel nuovo, o di commetterne la cognizione, e decisione ai vicini Vescovi, che a lui piacesse di scerre a posta sua. I Padri dissero, che facevano un tale decreto in onore di San Pietro Apostolo: ma l'onore, ed il profitto si fu tutto dei Pontefici Romani, i quali da questo Concilio in quà sono Stati riguardati come giudici delle Appellazioni, sotto il qual pretesto è venuto fatto a' Vescovi di Roma di attirare le più importanti controversie del mondo Cristiano a Roma, di potersi riservare interamente la cognizione di certe altre cause, e di appropriarsi l'autorità di dispensare dalle Leggi sì umane, che divine coloro, che dalle forestiere contrade a loro per questo effetto s'addirizzassero. Quando morì Liberio Papa, cioè quel medesimo, il quale col condannare Santo Atanasio, che

faceva contro gli Ariani, e che del fuddetto Concilio di Sardica era Stato alla fua Chiefa richiamato, come pure col confermare per atto feparato, ed in tempo differente la medefima condanna, e col fottofcrivere un femiariano fimbolo di fede (42), ci ha fatto manifeftamente comprendere, che i Papi non una fola, ma più volte poffono anche in materia di fede andare errati, dopo la morte, diffi, di Papa Liberio, furono da due differenti fazioni eletti Vefcovi di Roma Urficino, e Damafo. Quefta doppia elezione produffe tanto in Roma, che fuori una grave difcordia: imperciocchè la Sede Romana non era allora più il berfaglio delle perfecuzioni, nè un pefo grave, e molefto, ma era già divenuta una dignità cofpicua, fruttifera, e fommamente agiata. Quindi ognuno ne faceva gran cafo, e ftudiavafi di poter giugnere a fi alto grado, al quale chi era pervenuto non aveva omai più bifogno di andare a piedi, ma coftumavano di paffeggiare in pompofe carrozze, e fare una lauta menfa, e di folenni ftravizzi, e di eguagliare in tutte le altre cofe la magni-

(42) Vid. Hilar. Fragm. I. pag. 36. 40. feqq Athanaf. ad Solit. Apot. 2.

magnificenza, il lusso, e la voluttà degli Imperadori medesimi. (43) Gravi furono adunque, e di lunga durata le risse, e le fazioni per cotesta discorde elezione. Ma alla fine Damaso ebbe la sorte di guadagnarsi per sì fatta maniera i Ministri dello Imperadore Valentiniano, che questi confermò l'elezione di Damaso, e rigettò quella di Ursicino. Ma ciò non bastò: imperocchè l'Imperadore nel medesimo tempo, ch' ei confermò Damaso, fece ancora una legge, la quale è l'ottava nel Cod. Teodos. tit. in vigor della quale viene al Vescovo di Roma attribuita l'autorità di esaminare, e giudicare le controversie degli altri Vescovi. E benchè questa legge ci faccia ad evidenza conoscere, che il Papa non dovesse prima avere avuto questa ragione, essa servì tuttavia ad aggrandire oltre modo l'autorità, e potenza pontificia. Posciachè essendo essa seguita non guari dopo il decreto del Concilio di Sardica venne quella ad aggiugnere a questo un grandissimo peso. Niente però di meno le Chiese dell' Oriente e quelle dell' Africa nell' Occidente poco, o niun rispetto mostrarono sempre

---

(43) Ammian. Marcell. Lib. 27. cap. 3. Vid. S. Hieronymus Epist. 22.

pre tanto al decreto del Concilio , quanto alla Legge di Valentiniano , poichè mai si vollero piegare a riconoscere per loro superiore , e giudice il Vescovo Romano. Damaso cercò intanto di poter trarre ogni vantaggio possibile dalla bontà degli Imperadori Greci , e dalla Venerazione , che alla sua Sede portavano parecchj Vescovi , e particolarmente gli Italiani. Nella Chiesa di Antiochia era nata una fiera discordia per cagione della dignità Vescovile , alla quale aspiravano nel medesimo tempo Paulino , e Melezio , pretendendo ognuno di essere egli solo legittimo Vescovo di quella Chiesa. L'Imperadore Basilio bramava , che il Papa vi si volesse trapporre come mediatore : ma Damaso all' incontro non voleva essere meno , che giudice di questa causa , (44) perlochè egli ne fu dallo Imperadore acremente ripreso. (45) Nelle contoversie che nacquero per cagione dello scisma de' Donatisti , procurò Damaso di potere in ogni occasione esercitare la sua autorità , ed essendo stato sovente dalla resistenza altrui in tali

(44) Vid. Socrat. Lib. 4. c. 15. Theodor. Lib. 6. cap. 13.

(45) Vid. Basil. Epist. 220. 273. 250. 321. & ep. 20.

tali sue imprese impedito, egli ooperò ctanto, che i Vescovi d'Italia si portarono a supplicare l'Imperadore Graziano, perchè egli volesse far dar esecuzione alla summentovata Legge, che in favore del Vescovo Romano aveva pubblicata Valentiniano suo padre, perchè i Vescovi Donatisti non si potessero cpporre alle sentenze pontificie, ma si dovessero a quelle interamente sottomettere riconoscendo per legittimo il tribunale del Papa. (46) Questo medesimo Papa fu il primo, cui cadesse nell' animo di creare de' Vicari Pontificj, i quali servissero a mantenere ne' lontani paesi la reputazione, la potenza e l'autorità della Sede Romana. Egli ne fece uno a Tessalonica, il quale dovesse avere l'ispezione in nome del Papa sopra tutte le Chiese dell' Illirico Occidentale. (47) Questa invenzione del fare Vicarj Apostolici fu approvata, e praticata dai suoi successori ancora, i quali riconoscendo il vantaggio grande, che ne veniva alla Sede Romana dal mantenere nelle rimote contrade di quelli che avessero la cura di sostener e dilatare la potenza pontificia, convertirono alla

(46) Optat. de Schismat. Donat. Lib. 2. cap. 49.

(47) Vid. Christian. Lup. de Appellat. Rom. p. 627. seqq. Holst. Collect. Rom. Mon. pag. 34.

alla fine cotesti Vicarj in Legati, con attribuire loro una molto maggiore autorità ancora, che non avevano prima avuto i Vicarj.

Siricio seguitò le pedate di Damaso, ed Anastasio quelle di amendue i suoi antecessori. Ad Anastasio succedette Innocenzo primo. Questi non si contentò di andare dietro alle tracce, che gli avevano fatte Damaso, Siricio, ed Anastasio: ma egli volle avvanzarsi in questo cammino molto più oltre di loro. Egli fu adunque il primo, che ardì di sostenere apertamente, e senza veruna circuizione di parole, come la Chiesa Romana fosse sola veramente apostolica, come tutte le altre Chiese del mondo dovessero essere a quella subordinate, e da essa dipendenti, come niuna cosa di niun momento si potesse in niuna Chiesa intraprendere, senza che se ne fosse prima data contezza al Vescovo Romano, e come ogni Chiesa Cattolica avesse da regolarsi secondo la dottrina, la disciplina, e le tradizioni della Chiesa Romana, confermando che tutto ciò non per alcuno stabilimento, e costume umano, ma per Divino comandamento fosse alla Chiesa di Roma dovuto. (48)

Ad

(48) Vid. Concil. Harduin. T. I. p. 1026. seqq.

Ad Innocenzo tenne dietro nella Sedia di Roma Zosimo uomo egualmente ambizioso, ma molto più impetuoso, e violento del suo antecessore, come troppo manifestamente devesi argomentare dalla condotta, ch' ei tenne prima nelle controversie nate per l'eresia di Pelagio; e poi nelle discordie, che furono prodotte nella Gallia per cagione del Diritto di Metropolitano, che i Vescovi di Arles, e di Vienna ognuno per se pretendevano sopra la Provincia di Narbonna, e di Vienna. Egli depose in questa occasione Proculo Vescovo di Marsiglia dalla sua dignità di Metropolitano; egli scomunicò tutti i Vescovi, che tenevano con Proculo, ed egli si avvanzò finalmente a condannare con alterigia, e con gran disprezzo gli atti del Concilio di Turino, il quale aveva fatto la sua decisione in questa contesa. I Vescovi della Gallia, e quei dell' Africa rimasero sorpresi del furore, che in ogni sua cosa mostrava il Papa, e lungi del prestargli ubbidienza veruna, essi se gli opposero costantemente. L'istesso fu fatto da Proculo, il quale nonostante la sentenza di deposizione, e la scomunica contro di lui pronunciata dal Papa, si rimase pacificamente nella sua Sedia vescovile fino al tempo della sua morte.

Ecco

Ecco come in un sol secolo si è cangiato l'aspetto delle cose. Noi abbiamo veduto, che fino al quarto Secolo i Papi non avevano potuto aumentare gran fatto la loro autorità, e superiorità sopra le altre Chiese del mondo. Ma appena siamo noi giunti verso la fine del secolo quinto; che troviamo la Chiesa Romana colma di ricchezze, e di una grande potenza, ed autorità fornita. I Vescovi Romani hanno in questo mezzo ottenuto dagl' Imperadori di poter essere giudici degli altri Vescovi: essi hanno cominciato a pretendere, che si debba poter appellare avanti il loro tribunale in cause ecclesiastiche, lequali fossero state giudicate altrove: essi crearono Vicarj Apostolici sopra Chiese, che da loro non avevano prima da dipendere in nissuna maniera: essi si diedero a voler essere giudici là dove erano solo richiesti per essere mezzani, ed amichevoli compositori: essi vollero essere ragguagliati di tutte le faccende d'importanza, che nelle altre Chiese potessero mai avvenire: essi si studiarono di far ricevere le dottrine, i costumi, e le tradizioni della loro Chiesa a guisa di apostolici precetti da tutte le altre cattoliche Chiese: essi si misero a vantarsi, che la Sedia Romana per Divina istituzione sia superiore, e giudice di tutte le altre: essi osarono scomunicare tutti coloro, che alle

loro

loro decisioni ed ordinazioni si andavano opponendo: essi deponevano, e creavano Metropolitani à posta loro, essi finalmente s'ingegnarono tutti di sostenere le usurpazioni de' loro antecessori, e di acquistarsi ciascuno da per se de' nuovi Diritti, che la Chiesa Romana non avesse prima avuto giammai.

I Successori de' Papi mentovati sin quì seguitarono le medesime massime de' loro antecessori, giacchè niente è più facile, che di stare, ed avvanzare ancora in quel cammino, che da altri già sia Stato ritrovato, e per qualche maniera renduto agevole, e praticabile. Veggasi nella Collezione dei Concilj dell' Harduino con quali nuove pretensioni abbia ardito di venire innanzi Bonifacio (49) Successore di Zosimo: veggasi nelle lettere di Celestino, come egli siasi adoperato per seguitare le pedate di Bonifacio suo Antecessore: (50) veggasi finalmente appresso il medesimo Harduino (51) come San Leone I. siasi insegnato di stabilire con nuove arti,

(49) Vid. Harduin. Concil. T. 2. p. 1123. 1129

(50) Harduin. T. 1.

(51) Harduin. locis cit.

e con nuovi mezzi l'autorità, la potenza, e la ſuperiorità della Sede Apoſtolica ſopra tutto il rimanente delle Chieſe Criſtiane. Queſti fu il primo, che creò de' Legati a Latere, i quali da lui furono ſpediti al Concilio di Calcedonia, dove per conſenſo dell' Imperadore medeſimo occuparono il primo poſto e quaſi a bacchetta in tutte le faccende del Concilio a nome del Papa governarono. Eſſendo adunque per così varie vie riuſcito a' Papi di ſoggiogarſi la maggior parte de' Veſcovi di quaſi tutta la Criſtianità, e di poter dominare ne' Concilj, egli parve a Papa Gelaſio eſſere tempo di tentare un' altra impreſa ancora maggiore delle prime, la quale ſi fu queſta di voler dichiarare il Pontefice Romano ſuperiore degl' Imperadori, i quali fino allora erano ſempre Stati da' medeſimi Papi riconoſciuti per loro giudici, e per loro Signori. Egli intrapreſe adunque di ſcrivere una lettera allo Imperadore Anaſtaſio, nella quale fra una centinaja di complimenti, e di cerimonie, egli gli ſcrive, come l'Imperadore dovrebbe pure aſſai bene ſapere, che due Poteſtà hanno da governare il mondo, una ſpirituale, e temporale l'altra. Ma che quella è ſuperiore, e maggiore di queſta, e che però agli Imperadori tocca di ubbidire nelle coſe della Chieſa alla Poteſtà ſpiritua-

le.

le. (52) Gli Imperadori avevano per lo addietro sempre costumato, come si è fatto vedere di sopra, di fare diverse leggi per lo regolamento della ecclesiastica disciplina, e per il governo del Clero, e de' Vescovi: ma ora è caduto a Gelasio nell' animo di dover pretendere, che gl' Imperadori abbiano da osservare le leggi del Clero. Il medesimo Papa scrisse ai Vescovi di Dardania, che la Chiesa Romana, siccome Sede dello Apostolo San Pietro, ha la ragione di giudicare tutte le altre Chiese: ma che per lo contrario il Vescovo di quella non può essere giudicato da nissuno. Il che si legge nella medesima lettera di Gelasio presso l'Harduino nella sua collezione de' Concilj Tom. II. pag. 908. Lungo sarebbe il riferire qui tutti li sforzi, e tutte le arti, che hanno messo in opera gli altri seguenti Papi per istabilire vie maggiormente, per ampliare, e per estendere la loro autorità tanto sopra i Vescovi, che a loro già sottomessi si erano, come sopra quelli, che non avevano ancora voluto riconoscerli per loro giudici, e superiori.

(52) Harduin. p. 883. Epist. IV. Gelas. l. c.

Noi trascorreremo adunque fino a Gregorio Magno degno, e virtuoso Pontefice, che di molte, e di grandi virtù possedeva, ma che contuttociò non ha tralasciato di abbracciare tutte le occasioni di poter abbassare gli altri Vescovi, di renderseli soggetti; e di estendere oltre il dovere la sua spirituale potenza. Il Patriarca di Costantinopoli costumava di onorarsi col titolo di Vescovo Universale della Chiesa. Questa tentazione venne a quei Patriarchi per la cagione, ch'essi avevano la loro sede nella Città, che allora era la capitale di tutto il mondo, e che sembrava dover aver la precedenza sopra di Roma medesima; perchè in questa non risiedeva ormai più veruno Imperadore. San Gregorio all' incontro aveva un grandissimo abborrimento per un titolo sì fatto; ch' egli reputava per troppo ambizioso, e sconvenevole per qualsissia Vescovo della Cristianità. E pregio dell' opera di leggere quelle sue lettere, nelle quali egli si pone a detestare un titolo di questa fatta (53) Egli dice, che questo è un titolo da Anticristo, che chi lo adopera, deve essere

il

(53) Vid. Gregor. 1. ep. Lib IV. ep. 32. 34. 36. 38. 39. Lib. IV. ep. 24. 28 30. 31. Lib. VII. ep. 70.

il precurſore di Anticriſto, e che chi lo approva, non può eſſere, che uno infedele. „ Coſa riſponderai, ſcriv' egli al Patriarca di Coſtantinopoli, a Gesù Criſto, che è l'univerſale e comune capo della Chieſa, ſe tu coll' arrogarti il titolo di Veſcovo univerſale ti ſtudi di aſſoggettarti tutti i di lui membri? Chi credi tu d'imitare con queſto tuo maſcherato titolo, ſe non che colui, il quale tentò di ſollevarſi ſopra Legioni di Angioli, e che voleva collocare la ſua ſede ſopra le ſtelle di Dio alle quali tu t'ingegni di anteporti? „ Egli comandò ai ſuoi Legati, che aveva in Coſtantinopoli, che doveſſero vedere di muovere l'Imperadore a voler comandare al Patriarca Coſtantinopolitano, che doveſſe tralaſciare queſto da lui chiamato empio, temerario, maladetto, ed infernale titolo, e che in caſo contrario eſſi Legati doveſſero ſeparare della Comunione della Chieſa Romana l'oſtinato Patriarca. Ma ogni coſa fu indarno. Lo Imperadore Maurizio non ſe ne volle pigliare verun faſtidio: ed i Patriarchi di Coſtantinopoli continuarono a farne uſo per qualche pezza di tempo. San Gregorio all' oppoſto inventò per ſe un altro titolo non prima uſato da Papi, cioè di chiamarſi Servo de' Servi di Dio ad intendimento di ſvergogare il Patriarca di Coſtanti-

 nopoli,

nopoli, e di umigliarne l'orgoglio. I Papi suoi successori imitarono lo esempio di San Gregorio in usar quel titolo, e proseguirono ad appellarsi Servi de' Servi di Dio, ma in quanto a' fatti essi vollero essere tenuti per Vescovi Univerli di tutta la Chiesa. Ma questo Santo Papa, che mostrò tanto zelo contro chi affettava di rendersi superiore degli altri Vescovi, non ebbe veruno scrupolo di volersi assoggettare i Vescovi Britanni, i quali fino allora erano sempre Stati independenti dalla Chiesa Romana. A questo effetto spedì egli in Inghilterra il Monaco Agostino con diversi altri Missionarj affine di far bandire il Vangelo agli Anglosassoni, i quali come furono convertiti, e' dovettero insieme col loro nuovo Clero e con i Vescovi della Brittania passare sotto la ubbidienza del Papa, che vi delegò in nome suo il suddetto Monaco Agostino. Il medesimo tentò Gregorio di fare anche coi Vescovi della Spagna sotto pretesto di essere il Capo di tutta la Chiesa: il che viene a significare lo stesso, che Vescovo universale, titolo da questo Papa cotanto in altra occasione abborrito. Ma i Vescovi Spagnuoli si mantennero ancora per qualche tempo, non già tutti, nè in ogni cosa, ma tuttavia generalmente independenti.

Uno dei più bei mezzi, onde si servì Gregorio per ridurre sotto la ubbidienza della Romana Chiesa i Vescovi forestieri, si fu quello del conferire loro il Pallio. Il Pallio, ossia il Manto Arcivescovile era una volta un vestimento, che gl' Imperadori Cristiani permettevano di portare a que' Vescovi, cui volevano accordare qualche particolare onore. Questa onorifica dimostrazione fu del tutto ignota nella Chiesa Cattolica fino al tempo del Concilio di Calcedonia, comecchè altri ingegnati si siano di far vedere, che un tale uso avesse una più antica origine. Sul principio non veniva data la permissione di portare il Pallio, se non che ai Vescovi di Roma, e di Costantinopoli. Ma col tempo s'introdusse il costume, che questi due Patriarchi potessero distribuire essi medesimi il Pallio a degli altri Vescovi minori di loro, al che tuttavia richiedevasi una espressa licenza dello Imperadore, ogniqualvolta uno di questi Patriarchi voleva fare un tale onore a qualche altro Vescovo. Così quando Zosimo, Symmaco, e Vigilio spedirono il Pallio ai Vescovi di Arles, essi non mancarono di assicurarli nelle loro lettere, con le quali lo accompagnarono, che lo mandavano dopo averne prima ottenuto il consenso dello Imperado-

re. (54) Ma Gregorio Magno volle tentare il primo ad inviare altrui il Pallio senza curarsi più della licenza imperiale. Egli lo mandò adunque di sua propria autorità al Vescovo di Arles, e nel medesimo tempo intes'egli di conferirgli per questo modo l'autorità di Vicario Apostolico nella Gallia: il che da ciò devesi argomentare, che dopo averne fatta la spedizione esso Papa scrisse al summentovato Agostino Missionario della Britannia, ch' egli non dovesse più esercitare il Ministero di Legato Apostolico nella Gallia, poichè da lui era già Stato conferito il Pallio al Vescovo di Arles. (55) I Successori di Gregorio avendo osservato, che la distribuzione del Pallio riduceva coloro, che desideravano un tale onore ad essere fedeli servi, anzi schiavi de' Pontefici, obbligarono ogni Arcivescovo a doverlo dimandare, facendo una legge, che niuno Arcivescovo potesse esercitare il suo uffizio prima di avere ricevuto il Pallio. Ma egli non bastò a' Papi di rendersi per questo

(54) Vid. Baron. Annal. Eccles. ad an. 432. Marca de Concord. Sac. & Imp. Lib. VI. cap. 6. §. 6. seqq. Thomassin. de Nov. & Vet. Eccl. Discipl. Par. 1. Lib. 2. c. 54.

(55) S. Gregorius Lib. XII. ep. 31.

sto modo vie maggiormente soggetti Metropolitani delle forestiere Provincie: ch' essi vollero ançora poterne cavare delle immense somme di danaro, e per questa cagione fecero uno stabilimento, che chiunque avesse bisogno del Pallio dovesse pagare alla corte una certa tassa secondo la rendite della sua Chiesa. (56)

A San Gregorio succedette Sabiniano uomo avaro, e gran dispregiatore del suo antecessore. Dopo questo fu eletto Pontefice Bonifazio, che era uno de' maggiori favoriti del crudelissimo Imperadore Foca. Non ebbe adunque questo Pontefice a sostenere gran fatica per impegnare Foca, che volesse comandare al Patriarca di Costantinopoli di astenersi dal titolo di Vescovo ecumenico. L'Imperadore non solo obligò il Patriarca a non servirsi più di tale titolo: ma egli lo conferì al Pontefice Romano, che da questo, non con isdegno, (come aveva prima di lui fatto Gregorio inverso Eulogio Vescovo di Alessandria, che glielo aveva voluto dare,) ma con riverente, e grato animo, e con sommo

(56) Rispetto a quanto abbiamo detto del Pallio, veggasi il Liberat. Breviar. c. 21. Gregor. M. Lib. 1. Ep. 27. id Lib. XII. indict. 7. ep. 31. Petr. de Marca de Con. Sac. & Imp. Lib. VI. cap. §. 6. Edm. Richer. Hist. Concil. Gen. l. 1. pag. 722.

piacere fu ricevuto. (57) I Succeſſori di Bonifacio ſeguirono l'eſempio de' loro anteceſſori cioè di non perdere mai alcuna occaſione, nella quale poteſſero ſollevare l'autorità della Sedia Romana, e ſottoporſi que' Veſcovi e que' Metropolitani, che moſtraſſero tuttavia di non volerſi piegare ſotto il Giogo Romano. Ma ſopra tutti gli altri Papi fortunato fu Gregorio ſecondo, cui riuſcì di tirare ſotto la ſua ubbidienza i Veſcovi della Germania, i quali prima non conoſcevano il Papa ſe non che per la reputazione della ſua Chieſa, dalla quale eſſi per altro ſi erano fino allora conſervati independenti. L'iſtromento, di cui Papa Gregorio ſi ſervì per effettuare queſt' opera ſi fu Bonifazio, la cui fama è celebre per eſſere egli comunemente chiamato l'Appoſtolo della Germania. Coſtui fu dichiarato Vicario Apoſtolico per tutta la Germania, nella quale egli aveva prima fatto l'ufizio di Miſſionario, e di predicatore non ſolamente del Vangelo, ma ſippure della dignità, dell' Autorità, e della infallibilità pontificia. Il Papa non contento di queſte certiſſime prove, che Bonifazio aveva già dato del ſuo grandiſſimo zelo per lo bene,

(57) Vegganſi le Storie di Anaſtaſio Vit. Pontif. di Beda, e di Warnefrido.

bene, ed aumento della Chiesa Romana volle ancora, ch' egli giurasse di esserle per sempre fedele, e di procurare, che ogni altra persona si unisse, e si rendesse parimente soggetto allo Apostolo S. Pietro, ed a Gregorio secondo, e suoi successori. (58) Bonifazio mantenne maravigliosamente la fede da lui a Gregorio prestata: imperochè egli diede costantemente opera a fondare delle nuove Chiese, a piantare delle nuove Sedi Vescovili, ed a poter persuadere, ed assicurare i popoli della Germania, che il Papa è il giudice supremo di tutti i Vescovi, ch' egli soprasta a tutti i Principi della terra per rispetto allo spirituale, e che ognuno è tenuto di prestargli nelle faccende ecclesiastiche una cieca ubbidienza. (59)

Ma fin qui i Papi non avevano atteso ad altro, che ad aggrandire, e portare in alto la loro potenza spirituale, come si è potuto osservare da quello, che si è detto finora. Niun passo non avevano essi ancora fatto, e niuna diligenza non era da loro per anche Stata usata per potersi ancora acquistare una potenza, un

impero,

(58) Vid. Harduin. Conc. T. III. p. 1858.

(59) Vid. Annal. Traviren. di Mgr. di Hundheim in varj luoghi e l'Histoir. Eccles. de Fleuri nel secolo ottavo.

ed un principato secolare. Essi avevano bensì rammassato di grandi ricchezze, come noi abbiamo osservato altrove, ma al farsi principi non avevano ancora pensato giammai. Gregorio secondo, e terzo furono quelli, a' quali un tal pensiero è per gran ventura della Chiesa Romana caduto nell' animo. I Romani Pontefici erano finora Stati sempre sotto l'ubbidienza degli Imperadori sì Romani, che Greci. Noi l'abbiamo in varj luoghi di questa nostra opera per diversi esempj provato. San Gregorio Magno medesimo scrivendò agli Imperadori Greci confessò di essere loro suddito, e servitore. Veggasi in questo proposito la sua Epist. 62. Lib. 2. I Papi non potevano essere consacrati, e non era loro lecito di esercitare niuna fonzione pontificale prima di avere spedito a Costantinopoli un' ambasciuta per essere approvati, e confermati dagl' Imperadori loro Sovrani. (60) Quando il mentovato S. Gregorio Magno fu eletto Pontefice, premendogli forte di potere rimanersi sacerdote privato, scrisse egli a Mauricio Imperadore una lettera, nella quale ei lo supplicava, che

non

(60) Vid. Anastas. Vit. Pontif. in Vigilio, id. in Pelagio. Warnefrid. Lib. III. cap. 10.

non voleſſe approvare la ſua elezione coll' imperiale conſenſo. (61) Maurizio, che aveva avuto contezza delle ottime qualità dello eletto, non volle compiacerlo di queſta ſua domanda, e lo confermò contro ſua voglia. Il dotto Abate Muratori arreca ne' ſuoi annali diverſi chiariſſimi, ed incontraſtabili fatti, da' quali viene ad evidenza provato, che i Papi ſono ſempre Stati fino verſo la fine dell' ottavo ſecolo ſudditi degli Imperadori Occidentali, ed Orientali, e che ſu di ciò non n'era fino allora mai nata quiſtione, nè conteſa veruna.

Toccò adunque ai due Pontefici Gregorio ſecondo; e terzo la bella ſorte di potere ſcuotere il giogo de' loro legittimi, ed indubitati Sovrani. Leone Iſaurico Imperadore avendo oſſervato l'abuſo, che ſi faceva a ſuo tempo del culto delle immagini preſe per partito di porre compenſo a queſto diſordine col ſchiantarne la radice medeſima. Quindi egli determinò di volere abolito del tutto non ſolo il culto; ma eziandio l'uſo delle imagini: e dopo avere ſu di ciò dati i ſuoi ordini in Oriente, mandò egli il medeſimo comando al ſuo Eſarco,

(61) Jo. Diacon. Vit. S. Gregorii Lib. I. cap. 39. & 40.

Esarco, che risiedeva in Ravenna, perchè questi la sua volontà tanto in Roma, come in tutto il rimanente dell' Italia allo Impero Greco soggetta facesse puntualmente eseguire. L'Esarco, ed il Governatore di Roma erano del tutto disposti a pubblicare gli ordini del loro Padrone: ma Papa Gregorio secondo avendone avuto per tempo sentore, e detestando la risoluzione presa dallo Imperadore, ebbe tempo di renderne avvisato il popolo, il quale si levò a romore, e tanto fu operato sì dal popolo col minacciare, come dal Papa col valersi di sua autorità, che non ci fu verso di poter pubblicare gl' imperiali comandi. Leone Isaurico essendo stato della condotta del Pontefice da' suoi Ministri ragguagliato, di tanto furore si accese, che si pose a rinnuovare con la minaccia di pene molto maggiori il primo ordine suo, e lo accompagnò con lettere dirette al Pontefice; il quale secondo il sentimento di molti era già Gregorio terzo succeduto al secondo del medesimo nome non molto prima passato all' altra vita. In queste lettere l'Imperadore rimproverò forte il Pontefice, e molto lo minacciò, se non si piegasse aprestargli la dovuta ubbidienza. Il Papa, che vedeva essere l'Imperadore troppo lungi da Roma, che sapeva, come i Frati Oientali avevano per questa medesima ca-

gione

gione già follevata contro Leone buona parte del popolo, che conofceva la paffione de' Romani per lo culto delle immagini, e la loro furiofa rabbia contro il loro Sovrano per quefto fuo nuovo divieto; e che in fomma comprendeva ogni cofa effere favorevole per lui, e contraria allo Imperadore, fece a quelto una ardita rifpofta ridendofi delle fue minacce, e proteftando di volere ad ogni modo mantenere il culto de' Santi. Egli vi frammifchia tra gli altri anche quefto fcherno. „ Io non ho, dic' egli, da allontanarmi, fe „ non che di venti quattro ftudj dalla Città di Roma, „ che io ne faròtofto fuori de' voftri Stati. „ Da quefto fi fcorge, che il Papa, benchè fi foffe qui meffo a dileggiare l'Imperadore, riconofceva tuttavolta di effere fuddito fuo, e che Roma ancora gli foffe foggetta. Nel medefimo tempo fi diede egli ad efortare i Romanì, perchè non abbandonaffero le immagini, e non fi lafclaffero voltare delle minacce dello Imperadore, o de' fuoi Miniftri. Tutta la gente Romana, e tutti i Popoli d'Italia ne concepirono tanto fdegno, e furore, che follevatifi mifero a morte diverfi Miniftri Imperiali, e propofero di eleggere un nuovo Imperadore, di levare delle truppe, e di portarfi ad affediare con effe la Città di Coftantinopoli. Papa Gregorio, che già ficu-

ro era di poter coll'ajuto di sì furiosa gente mandare ad effetto i suoi desiderj, fece sembiante di volersi adoperare per calmare la sedizione; affinchè non potesse venire da altri tacciato di avere egli medesimo acceso questo fuoco, e che non si fosse ingegnato di spignerlo per mezzo della sua autorità, che molto valeva nel popolo. Ma mentre da un lato egli operava così; dall' altro ei andava facendo copertamente tutto il contrario. E tra le altre cose, ch'ei intraprese, propos' egli al popolo, se esso giudicasse; che fosse ben fatto di non ispedire più allo Imperadore Greco quei Tributi, che gli Italiani gli dovevano annualmente pagare, acciocchè i Sovrani non se ne potessero servire a malvagj usi; e particolarmente a distruggere per via di larghe donazioni il culto delle immagini. Piacque al popolo la proposizione del Papa; e fu risolto di comune consentimento di non pagare più allo Imperadore tributo veruno. Il Pontefice; che già si figurava ciò che ne poteva nascere, si pose dal suo canto ad alzare le mura di Roma, perchè non potesse venire così di leggieri sorpresa, nè assediata: e mandò nel medesimo tempo delle somme di danaro a varie Città d'Italia; perchè ancora esse si potessero al pari di Roma fortificare; e rendere capaci di sostenere uno assedio.

Luit-

Luitprando Re de' Langobardi veggendo gli animi degli Italiani alterati contro il loro sovrano pensò di trarne profito, e dichiarandosi protettore delle immagini, entrò colle sue sue truppe in varie Città sottoposte al Greco Impero sotto pretesto di volerne difendere gli abitanti contro le violenze degli Imperiali Ministri. Ma la vera sua mira si era di occuparle per se medesimo, e di rendersene padrone, il che era già da gran tempo sempre stato il disegno de' Re Langobardi. Papa Gregorio uomo accorto, e prudente si avvide subitamente del proponimento del Re Luitprando e conobbe ottimamente, qual fosse il vero fine della difesa delle immagini, ch' egli aveva abbracciato. Laonde esso Pontefice si adoperò col Duca di Venezia, cui erano parimente appieno manifeste le mire del Re Langobardo, e con gli altri popoli d'Italia, perchè si opponessero ai suoi disegni, e gli facessero guerra. Poichè se così non avesse operato Gregorio, non gli sarebbe giovato a nulla il cavarsi dalla ubbidienza dello Imperadore Greco, quando nello stesso tempo egli avesse dovuto insieme colla sua Chiesa mettersi sotto il dominio de' Langobardi, i quali per essere in Italia, e vicini di Roma avrebbero potuto farsi rispettare, ed ubbidire de' Romani Pontefici molto meglio, che non era venuto fatto agli Im-

peradori Greci, ſiccome quelli, che troppo erano diſcoſti da Roma. Luitprando, che per tempo s'accorſe dei maneggi del Papa, e delle brighe, che coſtui gli cagionava, dopo eſſerſi impadronito di alcune Città del Greco Impero andò colla ſua armata dritto a Roma. Queſta Città era allora ancora ſotto l'ubbidienza dell' Imperadore Orientale, il quale vi manteneva un ſuo Governatore. Ma ſiccome queſti per cagione della riferita controverſia delle immagini aveva già perduto in Roma ogni credito, ed ogni potere, così tutta l'autorità era Stata nel Pontefica Romano trasferita, ed a lui ſolo amava omai il popolo di ubbidire. Laonde Gregorio veggendo proſſimo il pericolo di dover cadere nelle mani de' Langobardi, e non potendoſi baſtevolmente fidare delle forze degl' Italiani, ſi miſe a ſcrivere delle Lettere a Carlo Martello, il quale benchè non foſſe che Maggior Duomo del Re di Francia, era tuttavia aſſai più riputato, e più potente nel Regno del Re medeſimo, per ſupplicarlo, che voleſſe correre allo ajuto di Roma, e della Chieſa Apoſtolica. In ricompenſa di che egli gli prometteva di conferirgli il Patriciato di Roma, e la dignità di Conſole Onorario. Dalla quale promiſſione deve ognuno comprendere, che il Papa era già divenuto rubelle dello Imperadore d'Oriente, poi-

chè

chè così fatte dignità non già da un suddito, ma dal Sovrano medesimo avrebbero dovuto essere compartite. Carlo Martello non prestò orecchio alle suppliche di Gregorio: ma egli si maneggiò nulladimeno presso Luitprando, perchè questi volesse abbandonare l'assedio di Roma: il che di fatto seguì, essendosi il Re Longobardo ritirato a Pavia.

Papa Gregorio terzo, l'Imperador Leone, e Carlo Martello morirono tutti in un anno, cioè nel 741. A Gregorio succedette Zaccaria: e Pipino figlio di Carlo Martello si conservò il posto, la dignità, la potenza, e l'autorità, che nel Regno di Francia aveva avuto suo Padre. Ma Pipino non si contentò di essere in effetto Re di Francia: ch' egli volle ancora averne il titolo. Quindi intesosi con Papa Zaccheria, e volendo parere davanti il popolo di operare con tutta la ragione, e giustizia, spedì a Roma un' ambasciata per far dimandare il Pontefice, quale di queste due cose fosse più giusta, e ragionevole, cioè se questa, che colui dovesse essere Re di nome, e di fatti, il quale in effetto portasse tutto il peso del Governo, o seppure quest' altra, che Re avesse da rimanere quello, il quale senza pigliarsi la menoma cura del Regno, e de' sudditi suoi, altro non portasse che il nome di Re. Il

Papa, che conoſceva la potenza di Pipino, e che già prevedeva quanto da lui aveva ragione di ſperare, non eſitò punto a prononziare in favore di Pipino: per la qual cagione n'avvenne poi, che Childerico terzo fu depoſto per ordine degli Stati di Francia, e che fu meſſo ſul regio trono Pipino ſuo Maggiordomo. Non iſtette guari Pipino a rendere alla Cattedra di San Pietro il merito del beneficio da eſſa ricevuto. Imperciocchè avendo Aſtolfo Re de' Langobardi poſto l'aſſedio davanti a Roma, di cui egli voleva ad ogni modo farſi padrone, Papa Stefano implorò l'ajuto del nuovo Re di Francia, il quale mandò degli Ambaſciadori al Re Langobardo, e l'obbligò a levare l'aſſedio. Ma poco dopo avendo Aſtolfo trovato nuova materia d'invadere lo Stato Romano, Papa Stefano portoſſi egli ſteſſo in Francia, ed operò tanto preſſo Pipino, che queſti corſe in ſuo ajuto, e riduſſe per la forza delle armi il Re Aſtolfo a dovergli promettere di reſtituire lo Eſarcato di Ravenna allo Imperadore di Oriente, edi cedere al Papa quelle Città, che Aſtolfo aveva preſo nella Romagna.

Non deveſi qui tralaſciare di fare una rifleſſione ſulla condotta del Papa, il quale benchè foſſe ancora ſuddito dello Imperadore Greco, e che tutto lo Stato

Romano appartenesse di ragione all' Impero Orientale, si lasciò tuttavia cadere nell' animo di voler voltare la sua soggezione in dominio, e di farsi Signore di Città a spese, e danni del suo legittimo Padrone, cui egli intendeva di spogliare di quelle Città per farsele concedere a se stesso, ed alla Cattedra di San Pietro. Ma Astolfo non mantenne la fede, ch' egli aveva data: poichè si tosto, come Pipino fu ritornato col suo esercito in Francia, il Re Langobardo si diede a ricominciare le ostilità di prima. Stefano vedendosi per questa maniera ingannato nella sua ferma speranza, che aveva concepito di poter divenire un principe secolare, scrisse due Lettere di seguito al Re Pipino, nelle quali ei gli significa le nuove ostili imprese del Re Astolfo, e lo scongiura nel nome di Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria, e particolarmente dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo a voler correre in ajuto dell' Apostolica Sede, assicurandolo, che s'egli desse ascolto ai suoi prieghi, San Pietro gli aprirebbe sicuramente le porte del Paradiso, perchè vi potesse entrare un dì a godere l'eterna salute, e che di grandi, ed infiniti benefizj anche in questo mondo colmerebbe tanto il Re, che la sua famiglia, i suoi successori, e tutta la sua nazione: ma che nel caso con-

 trario,

trario, il medesimo S. Pietro vedendosi in così funeste circostanze derelitto, lo abbondonerebbe certamente anch' egli dal canto suo, e senza prestrargli alcun bene in questa vita terrena, lo lascerebbe poi ancora andare nell' altra ad eterna perdizione. In queste lettere il Re Astolfo, e tutta la sua nazione vengono descritti per perfidi, per assassini, per brutali, per scellerati, e per infedeli, quantunque tutta la loro empietà, scelleratezza, ed infedeltà in altro non consistesse, che nel non voler permettere, che il Papa potesse insignorirsi di Roma, e di tutte lo Stato Romano, il quale partito si era già preso nella Santa Sede dal tempo di Papa Gregorio secondo in quà, e non si era ancora per la malvagità di cotesti maladetti Langobardi potuto menare a compimento. Poco giovarono queste lettere per ottenere da Pipino il bramato soccorso. Quindi s'avvisò Papa Stefano di Mettere in opera un' altro stratagemma di nuova invenzione per impegnare il Re di Francia a venire in ajuto della vacillante Sede Romana. Questo si fu di fingere una lettera, e di comporla inguisa come se venisse scritta al Re di Francia dallo stesso Appostolo San Pietro. Questa lettera incomincia con questa inscrizione: „ Petrus vo-„ catus Apostolus a Jesu Christo Dei vivo filio, qui

„ ante

„ ante omnia fecula cum patre vivens in unitate Spi-
„ ritus Sancti in ultimis temporibus pro nostra omnium
„ falute incarnatus, & homo factus nos fuo redemit
„ pretiofo fanguine per voluntatem paternæ gloriæ,
„ quemadmodum per Sanctos fuos destinavit Prophe-
„ tias in Scripturis Sacris, & per me omnis catholica,
„ & Apostolica Romana Ecclesia caput omnium Eccle-
„ fiatum Dei ipfius Redemtoris nostri fanguine fupra fir-
„ mam fundata Petram, atque ejusdem almæ Ecclefiæ
„ Stephanus Præful gratia, pax, ac virtus ad eruen-
„ dum eamdem Sanctam Dei Ecclefiam, & ejus Ro-
„ manum populum mihi commiffum de manibus perfe-
„ quentium plenius miniftretur a Domino Deo vestro
„ vobis Viris excellentiffimis Pipino, Carolo, & Ca-
„ rolomano tribus Regibus, atque fanctiffimis epifco-
„ pis, abbatibus, presbyteris, cunctis religiofis Mo-
„ nachis, verum etiam ducibus, comitibus, & cun-
„ ctis generalibus exercituum, in populo Franciæ, &
„ commorantibus. „ Nel principio poi della lettera fi
dichiara San Pietro, ch' egli vuole, che il Re, tutti i
fuoi Baroni, tutti i Prelati del Regno, e tutta la na-
zione abbiamo da tenere per fermo, ch' esso parla con
loro perfonalmente, ch' egli è davanti a loro corpo-
ralmente prefente, e ch' egli gli fcongiura tutti di uno

in uno Re, Baroni, Vescovi, Prelati, Monaci, Preti, Sudditi, e tutto finalmente il popolo franzese. L'Apostolo gli assicura, che la medesima supplica viene loro pure fatta dalla Beata Vergine medesima, e da tutti i Cherubini, e Serafini del Paradiso. Finalmente conchiude l'Apostolo, che se esso Re, e la sua gente verranno in ajuto della sua Cattedra, egli gli farà star bene su questa terra, ed aprirà loro, morti che saranno, le Porte del Paradiso. Ma che se per l'opposto essi non si cureranno di recargli il desiderato soccorso, egli per particolar grazia ottenuta espressamente da Dio gli renderà afflitti in questo mondo, e gli manderà all' inferno nell' altro. Questa lettera spedita del Cielo, scritta dal primo degli Apostoli, accompagnata dalle calde suppliche di tutta l'ecclesiastica Gerarchia, e distesa con tanto ardore non potè mancare di produrre tutto quello effetto, che si bramava. Pipino volò al soccorso della Cattedra di San Pietro; e costrinse colla forza delle armi Astolfo a dover consegnare al Papa ventidue Città, delle quali Pipino fece un donativo alla Sede Romana in onore de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo. In questa guisa fu mandato ad effetto il disegno, che avevano formato i Papi, di voler divenire Signori, e Padroni di Città, e di Provincie. Egli è ben

ben da figurarsi, che i Re Langobardi non avrebber potuto sopportare lunga pezza con animo tranquillo la perdita di tante Città. Quindi Desiderio Successore di Astolfo tornò sotto varj pretesti ad invadere quelle terre, che il suo Antecessore aveva dovuto abbandonare alla Chiesa di Roma. Intanto era morto Pipino, e gli era succeduto nel Regno Carlo suo figlio, che poi divenne Imperadore, ed è famoso sotto il nome di Carlo Magno. Adriano Papa vedendosi ridotto alle strette da Desiderio ebbe ricorso al Re Carlo: questi venne con una grossa armata in Italia, e gli venne fatto dopo qualche tempo di vincere Desiderio, ch' egli obbligò di serrarsi nel Monastero di Corbia in Francia, e si sottomise tutta la nazione Langobarda. Ciò fatto confermò, anzi amplificò Carlo Magno la Donazione di Pipino in favore della Chiesa Romana, ma col riserbare per se stesso, e per gli suoi Successori il Diretto Dominio di Roma, e di tutte le altre Città, e terre donate. I Papi all' incontro per rendergliene il merito, lo crearono Imperadore, il che fu fatto da Leone terzo Successore di Adriano. Laonde la Chiesa Romana, che prima era Stata soggetta all' Impero d'Oriente, ribellatasi contro i suoi Sovrani divenne essa medesima Signora, e Padrona dello Stato Romano, e di

varie altre terre, che prima aspettavano ai suoi proprj Padroni gl' Imperadori Greci; e fattosi un altro Imperadore in Occidente si contentò sul principio di lasciare a' suoi benefattori il Diretto Dominio del suo nuovo Principato, e di stare per qualche tempo sotto all' ubbidienza degli Imperadori Occidentali: ma a poco a poco presero i Romani Pontefici il partito non solo di sottrarsi dalla soggiezione, in cui erano dapprima, e di spogliare l'Impero del Dominio diretto sopra gli Stati della loro Chiesa, ma (ciò che sembra incredibile, e che fu affatto maravigliosa impresa) di rendersi soggetti, e di mettersi sotto ai piedi i loro proprj Sovrani, e tutti gli altri Principi della Terra, come più manifestamente si vedrà da quello, che diremo in appresso. (62) Ecco adunque i Vescovi Romani già nell'

ottavo

(62) Quanto abbiamo delle maniere di acquistare la potenza temporale tenute dai Papi narrato, noi l'abbiamo cavato da Anastasio, da Leone Ostiense, e da diverse Cronache, e Storie, che si trovano fra le varie raccolte dei Script. Rer. Franc. & Italic. e possonsi su tutto questo vedere ancora il Fleury Histoir. Eccles. Vertot Origine de la Grandeur de La Cour de Rome. Murator. Annal. d'Italia: e le sue Scritture per Comacchio. Bunau Reichs-Geschichte: da' quali le

fecolo dotati di fpirituale, e di temporale potenza; laddove ne' primi anni della Chiefa altro non erano che i primi fra i Vefcovi, poveri di beni temporali, e privi di ogni autorità, di Giurisdizione, e di comando fopra tutti gli altri Vefcovi della Criftianità, ognuno de' quali governava la fue Diocefi fenza effere altramente legato alla Sede Romana, che per il vincolo della carità, e dell' unità, che erano le proprie qualità di tutti i fedeli de' primi fecoli.

Nell' ottavo fecolo aveva tuttavolta la potenza de' Pontefici Romani fi rifpetto allo fpirituale, come per riguardo al temporale qualche limite ancora. Effi, tutti i Vefcovi, e tutto il Clero vivevano tuttavia fuggetti agl' Imperadori. Carlo Magno, ed i fuoi Succeffori giudicavano nelle controverfie, che i Papi avevano o col popolo Romano, o con altre private perfone. come chiaramente fi vede nella Storia Ecclefiaftica dello Abate Fleury, e negli Annali d'Italia del Muratori: effi confermavano ancora le elezioni de' Pontefici, e niuno eletto poteva pigliare il poffeffo di Roma di

le arti, le aftuzie, e le fuperchierie adoperate in quefta faccenda da' varj Papi vengono più ampliamente riferite.

di quel Vescovato, se prima non avesse ottenuto la conferma dallo Imperadore d'Occidente. I Capitularj di Carlo Magno e degli altri Re Franchi fanno vedere, che essi hanno avuto tutta la giurisdizione civile, e criminale sopra il Clero si regolare, che secolare: che gli ecclesiastici non godevanno niuna immunità di sorta veruna: che solamente per ispeziale privilegio fu a' Vescovi conceduto di poter giudicare criminalmente, e civilmente nelle cause ordinarie degli ecclesiastici, de' Monaci, e delle Monache; che ne' casi straordinarj, e di grave importanza all' incontro la sentenza veniva portata o dall' Imperadore medesimo, da' suoi Commissarj: Che gl' Imperadori convocavano, e celebravano i Concilj: che decidevano tutte le controversie: e che regolavano a posta loro tutta l'ecclesiastica Disciplina. Chi ci vuole negare alcuno di questi punti, deve prima cavarci gli occhi, perchè non abbiamo la facoltà di leggere i Capitularj suddetti. Ma fintantochè questi sono alla luce, e che si possono vedere in fonte, egli è una temerità manifesta il volersi porre e disputare su queste incontrastabili verità di fatto. Così ancora i Vescovi non erano in questo torno di tempo ancora Stati dalla Sede Romana spogliati di tutti i loro Diritti, che si erano acquistati ne' secoli

prece-

precedenti. Questi davano le dispense per gli matrimonj, le quali per altro venivano prima, siccome abbiamo mostrato altrove, concedute dagli Imperadori. Questi punivano que' Preti, i quali avessero commesso qualche spirituale delitto: questi canonizzavano i Santi, come si può provare per ben venticinque esempj: questi finalmente ordinavano i riti, e le cerimonie della loro Diocesi ciascuno di per sè. Ma nel nono secolo, e ne' seguenti cominciarono i Papi a cavarsi dall' ubbidienza degl' Imperadori: quindi rapirono ai Vescovi que' Diritti, che costoro avevano prima tolti alla Chiesa, e a' Principi: ed alla fine passarono ad arrogarsi l'autorità di convocare, e celebrare i Concilj a posta loro, di proporvi quello, che loro fosse a grado, di scioglierli a loro piacimento, e di pretendere, che le decisioni de' Concilj avessero da cedere alle sentenze de' Papi. Essi costumavano ancora di mischiarsi di tutte le faccende de' Vescovi, e di entrare in ogni loro affare o da giudici, o da arbitri, o da precettori. Essi si attribuivano la ragione di poter creare de' nuovi Vescovati: Essi esentavano dalla giurisdizione de' Vescovi, e rendevano sudditi immediati della Santa Sede tutti coloro, che mostravano di averne qualche desiderio: Essi accostumarono a poco a poco i Metropolitani,

e gli

e gli altri Vescovi ad abbracciare, e mettere in opera i regolamenti, che di tanto in tanto venivano fatti dalla Corte di Roma: Essi introdussero dappertutto le usanze, e le cerimonie della Chiesa Romana: essi si usurparono la ragione di poter per danaro dispensare ne' gradi proibiti i matrimonj, laqual ragione prima da Principj e poi da' Vescovi era Stata esercitata. Essi finalmente inventarono ogni modo possibile di potere abbondevolmente soddisfare la loro ambizione, ed avarizia, ai quali vizj essi davano il nome di autorità Apostolica, e di ragione di San Pietro.

Noi abbiamo veduto finora, che l'autorità, la potenza, e la superiorità, che la Sede Romana si è di mano in mano acquistata sopra il rimanente della Chiesa Cattolica non da verun precetto Divino, non da alcuna Apostolica istituzione, non finalmente dalla pratica della primitiva Chiesa, ma unicamente da varie umane, ed accidentali cagioni deriva. Queste furono principalmente l'essere la Chiesa Romana stata fondata dai due Apostoli San Pietro, e Paolo, la superiorità e preminenza della Città di Roma sopra tutte le altre Città del mondo, la saviezza, e la dottrina de' primi Vescovi Romani, il favore, e la protezione degl' Imperadori Orientali, le donazioni degli Occidentali, e l'a-

stuzia,

ſtuzia, la politica e la prepotenza de' Veſcovi Romani, che ſeppero tirare di ogni coſa vantaggio, e che tutto miſero in opera in ogni tempo per ſottometterſi come meglio poteſſero il rimanente della Criſtianità. Ma niuna coſa cadde meglio in acconcio de' loro vaſti diſegni, che la collezione de' Canoni, la quale alla metà del ſecolo Ottavo fu meſſa a luce da un infame, e ſcellerato Monaco, che ſi coperſe ſotto il nome di Iſidoro Peccatore. Il dotto, ed erudito Abate Fleury (63) aſcrive a coteſto impoſtore la colpa di eſſere ſtata la principale cagione della ruina della Diſciplina eccleſiaſtica, e della ſmoderata potenza, che hanno uſurpata nella Chieſa i Papi. Per queſto medeſimo motivo viene coſtui chiamato da Natale Aleſſandro un empio impoſtore, e da Stefano Baluzio uno ſcellerato briccone. La Collezione di coſtui è compoſta in latino, e contiene de' canoni di diverſi Concilj celebrati in Grecia, in Africa, ed in Iſpagna, e quello che più importa, vi furono per diſteſo inſerite diverſe lettere Decretali de' primi Papi fino al tempo di Zaccaria, che morì nell' anno 752. la maggior parte delle quali lettere

(63) Diſc. III. ſur l'Hiſtoir. Eccleſ.

tere sono false, ed inventate a bella posta per portare al più eminente grado l'autorità Pontificia, e per annichilire affatto le ragioni de' Vescovi, e de' fedeli. Tutti i Canonisti, e storici ecclesiastici de' nostri tempi concordano, che queste lettere furono finte, e fabbricate di pianta. (64) Ma questa scoperta di sì fatto inganno si è omai fatta troppo tardi, perche i Pontefici valendosi della barbarie di quel seçolo, in cui cotesta Collezione fù mandata a luce, e de' secoli susseguiti a quello, se ne sono troppo bene serviti per istabilire vieppiù quell' autorità, che si erano atrogata fin là, e per estenderla, ed ampliarla all' infinito. Papa Nicolo I. ha impiegato ogni arte per ridurre i Vescovi della Germania ad accettare, e spargere da per tutto questa nuova per la Romana Sede cotanto vantaggiosa collezione. Reginolfo Arcivescovo di Magonza la portò dalla Spagna in Alemagna, e prestando orecchio alle premure del Pontefice si diede ogni sollecitudine per farla

ricevere

(64) Petrus de Marca de Conc. Sac. & Imp. Lib. 3. cap. 5. Baron. ad ann. 865. Doujat Hist. Jur. Canon. Part. 1. cap. 12. Van Espen Comment. in Canon. pag. 485. edit. Col. Febron. de Statu Eccles. cap. 3. & 8. Vid. Blondel in Pseudo Isidoro.

ricevere dagli altri Vescovi delle Allemanne Provincie. Tutti i Papi di que' tempi si studiarono di poterle allegare, e di farne uso in tutte le occasioni, dove queste venissero loro per avventura in acconcio. Basta di leggere la lettera 42. di Niccolò primo, che questi scrisse ad Incmaro Arcivescovo di Rheims, e quella, che Adriano mandò ottanta anni prima al Vescovo di Metz, per poter comprendere, quanta premura costoro avessero di far valere l'autorità di queste false, ed inique lettere Decretali. E di fatto sarebbe stata troppa virtù, e troppa umiltà per gli Papi a non voler servirsi di questa Collezione d'Isidoro Peccatore: poichè questa troppi punti, e sentenze conteneva, che in sommo vantaggio della Romana Sede venivano a ridondare. Imperciocchè primieramente stabilisce Isidoro, che il Papa è il Vescovo universale di tutta la Cristianità; il qual titolo abbiamo mostrato essere stato da Papa Gregorio Magno sommamente aborrito: secondariamente vuole egli, che tutte le cause maggiori abbiano da essere portate davanti alla Sede Romana: terzo ha egli finto di varie Lettere Decretali per far vedere, che le cause de' Vescovi dovessero essere un Riservato de' Papi: Quarto sostiene egli, che niun Concilio generale possa essere tenuto, quando non sia prima stato con-

 vocato,

vocato, e poi celebrato dal Papa: Quinto insegna egli, che niun Concilio nè generale, nè particolare può aver forza di obbligare, se non sia Stato approvato dal Papa: Sesto s'ingegna egli con falsi esempj di mostrare, che il Papa abbia l'autorità di permettere a' Vescovi di abbandonare la loro Chiesa di prima, e di trasferirsi ad altri o più ricchi, o più illustri Vescovati. Settimo si studia cotesto Peccatore di provare con false Decretali, che l'uso di appellare a Roma fossesi nella Chiesa introdotto già avanti la celebrazione del Concilio di Sardica, di cui è Stata fatta per noi a suo luogo menzione: Ottavo cotesto Isidoro insegna ancora, che i Metropolitani non avessero mai potuto esercitare le loro ecclesiastiche funzioni prima di avere da Roma ricevuto il Pallio: Finalmente egli si è dato la pena di stabilire col mezzo di false invenzioni, che già ne' primi tempi della Cristianità si avesse per costante, che qualunque Chiesa si allontanesse dai costumi, e dalle cirimonie della Chiesa Romana, si dovesse riguardare per eretica, e miscredente. Ecco le principali dottrine, che comprendeva questa scandalosa Collezione di cotesto Peccatore: da questi principj si cavarono poi in appresso mille false conseguenze in favore de' medesimi Papi. Quindi si tosto, che tale Collezione fu rice-

vuta

vuta in ogni luogo, non dubitandosi niuno secondo la ignoranza, e stupidità di que' secoli dell' autenticità delle prove in essa contenute, i Pontefici non ebbero omai più a sostenere gran fatica per rendersi i Monarchi, anzi dispotici Governatori della Chiesa. Laonde le erezioni de' Vescovati, le separazioni di una Chiesa dall' altra, la deposizioni de' Vescovi, le confermazioni degli eletti, le traslazioni di una Chiesa all' altra, le creazioni di Sedi Metropolitani, e Patriarcali, la cognizione, e decisione di tutte le cause maggiori; le dispense de' matrimonj, ed altre cose somiglianti in gran numero, lequali sono pascolo, e fomento dell' ambizione, e dell' avarizia, tutte furono alla Santa Sede riservate. Gl' Imperadori della Germania erano troppo debili, troppo superstiziosi, e troppo in altre faccende politiche occupati, perchè i Pontefici dovessero avere alcun timore di loro. Laonde essi Pontefici senza ritegno nissuno, e senza alcun' ombra di moderazione governavano ogni cosa a posta loro, e si mischiavano non solo delle ecclesiastiche, ma eziandio delle temporali faccende de' Principi, de' Prelati, e di tutte le altre persone o di alto Stato; o di grandi ricchezze, o di ampio potere. Se alcuni Principi, ed Imperadori furono talvolta cotanto avventurati di po-

tere abbassare l'orgoglio, e la eccessiva potenza de' Pontefici, la maggior parte all' incontro di quelli, che tentarono di fare il medesimo, e di porre freno alle stravaganze della Corte Romana, furono infelici, e non che andassero a vuoto i loro disegni, perderono talora ed il regno, e la vita. Ma quello, che al più alto segno portò la Potenza Pontificia, si fu senza dubbio Papa Gregorio settimo, il quale appunto per gli tanti immensi beneficj, ch' egli fece alla Chiesa Romana, fu da' suoi Successori canonizzato, e viene ora da tutti venerato per Santo, benchè la incredibile sua superbia, e quel costante, e stretto commerzio, ch' egli ha avuto con la Contessa Matilde di Toscana, laquale con la donazione de' suoi vasti Stati gli meritò questa sua incorrotta fedeltà, abbia dato materia a varj Scrittori di dover fortemente dubitare non che della sua Santità, ma della sua salvezza.

Costui fu il primo Papa, che ardisse di scomunicare un Principe, un Sovrano, un Imperadore, e di assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, che avevano prestato al loro Signore. Gl' Imperadori della Germania conferivano le investiture de' Vescovati per l'anello, e per il bastone, cioè per annulum, et baculum. Questa pratica era sommamente ragionevole, perchè

chè i Vescovi avevano da loro acquistate a titolo di donazione delle terre, e possessioni vastissime, ed erano perciò divenuti Vassalli degli Imperadori, i quali dovettero per necessaria conseguenza avere la ragione d'investirnegli. All' incontro Papa Gregorio sosteneva, che il bastone, e l'anello fossero due insegne ecclesiastiche, e che questa maniera d'investire non dovesse però essere permessa ad un principe secolare. Dalla contesa si viene a fatti: il Papa scomunica l'Imperadore, egli assolve i suoi sudditi dal giuramento, egli gli solleva contro i Principi, ed i Vescovi della Germania, e quando l'infelice, e da tutti abbandonato Sovrano volle ritornare in grazia del Papa, e de suoi soggetti gli convenne andare personalmente alla volta di Toscana, e portarsi nel maggior freddo a' piedi scalzi in abito di penitente per ben quattro volte nella corte del Castello di Canossa, dove a trovare la sua diletta Contessa Matilde si era portato il Papa, il quale alla fine dopo averlo per così vergognosa maniera ricevuto si lasciò dal supplichevole Imperadore piegare a dargli l'assoluzione della Scomunica, e di riceverlo nel seno di Santa Chiesa. Ecco la descrizione, che di questo Papa ci fa un savio, ed imparziale storico franzese, le cui proprie parole riferiamo qui tanto più volentie-

ri, quanto il nostro Italiano volgo è più che ogni altro disposto a riguardare come eretico, e rubelle colui, che ardisce di far menzione delle malvage azioni de' Papi, quando non gli si mostri, che altri cattolici ancora abbiano i medesimi sentimenti. „ Un Monaco, „ dice adunque il giudizioso Méhégan, (65) di umi„ le condizione, educato nel monistero, nutricato nel„ le controversie, versato negli intrighi, ostinato, ed „ ambizioso per temperamento, e per principio, cioè „ Ildebrando così celebre sotto il nome di Gregorio „ settimo sale sul trono di San Pietro. Egli si serve „ sul principio della furberia, e si studia di tenere „ ascosi que' temerarj progetti, che già covava nell' „ animo, e che l'avrebbero per avventura tirato in „ malora, se gli avesse mostrati, quando non era an„ cora bene stabilito sul trono. Egli rifiuta di voler „ essere Papa avanti di essere nella dignità conferitagli „ confermato dallo Imperadore, da cui siccome da „ quello, ch' ei riconosceva essere il Sovrano di Ro-

„ ma,

(65) Méhégan Tableau de l'Histoire Moderne. Veggasi quanto di questo Papa si dolga l'Abate Fleury nella sua Histoir. Ecclesiast. e ne' suoi Discorsi sur l'Histoire.

„ ma, esso non tardò guari a richederla umilmente e
„ supplichevolmente. Ma com' egli l'ebbe ottenuta,
„ e si vide per questo modo rassicurato della sua sedia,
„ esso trassesi incontanente la maschera, e diedesi ad
„ impugnare le investiture. L'Imperadore s'oppone al-
„ le sue pretensioni: ma egli all' incontro lo cita da-
„ vanti il suo tribunale, e lo minaccia di giudicarlo. Il
„ dispregio dello Imperadore irrita vieppiù la sua fie-
„ rezza: egli gli fa vedere i fulmini della scomunica,
„ e finisce col lanciargli. L'Imperadore si mette in ar-
„ me per vendicarsi dell' ingiuria fattagli: Ma il Pa-
„ pa sdegnato non è più ritenuto da freno veruno.
„ Costui avendo per fermo di essere il Luogotenente di
„ Dio non solamente nello spirituale, ma sippure nel
„ temporale, e figurandosi di avere dall' Ente supre-
„ mo ereditato la sua onnipotenza, egli avvisa, che
„ tutti i Regni della terra appartengano alla San-
„ ta Sede, e ne cava la conseguenza, che il Pontefi-
„ ce gli può adunque levare a coloro, che li posseg-
„ gono. Quindi vien' egli a torre effettivamente ad
„ Arrigo l'Impero, e dichiarando vacante il di lui tro-
„ no, assolve i sudditi dal giuramento di fedeltà. Ciò
„ fatto egli si pone a citare dinanzi a suoi piedi gli al-
„ tri Re della terra ancora, egli ne crea alcuni, ne

„ conferma degli altri, ne depone due, e ne minac„ cia parecchi senza fissare più alcun limite alle sue
„ pretensioni. Egli giunse a perdere si fattamente il
„ cervello, ch' egli si mise in capo, che tutti i regni era„ no suoi propri, che tutti i principi erano suoi vas„ salli, e tutti i popoli suoi feudatari. Laonde egli
„ manda attorno da per tutto de' Legati per chiedere
„ delle contribuzioni, e per farsi prestare in nome suo
„ il giuramento di fedeltà. „

Un altro Storico franzese parla di Gregorio così.
„ Questo Papa ha fatte tante cose in vantaggio della
„ Chiesa Romana ch' egli si è guadagnato un posto nel
„ Calendario. Se questo Pontefice è stato degno di
„ venire onorato come Santo a cagione de' beneficj
„ da lui procurati alla Chiesa Romana, egli è all'
„ opposto pure degno di essere abominato da tutto il
„ genere umano per gli malanni, ch' egli ha cagiona„ ti alla società, e per cagione delle guerre civili, de„ gli omicidi, e delle rapine; dond' egli è stata l'ori„ gine. Egli è stata la cagione della morte di un infi„ nito numero di persone, perchè come prima ei fu
„ sul trono Pontificio, esso diedesi tosto a mettere sos„ sopra tutta l'Europa: ed egli lasciò morendo tanta
„ di materia nel fuoco acceso da lui, che questo si

„ con-

„ conservò vivo lungo tempo ancora dopo la sua mor-
„ te. „ Quanto fu differente la condotta, ed il pensare di Gregorio settimo da quello di San Gregorio Magno! Questi confessava di essere il Servitore del suo Sovrano: (66) quelli voleva, che i Sovrani fossero i suoi Servitori. Questi riconosceva, che i Sovrani avevano ottenuta da Dio la Potestà sopra tutti gli uomini di ogni classe: (67) Quelli pretendeva, che tutti gli uomini di ogni classe, e per fino i Principi medesimi dovessero essere in ogni cosa a lui interamente sottoposti. Questi si teneva obbligato di ubbidire al suo Sovrano, e di pubblicare, perchè dagli altri fossero ubbidite, le Leggi del suo Signore, benchè da lui venissero giudicate contrarie alla volontà di Dio. (68)

(66) In una sua lettera all' Imp. Maurizio si protesta egli: Ego autem indignus pietatis vestræ famulus. Lib 2. Epis. 62. ind. 11.

(67) Subito dopo vi aggiugne egli: Ad hoc enim potestas super omnes homines Dominorum meorum pietati cœlitus data est.

(68) Alla fine della medesima lettera conchiud' egli. Ego quidem jussioni subjectus, eandem legem per diversas terrarum partes transmittri feci; & quia

Quelli non voleva nè osservare egli stesso, nè permettere, che i sudditi osservassero le più giuste Leggi de' loro Sovrani. L'Imperadore Maurizio aveva fatta una legge, con cui comandava, che niuno, che avesse amministrato qualchè uffizio civile, e niun soldato avanti di essere dichiarato invalido, potesse farsi o Prete, o Frate. Questa Legge piacque in parte a San Gregorio, ed in parte gli dispiacque. Sicchè fece premura all' Imperadore, ch' egli la volesse in un punto correggere, affermando, che altramenti essa ripugnerebbe al voler di Dio. L'Imperadore restò fermo nella sua diliberazione già presa: quindi non vedendo il Santo Pontefice alcun mezzo di ritraerlo dal suo proposito, egli passò a pubblicare la legge, protestando di avere con ciò osservato il suo dovere tanto verso Iddio, perchè aveva ammonito l'Imperadore dell' obbligo suo, come verso il suo Sovrano, perchè ubbidiva a' suoi comandi col promulgarla. All' incontro

---

& quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat: ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis meis muntiavi. Utrobique ergo, quæ debui, exsolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi, minime tacui.

tro Gregorio settimo lungi dal pubblicare, e venerare, com' egli doveva, le Leggi de' suoi Sovrani, ei si diede ogni premura per indurre i loro sudditi a violarle, trasgredirle, e dispregiarle. Le guerre tra i Papi, e gl' Imperadori furono per diversi pretesti continuate ancora sotto i successori di Papa Gregorio, e dell' Imperadore Arrigo, ma sempre colla peggio degli ultimi, poichè i Pontefici e inganni, e (69) spergiuri, e perfidie, e scomuniche, e ribellioni,

(69) La contesa per le Investiture non si era potuta finire sotto Gregorio settimo, perchè l'Imperadore Arrigo dopo essere stato per la maniera, che abbiamo accennato, assolto dalla scomunica, venne di nuovo in campo con la pretensione di potere investire i Prelati per il bastone e per l'anello, allegando che la sua rinonzia non dovesse valere per esservi stato costretto dalla forza, e dalla sedizione. Dopo la morte di questo Imperodore fu questa medesima controversia proseguita dallo Imperadore Arrigo quinto suo figlio con Papa Pascale secondo. Per finirla portossi Arrigo l'anno 1111. a Roma, e gli venne fatto di prendere prigione il Papa. Questi si risolse allora di cedere al vincitore le Investiture: egli celebrò la messa, e com' ebbe consacrato, divise la Particola del Santissimo Sagramento, e dandone una parte all' Imperadore ritenne l'altra per se stesso giurando su quella solennemente la rinonzia delle Investiture, e con sagramento promettendo di man-

ni, e ambascerie, e maneggi ed ogni cosa lecita, ed illecita misero in opera per poter rimanere superiori, e distrug-

---

mantenerla costantemente. Ma appena fu l'Imperadore partito da Roma, ch' egli convocò un Concilio, da cui si fece assolvere dal giuramento prestato, e dichiarare nulla ogni sua promissione. V. Fleury Hist. Eccles. Mascov. Comment. de Reb. Gest. sub. Henric. Onorio terzo non potendo nè con i fulmini delle scomuniche, nè colla forza delle più gravi minacce, nè col sollevare i sudditi Cristiani ridurre sotto il suo giogo il grande, il savio, il valoroso, l'intrepido Imperadore Federigo secondo, si determinò di eccitare alla ribellione contro di lui un rimasuglio di Saraceni, che v'avevano ancora nelle montagne della Sicilia, paese che allora apparteneva all' Imperadore. Ma il valore di questo eroe sottomise i rubelli, e mortificò di bel nuovo Papa Onorio loro capo, e duce. Una perfidia ancora maggiore si fu quella, che commise Gregorio nono Successore di Onorio verso il medesimo Federigo. Questo Papa aveva uno ardentissimo desiderio, che Federigo si crociasse, ed andasse alla volta della Terra Santa. L'Imperadore glielo aveva una volta promesso: ma per diversi accidenti, che gli erano nati, non potè si tosto, che aveva desiderato il Papa, mantenergli la parola, che gli aveva data. Quindi Gregorio diede nelle furie, e scoccògli una scomunica addosso. Laonde l'Imperadore prese il partito di mettersi in viaggio. Ma giunto ch' egli fu in Palestina egli vi trova l'armata de' Crociati, che colà già da qualche tempo vi era, non che disposta

e distruggere i loro Rivali. A Succceffori di Gregorio settimo fu di grandissimo vantaggio la bizzara, e fanatica invenzione delle Crociate. Una infinità di uomini, e di donne, di Signori, e di Principi partivano dall' Europa per portarsi a conquistare la terra Santa. Il Papa

posta ad ubbidirgli, ma apertamente a lui contraria, e rubelle. Niuno potrebbe figurarsi, che la cagione di questa disubbidienza, e sollevazione si fosse Stata il Papa pensando, che questi gli aveva data tanta premura, perchè colà si portasse. Eppure non altri, che il Papa si fu l'origine di cotale disordine. Imperciocchè egli fece per mezzo de' suoi Commissarj ragguagliare l'armata, che l'Imperadore era Stato da lui scomunicato, e che però non dovessero con lui avere commerzio veruno, non che prestargli ubbidienza. Ma che fine potè adunque avere avuto Gregorio a volere, che Federigo si partisse dalla Germania, e dagli altri suoi Stati, ed andasse in Palestina? Del fine potrassi giudicare dal quello, che seguì dopo la partenza dell' Imperadore: imperocchè Gregorio si tosto che lo vide partito, raccolse con quanta fretta potè una truppa di gente perduta, e posesi ed invadere con quella gli Stati, che Federigo aveva in Italia. L'Imperadore n'ebbe per tempo sentore, ei ritornò immantinente in Europa per soccorrere le sue terre, e gli venne fatto non solamente di battere l'armata Pontificia, ma di occupare ancora diversi Stati della Chiesa Romana. Ecco quale era la condotta de' Pontefici di allora: ecco il sistema della Corte Romana: ed ecco finalmente le belle arti, che colà si misero in opera per aggrandirsi.

pa era il Direttore, ed il capo di questi immensi bensì ma empj, e scellerati eserciti, i quali dovevano stare sotto l'ubbidienza de' Legati Pontificj, che li reggevano in nome del Pontefice. Le indulgenze, che si davano a quelli, che si crociavano, le benedizioni, che dispensavano i Pontefici, i fulmini delle scomuniche che talora facevano da' loro legati lanciare, e talora essi medesimi scoccavano contro i disubbidienti, ed i continui comandi, che a questi eserciti di masnadieri Cristiani venivano o spediti da' Papi, o imposti da' loro Legati, e tante altre cose somiglianti accostumarono pian piano la gente a tenere il Papa per un Dio in Terra. Ma questa non fu la sola utitilità, che ne trassero i Pontefici. Imperciocchè queste armate di ribaldi che erano dapprima destinate a fare la conquista della Terra Santa, furono poi impiegate con maggiore loro vantaggio da' Papi a sottomettere, ed opprimere, od almeno ad intimorire coloro, che avevano la disgrazia di attirarsi l'ira della Santa Sede addosso. Così dovettero coteste armate servire a far la guerra a' Greci, i quali avevano voluto separarsi dalla Chiesa Romana, e rifiutavano di ricevere i suoi riti, la sua liturgia, e la sua dottrina: così furono da' Papi adoperate contro quelli Imperadori, e Principi, i quali o all' ambizione,

o all'

o all' avarizia, od a qualche altra cattiva mira della Corte Romana si andavano opponendo. Così finalmente furono volte le armi, e le violenze di coteste frotte di crociati assassini a perseguitare, e distruggere i Catarini, i Patari, gli Albigesi, ed altri sì fatti, i quali dalla sedia Apostolica venivano chiamati eretici, unicamente perchè scandalezzati, e stanchi, e nauseati del fasto, dell' ambizione, della soperchieria, e degli altri infiniti vizj della Corte Romana, e del Clero sì regolare, che secolare si dichiaravano di non potersi lasciar guidare da così cattivi pastori, e si erano proposti di scuotere il giogo Romano. Per questa sola cagione toccò ad uno indicibile numero di Albigesi di dover perire per li ferri, e per le fiamme de' Crociati: per questo sol motivo furono per ordine di Roma distrutte da Montfort capo della Crociata una gran quantità di Città, di borghi, e di villaggi: per questo solo fine furono unicamente in Beziers strangolate più di sessantamila innocenti persone. Raimondo Conte di Tolosa, e principe Sovrano della Laguedocca non potendo con tranquillo animo essere Spettatore della ruina de' suoi Stati, e dello strazio de' suoi sudditi, e volendo però loro recare dello ajuto, fu furiosamente scomunicato, cacciato, e bandito da' suoi Stati, e non altramenti

che

che un traditore di sua patria, e dalle sue proprie terre proscritto. E s'egli volle venire si dalla scomunica, come dalla sua condanna assolto, gli fu mestieri di lasciarsi strascinare dinanzi alla Chiesa principale della Città capitale del suo Principato, di stare durante tutta quella funzione in camicia con una corda al collo, ed una torchia accesa in mano, intanto, che un fiero, e crudele Legato Pontificio nel cospetto di un infinito popolo con una verga empiamente il percuoteva. Ma tra tutti i successori di Papa Gregorio niuno ci fu, che eguagliesse, anzi sorpassasse Gregorio, fuorchè Innocenzo terzo. Questi aveva la fierezza il coraggio, e l'ambizione di Gregorio: ma egli era inoltre dotato di maggiore perspicacità d'intelletto, e di maggiore elevatezza di mente. Niun Pontefice avanti di lui portò sì alto le prensioni della sua Chiesa, niuno le seppe mettere in sì bella, ed onesta veduta, e niuno ebbe la destrezza di farle valere cotanto. Egli fu quegli, che lasciato andare il pensiero di volere collo ajuto delle Crociate conquistare la terra Santa, tutta la forza di quelle rivolse a pigliare Costantinopoli, e a disfare, e sottomersi quello Impero, la cui conquista doveva alla Santa Sede riuscire molto più vantaggiosa, che non era quella della Palestina, come e colla ragione si com-

pren-

prende; e dallo effetto si vide: Egli fu quegli, che formò gli ordini de' Mendicanti, i quali dispersi per gli regni, e le Provincie della terra divennero le spie pontificie alle Corti de' Signori grandi, i predicatori della Potenza Papale, ed i fedeli stromenti, di cui si poterono in ogni tempo servire i Papi per maneggiare, e piegare a posta loro le coscienze altrui: Egli fu quegli, le cui scomuniche, e sentenze di deposizione pronunciate contro i Principi, e contro i Re sempre produssero il desiderato effetto; perchè egli a si fatte imprese non veniva mai prima, ch' egli non avesse mandato avanti il disordine, la confusione, la discordia; e la nera calunnia. Egli finalmente fu quegli, cui cadde nell' animo di rendere terribile, e spaventosa la Religione Cristiana coll' introdurre, e stabilire il crudele tribunale dell' Inquisizione, e che trovò il mezzo di mantenere per lo timore de' gravissimi supplizj nella ubbidienza della Santa Sede coloro, che s'avvisassero di volersene in qualche tempo cavare.

Questo Tribunale fu confidato a San Domenico, ed a' suoi discepoli, i quali avevano date delle chiare prove della loro instancabile crudeltà nello infierire contro tutti coloro, che mostravano di avere in poca venerazione il Papa, o le sue dottrine. In qualche

luogo fu l'inquiſizione commeſſa ai Padri delle Regola di S. Franceſco, perchè ſi trovò, che coſtoro non erano nè meno zelanti ſchiavi della Corte Romana, nè meno fieri, ed inumani de' ſeguaci di San Domenico. Tutta queſta marmaglia di San Domenico, e di San Franceſco veniva generalmente compreſa ſotto il nome di Frati mendicanti: ed in altro non ſi occupava, che nello ſterminare la gente, nel ruinare le famiglie, nello eccitare ribellioni a favore della Chieſa Romana, nello ſpogliare i Veſcovi, ed il Clero de' loro Diritti per appropriarſeli a ſe medeſimi, nello ſpargere falſe dottrine per abbaſſare i Principi, e ſcemare l'autorità de' Veſcovi, de' parochi, e di tutto il Clero ſecolare, affine di ſollevare ſe ſteſſi, e la Sede Pontificia ſopra la ruina e diſtruzione altrui. Eſſi ſcorrevano per tutta l'Europa muniti di ſtraordinarj, ed eſorbitanti privilegj, che venivano loro conceduti da' Papi, ed attendevano a predicare, a catechizzare, e ed eſercitare diſpoticamente tutte le fonzioni de' primi Paſtori. Siccome coſtoro non avevano terre, e poſſeſſioni, che li poteſſero per qualche maniera rendere dipendenti da' Principi, e che all' incontro tutta la loro fortuna ſtava nelle mani di Roma, così ſi davano ogni premura, e mettevano in opera tutti i modi, e sforzi poſſibili per

sostenere ed aumentare sempre più la già fuor di modo cresciuta Potenza de' Papi; i quali in iscambio di indulgenze da poter dispensare tra il semplice, e superstizioso volgo, e di immensi privilegj gli andavano tratto tratto regolando. Ne' villagi, e borghi, dove costoro udivano le confessioni a dispetto de' parochi, nelle Città, dove predicavano, e tenevano catechismo contro i divieti de' Vescovi, nelle scuole, ch' essi aprivano alla barba delle università, che ne restavano pregiudicate, altre dottrine, nè altre massime appena uscivano delle loro bocche, che di quelle, che tendessero alla distruzione de' principi, de' popoli, del Clero, e degli altri ordini religiosi, e che servissero a sollevare in alto sì i loro conventi, come la Corte Romana. Essi insegnavano, che degno era di scomunica, e commetteva un gravissimo peccato da non poter giammai essere perdonato colui, cui cadesse nell' animo di opporsi per qualche verso alla volontà del Papa: essi aprivano le Porte del Paradiso a quelli, che dimostravano di credere alle loro dottrine; e le fermavano per coloro, che osavano dubitarne: essi vituperavano tutte le scienze, che vedevano potere una volta aprire gli occhi alla gente, come a dire la Storia Sacra, ed ecclesiastica, la cognizione della disciplina

 antica,

antica, ed altre si fatte, ed in vece di quelle andavano sostituendo, ed insegnando una barbara Teologia scolastica, che spense incontanente, e tenne per un gran tratto di tempo a gran vantaggio del Papa spenti tutti i bisognevoli lumi. I Prelati, dei quali essi andavano usurpando l'autorità, le università, i cui Statuti ne venivano violati, gli altri ordini religiosi, onde costoro detestavano la dottrina, ed offendevano la riputazione, si levarono a romore contro cotesti disturbatori di ogni buon ordine, e di ogni disciplina: ma ogni sforzo de' loro avversarj andò sempre mai a vuolo, perchè i Pontefici non tralasciarono mai di sostenere a tutto potere coteste colonne dello loro usurpata Potenza.

Essendosi per le tante maniere adoperate da' Papi così fattamente, come abbiamo narrato fin quì, cangiata la Disciplina ecclesiastica, e la Giurisprudenza Canonica, cadde nell' animo a Papa Gregorio nono di formare un sistema di questa nuova Giurisprudenza ecclesiastica, il quale s'adattasse alle nuove dottrine, ed alle ricenti pratiche, che per opera della Corte Romane erano State introdotte nel mondo. Egli conveniva stabilire, che il Papa sia il Monarca universale del mondo, che a lui tocchi il creare, e deporre i Re, a

lui

lui il distribuire le terre, ed i principati, a lui il decidere le più importanti controversie sì temporali, che spirituali, a lui il giudicare, confermare, trasferire, deporre, punire, assolvere i Vescovi, a lui il convocare, il dirigere, l'approvare, l'abolire i Concilj, a lui il provvedere ai benefizj vacanti, e non vacanti, a lui il concedere dispense contro alle Leggi Divine, ed umane, a lui il distribuire le indulgenze, a lui in somma l'essere l'arbitro, il dispensatore, il giudice, il governatore supremo di tutto l'universo. Laonde Gregorio nono diede principio a far raccorre, ed unire insieme tutte le Epistole Decretali, che da' suoi antecessori erano State in proposito di tali materie dettate, facendo una scelta di quelle, che potevano il meglio cadere in acconcio del fine, che si era proposto il Papa, ed omettendo tutte quelle, che non potessero gran fatto servire a confermare la Monarchia universale, ch' era oggimai divenuto l'unico oggetto della Corte di Roma. L'esempio di Papa Gregorio, siccome maravigliosamente acconcio a' vasti disegni de' Pontefici, fu seguitato da altri de' suoi Successori, e particolarmente da Papa Bonifacio otravo, la di cui ambizione ha sorpassato quella di tutti gli altri suoi Antecessori, che da San Pietro in quà abbiano occupata la Sede Roma-

 na.

na. Questi è quel desso, che ha avuto quelle gravi, e lunghe, e scandalose controversie con Filippo il bello Re di Francia. Questi è quel desso, che inviò al mentovato Re la famosa Bolla: „ Ausculta Filj, dove „ egli fra altre cose di questa fatta la seguente dichiarazione avvanza: Iddio ci ha collocati sopra i Re, „ ed i loro Regni per isradicare, distruggere, disperdere, dissipare, edificare, e piantare nel nome suo, „ e colla sua dottrina. Non vi lasciate adunque mettere in capo, che voi non abbiate superiore in questo „ mondo, e che non abbiate ad essere soggetto al Capo della ecclesiastica Gerarchia. „ In questa medesima Bolla Bonifacio va distesamente, e per minuto riferendo ogni più particolare circostanza del governo civile della Francia, e pretendendo, che in ognuno di que' punti male si governi lo Stato, egli ne rimprovera acremente Filippo, cui biasima tra le altre cose anche per questo, ch' egli nello Stato suo facesse battere cattiva moneta; per le quali superbe, e ridicole censure quella Bolla fu poi in Parigi per man del carnefice con universale giubilo pubblicamente bruciata. Questo è finalmente quel desso, che dopo tenuto a bella posta un Concilio fece promulgare la celebre Bolla „ Unam „ Sanctam „ dove viene per articolo di fede definito, e pre-

e prescritto, che la Potenza Spirituale deve istituire, e giudicare la temporale, e ch' egli è di necessità di salute, che ogni creatura umana debba in ógni cosa essere sottoposta al Papa. Questo Papa adunque aggiunse alle Lettere Decretali di Papa Gregorio nono quelle ancora de' Successori di Gregorio, e le sue proprie, sotto il titolo di „ Extravagantes, „ tra le quali è pure inserita la summentovata Bolla „ Unam Sanctam, „ della quale Giannone dice, ch' essa merita veramente il nome di stravagante. (70)

Dacchè i Papi ebbero formato il progetto di volere essere i Monarchi universali di tutto il mondo, convenne ancora necessariamente pensare ai mezzi di procacciarsi tante ricchezze, quante facessero di mestieri per sostenere il lusso, la splendidezza, e la magnificenza, che pareva richiedersi ad un tanto Monarca. Le rendite della Chiesa di Roma, comecchè fossero grandissime, non erano ciò non ostante sufficienti per un sì fatto impegno. Sicchè dovettesi per necessità tro-

(70) Rispetto a quanto fin qui abbiamo detto de' Papi Vegganſi i Commentarj de Reb. Gest. sub Henric. del Mascovio, l'Histoir. Eccles. del Fleury, gli Annali d'Italia del Muratori.

var fuori degli altri modi di acquiftare danaro. I Pontefici fi mifero adunque ad inventare delle nuove dignità per lo addietro non mai conofciute, e che niente avevano che fare colla Chiefa Criftiana. E ficcome i laici avevano tra loro introdotto de' Feudi, così i Papi fi diedero a difpenfare benefizj.

Ne' primi tempi della Chiefa ignoto era non folamente l'ufo, ma fippure il nome di (Benefizio), ficcome da quello, che del foftentamento de' Miniftri preffo i primi fedeli, abbiamo detto agevolmente argomentare fi può. Egli s'era fino ne' primi fecoli introdotto il coftume, che le rendite ecclefiaftiche, le quali dalle fpontanee oblazioni de fedeli venivano ammaffate, doveffero effere divife in quattro porzioni, e che quefte veniffero diftribuite tra i Vefcovi, il Clero, la Chiefa, ed i poveri. Ma col tratto del tempo la porzione dovuta a' poveri fu affegnata a' Vefcovi coll' obbligo però di dovergli mantenere. Così venne anche in difufo quella, che fi dava al Clero, perchè principioffi in vece di incaricare i Cherici di certi Ufizj determinati, a' quali fi fono anneffe delle certe e regolate rendite, di cui effi fi poteffero fervire a loro piacimento, e ne poteffe ciafcuno difporre, come meglio gli pareffe, nè più nè meno, che fe foffero i loro beni patrimoniali.

Ora

Ora questo Diritto di tirare cotali rendite, che proveniva dal Ministero Spirituale, cui ognuno esercitava, venne generalmente chiamato benefizio. Ed è assai verisimile opinione quella di coloro, che pretendono, che questa usanza di assegnare a ciascheduno il proprio ufizio insieme con le rendite di quello, e così pure questo nome di benefizio abbiano nella Chiesa avuto origine solamente nel principio del Secolo nono. Da principio venivano cotesti benefizj conferiti da' Vescovi, quando tal ragione non si aspettasse a qualche privato, che coi suoi beneficj, e donazioni si fosse acquistato il così detto „ Jus Patronatus „ in qualche Chiesa. Ma i Papi s'ingegnarono di spogliare in alcuni casi di tale diritto tanto i Vescovi, come i privati, che avevano il diritto del Patronato. Imperciocchè essi fissarono certi termini, fra' quali così i Vescovi, come i laici avessero da nominare il beneficiato comandando che dopo passato il tempo da loro a questo effetto prescritto, la nominazione dovesse essere devoluta alla Sedia Appostolica. Lo stesso dovevasi praticare, se per avventura fosse stata da' Vescovi o da laici nel tempo prefisso eletta qualche persona indegna, incapace, o per altra cagione canonicamente impedita. Nascendo tra i diversi eletti qualche contesa, essa doveva

venire portata a Roma, e quivi davasi poi il beneficio a chi si voleva, cioè o all' uno de' contendenti, oppure nè all' uno, nè altro, ma ad un terzo, se così meglio pareva. A poco a poco fu introdotto il costume, che il Papa potesse ancora concorrere con qualsissia collatore del Beneficio, e quello ch' era peggio, anche prevenirlo. Quindi passossi ad inventare il diritto delle Riserbe, che erano determinazioni, che si facevano in Corte Romana, in virtù delle quali comandavasi avanti la vacanza di un benefizio, che quando un tale benefizio venisse ad essere vacante, il collatore non dovesse conferirlo a nissuno, ma che la Collazione ne fosse riserbata al Papa. Coteste Riserbe furono estese ancora a tutti que' benefizi, che venissero ad essere vacanti in Corte o perchè il beneficato ne fosse stato per alcun gastigo privato, o perchè egli fosse stato abilitato a poter cambiare il suo beneficio con un altro, o perchè ne fosse seguita la rinonzia in Corte, o perchè il beneficiato fosse morto a Roma, o nello andare, o nel ritornare da quella dentro il circuito di quaranta miglia, o finalmente perchè il beneficiato fosse o Cardinale, o Legato, o Nunzio, o Governatore, o Tesoriere, o avesse qualche altro ufizio della Corte Romana. E quantunque per tutti questi modi

modi si guadagnasse gran danaro a Roma, contuttociò i Pontefici non ne furono contenti, ch' essi vollero ancora introdurre le Risegne, mentre fu disposto, che chi avendo un beneficio ne venisse ad acquistare un altro, dovesse risegnare l'uno o l'altro di quelli, ed il benefizio risegnato veniva poi conferito in Corte. Le Commende, le Annate, le Pensioni, le Coadiutorie, i i Regressi, le Grazie Aspettative, le Spoglie, le indulgenze furono altrettanti fonti di ricchezze per la Corte Romana, delle qnali cose a volerne partitamente trattare, converrebbeci scrivere un libro apposta. (71)

Secondo che andava aumentando l'autorità, la potenza, e la Maestà del Clero, de' Vescovi, e de' Papi, era ben naturale, e convenovole, che dovessero pure andare crescendo ancora le loro ricchezze, colle quali potessero comodamente mantenersi in questo nuovo grande, ed illustre Stato. Noi abbiamo fatto a suo luogo.

(71) Sopra quanto abbiamo detto in proposito de' benefizj vegganfi il Tomassin. de V. & N. Eccles. Discipl. P. III. L. 2. cap. 16. seqq. Espen. Part. II. Jur. Eccles. cap. 18. Francis. Duaren. de Sacr. Eccl Minist. Hyeronim. a Costa Histoire de l'Origin. & du Progres des Reven. Eccles. Fra Paolo Sarpi Dei Benefici, Giannone Istor. di Nap. Lib. XIX. cap. 5.

luogo vedere, che finattantochè il Clero non si era per anco avvisato di avere uno impero, ed un dominio nella Chiesa, le sue rendite in altro non consistevano, che nella volontarie oblazioni de' fedeli. Ma come lo spirito dell' ambizione cominciò a signoreggiare i loro animi, nel medesimo tempo gli invase ancora il demonio dell' avarizia. I superstiziosi, e timidi vecchi, le semplici, e pieghevoli donne furono le primi vittime della loro cupidità. Gli Ecclesiastici s'ingegnavano di dar da intendere allo insensato volgo, ed agli ignoranti Cristianelli, che niuna cosa poteva giovare meglio a guadagnare la salute dell' anima sua, quanto il fare di larghe donazioni alle Chiese. Salviano, il quale visse già al tempo dello Imperadore Anastasio, andava esortando la gente, che volessero pensare a procacciarsi la loro salute almeno coll' „ ultima rerum suarum oblatione. „ (72) Laqual cosa venne poi tanto in uso ne' secoli posteriori. Noi riputiamo, che non sarà discaro a' Leggitori, che noi esponghiamo qui partitamente, quali maniere abbiano gli Ecclesiastici principalmente messe in opera per fare acquisto di quelle

(72) Salvian. Lib. 2. & seq. adversf. Avarit.

quelle Ricchezze; che è loro venuto fatto di ammaſſare con tanto danno de' ſecolari, e di tutti gli Stati Criſtiani.

Uno de' primi modi di fare ricchezze ſi fu l'eſazione delle Decime. Sul principio coſtumavano i Criſtiani di portare ai Miniſtri della Chieſa la decima parte de' loro frutti, perchè con queſte ſi poteſſero gli Eccleſiaſtici, che non poſſedevano altri beni, frugalmente mantenere. Ma benchè queſto foſſe uno aſſai generale coſtume, niun ſecolare tuttavia ſi reputava obbligato di pagare la decima, e niuna perſona eccleſiaſtica ſi era ſognata giammai d'imporne una obbligazione a' Laici. Quindi non accuratamente da ciaſcuno la decima, ma da chi più, e da chi meno veniva per lo alimento de' Miniſtri delle Chieſe contribuito.

Ma ſiccome nel Secolo terzo le coſe della Chieſa cominciarono per la corruzione della Eccleſiaſtica Diſciplina, e de' buoni coſtumi a cambiare aſpetto, così gli Eccleſiaſtici, che allora principiarono a voler voltare il loro Miniſtero in dominio, ſi diedero ancora a ſpargere delle dottrine le quali miravano a voler impegnare i fedeli a pagare eſattamente le decime. In quel torno di tempo s'avviſarono gli Eccleſiaſtici di volerſi, e poterſi agguagliare a' Sacerdoti del vecchio teſtamen-

to

to rispetto all' autorità nella Chiesa. Quindi ne cavarono essi la conseguenza rispetto alle loro rendite, che siccome ai Leviti dovevano una volta gli Ebrei pagare fedelmente le decime, così ancora a' Cristiani toccasse di fare il somigliante inverso de' Sacerdoti del nuovo Testamento. (73) Questa comparazione, e la conseguenza, che se ne traeva, era manifestamente falsa: perchè Iddio, che aveva voluto essere il Legislatore degli Ebrei, e che ha ad essi dettate le Leggi politiche per il governo civile, ha tra le altre cose ordinato, che i Sacerdoti, ed i Leviti, benchè fossero della famiglia di Giacobbe, e facessero anch' essi una tribù fra le altre, non dovessero tuttavia insieme colle allre Tribù concorrere nella divisione della Terra di Canaan, la quale da Dio fu divisa fra le altre Tribù degli Ebrei, escludendone i Sacerdoti, e Leviti. Num. XVIII: 23. Il motivo di questa ordinazione del Politico Legislatore degli Ebrei si fù, perchè i Sacerdoti non venissero dalla cultura delle terre distratti per modo, che non potessero darsi interamente alla cura delle cose sacre, ed

(73) Ved. S. Cyprian. Ep. 1. S. Irenæ. Lib. IV. advers. Hæret. cap. 27. & 34.

ed a' ministerj della Religione. Giacchè adunque la Tribù dei Leviti restò privata di quella porzione, che nella divisione da farsi le sarebbe di ragione toccata, così volle Iddio, che le decime avessero de' frutti, perchè con quelle si potessero i Sacerdoti alimentare. Da questa osservazione due cose risultano: L'una si è, che questo fu uno Instituto meramente politico del Divino Legislatore, a cui piacque di ordinare per questa maniera il goveno civile de' Giudei. Ora egli è certo, che le Leggi politiche sono State abrogate dal Vangelo, e che però i Cristiani non debbono poter fare uso veruno di quelle. L'altra cosa, che ne viene dalla suddetta osservazione si è, che chi vuole godere le decime, deve secondo la mente di Dio rinonziare alla proprietà, ed al godimento degli altri beni. Quindi siegue, che i nostri Ecclesiastici hanno bensì potuto con qualche colore servirsi di questa comparazione, quantunque nella sostanza non reggesse, fintantochè essi non ebbero fatto acquisto di altri fondi per sostentarsi: ma che all' incontro, come prima costoro cominciarono a divenire potenti, e ricchi, e possessori di gran beni, essi dovessero ancora rimanersi di fare uso di questa comparazione, che si rende apertamente falsa, e calunniosa, quando avanti di adoperarla non ci restitui-

scano

ſcano tutti que' beni, ch' eſſi ci hanno tolti per quelle maniere, che tutti ſanno. San Girolamo ſi proteſta di non volere altri beni, nè altra coſa, che le decime: „ Si ego pars Domini ſum, dic' egli, & funiculus „ hereditatis ejus, nec accipio partem inter ceteras „ Tribus, ſed quaſi Levita, & Sacerdos vivo de deci- „ mis, & Altari ſerviens. Altaris oblationibus ſuſten- „ tor, habens victum, & veſtitum, his contentus „ ero. „ Facciano così anche i noſtri Eccleſiaſtici; che noi molto volentieri laſceremo loro per guiderdone nelle mani queſto benchè falſo argomento tratto dalla comparazione di eſſi co' Leviti del vecchio teſtamento.

Ma quantunque i Padri de' primi ſecoli ſi ſerviſſero di queſta comparazione per eccitare i Criſtiani a pagare felmente le decime, ciò però non oſtante non inteſero eſſi giammai d'imporne per queſto a' fedeli un obbligo, poichè non una legge, ma una ſemplice convenienza vollero eſſi con ciò ſpiegare a' Criſtiani. Laonde prima del Secolo ſeſto non trovaſi verun Concilio, dove delle Decime, come di un obbligo de' fedeli inverſo ai miniſtri delle Chieſe, ſia ſtata fatta menzione. Nel Secolo ſeſto poi comincioſſi a ſtabilire ne' Concilj, che ogni Criſtiano foſſe tenuto di pagare le deci-

decime. (74) I Parochi confermarono questa per essi cotanto vantaggiosa dottrina nelle prediche, e nella spiegazione del Catechismo, e lasciata ogni altra cosa da parte si misero a tutta forza ad inculcare a' fedeli questo, com' essi lo chiamavano, Divino precetto. Con tutto ciò questa dottrina non cominciò a trionfare, se non che nell' ottavo Secolo, nel quale dalle Costituzioni de' Principi fu rinforzata, e colla forza del braccio secolare contro chiunque ricusasse di pagare esattamente le decime, sostenuta. (75) Nel medesimo tempo ebbesi cura di sottoporre all' obbligo di pagare le decime tutti que' popoli, che o per amore, o per forza venivano convertiti alla fede cattolica. (76) E l'ingordo, e rapace Clero usava contro a cotesti convertiti tanto rigore, anzi tanta inumanità nel rascuotere coteste sue decime, che i Papi medesimi si videro obbligati a dover comandare agli Ecclesiastici, che do-

 vessero

(74) Vid. Harduin. Tom III. Concil. p. 368. in Epist. Synodic. Concil. Turon. II. & p. 461. & p. 1772.

(75) Vid. Steph. Baluziu. Tom. I. Capitul. p. 8. p. 359. c. 6. & seq. Lib. V. c. 101. p. 841.

(76) Vid. Schaten. in Hist. Westph. Lib. 8. p. 519 & 521. Leibnit. Tom. I. Rer. Brunsv. p. 153.

vessero in ciò procedere con più mitezza, perchè non dessero materia di abbandonare la nuova fede a' convertiti, o di acquistarne odio, ed abominazione a quelli, che fossero ancora idolatri. (77) Un tale comando fu spedito da Papa Giovanni l'anno 1348. al Clero di Ungheria per obbligarlo a dovere riscuotere dagli infedeli convertiti di fresco le decime con minore ingordigia, e rapacità, che non avevano costumato di fare fino allora. (78) Ma quello, che in questo divieto del

(77) Vid. Raynald. ad an. 1328. n. 83. ivi parla Papa Giovanni così: „ Significavit nobis Charissi-„ mus in Christo filius noster Carolus Rex Unga-„ riæ illustris, quod vos, quum contingit aliquos „ ex Cumanis, Blachis, & Slavis & aliis infideli-„ bus ad fidem catholicam Divina gratia, & di-„ cti Regis inductione converti, ab hujusmodi „ taliter conversis, & in fide Catholica prædicta „ novis decimas integras nimis rigorose exigitis, „ ac etiam extorquetis: propter quod Neophyti, „ & conversi hujusmodi ex eo, quod solvere de-„ cima ante conversionem eorum non consueve-„ runt, interdum asserunt, quod ad fidem ca-„ tholicam prædictam assumendam ex eo invi-„ tentur, ut dent Clericis bona sua, & multi, „ qui ad fidem ipsam libenter converterentur, a „ conversione hujusmodi propterea retrahun-„ tur &c.

(78) Nel luogo suddetto conchiude il mentovato Papa: „ Mandamus, quatenus in exigendo de-„ cimis

del Papa degno di osservazione vi ha, egli si è questo; ch' esso non impone loro questi atti di umanità se non fino a quando i nuovi convertiti fossero ben fermi nella fede da loro abbracciata, e che altri popoli non rimanessero in que' contorni da dover essere convertiti. Gli Ecclesiastici dovevano adunque secondo il comando del Papa usare carità, ed astenersi da atti crudeli unicamente per politica, e non già per alcun obbligo loro proprio, che dalla Religione nostra venisse loro tanto come a' Cristiani, quanto come a' Preti prescritto. Ma il Clero non si contentò di mettere in opera la forza; e l'inumanità nel farsi pagare le decime: egli volle ancora dar di mano alla superstizione, e seminarla fra la gente, perchè di sua propria volontà corresse alle loro case colle decime, e le portasse loro vantaggiate, ed abbondanti. E questa era un' arte, della quale non si valevano solamente i semplici Preti, ma ben anche i Concilj medesimi. Così per cagione di esempio i Padri del Concilio di Franco-

 sorto

„ cimis prædictis ab ejusmodi de novo con-
„ versis, vos sic benigne, & curialiter, quousque
„ que conversi ipsi in fide prædicta perfecti, &
„ in ea plenarie roborati fuerint, vos geratis. „

forto tenuto nel 794. espofero feriamente negli atti di quel Concilio, che avanti qualche anno era nata una gran careftia per cagione, che le fpiche furono tutte trovate vuote de' grani: il che era Stato fatto da' Demonj, perchè non fi pagavano fedelmente le decime, come effi Demonj fteffi avevano co' loro urli, e ftrida rimproverato al popolo, che gli udiva. (79)

Le Decime non baftàvano per contentare l'avarizia del Clero: Quindi i Santi, le Reliquie, ed il Purgatorio dovettero venire in ajuto anch' effi. Ogni Chiefa ed ogni Monaftero fi ftudiavano di avere delle reliquie de' Santi, e fe non fi potevano ottenere con le buone, procuravafi di poterle a quella Chiefa, che le poffedeva, nafcofamente rubare. Un frate per modo di efempio andava a ritrovare l'Abate, o qualche altro religiofo di un altro Convento: ivi fermavafi alcuni giorni,

(79) Ut decimas, & nonas, five cenfus omnes generaliter donent, qui debitores funt ex beneficiis, & rebus Ecclefiarum fecundum priorem Capitularem Domini Regis; & omnis homo ex fua proprietate legitimam decimam ad Ecclefiam conferat. Experimento enim didicimus in anno, quo illa valida fames irrepfit, ebullire vacuas annonas, a dæmonibus devoratas, & voces exprobationis auditas. Baluz. col. 267.

ni, e passavasi il tempo in gozzoviglie, in ridicole e puerili quistioni, in frequenti caccie, ed in altri somiglianti ricreazioni. Intanto egli andava spiando, dove si fossero le reliquie de' Santi del Monastero, e pensando a' modi di poterle avere o tutte, o in parte: quando gli pareva tempo, rubavale, e ritornavasene al suo proprio monastero, lasciando all' altro, dove era Stato, per guiderdone dell' ospitalità usatagli la memoria della sua ruberia. Di parecchj esempj di tali furti, e rapine arreca il Muratori in varie Dissertazioni sopra le antichità del medio evo. Questo costume non correva solamente tra' frati: ma esso era comune a' Preti, a' Vescovi, ed Arcivescovi ancora: poichè tutti ponevano ogni cura nel dovere, quanto più potevano arricchire le loro Chiese di così fatte reliquie. Ma siccome egli era difficile il poter co' furti, o colle violenze spogliare le altre Chiese delle proprie reliquie, poichè ogni possessore di cotesti sacri, ed importanti tesori metteva parimente dal canto suo ogni sollecitudine nel ben custodirli: così il Clero, che non voleva, e non poteva starne senza, si metteva a spacciare per vere reliquie i corpi, e le ossa di qualsissia corpo umano per qualunque accidente ritrovate: e supplivasi per questa maniera alla mancanza delle vere reliquie,

ed alla malagevolezza di averle. Oltre le reliquie volevansi ancora de' miracoli. Laonde se il Santo o vero, o falso, che fosse, tardava a farne, il Clero, e particolarmente i frati si ponevano a riparare alla trascuratezza, od impotenza del loro Santo nell' operare de' veri miracoli col fabbricarne essi a posta loro de' falsi. Quindi cominciava il concorso del popolo, quindi venivano le frotte de' peregrini, quindi rendevansi frequenti le oblazioni, e quindi correvano i poveri laici a donare al Santo le loro cose, e terre più preziose.

Questi medesimi Santi, che dovevano tirare le ricchezze de' Secolari ne' Monasteri, e nelle Chiese, avevano anche l'obbligo di conservarvele, e di difenderle contro le violenze de' loro nemici. Laonde a fine d'ispirare alla gente per gli patrimonj delle Chiese quel rispetto che faceva mistieri, perchè a niuno venisse vaghezza d'invaderli, di molestarli, e di ritorseli, i prelati costumavano di dare a cotesti patrimonj il nome, e titolo di que' Santi, per cui la gente di quei luoghi fosse solita di avere la maggior venerazione. Quindi i Papi, che furono i più accorti, ed i più astuti conservatori de' loro beni fra tutti i Prelati della Chiesa, usavano di chiamare quelle possessioni, che in Italia, ed altrove avevano acquista-

te,

te, il Patrimonio di San Pietro: i Vescovi di Ravenna appellavano le facoltà della loro Chiesa il Patrimonio di Santo Appollinare, i Vescovi di Milano nominavano i beni della lor Chiesa il Patrimonio di Santo Ambrogio, e così vedasi discorrendo del resto. I nomi di Santi così venerati attiravano le ricchezze de' particolari alle Chiese, ed ai monasterj: ed attirate ch' erano, validamente le conservano.

Cotesto gran rispetto, che si portava comunemente a' patrimonj de' Santi, fu cagione, che le Chiese e principalmente le Vescovili potessero per un' altra maniera aumentare smisuratamente le loro possessioni, e Stati. Ne' Secoli barbari l'uso delle ingiustizie, della violenza, della prepotenza, e della soperchieria era divenuto cotanto universale, che i piccioli non erano più sicuri da' grandi, e che il più forte poteva impunemente rapire al più debile le terre sue, e tutto il resto del suo avere. Ma questa barbara gente, che non aveva verun timore di Dio, manteneva tuttavia una sì fatta venerazione per gli Santi, che pochi se ne sarebbero trovati di quelli, che avessero avuto l'ardire di toccare, o rubare, o per altra maniera molestare il patrimonio di un qualche Santo. La cagione di questa superstiziosa Religione, ond' erano allora occupati gli

animi de' Barbari, si furono senza nissun dubbio gli Ecclesiastici medesimi: perchè vedendo costoro di non poter fare verun profittò col raccomandare alla gente il timore, e l'amore di Dio, si erano interamente rivolti ad inventare quelle loro ciance de' Santi, de' lor miracoli, e delle loro vite, e la maggior parte di questi miracolì, che si spacciavano per fatti, o che da gente appostata ed a queste pratiche ammaestrata si facevano sotto gli occhi della gente operare, tendevano a far vedere, che bisogna venerare le persone, e le facoltà degli Ecclesiastici, che conviene donare sovente alle loro Chiese, che non devesi molestare per niuna guisa le loro terre, e facoltà, che fa d'uopo di sempre ricorrere ai loro sagrifizj, alle loro notturne, e diurne preghiere, alle loro rigorose macerazioni del corpo, ed ai loro digiuni per potere ottener da Dio la remissione de' proprj peccati, e la liberazione delle anime de' parenti, ed amici defunti dalle pene del purgatorio. Sicchè la gente, che vedeva co' proprj occhi, e palpava colle proprie mani questi miracoli, e che troppo era ignorante e semplice per potersi accorgere della malizia, e degli inganni degli ecclesiastici, astenevasi a tutto potere dal far male, nè torto veruno o alle persone, od a' beni del Clero si regolare, che

sicolare,

secolare, siccome di quello, per cui li Santi operavano ogni giorno di tanti, e di sì strepitosi miracoli. (80)

---

(80) Noi vogliamo dare un saggio solo delle malizie, che usavano in questo proposito gli Ecclesiastici. Presso Baluzio nel Tom. 2. col. 109. trovasi una lettera scritta da diversi Vescovi di Francia a Luigi il Germanico, dalla quale puossi assai bene comprendere, come il Clero d'allora si servisse de' favolosi miracoli, e della più ridicola superstizione del mondo per acquistare delle ricchezze, e per mantenersele perpetuamente. Essi scrivono adunque così: Quia Carolus Princeps Pipini Regis pater, qui primus inter omnes Francorum Reges, ac Principes res Ecclesiarum ab eis separavit, atque divisit, pro hoc solo maxime est æternaliter perditus. Nam Sanctus Eucherius Aurelianensium Episcopus, qui in Monasterio Sancti Trudonis requiescit, in oratione positus ad alterum est seculum raptus, & inter cetera, quæ Domino sibi ostendente conspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri. Cui interroganti ab Angelo ejus ductore responsum est, quia Sanctorum judicatione, qui in futuro judicio cum Domino judicabunt, quorumque res abstulit, & divisit, ante illud judicium anima, & corpore sempiternis pœnis est deputatus; & recipit simul cum suis peccatis pœnas propter peccata omnium, qui res suas, & facultates in honore, & amore Domini ad Sanctorum loca in luminaribus Divini cultus, & alimoniis servorum Christi, ac pauperum pro animarum suarum redemtione tradiderunt. Qui in se reversus Sanctum Bonifacium, & Fulradum Abbatem Monasterii

Che se ciò non ostante si fosse per avventura trovato qualche così ardito dispregiatore de' Santi, che non avesse

---

nasterii Sancti Dyonisii, & summum Capellanum Regis Pipini ad se vocavit, illisque talia dicens, in signum dedit, ut ad sepulchrum illius irent, & si corpus ibidem non reperissent, ea, quæ dixit, vera esse concederent. Ipsi autem pergentes ad prædictum monasterium, ubi corpus ipsius Karoli humatum fuerat, sepulchrumque illius aperientes, visus est subito exisse Draco, & totum illud sepulchrum interius inventum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos vidimus, qui usque ad nostram ætatem duraverunt, qui huic rei interfuerunt, & nobis viva voce veraciter sunt testati, quæ audierunt, atque viderunt. Quod cognoscens filius ejus Pippinus Synodum apud Liptinas congregari fecit, cui præfuit cum Sancto Bonifacio Legatus Apostolicæ Sedis Gregorius nomine. Nam & Synodum ipsum habemus, & quantumcumque de rebus Ecclesiasticis, quas pater suus abstulerat, potuit, Ecclesiis reddere procuravit. Et quoniam omnes res Ecclesiis, a quibus oblatæ erant, restituere propter concertationem, quam cum Waifario Aquitanorum Principe habuit non valuit, precarias fieri ab Episcopis exinde petiit, & nonas, ac decimas ad restaurationes tectorum, & de unaquaque casata duodecim denarios ad Ecclesiam, unde res erant beneficiatæ, sicut in Libro Capitulorum Regum habetur, dari constituit, usque dum ipsæ res ad Ecclesiam revenirent. - - - - - Sed & Sacri Canones Spiritu Sancto dictati eos, qui facultates ecclesiasticas diripiunt, & res ecclesiasticas indebite

avesse avuto scrupolo di invadere il patrimonio di un convento, o di una Chiesa, e di appropriarsene o i frutti, o la sostanza medesima, allora venivasi fuori colle scomuniche, e censure ecclesiastiche; e queste mettevano in chicchessia uno spavento sì fatto, che ognuno, cui fosse toccata una tale disgrazia di essere dal Clero colpito di una scomunica, viveva in una continua paura di dovere da' Demonj ogni momento venire afferrato, e portato vivo vivo a casa del diavolo. Gli Ecclesiastici per dar peso maggiore a queste loro scomuniche, andavano raccontando alla gente di certe storielle, per le quali le facevano vedere le gravi disgrazie, le continue miserie, le acerbe pene che prima in

bite sibi usurpent, Judæ traditori Christi similes computant. Et Sancti, qui cum Deo in cœlo regnant, & in terris miraculis coruscant, Divino judicio tanquam necatores pauperum ab Ecclesiæ liminibus, & a cœlesti Regno secludunt. De quibus Sacrilegis in Prophetia Psalmi prædictum est: „ Qui dixerunt hæreditate possideamus Sanctuarium Dei, Deus meus, pone illos, ut rotam, & sicut stipulam ante faciem venti: & sicut ignis, qui comburit Sylvam, & sicut flamma comburens montes: ira persequeris illos in tempestate tua: & in ira tua turbabis eos. Implefacies eorum ignominia, Psalm. XXVIII. v. 1. 3. seqq. „

in questa vita, e poi nell' altra dovevano sopportare coloro, che mai venissero scomunicati. Per la qual cagione il popolo tanto odio, ed abborrimento veniva comunemente a concepire verso di quelli, contro a' quali una scomunica fosse stata lanciata, che niuno più parlava, ne trattava con essi, niuno gli dava da bere, niuno da mangiare, e niuno il serviva in nissuna maniera: gli avvanzi de' suoi cibi „ e delle sue bevande venivano gittati a' cani, aciocchè qualcun altro non ne restasse infetto. In somma la condizione di un tale era molto peggiore di quella delle bestie, ed in ciò non facevasi niuna differenza fra i principi, ed i privati: poichè tanto è toccato agli Imperadori di Germania, ed a' Re di Francia di vedersi per tale cagione abbandonati, e scherniti, e maltrattati da' suoi, quanto è avvenuto lo stesso ad ogni altra persona privata.

Stante adunque questa sicurezza de' beni ecclesiastici egli s'introdusse il costume, che i secolari, quando temevano di dover venire da qualcun altro più forte, e più potente di loro soverchiati, correvano da qualche Prelato, e gli facevano una donazione de' suoi beni con questa condizione, che la Chiesa, od il monastero li desse in feudo al donatore, il quale all' incontro si obbligava di pagargli annualmente una certa pensio-

ne

ne secondo l'accordo. (81) Questo Feudo durava conforme i patti, che su di ciò s'eranno fatti: e però o dopo passata una determinata quantità di anni, o dopo la estinzione della linea del donatore, od al più dopo spenta tutta la sua famiglia mascolina questi feudi andavano divoluti alla Chiesa, che n'aveva la proprietà. Il Muratori nelle sue Antichità dei tempi di mezzo arreca una gran quantità di esempj di somiglianti donazioni, per cagione delle quali una infinità di Chiese, e particolarmente la Romana (82) divennero fuor di modo potenti, e ricche.

Le

(81) Vid. Beat. Rhenan. Rer. German. Lib. 2. Quidam etiam in illo recenti Christianismo res suas Ecclesiæ donabant, & rursus agros aut domum in beneficii modum recipiebant ad vitæ suæ tempus, non citra tamen pensitationem. Nec filius post mortem patris, aut heres vindicare sic data poterat. Ved. sopra tutto il Muratori in Antiq. Med. Aev., il quale troppi esempj di così fatte donazioni apporta.

(82) Per questo modo hanno i Papi ottenuto il dominio diretto sopra il Regno di Napoli, come lo dimostra evidentemente il Giannone nella sua Storia del Regno di Napoli Lib. 9. cap. 9. Quelli, che piantò i fondamenti di tale acquisto si fu il Santo, e pio, ma bellicoso, e fiero Papa Leone IX. il quale fece un accordo coi Principi Nor-

Le Crociate furono un' altra copiosa fonte delle Ricchezze del Clero. Il furore del volere andare nella Terra Santa con quelle armate de' Cristiani, o diremo piuttosto di masnadieri, che vi si portavano per ritorre a' Turchi que' paesi, era divenuto così universale, che niuno si reputava felice, se non poteva almeno una volta in vita sua intraprendere cotesto viaggio. Molte ragioni concorrevano a far nascere negli animi umani un sì fatto desiderio. Primieramente i Papi, che da queste crociate traevano quel profitto, che abbiamo mostrato più addietro, promettevano a quelli, che si crociavano, la remissione di tutti i loro peccati, e prodigalizzavano le indulgenze a furia; talchè essendo in que' tempi i costumi della gente fuor di modo corrotti, ognuno correva a crociarsi per poter con questo mezzo ottenere da Dio il perdono de' suoi peccati, che per lo più tali, e tanti erano, che la vita dell' uomo,

---

Normanni, contro de' quali egli aveva in propria persona perduta una battaglia, in virtù di cui esso: „ Omnem terram, quam pervaserant, „ & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam „ lucrari possent, de Sancto Petro hereditali fundo sibi, & heredibus suis possidendam concessit. „ Malates. Lib. 2. c. 14.

mo, quantunque lunga ſtata foſſe, non avrebbe potuto baſtare per farne quella penitenza, che ne' Penitenziali d'allora era preſcritta. Oltre a queſto la ſuperſtizione, che faceva credere alla gente, che foſſe un peccato il laſciare quelle ſante contrade nelle mani degli infedeli, e l'eſempio degli amici, de' parenti, e de' concittadini accendevano vieppiù il deſiderio degli altri a doverſi unire a qualcuna di quelle crociate. Quando queſta gente partiva, coſtumavano di vendere o tutto, o la maggior parte del fatto ſuo per poter nel viaggio campare il meglio, che poteſſero, e per poter fare le ſpeſe, che occorrevano. I Duchi, i Conti, i nobili, i plebei tutti alienavano i loro principati, i loro Contadi, le loro Signorie, e le loro terre, e poſſeſſioni. Le vendite ſi facevano a precipizio, perchè dovevaſi cogliere l'occaſione del poter andare alla volta della Terra Santa, quando queſta vi era. I laici, che reſtavano, avevano poco danaro contante, ſi perchè i nobili, ed i facoltoſi amavano di crociarſi più degli altri, come perchè i Frati, e Preti, ed i Veſcovi aveano già attirata a ſe la maggior parte delle facoltà de' Secolari. Sicchè gli Eccleſiaſtici, che avevano il denaro in mano, erano preſſochè gli unici compratori delle Signorie, e delle terre de' laici. E ſiccome

come i venditori avevano premura del denaro, e pochi erano i compratori, così gli Ecclesiastici venivano in tali occasioni ad acquistare a vilissimo prezzo le più ampie, e più belle possessioni del mondo. Niuno si può figurare, quanto spesse fossero le alienazioni, che in somiglianti occasioni i laici facevano al Clero, e quanto poco montassero alle Chiese, ed a' conventi i loro acquisti. Per agevolare vie maggiormente coteste alienazioni a favore del Clero, ha ordinato Papa Eugenio terzo, che quando un vassallo volesse crociarsi, egli potrebbe liberamente vendere il suo feudo, talchè se il padrone del diretto non volesse, o non potesse per mancanza di danaro ricomperarlo, egli dovesse essere permesso alle Chiese, ed a' monasterj di farne la compra, per la qual cagione una infinità di feudi passarono nelle loro mani.

Le Indulgenze, sono un' altra copiosissima fonte, dalla quale i Papi, i Vescovi, i Frati, e tutto il Clero hanno tratti di grandissimi tesori. Egli è pregio dell' opera di esporre qui, come siano nate coteste indulgenze, e come gli Ecclesiastici ne abbiano ricavati tanti vantaggi, e tante ricchezze. Egli fu antico costume della Chiesa, che i pubblici peccatori pubblicamente, e nel cospetto di tutti i fedeli confessassero i loro

delitti

delitti, e ne facessero pubblica penitenza. Cotesta pratica s'introdusse poi pian piano per gli occulti delitti ancora: poichè coloro, che avessero commesso segretamente qualche delitto, andavano a confessare la loro colpa ad un qualche sacerdote, e facevano poi per esso pubblicamente penitenza al pari di quelli, che avessero pubblicamente peccato, ed i cui misfatti fossero noti a tutti. (83) Tutti questi peccatori, che dovevano fare pubblica penitenza, venivano divisi in quattro Classi. La prima era di quelli, che stavano davanti alla porta della Chiesa, e confessavano a quelli, che passavano, i loro peccati, spargendo amare lagrime, e chiedendone umilmente perdono. Quando si cominciò a fare pubblica penitenza anche per gli peccati occulti, questa ragione di penitenti non confessava, nè palesava, ma solamente piagneva i suoi peccati, e domandavane misericordia. Altri stavano nell' atrio, ossia in

L l quel

(83) La verità di ogni cosa, che da noi si dice in proposito delle penitenze, delle assoluzioni, e delle indulgenze puossi vedere nella Soria Eccles. del Fleuri cominciando dai tempi di Papa Giovanni 22. e nel suo trattato des Moeurs des Chretiens, nel Morin. Lib. V. VI. nel Thomassin. de Vet. & Nov. Eccl. Discipl. nel Murator. Differt. de Antiq. Med. Aevi Tom. V. Diss. 68.

quel luogo, che veniva chiamato Nardex, e si raccomandavano alle preghiere di coloro, che passavano da loro per entrare nella Chiesa, e potevano assistere al culto Divino fino al Vangelo, dopo il quale dovevano all' intimazione del Diacono partirne di là. Altri dovevano dopo finito il culto Divino per gli catecumeni andare a gettarsi davanti a' piedi del Vescovo, e di tutta la gente, che pregava alcune orazioni per essi, terminate le quali dovevano uscire di Chiesa. Altri finalmente assistevano bensì a tutta la funzione, ma venivano dalla comunione esclusi. Tutti costesti peccatori erano obbligati oltre alla suddetta pubblica penitenza di mortificarsi per diverse altre maniere ancora, come a dire digiunando, pregando, facendo limosina, ed astenendosi di ogni sorta di leciti, ed onesti piaceri. Non ogni peccatore era tenuto di fare le medesime penitenze, ma chi l'una, chi l'altra, e chi più, chi meno secondo la qualità di sua colpa, e secondo il parere del Vescovo, e de' Sacerdoti. Col tempo vennero viepiù accresciute, ed inasprite coteste penitenze, ed atti di mortificazione, che ogni peccatore doveva oltre la pubblica penitenza di per se privatamente fare. Nel sesto Secolo fu ancora composto un Penitenziale, che si attribuisce a Giovanni il Digiunatore, Patriarca di

Costan-

Costantinopoli, dove per ogni sorta di peccati secondo la varietà di quelli varie pene vengono fissate, e stabilite. Nel secolo settimo Teodoro Monaco greco, che da Papa Vitaliano fu fatto Arcivescovo di Cambridge, seguitando l'esempio di Giovanni compose anch' egli un somigliante Penitenziale, ma più esteso, e più accurato del primo; il quale poi servì per l'uso delle Chiese Occidentali. Ne' Secoli seguenti vennero alla luce diversi altri Libri Penitenziali ancora. I Peccatori dovevano fare per ogni peccato quelle penitenze, che ai diversi peccati, ne' quali era caduto, si trovavano imposte ne' Libri Penitenziali. E queste penitenze erano rigorosissime, e di lunghissima durata, poichè certe tre, certe sei, tali dieci, tali altre quindici, ed alcune venti, e più anni duravano; talche un peccatore, che avesse commessi più peccati, appena tanto potea vivere, quanto faceva bisogno per fare penitenza di quelli. Laonde quando ne' tempi barbari si pervertirono per così fatta maniera i costumi de' Cristiani; che anche i meno rei, e malvagj uomini andavano nulladimeno commettendo di tratto in tratto de' gravi peccati, convenne necessariamente pensare a' mezzi di poter convertire queste cotanto gravi, e lunghe penitenze in altre pratiche più agevoli, e di minore durata.

Quindi inventò in Clero altre maniere di penitenze in luogo di quelle, che erano State in uſo fino allora. Sul principio ſi procedette in ciò ſenza intereſſe, e ſenza verun ſecondo fine. Coſi per cagione di eſempio, chi non potea digiunare per un giorno intero a pane, ed acqua, potevaſene liberare col recitare ginocchioni nella Chieſa cinquanta Salmi, o col nutrire quel giorno un povero, o col pagare a qualche mendico tre ſoldi, ſe lo poteva fare, oppure un ſoldo ſolo ſe non poteva darne di più. Coſi chi era tenuto di digiunare per lo ſpazio di tutto un meſe, ſe ne poteva eſimere recitando in ginocchione dodicicento Salmi, e chi non aveſſe voluto, o potuto tenere così lungo tempo le ginocchia piegate, ne doveva recitare mille ſeicento, ed ottanta, e non mangiare per tutto quello intervallo di tempo mai prima delle ore ſei, valadire ſei ore avanti mezza notte. E chi non amava neppure di far queſto, doveva pagare una certa ſomma di danaro. Così è finalmente da dirſi di tutte le altre penitenze ancora, poichè tutte ſi potevano ſcambiare in altre penitenze minori, e queſte ancora ſi potevano ſcanſare col dare danari per limoſina. E quelli, che ricevevano queſte limoſine, dovevano all' incontro pregare, recitare de' Salmi, frequentare le Chieſe, digiunare, e

fare

fare altre cose tali in luogo di quelli, da cui avevano ricevuto il benefizio. Quando questo costume di dare danari in luogo di fare penitenza fu trai Cristiani così bene abbarbicato, che il Clero s'accorse di poterne trarre profitto, ei s'avvisò di tirare questi danari per se, e di priavarne i mendici, i prigionieri, gli infermi, ed altri sì fatti bisognosi, fra' quali prima soleva venire ordinarlamente distribuito. I Frati cominciarono a dire, ch' essi sono i veri poveri, ch' essi sono da Dio principalmente, e sopra ogni altro ordine di persone amati, che le loro preghiere, i loro canti, le loro mortificazioni, ed i loro digiuni, che facevano per gli peccatori, erano cose assai più meritorie, che quelle delle altre persone: lo stesso andavano dicendo, e predicando di se anche i Vescovi, ed i Preti: & il Clero secolare faceva a gara col regolare per tirar l'ajuolo alla gente, e trarre loro il danaro dalle borse. Il popolo semplice, ignorante, e barbaro agevolmente si moveva a prestare orecchio a questi loro inganni, e deva loro, quanto sapevano desiderare. Sicchè quando uom andava a confessarsi, il confessore teneva in mano penna, carta, e calamajo, notava uno per uno i peccati del penitente, ed assegnata poi a ciascun peccato la sua pena pecuniaria, facevasi il conto, quanto montasse

tasse tutta la somma. Se questa era grande, e che il povero peccatore non avesse tanto danaro contante, bisognava, ch' egli desse via una delle sue case, o de' suoi fondi: ed i peccatori potenti pagavano ancora con Ville, con Borghi, con Città, e con Provincie intiere. Quindi tutte le donazioni, che i Signori grandi di que' tempi hanno fatto a' Prelati, a' Vescovi, a' Monasterj, alle Chiese, sono State fatte pro redemtione animae suae, come allora si diceva, e per la soddisfazione de' suoi peccati. Le Donazioni, che furono fatte da Pipino, e da Carlo Magno alla Sede Romana, procedono da un somigliante motivo: poichè i Donatori si dichiararono espressamente, ch' essi donarono tante Città alla Cattedra di San Pietro pro Redemtione animae suae, e per guadagnarsi la grazia e l'intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, affinchè ottenessero al donatore da Dio la remissione de' suoi peccati.

I Papi veggendo, come la gente era troppo bene disposta per redimere con danari l'anima dalle pene future, ed il corpo dalle penitenze di questo mondo, s'avvivarono di trovar fuori le indulgenze, collequali rimettevano in nome di Gesù Cristo i peccati a quelli, che le guadagnavano. L'ordinario modo di guadagnarle

le ſi era di comperarle. Ognuno aveva una premura grandiſſima di ottenere di queſte indulgenze, ed all' incontro i Papi moſtravano una grandiſſima premura di venderle. Sicchè in ogni Regno, ed in ogni Provincia v'erano de' Commiſſarj Pontifizj, i quali a ciaſcuno, che portava contanti, queſte indulgenze ad aſſai diſcreto prezzo vendevano. E ſiccome con varie ſorte d'indulgenze ſi trafficava, dellequali le une ſervivano ſolamente per gli peccati ignorantemente commeſſi, e le altre per quelli, che maliziosamente erano Stati operati, e quali producevano effetti maggiori, quali avevano forza minore, così diverſi, ma tutti aſſai moderati erano i prezzi per ogni ſorta d'indulgenze ſtabiliti, e ciaſcun peccatore comperavaſi quella, o quelle, che per allora gli facevano meſtieri, o che le ſue forze gli permettevano.

Queſto traffico, che ſi faceva de' peccati, delle penitenze, e delle indulgenze cagionò de' graviſſimi disordini, i buoni coſtumi ne rimaſero non che corrotti, ma sbanditi, e diſtrutti affatto, ogni eccleſiaſtica Diſciplina ruinata, ed annichilita del tutto. Imperciocchè ogni Prete aveva la facoltà di aſſolvere da ogni peccato, ed ognuno aſſolveva agovelmente, perchè le aſſoluzioni fruttavano a dismiſura. Per mettere qualche

compenso a così funesti malanni incominciossi adunque di riservare alcuni peccati, non permettendo, che i semplici sacerdoti potessero da quelli assolvere i peccatori. Quindi alcuni peccati furono riservati a' Vescovi, ed altri a' Romani Pontefici. I casi riservati al Papa erano quelli, che alla Disciplina Ecclesiastica, alla conservazione, e sicurezza di quella, e particolarmente quelli, che alla Monarchia pontificia sembravano poter arrecare qualche troppo grave pregiudizio.

Coteste Indulgenze, e coteste Riservazioni obbligarono i Pontefici a dover creare un nuovo Tribunale, che è quello della Penitenzieria, e d'inventare quella sconcia, e vituperevole cosa, che è nota sotto il titolo di Tassa Penitenziale, della quale a quest' ora già ben quaranta edizoni si sono fatte. Con questa fu' fissato il prezzo per l'assoluzione di ogni caso riservato, per le concessioni di varie indulgenze, e per le dispense ne' matrimoni, nell' età, ne' natali, nelle irregolarità ed in altre cose somiglianti. In vigor di questa tassa chi commette fornicazione cun una vergine, deve pagare otto grossi, chi è reo d'incesto per essere giaciuto colla Madre, colla Sorella, colla Zia, o colla Cugina, paga cinque grossi, se il delitto non è palese, ed in caso contrario, conviene pagarne sei. Per

l'asso-

l'assoluzione dal peccato dell' omicidio, dell' infanticidio, dell' adulterio, della sodomia, dello spergiuro, della rapina, e di altri sì fatti delitti vi è parimente determinata la quantità del danaro, che bisognava dare. In somma niuna scelleratezza così orribile poteva venire da niuno commessa, da cui non si potesse coll' ajuto della pecunia ottenere l'assoluzione. Una indulgenza per la terza parte de' suoi peccati costava cento grossi, una indulgenza di un anno ed un giorno per chi recita un Avemaria, ne importava dodici, una di dieci anni, perchi visita il Santissimo Sagramento, quando viene esposto, ne valeva pure dodici, una indulgenza in articulo mortis per chi lavorava in certi giorni del mese, ne costava altri dodici: le indulgenze per altri fini, e per altri tempi, come pure le indulgenze ger gli Spedali, le Cappelle, le Chiese de' Frati, le Cattedrali, per la riparazione da' ponti, o di altri edificj, in una parola le indulgenze per qualsivoglia altra cagione, o luogo avevano i suoi determinati prezzi, e col pagamento acquistavansi delle indulgenze da poterne fare osteria, e traffico. L'imparziale, e giudizioso Méhégan (84) discorrendo de' tempi di

(84) Tableau de l'Histoire Moderne Tom 2.

Leone decimo dice, che le indulgenze, „ che dalla Chiesa
„ Romana venivano distribuite per il frutto del sangue di
„ un Dio, erano divenute una mercanzia, che si vendeva
„ pubblicamente nella più disonesta, e sconvenevole ma-
„ niera del mondo, e che furono spogliate delle
„ sue proprietà naturali, e mascherate con caratteri
„ falsi. Queste Indulgenze non venivano annonziate
„ per grazie, onde dovessero venire rimesse, e condo-
„ nate le pene temporali di un delitto già spento per
„ la virtù del Sacramento: ma esse venivano spacciate
„ per favori celesti, la cui propria virtù fosse di aboli-
„ re del tutto le più enormi scelleratezze, talchè do-
„ po presa l'indulgenza, non vi era più ragione di do-
„ ver avere per cagione de' suoi peccati timore veru-
„ no. Laonde questa cosa, che da principio fu ritro-
„ vata per consolare la virtù penitente, fu poi o dall'
„ ignoranza, o dallo interesse convertita in una gra-
„ zia, che si faceva ai peccati, il che servì agli uo-
„ mini di sprone, e di solletico per darsi liberamente
„ in preda a' vizj. „

Da quello che abbiamo narrato fin qui, abbiamo potuto assai manifestamente comprendere, che in que' tempi erasi renduto universale tra' Cristiani questo principio, che col dare danari si potesse liberare l'anima

sua

ſua e quella degli altri dalle eterne pene dello inferno, e dalle temporali del purgatorio. Queſta dottrina veniva confermata dal Clero con diverſi paſſi della Sacra Scrittura, ed eſſo ne traeva poi la conſeguenza, che per poterſi ſalvare biſognava donare generoſamente al Clero, ed a' Conventi. (85) Poſto adunque un tale principio i moribondi dovevano neceſſariamente cadere ne' lacci degli Eccleſiaſtici. Chi è vicino alla morte penſa a tutti i mezzi poſſibili di riconciliarſi con Dio per non avere a ſopportare nell' altra vita delle pene eterne, o temporali. Gli Eccleſiaſtici, che non ſi partivano mai dalla perſona inferma, non laſciavano paſſare

(85) Ecco come parla un documento che ſi trova preſſo Baluzio Tom. 2. col. 586. Humano genere peccatorum maculis ſauciato, atque ob culpam inobedientiæ a Paradiſi gaudiis dejecto inter cetera curationum medicamenta etiam & hoc Deus mundo remedium contulit, ut propriis divitiis homines ſuas animas ab inferni tartaris redimere potuiſſent, ſicut per Salomonem dicitur: „ Redemptio animæ viri, propriæ divitiæ ejus. Prov. XVIII: 8. „ Hinc & per ſemetipſam Divina Clementia in Evangelio hortatur dicens: „ Date, „ & dabitur vobis Luc. VI: 38. „ & iterum: „ Date Eleemoſynam, & omnia munda ſunt vobis Luc. XI: 14. „ His igitur, atque aliis admonitionibus ego Wolfhugi compunctus trado, atque traſfundo ad cœnobium Sancti Galli &c.

passare momento, che non ricordassero al moribondo quel bello, ed agevole modo di campare l'anima sua da ogni pena col lasciare de' legati pii. Ma a chi lasciarli? senza verun dubbio a quelli, che colle loro messe, co' loro canti, colle loro buone opere, e colle loro macerazioni suffragano l'anima del defunto. Dunque bisognava legare agli Ecclesiastici; e questi volevano essere di ampj, ed importanti legati, perchè l'avarizia non venisse a guastare il merito della buona opera. E non aveva da importare niente, che la moglie, i figliuoli, e la parentela ne venisse a sentire del danno, e che dovesse forse per la cagione di sì larghi lasciti andare poi mendicando il pane, poichè la maggiore di tutte le cure doveva essere quella di salvare l'anima sua senza prendersi la menoma briga di quelli, che restavano addietro. (86) Oltre a questo avevano gli

(86) Questo principio di dovere riscattare i suoi peccati a forza di danaro aveva già preso radice a' tempi di Salviano: poichè costui insegna, che tutti debbono fare così, se vogliono salvarsi. E degno di essere qui riferito qualche passo della sua opera ad Eccles. Cathol. Egli scrive adunque così: „ Offerat ergo vel donet ad liberandam de „ perennibus pœnis animam suam. Quia aliud „ jam

gli Ecclesiastici diversi altri pretesti ancora per poter assistere a' Testamenti, e per obbligare i testatori a doversi ricor-

---

„ jam non potest, saltem substantiam suam. Sed
„ dicet aliquis totum ergo Deo oblaturus est,
„ quod habet, si non putat se debere totum,
„ quod habet? Non quæro cujus sit, quod offertur, a quo sit acceptum, quod habet. Hoc
„ dico solum non offerat totum pro debito, si
„ debere se totum non putat pro reatu. Totum
„ inquit aliquis, oblaturus est? At ego dico esse
„ hoc parum. Quid enim jam scit aliquis, an
„ peccatorum mensuram oblata compensent? Si
„ novit quispiam hominum peccatorum, quantum redimere delicta possit, utatur scientia ad
„ redemptionem: Si vero nescit, cur non tantum offerat, quantum possit? Salvian. L. c.
„ Lib. I. „ Puossi sentire cosa più bestiale, e
più insensata di questa? Può egli esserci Stato al mondo uomo più fanatico, e più furioso di costui, a cui pare poco, quando altri per redimere i suoi peccati sagrifica tutto il fatto suo? Ma la famiglia, ma i figlivoli, ma i poveri parenti come avranno essi da vivere? tutto questo non importa niente. Diasi, che così vuole Salviano, ma Salviano, e non già un uomo ragionevole, la superstizione, e non la religione, l'avarizia, e non la pietà, la frenesia, e non la saviezza. Sentaci pure, come questo disgraziato farnetica più oltre nel Libro 2. „ Quam longe ergo sunt
„ a mandato Dei, quos cum ipsos jusserit Deus
„ viventes opibus renunciare, illi eas cupiant
„ etiam in cognatis suis mortui possidere. At
„ quam longe ab ea devotione sunt, ut exhe-
„ redent

ricordare di loro. Primieramente essi si arrogavano di dover essere esecutori delle volontà de' defunti, e ne allegavano questa ragione, che in que' barbari, e superstiziosi secoli doveva fare una grande impressione nelle menti degli uomini. Il morto, dicevano essi, è stato dopo la morte sua giudicato da Dio: noi siamo i ministri di Dio; dunque a noi tocca di giudicare della mente e di far eseguire la volontà di colui, che dalla giustizia umana è passato immediatamente sotto quella di Dio.

Secondariamente si era per industria del Clero pian piano introdottta una pia credenza, che chi si fosse nel suo testamento dimenticato di fare qualche legato pio, andrebbe senza verun fallo dannato, come dalle proprie,

„ redent ipsos se propter Deum, qui exheredare „ nolunt saltem extraneos propter se. Quibus „ libenter libere dicerem: quæ insania est, o „ miserrimi, ut heredes alios quoscumque faciatis, vos ipsos exherendatis: ut alios relinquatis vel brevi divites, vos ipsos æterna mendicitate damnatis.„ Egli ci condurebbe troppo oltre a voler addurre tutti i passi, dove questo o spigolistro, o fariseo, o pazzo farnetica a questomodo. Chi ha vaghezza di somiglianti frenesie di ogni umanità nemiche può continuare a leggere il medesimo libro secondo, dove di cotesti crudeli sentimenti s'incontrano in buondato.

prie parole di Salviano, che abbiamo nella nota addotte, essi potuto raccogliere. Finalmente erasi stabilito, ch i Legati fatti alle Chiese, ed a' Monasteri dovessero sussistere, ed avere tutta la forza, benchè il testamento fosse da per se assolutamente nullo, ed illegittimo. E se gli eredi non davano in questo punto esecuzione agli ordini del testatore, essi venivano scomunicati, e per altri modi ancora ad arbitrio del Clero puniti. (87) Essendo adunque ogni cosa dal Clero per questo modo corrotta ne nacque un' abominevole, ed orribile coseguenza: e questa fu, che quando alcuno moriva senza aver fatto testamento, e però senza aver lasciato qualche cosa alle Chiese, e molto più ancora, se avendo fatto testamento, si fosse dimenticato de' preti, o frati, questo tale veniva riguardato, come uno, che si fosse ucciso da se stesso, e che avesse voluto andare a posta fatta all' eterna perdizione. Quindi gli veniva negato il santissimo viatico in vita, e la sepoltura dopo la morte. Un povero sventurato, che avesse avuto la disgrazia di morire di morte subitana, e che non avesse avuto tempo di fare alcun testamento, veniva

(87) Ved. Thomass. de Vet. & Nov. Eccl. Discipl. Part. 3. Lib. 1. cap. 21. n. 1. sqq.

niva trattato nella medesima guisa, non altrimenti, che se fosse stata sua colpa propria l'essere morto repentinamente. Queste pajono cose incredibili, eppure il Duchange ce ne ha forniti nel suo Dizionario innumerabili esempj, come si può vedere alla sola voce „ Intestatio.

Questa empietà ecclesiastica parve cotanto enorme al Clero medesimo, ch' esso giudicò essere bene di temperare cotesto scellerato rigore: Ma egli non venne a questa risoluzione, se non che per trarne un vantaggio ancora maggiore. Imperocchè si cominciò a trattare cogli eredi del defunto, acciocchè volessero supplire alla spontanea, od involontaria mancanza del morto. Questi adunque dovevano concordarsi col Clero per quella summa, che il defunto avrebbe loro dovuto legare a titolo di limosina. E questa summa, che restava così convenuta, veniva chiamata Eleemosyna rationabilis; laonde se agli Ecclesiastici pareva, che non fosse corrispondente alla facoltà lasciata del defonto quella quantità di danaro, che offerivano gli eredi, essi lasciavano stare tanto tempo senza dargli sepoltura il cadavere, e tante minacce facevano a' suoi figli, amici, e parenti, finchè alla fine venisse loro fatto di ridurre questa limosina ad una summa, ch' essi giudicassero ragionevole.

nevole. Quello, che in questo punto ci dee recare maraviglia, si è, che i Vescovi, ed i Concilj tollerassero una così malvagia, ed empia pratica, e che lungi dal condannarla, e proibirla severamente, i Concilj medesimi la stabilissero, e prescrivessero. (88)

Ma che ci maravigliamo noi, che cotesta scellerata gente cotanto si abusasse della semplicità, e superstizione de' Cristiani nel punto della morte, se la loro enorme avarizia era pervenuta a tale, che avevano fatto de' regolamenti, in vigore de' quali veniva proibito a' maritati di poter venire i primi tre giorni di matrimonio alla copula carnale, se non avessero prima pageta una somma di danaro al Clero per ottenerne (89) la permissione? Ognuno si può da se stesso immagina-

(88) Veggasi tra gli altri gli atti del Concilio tenuto a Excester in Inghilterra l'an. 1287., dove al cap. 50. così viene disposto: Si qui vero laicocorum decesserint intestati, de bonis eorum per locorum ordinarios taliter præcipimus ordinari, ut pro anima defuncti in pios usus totaliter erogentur.

(89) Diverse ordinazioni sonosi su di ciò fatte in varj Stati Cattolici, e particolarmente in Francia, dove questo uso di dover comperare con danaro la permissione di poter i primi tre giorni giacere insieme non potè venire interamente abolito se non

re, quante ricchezze debbano costoro aver potuto ammassare con questo unico mezzo, che obbligava sotto pena della scomunica gli innamorati ad astenersi nel maggiore impeto dell' amore da ogni carnale commerzio, se non comperavano questa licenza dagli indiscreti, ed avari Preti.

Fino qui abbiamo noi veduto, come il Clero, che da principio era umile, e povero, sia pian piano divenuto potente, e ricco. Egli ci resta ora da mostrare, come agli Ecclesiastici sia riuscito di partirsi dall' ubbidienza de' Principi secolari, di formare uno Stato separato in mezzo agli Stati civili, e di acquistarsi per se una giurisdizione diversa da quella de' Laici. Noi ne abbiamo per entro a questo ragionamento fatto di quà, e di là qualche menzione. Ma presentemente ne vogliamo noi discorrere di proposito, e mostrare, come in questo punto sia andata la bisogna.

Noi

---

non che dopo esserne State fatte da' Re parecchie leggi per condannarlo. Veggasi il Trattato di un Autor Franzese, che porta il titolo: „ De „ l'Autorité du Clergé, & du Pouvoir du Magi„ strat Politique. „ Dove nella Part. 2. chap. X. Sect. 1. §. 2. parecchie si fatte ordinazioni vengono riferite.

Noi abbiamo al principio di questo nostro Discorso fatto assai chiaramente vedere, che i primi Imperadori Cristiani hanno costantemente esercitato una piena Giurisdizione sopra le persone, ed i beni del Clero sì regolare, che secolare, e che in oltre hanno co' loro editti regolato tutta la ecclesiastica Disciplina o confermando quello che da' Vescovi, e da' Concilj veniva loro umigliato, o facendo di per se stessi, e di lor proprio moto quegli stabilimenti, che giudicavano a proposito. L'unica cosa, della quale si astenevano. si era di non mischiarsi del dogma, e delle cose di pura Religione, se non in quanto a loro pareva di dover dare qualche consiglio, o di proteggere la verità contro gl eretici, ed i novatori. Gli Ecclesiastici veneravano allora, e mettevano con ogni puntualità in esecuzione coteste leggi degli Imperadori. I Papi medesimi ubbidivano prontamente agli Imperiali Editti sopra le persone, i beni, egli affari degli Ecclesiastici, come coll' esempio di parecchj, e particolarmente di San Gregorio Magno abbiamo dimostrato. I Re Langobardi, i primi Re della Francia, ed i primi Imperadori dell' Allemagna hanno seguitato lo esempio degli Imperadori de' primi secoli. Il Clero de' tempi presenti non ha timore di asserire, che queste erano pure usurpazioni

Mm 3 de'

de' Sovrani di allora: ma così non parlavano i primi fedeli, non così i Papi di que' tempi, e così non parlano neppure adesso i più savj de' nostri Ecclesiastici, come dalle proprie parole del pio, e dotto Cardinal Cusa si vede. (90) Di fatto ella è una somma temerità il dire, che una usurpazione fosse quel diritto, che esercitavano i Principi de' primi secoli nel dettare leggi rispetto al governo del Clero, e delle loro faccende, poichè certissima cosa è, che il Clero per Divino comando è sempre Stato soggetto ai Sovrani degli Stati Civili, finchè a questi è piaciuto di concedere agli Ecclesia-

(90) Conc. Cathol. Lib. 3. cap. 40. Non decet quempiam dicere, Sanctissimos Imperatores, qui bono Reipublicæ in electionibus episcoporum, in collationibus beneficiorum, in observatione religionum multas Sacras Constitutiones ediderunt, ita statuere non potuisse. Imo legimus Romanum Pontificem eos rogasse, ut constitutiones pro cultu Divino, pro bono publico, etiam contra peccatores de Clero ederent. Et si forte diceretur, quod robur omnium istarum Constitutionum ab approbatione Apostolicæ auctoritatis dependebat, nolo in hoc insistere: licet 86. Capitularia regularum ecclesiasticarum legerim, & collegerim, quæ hic inserere supervacaneum foret: & multa alia Caroli Magni & ipsius Successorum, in quibus etiam de Romano Pontifice, ac aliis omnibus Patriarchis dispositiones, quid de consecrandis episcopis

clesiastici qualche esenzione dalla giurisdizione secolare, dalla quale poi coll' andare del tempo a forza d'inganni, d'invenzioni false, e favolose, e di storte interpretazioni della Sacra Scrittura venne al Clero troppo ben fatto di scostarsi, e separarsi del tutto.

Sul principio adunque non avevano gli Ecclesiastici veruna autorità di giudicare altrui: ma essi medesimi venivano da' Magistrati secolari giudicati. Ma avendo l'Apostolo San Paolo 1. Cor. 6. per le ragioni da noi addietro addotte esortato i Cristiani, che non dovessero piatire avanti i Tribunali de' Gentili, i fedeli, che volevano prestare orecchio all' avviso apostolico, costumavano di portare le loro cause davanti al Vescovo, perchè egli amorevolmente senza veruna figura giudiziale da arbitro, e non da giudice, da padre comune, e non da superiore le componesse. Essendo poi Stata per la conversione di Costantino Magno data la pace alla Chiesa, gli Imperadori Cristiani trovarono questo

---

episcopis, & aliis capere debeant, inveniantur: & tamen numquam reperi aut Papam rogatum, ut approbaret, vel etiam ea propter, quia approbatio ejus intervenerit, ligasse. Legitur bene aliquos Romanos Pontifices fateri, se illas ordinationes venerari.

costume del finire davanti a' Vescovi amichevolmente le controversie private così ragionevole, ch' essi colle loro leggi confermarono a' Vescovi cotesto Diritto del poter nelle cause de' fedeli fare da arbitro concedendo ad ogni sì ecclesiastica, che secolare persona la libertà di potere portare la sua causa davanti il Vescovo per tentare, se per via amichevole potesse da lui venire sopita. Ma se poi al Vescovo non riusciva di poter comporre le parti, o se all' una di esse non fosse piaciuto l'arbitrio da lui pronunziato, allora dovevasi comparire davanti ai Magistrati Secolari per piatire nella solita forma. (91) Egli vuolsi qui tuttavia avvertire, che solamente allora poteva la causa dinanzi al Vescovo venire recata, quando in questo partito amendue le parti si fossero concordate: poichè se l'una di esse avesse piuttosto amato di litigare avanti il giudice ordinario senza voler prima compromettere la causa nel Vescovo, l'altra parte doveva acquietarsi, e conveniva incominciare formalmente nel tribunal competente la lite. Ciò apparisce chiaramente dalla Storia, e dalle Leggi allegare

(91) Euseb. in Vita Costantini Magni L. 4. cap. 27. L. 7. & 8. C. de Episc. Audient. Novell. Valentiniani III. de Episc. Jud.

gate orora nella nota antecedente. Questo costume durò, com' egli è verisimile fin nell' ottavo Secolo. Ma allora essendo venuta su l'usanza, che gli Ecclesiastici facevano a gara per inventare falsità, e per mettere alla luce leggi, e documenti falsi, affine di potere sulla sciocchezza degli ignoranti, e goffi secolari piantare, ed estendere la loro potenza, ed autorità, così trovossi qualche ardito impostore, che ebbe il coraggio di aggiugnere alla fine del Codice Teodosiano come per appendice uno intero titolo colla rubrica „ de Episcopali „ Judicio „ dove alla prima compare una Legge di Costantino Magno, nella quale questo Imperadore ha stabilito, che ogni persona si ecclesiastica, che laica sia tenuta di lasciar decidere dal Vescovo del luogo la causa sua, ogni qualvolta l'altra parte lo chiegga: e ciò viene nella medesima Legge comandato dover avere luogo anche quando la lite fosse già Stata cominciata, ed il processo fino alla conclusione ridotto davanti il giudice secolare, purchè qualcuna delle parti desideri di vedere prima decisa la quistione dal Vescovo. Ma questa legge è apertamente per parecchie ragioni falsa, come hanno dimostrato il Gotifredo nelle sue note, e come i più dotti Ecclesiastici de' nostri tempi ingenuamente da se stessi confessano. Questa falsità, che ne'

ſecoli barbari non veniva conoſciuta, ſervì agli Eccleſiaſtici di preteſto per eccitare Carlo Magno a fare una legge, con cui egli comanda, che tutte le cauſe de' ſuoi ſudditi abbiano da eſſere recate prima di tutto avanti il Tribunale del Veſcovo, quando l'una delle parti lo brami. Quindi i Tribunali de' Veſcovi cominciarono ad eſſere frequentati incredibilmente, per lo chè fu d'uopo che i Veſcovi non potendo a tutto ſupplire per ſe ſteſſi, creaſſero per le Città, e per la campagna de' giudici ſubordinati del loro corpo, i quali giudicaſſero le cauſe infinite, che davanti a loro venivano portate. All' incontro i Giudici ſecolari, i di cui ſori erano quaſi del tutto abbandonati, dovevano vivere continuamente nell' ozio, e nella miſeria, il che durò finchè dopo rinate la lettere ſi cominciò a ſcoprire in qualche modo gl' inganni del Clero, ed a preſcrivere de' limiti alla loro giurisdizione, che da tanto tempo in quà era Stata illimitata. Ecco adunque come coſtoro hanno fatto ad acquiſtare la loro giurisdizione, poichè quantunque eſſa ſia loro Stata per qualche maniera riſtretta, ed in parte levata, ciò non oſtante ſe ne ſono eſſi rimaſti con una buona parte ancora, laddove la ragione, i precetti del Vangelo, e la

pratica

pratica coſtante de' primi ſecoli vorrebbero, che il Clero non poteſſe eſercitare Giurisdizione alcuna.

Veggiamo ora, come gli Eccleſiaſtici abbiano fatto ad eſimerſi dalla giurisdizione ſecolare, alla quale ſarebbero per comando del Salvatore, e de' ſuoi appoſtoli, e per ragion naturale nelle faccende temporali aſſolutamente ſoggetti. A coteſte Eſenzioni fu dato il principio coll' eſimerli dalla giurisdizione ſecolare nelle faccende criminali. Gl' Imperadori Coſtanzio, e Coſtante fecero una legge in favore de' Veſcovi, con cui hanno comandato, che eſſi non poteſſero per cagione di querele, e controverſie criminali venire tirati davanti a' Tribunali de' Magiſtrati Secolari. Queſta é la legge 12. C. Theod. de Epiſ. & Cler. ma eſſa non compartiſce un ſi fatto privilegio, ſe non che a' Veſcovi ſoli. Gli altri Eccleſiaſtici tutti, come a dire i Preti, ed i Monaci dovevano tuttavia venire proceſſati, e gaſtigati come prima da' giudici ſecolari. Queſto durò fino al tempo di Giuſtiniano: il che dalla Novella 183. e 123. di Giuſtiniano, delle quali faremo più baſſo menzione, puoſſi agevolmente comprendere. Incirca ſeſſanta anni avanti il regno dello Imperadore ſuddetto gli Imperadori Leone, ed Antemio promulgarono una legge per proibire, che i preti, e frati non doveſſero quindi in-

nanzi poter venire obbligati a comparire davanti a' giudici esistenti fuori di quel luogo, dove cotesti ecclesiastici per avventura avessero la loro abitazione, e che però solamente da' giudici secolari del loro domicilio potessero venire giudicati. L. 33. C. Just. de Epis. & Cler. Questa medesima legge prova, che anche nelle cause civili fossero i Preti ed i Frati di qualunque rango senza eccezione veruna soggetti alla Giurisdizione de' giudici Secolari, venendo ivi stabilito, che „ apud suos „ judices ordinarios, id est provinciarum Rectores - - - „ omnium contra se agentium excipiant actiones. „

Egli è vero, che il Clero produce in suo favore una legge di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, nella quale viene disposto, che niun Vescovo, e niuno di quelli, che servono la Chiesa, possano venire tirati davanti a' giudici secolari. La qual Legge fu da Graziano tratta dalla giunta fatta al Cod. Teodosiano sotto il titolo de Episcopali Judicio, e da lui poi inserita nel suo celebre Decreto Can. 5. c. XI. q. 1. Ma Gotofredo nelle sue note al Codice Teodosiano ha dimostrato ad evidenza, che questa legge è falsa, e ch' essa fu in quel titolo da qualche solenne impostore aggiunta. Un' altra Legge di Teodosio, che è veramente sua, e che è la 3. de Epis. Jud., comanda espressamente,

che

che i Vefccvi non poffano giudicare, fe non che nelle fole materie di pura religione, e che per rifpetto alle altre faccende gli Ecclefiaftici debbano reftare fottomeffi alla giurisdizione de' Magiftrati fecolari. Noi abbiamo ancora moftrato più addietro, che l'Imperadore Valentcniano tertzo fi dichiara efpreffamente nella Nov. 12. che „ conftat epifcopos legibus forum non habere, nec „ de aliis cauffis, quam de religione poffe cognofcere. „ ut Theodofianum corpus oftendit. „ Dunque fi per quefte, che per altre ragioni, le quali fi poffono vedere preffo il Gotifredo egli è chiaro, che la legge fuddetta è falfa. Ma pofto ancora, ch' effa foffe vera, altro tuttavolta non ne feguirebbe, fe non che i mentovati Imperadori, Valentiniano, Teodofio, ed Arcadio abbiano con quella voluto dichiarare, che gli Ecclefiaftici nelle caufe di religione, e meramente fpirituali non poffono venire giudicati da' Giudici fecolari. Poichè altra interpretazione non puoffi a quefta legge dare, attefochè da tante altre leggi appare, che il Clero fi regolare, che fecolare nelle cofe criminali, e civili fu fempre almeno fino al tempo di Giuftiniano alla Giurisdizione fecolare interamnnte foggetto. La mentovata Legge dice a chiare note, che vuole rifervate ai Vefcovi quelle caufe folamente, „ quae ad Chri-

„ ftia-

„ ſtianam pertineant Sanctitatem. Sicchè ſe anche eſſa è vera, di queſte cauſe religioſe ſoltanto, e non delle altre ancora va ella inteſa. Egli è qui da notarſi, che quell' impoſtore di Graziano ſtimando, ch' eſſa non foſſe baſtantemente favorevole per il Clero a laſciarla così, come eſſa giaceva in quella falſa giunta fatta al Codice Teodoſiano, egli volle nel traſcriverla, ſconciarla, e punteggiarla, e troncarla a ſuo talento, come ognuno ſi può da ſe ſteſſo col farne la dovuta comparazione chiarire.

Il primo ad eſentare gli Eccleſiaſtici dal foro ſecolare ſi fu l'Imperadore Giuſtiniano. Nella ſua novella Conſtituzione 83. comandò egli, che i preti, ed i frati debbano nelle cauſe pecuniarie, e civili prima di tutto eſſere convenuti avanti il loro Veſcovo: ma che ſe queſti incontraſſe troppe difficoltà nella deciſione di qualche controverſia, egli doveſſe allora eſſere alle parti permeſſo di volgerſi al giudice ſecolare, il quale con tutta la celerità, e ſenza figura giudiziale doveſſe venire alla ſua deciſione, per impedire, che per cagione di lunghe liti gli Eccleſiaſtici non doveſſero venire dai loro miniſterj eccleſiaſtici per troppo lungo tempo allontanati. Riſpetto ai proceſſi criminali ha Giuſtiniano ſeparati i delitti puramente Eccleſiaſtici dai

misfatti,

misfatti, che offendono la civile società. Rispetto a questi ha egli ordinato, che l'inquisizione, ed il processo debba venire formato contro i preti, ed i Monaci da' giudici laici, i quali trovando reo l'inquisito, o l'accusato lo dovessero prima di tutto far degradare dal proprio suo Vescovo, acciocchè poi da loro potesse essere doverosamente punito. Ma i Delitti Ecclesiastici volle egli, che i soli Vescovi potessero esaminarli, e gastigarli. Due anni dappoi pubblicò il medesimo Imperadore sopra questo proposito un' altra Novella Costituzione, che è la 123. nel corpo delle Leggi di Giustiniano. Con questa ha egli stabilito, che chiunque avesse qualche pretesa contro qualsissia ecclesiastica persona dovesse prima convenirla avanti il suo Vescovo, e che se la sentenza Vescovile fosse ad amendue le parti egualmente piaciuta, allora toccasse al giudice secolare del luogo di darle esecuzione. Che se all' incontro l'una delle parti si credesse contro ragione gravata dalla sentenza del Vescovo, allora dovesse questa avere la facoltà di recare la causa dinanzi al giudice ordinario del luogo. La medesima ragione di ricorrete al giudice secolare vi fu pure accordata nel caso, che il Vescovo menasse troppo in lungo la causa, e tardasse troppo a farne la decisione. Riguardo ai processi criminali dis-

pose

pose egli, che l'accusatore potesse presentare la sua querela a suo talènto o al giudice secolare, od al Vescovo, ma nel primo caso, quando il giudice laico trovasse veramente reo l'accusato, fu stabilito ch' egli dovesse mandare gli atti al Vescovo, perchè degradasse il delinquente, acciocchè poi potesse dal giudice secolare venire punito. Ciò però non ostante fu al Vescovo riservata la ragione di esaminare gli atti del processo, e che s'egli non credesse di poter approvare il procedere del Magistrato laico, non fosse obbligato di venire alla degradazione del reo, ma dovesse tuttavolta far custodire l'accusato, e spedire gli atti all' Imperadore, affinchè potesse esaminare la faccenda, e dopo avere sentiti i pareri sì del Vescovo, come del giudice secolare, portarne quella sentenza, che gli paresse più giusta, e ragionevole, Questo è tutto quello, che da Giustiniano fu intorno alle esenzioni del Clero dal foro Secolare disposto. Noi abbiamo potuto da ciò comprendere, che quantunque questo Imperadore sia Stato il primo ad accordare al Clero un sì grande, ed ampio privilegio, egli lo ritenne nondimeno ancora in alcuni casi sotto la Giurisdizione Secolare.

Noi dobbiamo a questo proposito acennare una bella galanteria del Monaco Graziano, che ha composto il famoso

Decretum

Decretum Gratiani. Coftui ha copiata la fummentovata Novella 83. e l'ha inferita nella fua compilazione all C. XI. Q. 1. Can. 45, ognuno fi figurerà quì, ch' egli l'abbia trafcritta, com' è dovere, da parola in parola, e che le abbia lafciato il fuo fenfo di prima. Ma quefta era una cofa da galantuomo, e per un frate, che fa fempre a' pugni ed a' calci colla verità, colla fincerità, e coll' oneftà, ella è una troppo malagevole imprefa a voler operare a modo de' galantuomini. Sicchè coftui per non mancare alla fua profeffione nel defcrivere la fuddetta novella, lafciò fuori qualche parola, che gli dava noja, fece punto là dove non finiva il fenfo, foftituì un vocabolo all' altro, mozzò, e troncò qualche paragrafo, e con quefta accorta induftria egli portò fuori da tutta la Novella il feguente comando: Che uno Ecclefiaftico non poffa mai venire punito da un giudice fecolare, fe non farà prima Stato condannato, e degradato dal Vefcovo, e che la cognizione de' delitti commeffi da un Prete, o da un Frate fenza diftinguere tra gli Ecclefiaftici, ed i civili interamente appartenga al proprio Vefcovo del delinquente, il quale ne lo poffa fpiritualmente, cioè con qualche pena fpirituale punire. Or ognuno può da fe fteffo vedere, quanto bene il fenfo di quefto canone concordi

cordi

cordi colla mentovata Novella, e come la copia convenga coll' originale. Somiglianti falsità erano in que' secoli barbari affatto alla moda, e di quà n'avvenne, che ogni compilatore di Canoni avrebbe stimato di contravenire al suo dovere, se non avesse arricchita la sua compilazione di parecchie false invenzioni, e stratagemmi in favore del Clero, ed in pregiudizio de' Laici. Lo stesso ha voluto fare Graziano ancora. Quindi di tante frottole, di tante imposture, e di tante false citazioni abbellì egli il suo Decreto, che cotesto troppo ricco ornamento dispiacque a' Papi medesimi. Per questa cagione fu adunque da Papa Gregorio XIII. dato ordine a diversi soggetti di dover emendare, e correggere queste sconciature, che in tanta copia si trovavano nella compilazione fatta da Graziano. I Corretori eseguirono mirabilmente bene, e con somma destrezza la commissione loro imposta. Imperciocchè essi corressero tutto quello, che non riusciva in favore del Clero, e che aveva bisogno di emendazione. Ma all' incontro quanto vi ebbe di falso, e di stroppiato in vantaggio della Corte Romana, e degli Ecclesiastici fu da essi con somma diligenza lasciato intatto. Così restò fra le altre intatta anche questa leggiadra impostura del Graziano, il che ci deve tanto maggiormente scandalezzare,

lezzare, perchè le Novelle di Giuftiniano, fra le quali vi ha l'originale, donde il Monaco ha tratta la fua copia, vanno per le mani di tutti, e tutti poffono riconofcere agevolmente l'inganno.

Ora torniamo a Giuftiniano. Le fue Coftituzioni, e fpezialmente la Novella 123. furono dalle Leggi di Coftantino terzo, e di Aleffio Comnene, che Balfamone riferifce al titolo fefto del fuo Nomo-Canone, quafi in ogni punto confermate, e rinnovate. Quindi il Clero venne di tanto in tanto fempre maggiormente confervato nel poffeffo delle fue immunità, ed efenzioni dal foro fecolare, ed i Vefcovi furono fempre più mantenuti nello efercizio della giurisdizione loro da Giuftiniano conceduta.

Ciò però non oftante volendofi parlare propriamente e fecondo la mente de' noftri giurifti non puoffi a quel giudizio, che allora efercitavano i Vefcovi fopra i Preti, e Frati, attribuire il nome di girisdizione, perchè Giurisdizione almeno nel fenfo, che i Canonifti, ed i Legali di adeffo la prendono, veramente non era quella facoltà di giudicare fopra le controverfie del Clero, poichè effi non avevano nè il così detto Gius terrendi, nè la vis coactiva, cioè la ragione di efeguire per forza le loro fentenze, giacchè per quefta conveniva, co-

me abbiamo detto testè, ricorrere al magistrato secolare.

Così non avevano i Vescovi neppure il diritto delle carceri, e niuno ecclesiastico, poteva per loro comando venire imprigionato, o catturato, perchè ciò a' soli giudici secolari si aspettava, non costumandosi di carcerare niuno, se non fosse reo di qualche delitto contro alle leggi della società, e meritasse però qualche corporale gastigo, la quale classe di delitti non s'aspettava alla cognizione Vescovile. I Vescovi non condannavano adunque nè alla morte, nè all' esilio, nè a pena pecuniaria, nè a verun' altra pena civile. E le pene, che da loro potevano venire dettate, erano puramente spirituali, come il digiuno, le penitenze, la suspensione, o la deposizione dagli ordini sacri, e somiglianti, come viene assai bene dichiarato da Papa Gregorio secondo nella lettera, ch' ei scrisse all' Imperadore Leone Isaurico. (92)

Questa

(92) Gregor. II. Epist. 13. ad Leon. Isuur. Sed ubi peccavit quis, & confessus fuerit, suspendii vel amputationis capitis loco, Evangelium, & crucem ejus cervicibus circumponunt eumque tanquam in carcerem, in secretaria sacrorumque vaso-

Questa moderazione ne' Tribunali de' Vescovi durò fino all' ottavo secolo. Carlo Magno cominciò ad accordare a' Papi un territorio, ed il diritto delle carceri, ch' essi non avevano prima avuto giammai. Diversi altri principi imitarono il suo esempio donando degli Stati a' loro Vescovi, e concedendo loro una piena Giurisdizione. Il medesimo Imperatore comandò, che quindi innanzi niuna ecclesiastica persona potesse venire giudicata nè civilmente, nè criminalmente da alcun giudice secolare, e che il Vescovo dovesse essere il giudice ordinario de' Preti, e de' Frati nelle cause civili, e ne' processi criminali. I Successori di questo Imperadore seguitarono il suo esempio e confermarono la esenzione del Clero dal foro Secolare. L'Imperadore Federigo approvò, ed ampliò solennemente

 tutti

vasorum æraria conjiciunt, in Ecclesiæ Diaconia, & in Catechumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ejus ori indicunt: Cumque probe castigarint, probeque fame conflixerint, tum pretiosum illi Domini corpus impartiunt, & Sancto illum sanguine potant: & cum illum Vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum purum, insontemque transmitunt. Vides Imperator Ecclesiarum, Imperiorumque discrimen.

tutti cotesti privilegj, e questa sua legge fu inserita nel Cod. di Giustiniano Auth. Statuimus de Epis. & Cler., perlochè divenne una Legge Comune. Da questo tempo in quà hanno potuto gli Ecclesiastici separarsi del tutto da' Laici, e formare uno Stato separato in mezzo ad un altro Stato.

IL FINE.

Errori.			*Correzioni.*
pag.	lin.		
26.	19.	cominciarano - -	cominciarono
ibi	21.	de - - - - - -	da
27.	12.	ss - - - - - -	sì
ibi	21.	purentela - - -	parentela
33.	18.	oſtenevano - - -	aſtenevano
38.	14.	eſpeſto - - - -	eſpoſto
41.	10.	e tanti - - - -	a tanti
ibi	ult. lin.	Gerarmia - - -	Gerarchia
43.	4.	ſteſſo - - - -	ſteſſa
45.	4.	nà - - - - - -	nè
ibi	15.	ſtancaſſaro - - -	ſtancaſſero
140.	11.	Ratramno - - -	PaſcaſioRadberto.
ibi	17.	Paſcaſio Roberto -	Ratramno,eRabano
ibi	161.	contemporenci - -	contemporanei
214.	7.	premio - - -	gremio
ibi	10.	adunbue - - -	adunque
216.	1.	pavento - - -	ſpavento
ibi	10.	c eol - - - -	e col
248.	20.	della Chieſa - -	alle Chieſe
220.	8.	de' ne Gothi - -	de' Re Gothi
352.	8.	per poterem eſſi - -	per potere con eſſi
424.	6.	mettavaſi - - -	mettevaſi

ibi

pag.	lin.		
ibi	8.	intependenti - -	independenti
425.	12.	parla, to - -	parlato
496.	11.	eguaglieſſe - -	eguagliaſſe
512.	16.	felmente - - -	fedelmente